



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

276^a seduta pubblica
martedì 10 novembre 2009

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi del presidente Schifani
e del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XIX
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-65
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	67-423
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	425-460

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>			
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORICO	Pag. 1		
SUI LAVORI DEL SENATO			
PRESIDENTE	1		
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA			
Integrazioni	2		
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	3		
DISEGNI DI LEGGE			
Seguito della discussione:			
<i>(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):</i>			
MASCITELLI (<i>IdV</i>)	6, 20		
VITALI (<i>PD</i>)	8, 13		
SAIA (<i>PdL</i>), relatore	9		
CASERO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	9		
LEGNINI (<i>PD</i>)	9		
GIAMBRONE (<i>IdV</i>)	9		
PISTORIO (<i>Misto-MPA-AS</i>)	10, 17		
LANNUTTI (<i>IdV</i>)	10, 21		
INCOSTANTE (<i>PD</i>)	11, 12, 13 e <i>passim</i>		
STRADIOTTO (<i>PD</i>)	11		
FOSSON (<i>UDC-SVP-Aut</i>)	16		
BAIO (<i>PD</i>)	19		
GIARETTA (<i>PD</i>)	21		
FRANCO Vittoria (<i>PD</i>)	22		
D'Alì (<i>PdL</i>)	24		
LATRONICO (<i>PdL</i>)	24, 30		
CARLINO (<i>IdV</i>)	24		
PEGORER (<i>PD</i>)	25		
DE TONI (<i>IdV</i>)	26		
VITA (<i>PD</i>)	29		
SERAFINI Anna Maria (<i>PD</i>)	29		
MERCATALI (<i>PD</i>)	30		
CASSON (<i>PD</i>)	Pag. 31		
VALDITARA (<i>PdL</i>)	32		
POSSA (<i>PdL</i>)	32, 33		
RUSCONI (<i>PD</i>)	32		
BEVILACQUA (<i>PdL</i>)	33		
GARAVAGLIA Mariapia (<i>PD</i>)	33		
DONAGGIO (<i>PD</i>)	33		
GARAVAGLIA Massimo (<i>LNP</i>)	33		
ANDRIA (<i>PD</i>)	34		
PARAVIA (<i>PdL</i>)	35		
ASTORE (<i>Misto</i>)	35		
DEL VECCHIO (<i>PD</i>)	37		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	10, 11, 12 e <i>passim</i>		
SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DEL ROTARY CLUB DI FELTRE			
PRESIDENTE	38		
DISEGNI DI LEGGE			
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790:			
FLERES (<i>PdL</i>)	38		
DE ECCHER (<i>PdL</i>)	39		
VIMERCATI (<i>PD</i>)	39		
RANUCCI (<i>PD</i>)	40		
BASSOLI (<i>PD</i>)	41		
BLAZIA (<i>PD</i>)	42		
ZANETTA (<i>PdL</i>)	42		
LUMIA (<i>PD</i>)	45		
DELLA SETA (<i>PD</i>)	45		
FERRANTE (<i>PD</i>)	46		
TREU (<i>PD</i>)	47		
CARLONI (<i>PD</i>)	48		
DI GIOVAN PAOLO (<i>PD</i>)	48		
PETERLINI (<i>UDC-SVP-Aut</i>)	49		
SALUTO ALLA GIUNTA COMUNALE DI NATURNO, IN PROVINCIA DI BOLZANO			
PRESIDENTE	51		
DISEGNI DI LEGGE			
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790:			
SAIA (<i>PdL</i>), relatore	52, 53, 56		
CASERO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	56		

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: *IdV*; Il Popolo della Libertà: *PdL*; Lega Nord Padania: *LNP*; Partito Democratico: *PD*; *UDC*, *SVP* e *Autonomie*: *UDC-SVP-Aut*; *Misto*: *Misto*; *Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud*: *Misto-MPA-AS*.

SULLO SCIOPERO DELLA FAME INDETTO DAI MALATI DI SLA	CONGEDI E MISSIONI	<i>Pag.</i> 434
PRESIDENTE	GRUPPI PARLAMENTARI	
BIONDELLI (PD)	Variazioni nella composizione	434
	COMMISSIONI PERMANENTI	
SUL PASSAGGIO DEL SENATORE ASTORE AL GRUPPO MISTO	Variazioni nella composizione	434
PRESIDENTE	DISEGNI DI LEGGE	
ASTORE (Misto)	Annunzio di presentazione	434
	Nuova assegnazione	435
SUI TEST ANTIDROGA PER I PARLAMENTARI	Presentazione di relazioni	436
PRESIDENTE	GOVERNO	
PERDUCA (PD)	Trasmissione di atti per il parere	436
	Trasmissione di atti e documenti	437
PER UN'INFORMATIVA URGENTE DEL GOVERNO SU UN GRAVE EPISODIO VERIFICATOSI PRESSO LO STABILIMENTO OCCUPATO DELL'EUTELIA	COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI	
PRESIDENTE	Trasmissione di atti	437
NEROZZI (PD)	CORTE DEI CONTI	
	Trasmissione di documentazione	438
INTERROGAZIONI	CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME	
Per lo svolgimento e la risposta scritta:	Trasmissione di voti	438
PRESIDENTE	PARLAMENTO EUROPEO	
LUSI (PD)	Trasmissione di documenti	438
ARMATO (PD)	ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE	
SANNA (PD)	Trasmissione di documenti	438
SULLE DICHIARAZIONI DEL SOTTOSGREGARIO GIOVANARDI SULLA MORTE DI STEFANO CUCCHI	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
PRESIDENTE	Annunzio	64
SCANU (PD)	Apposizione di nuove firme a mozioni	439
	Mozioni	439
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2009	Interpellanze	443
	Interrogazioni	444
<i>ALLEGATO A</i>	Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	447
DISEGNO DI LEGGE N. 1790	Interrogazioni da svolgere in Commissione	459
Articolo 1 ed emendamenti	AVVISO DI RETTIFICA	460
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1		
Articolo 2, emendamenti e ordini del giorno		
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 e ordini del giorno		
<i>ALLEGATO B</i>		
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA		

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,37.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 5 novembre.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,41 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo ad integrazione del programma dei lavori ed in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 10 al 19 novembre (*v. Resoconto stenografico*).

Comunica inoltre che i Capigruppo hanno convenuto di aderire a un'iniziativa per la raccolta di fondi in favore delle popolazioni colpite dall'alluvione di Messina. Comunica inoltre che i Capigruppo sono stati invitati a designare un rappresentante ciascuno al fine di costituire un comitato di lavoro per l'adeguamento del Regolamento del Senato alla nuova normativa comunitaria derivante dalla prossima entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Avverte che con l'approvazione dell'articolo 1 risulteranno determinati i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario e che, di conseguenza, tutti gli emendamenti ai successivi articoli dovranno trovare compensazione con mezzi diversi dalla variazione dei richiamati saldi differenziali. L'eventuale approvazione di taluno di questi emendamenti non sarà considerata preclusiva della discussione e della votazione di eventuali altre proposte emendative che utilizzino, con criteri di compensazione e fino a concorrenza, le variazioni delle spese risultanti dagli emendamenti precedentemente approvati. Avverte inoltre che gli emendamenti parzialmente inammissibili saranno posti ai voti per le sole parti ammissibili. Comunica infine che la valutazione definitiva degli effetti complessivi sul bilancio dello Stato delle modifiche introdotte nel disegno di legge in esame risulterà contabilmente nella Nota di variazioni che il Governo presenterà al Senato subito dopo la sua approvazione.

MALAN, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Procede all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

MASCITELLI (*IdV*). L'emendamento 1.1 intende fare chiarezza sulla destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e dall'applicazione del cosiddetto scudo fiscale, prevedendo che le maggiori entrate di carattere permanente, eccedenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica definiti dal DPEF 2010-2013, siano destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti. Tale misura è importante sia al fine di sostenere una categoria sociale in grave difficoltà a causa dell'erosione del potere d'acquisto dei redditi, sia al fine di fare chiarezza sull'utilizzo dell'extragettito di fronte ai continui ed inconcludenti proclami del Governo e della maggioranza. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

VITALI (*PD*). L'emendamento 1.0.5 prevede deroghe al patto di stabilità interno per le Province ed i Comuni virtuosi. In particolare, l'emendamento prevede che siano esclusi dal patto di stabilità per il 2010 i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti, le spese in conto capitale per impegni già assunti, le spese relative ad investimenti

sulla sicurezza pubblica o all'adozione di misure anticrisi, ad interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità e, infine, ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE, nonché quelle correlate a finanziamenti dell'Unione europea. Per il Partito Democratico è di fondamentale importanza allentare i vincoli del patto di stabilità interno, che sta limitando fortemente la possibilità di effettuare investimenti da parte degli enti locali, con gravi conseguenze in un momento di crisi economica come quello attuale. Tale opinione è condivisa da numerosi esponenti del Governo e della maggioranza; sarebbe pertanto auspicabile affrontare subito tale delicata questione e non rinviarla all'esame della finanziaria presso la Camera dei deputati.

SAIA, *relatore*. Esprime parere contrario ai tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Condivide il parere del relatore.

LEGNINI (PD). Sollecita un parere motivato da parte del relatore e del Governo.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e PISTORIO (Misto-MPA-AS), sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LANNUTTI (IdV), è quindi approvato l'articolo 1.

STRADIOTTO (PD). Sollecita l'approvazione dell'emendamento 1.0.5, che esclude dal saldo del patto di stabilità interno i pagamenti degli enti locali per spese in conto capitale, per investimenti nell'edilizia scolastica e per opere cofinanziate dall'Unione europea. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 1.0.5 e 1.0.800. Il Senato respinge anche l'emendamento 1.0.6.

VITALI (PD). Dichiara voto favorevole all'emendamento 1.0.801, teso a modificare il patto di stabilità interno che, nell'attuale congiuntura, sta strangolando l'economia locale. In considerazione del fatto che l'emendamento, proposto dal senatore Bettamio del PdL, è sostanzialmente identico a proposte di modifica presentate da senatori dell'opposizione, ne chiede l'accantonamento, anche al fine di verificare la possibilità di presentare un ordine del giorno.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 1.0.801, 1.0.802, 1.0.803 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e

dell'emendamento 1.0.804) e 1.0.808. Sono respinti anche gli emendamenti 1.0.805 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.0.806), 1.0.807, 1.0.809, 1.0.810 e 1.0.811.

FOSSON (*UDC-SVP-Aut*). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 1.0.812, sottolinea i risvolti paradossali del patto di stabilità interno che impedisce ai Comuni virtuosi di spendere risorse disponibili per attività socialmente utili.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore FOSSON (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge l'emendamento 1.0.812.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno, ricordando che sugli emendamenti 2.60, 2.90, 2.102, 2.116, 2.155 (testo 2), 2.194, 2.195, 2.457, 2.459 e 2.473 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Illustra gli emendamenti 2.7, 2.6 e 2.10. La prima proposta mira a ripristinare il credito d'imposta per le imprese che realizzano investimenti nelle Regioni dell'obiettivo 1. Trattandosi di una forma automatica di fiscalità agevolata, che elimina l'intermediazione e quindi l'intervento discrezionale della pubblica amministrazione, il credito d'imposta è strumento particolarmente adatto a stimolare un sano sviluppo nel Mezzogiorno. L'emendamento 2.6 prevede l'avvio di un piano straordinario di infrastrutture dirette ad assicurare la sistemazione idrogeologica e il risanamento ambientale del territorio nazionale, tramite l'intervento della Cassa depositi e prestiti. L'emendamento 2.10 prevede, a titolo di risarcimento, la riduzione delle accise sui prodotti petroliferi per le Regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione, che comportano danni ambientali.

BAIO (*PD*). L'emendamento 2.95, in ossequio alla sentenza n. 238 del 2009 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che la tariffa di igiene ambientale (TIA), essendo una tassa, non è soggetta ad IVA, istituisce un apposito fondo per garantire il recupero da parte dei cittadini di quel 10 per cento applicato fino ad oggi e impropriamente pagato dai contribuenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'ordine del giorno G2.100 impegna il Governo ad emanare entro tempi brevi norme per chiarire la problematica dell'assoggettabilità all'IVA della tariffa di igiene ambientale, evitando di lasciare nell'incertezza le aziende erogatrici del servizio e i Comuni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MASCITELLI (*IdV*). Illustra l'emendamento 2.53 che reintroduce le agevolazioni contributive per i territori montani e per le zone agricole svantaggiate, comprese quelle delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata. L'agricoltura è un comparto particolarmente penalizzato dal Governo che

ha inferto tagli consistenti al bilancio di previsione del Ministero, non ha previsto misure per controbilanciare il crollo dei prezzi agricoli ovvero ha avanzato proposte che tutelano esclusivamente il settore zootecnico, presente nelle Regioni settentrionali.

GIARETTA (*PD*). L'emendamento 2.98 prevede il rafforzamento degli incentivi fiscali per l'acquisto di automezzi per portatori di *handicap*, mentre l'emendamento 2.115 mira a stabilizzare l'incentivazione fiscale già prevista per l'acquisto di biciclette. Qualora il relatore ed il rappresentante del Governo non dovessero essere favorevoli all'accoglimento di tali proposte, è disposto a trasformarli in ordini del giorno.

LANNUTTI (*IdV*). L'emendamento 2.149 propone la proroga fino a tutto il 2010 della possibilità di detrarre il 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; l'emendamento 2.151 mira a colmare un'ingiustizia conseguente ad un vuoto legislativo dando la possibilità di detrarre dall'IRPEF parte delle spese sostenute anche per la ristrutturazione di fabbricati avvenute nel 2007. La proposta 2.160 fa riferimento ai costi sostenuti per gli immobili strumentali dai professionisti: si tratta quindi di un intervento volto ad assimilare la disciplina fiscale del professionista a quella delle imprese. L'emendamento 2.177 proroga per il 2010, a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado con incarico annuale, la detrazione IRPEF del 19 per cento in relazione alle spese documentate sostenute per l'autoaggiornamento e la formazione, mentre l'emendamento 2.178 riveste particolare importanza nell'attuale fase recessiva, perché propone la proroga delle detrazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. La proposta di modifica 2.337 individua interventi volti a favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche anche per combattere l'inquinamento. Infine, l'emendamento 2.554, su cui sollecita l'attenzione della maggioranza, propone la stabilizzazione del meccanismo del 5 per mille a partire dal 2010. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

FRANCO Vittoria (*PD*). Illustra il complesso degli emendamenti a sua firma che riguardano il lavoro femminile, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra vita privata e professionale. Il lavoro delle donne rappresenta infatti un importante valore economico per lo sviluppo del Paese, ma anche un fattore di maggiore coesione sociale. Gli emendamenti propongono quindi misure urgenti per il riconoscimento di incentivi attraverso il credito d'imposta alle aziende che assumono donne nelle aree svantaggiate e agevolazioni per l'accesso al credito delle donne imprenditrici. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'ALÌ (*PdL*). Annuncia il ritiro degli emendamenti 2.154 (testo 2) e 2.155 (teso 2) e la loro trasformazione nell'ordine del giorno G2.600 (*v. Allegato A*). Tali proposte prevedono la possibilità di cumulare i benefici fiscali previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia con quelli indi-

rizzati all'efficienza energetica, alla sicurezza ed al recupero del patrimonio edilizio tradizionale.

LATRONICO (*PdL*). L'emendamento 2.142 prevede misure a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva privata, in considerazione della particolare fase di evoluzione tecnologica che sta interessando il settore.

CARLINO (*IdV*). L'emendamento 2.249 propone l'aumento delle risorse stanziare per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012, dal momento che la finanziaria non dà certezze riguardo ai tempi e ai modi di reperimento di ulteriori stanziamenti. L'emendamento 2.274 punta a rendere compatibile la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e la razionalizzazione delle risorse umane con le disposizioni del patto di stabilità interno. Con la proposta 2.563 si chiede al Governo di adottare interventi utili al rilancio delle politiche a sostegno dell'occupazione e al reddito. Infine, con la proposta 2.272 si richiede l'estensione su base universalistica della cassa integrazione guadagni ordinaria.

PEGORER (*PD*). L'emendamento 2.253 propone di raddoppiare le risorse stanziare per il rinnovo dei contratti del comparto sicurezza e difesa, un settore d'eccellenza della pubblica amministrazione che, pur rivestendo particolare importanza per la vita del Paese, è costretto a operare in condizioni di forte disagio a causa dei tagli lineari imposti dal Governo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DE TONI (*IdV*). L'emendamento 2.340 propone l'aumento di 5.500 euro, per ciascun anno del triennio 2010-2012, degli stanziamenti previsti per il Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica; l'emendamento 2.377 propone di incrementare la dotazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, che è destinato alla realizzazione di interventi infrastrutturali per il consolidamento e la messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riguardo a quelli connessi alla riduzione del rischio sismico. L'emendamento 2.491 ripristina, per il triennio 2010-2012, le risorse stanziare a favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), mentre la proposta di modifica 2.553 interviene per aumentare gli stanziamenti del fondo perequativo a favore delle autorità portuali. Infine, l'emendamento 2.575 propone l'incremento, per il triennio 2010-2012, degli stanziamenti destinati al Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, un servizio di particolare importanza perché incide sul potere d'acquisto delle famiglie, ma anche sulla qualità dell'ambiente e sulla competitività delle imprese italiane. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

VITA (*PD*). Sollecita l'attenzione della maggioranza sull'emendamento 2.389 che propone interventi volti a favorire il passaggio alla televisione digitale.

SERAFINI Anna Maria (*PD*). La politica del Governo in materia di aiuti alle famiglie è inadeguata a far fronte al disagio causato dalla crisi economica: è dunque necessario mostrare maggiore attenzione, specialmente nei riguardi delle famiglie con figli. Per questo motivo sono state presentate proposte emendative che mirano a stanziare maggiori risorse in favore del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, a rendere più sostanziosi gli assegni familiari e a dare maggiore sostegno alle cosiddette case famiglia, in coerenza con la normativa sull'adozione e l'affidamento attualmente in vigore. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LATRONICO (*PdL*). L'emendamento 2.332^a stanziava ulteriori risorse per il sostegno delle scuole non statali, favorendo così il pluralismo educativo riconosciuto dalla Costituzione italiana. Chiede dunque che l'emendamento possa essere accantonato per consentire un'ulteriore riflessione in merito.

PRESIDENTE. La Presidenza continua a ricevere richieste di intervento da parte di senatori che sono già stati invitati ad illustrare i propri emendamenti e ordini del giorno. Invita l'Assemblea a consentire l'ordinato svolgimento degli interventi.

MERCATALI (*PD*). Chiede la collaborazione della Presidenza. Il problema si pone perché la Presidenza invita a intervenire i primi firmatari ed in molti casi l'emendamento viene illustrato da altri firmatari.

INCOSTANTE (*PD*). L'emendamento 2.367 prevede che alle vittime del dovere e alle vittime della criminalità organizzata e ai loro superstiti siano erogati i benefici concessi alle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge n. 206 del 2004. Si tratta di un atto doveroso che il Governo ha più volte proclamato di voler compiere.

CASSON (*PD*). L'emendamento 2.11 estende la copertura del Fondo per le vittime dell'amianto anche a coloro che hanno contratto patologie in seguito ad esposizione in situazioni domestiche o ambientali. L'emendamento 2.457 istituisce un Fondo per realizzare un programma di sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci delle persone esposte all'amianto. L'emendamento 2.411, infine, istituisce un Fondo nazionale per l'eliminazione dei rischi derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. In caso di parere contrario del relatore e del Governo, è disposto, data l'importanza della materia, ad una loro trasformazione in ordine del giorno.

VALDITARA (*PdL*). Illustra le proprie proposte emendative in materia di università, che sono coerenti con il disegno di legge di riforma presentato dal Governo e consentirebbero di far affluire risorse al sistema universitario.

POSSA (*PdL*). L'emendamento 2.381 (testo 2) permette di utilizzare alcune risorse stanziata e non utilizzate nell'anno 2009 per consentire l'assunzione di nuovi ricercatori universitari nel 2010.

RUSCONI (*PD*). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento.

BEVILACQUA (*PdL*). Desidera aggiungere la propria firma.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Chiede di aggiungere la propria firma.

POSSA (*PdL*). Acconsente all'aggiunta delle firme.

DONAGGIO (*PD*). L'ordine del giorno G2.148 interviene in materia di emergenza abitativa, invitando il Governo a predisporre risorse adeguate per far fronte al crescente disagio sofferto da numerose famiglie, anche del ceto medio.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Chiede che l'emendamento 2.403 venga accantonato, per consentire una riflessione sul tema degli incentivi al trasporto fluviale del GPL, tornato di grande attualità dopo che la recente tragedia di Viareggio ha messo in luce la pericolosità del trasporto di tale materiale su rotaia. Trasforma in ordine del giorno l'emendamento 2.208, che esclude l'imposizione dell'ICI sugli impianti fotovoltaici, evitando così un defatigante contenzioso giudiziario. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

ANDRIA (*PD*). Presenta una riformulazione dell'emendamento 2.409 (*v. testo 2 nell'Allegato A*), a prima firma del senatore Baldassarri. Si propone la modifica del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ripristinando la titolarità del potere di asseverazione in capo alle società di revisione contabile. L'emendamento, che non presenta alcun onere, è coerente con le richieste dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e con la normativa italiana ed europea. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PARAVIA (*PdL*). L'emendamento 2.432, che non comporta oneri per l'erario, consente l'assunzione di 25 nuovi dipendenti da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in ragione delle nuove funzioni ad essa attribuite, con una spesa interamente coperta dal bilancio della stessa.

Presidenza del presidente SCHIFANI

ASTORE (*Misto*). L'emendamento 2.45 stanziava le risorse necessarie a garantire la prosecuzione delle opere di ricostruzione nelle zone del Molise e della Puglia colpite dagli eventi sismici del 2002, dando priorità alle esigenze ricostruttive dei Comuni del cosiddetto cratere sismico. Ritiene inoltre che le zone franche urbane, utilizzate per sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma abruzzese, debbano essere istituite anche in Molise, per aiutare la ripresa di un territorio a cui vanno offerti concreti segnali di attenzione. (*Applausi dai Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Aut*).

DEL VECCHIO (*PD*). L'emendamento 2.561 reintegra le risorse per la professionalizzazione delle Forze armate, pesantemente tagliate dal decreto-legge n. 112 del 2008, scongiurando così una diminuzione di fondi che metterebbe in forti difficoltà l'Esercito e offrendo una risposta concreta alle richieste avanzate dalla Commissione difesa del Senato in sede di parere al disegno di legge finanziaria. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una delegazione del Rotary Club di Feltre

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, una rappresentanza del Rotary Club di Feltre, presente nelle tribune. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

FLERES (*PdL*). L'emendamento 2.597 propone di prorogare di un anno il cosiddetto scudo fiscale, limitatamente alle somme derivanti dalla vendita o dalla cessione di beni immobili o di partecipazioni azionarie, dal momento che lo smobilizzo di tali capitali può richiedere tempi assai lunghi. Sottoscrive l'emendamento 2.142. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

DE ECCHER (*PdL*). L'ordine del giorno G2.144 impegna il Governo a riportare in mano pubblica la proprietà della Banca d'Italia, evitando così che le grandi banche italiane rimangano azioniste dell'istituto deputato alla vigilanza e al controllo del sistema bancario. La proposta è coerente con la normativa in vigore, che prevede l'adozione di uno specifico regolamento che ridefinisca l'assetto proprietario della Banca d'Italia, escludendo la parte privata. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

VIMERCATI (*PD*). L'emendamento 2.0.25 prevede l'istituzione di un fondo di 200 milioni di euro per il finanziamento di progetti volti ad estendere e a sviluppare le reti di telecomunicazione a banda larga

in Italia. È opportuno che il Governo riveda la sua decisione di bloccare il finanziamento dello sviluppo della banda larga, come peraltro richiesto da alcuni autorevoli esponenti dello stesso Esecutivo; in caso contrario, il Governo si rivelerà nei fatti ostile all'innovazione tecnologica e al sostegno della competitività delle imprese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

RANUCCI (PD). L'emendamento 2.0.29 dispone che i crediti vantati dalle imprese nei confronti degli enti locali possano essere compensati con i crediti erariali vantati dai suddetti enti pubblici nei confronti delle imprese medesime. Si tratta di una misura che permetterebbe di dare respiro alle imprese e all'economia nazionale e di risolvere parzialmente il grave problema del ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione. Nell'auspicare l'approvazione di tale proposta, si dichiara disponibile a modificare l'emendamento inserendo un tetto massimo per le somme ammesse a compensazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BASSOLI (PD). Auspica l'approvazione dell'emendamento 2.358, che prevede uno stanziamento di 400 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze. Il Governo non persegue alcun programma di prevenzione delle non autosufficienze e non stanziava adeguate risorse per finanziare il suddetto fondo, sebbene il problema di garantire un'assistenza qualitativamente adeguata alle persone non autosufficienti sia di estrema rilevanza sociale e sia destinato ad aggravarsi con l'aumentare della speranza di vita media della popolazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BLAZINA (PD). Illustra l'ordine del giorno G2.154, che impegna il Governo ad adottare misure per la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche e ad incrementare i fondi previsti per le loro attività. È evidente infatti il profondo disinteresse dimostrato dal Governo nei confronti delle minoranze linguistiche, anche a livello economico, che rischia di generare una situazione dirompente nelle aree interessate e di peggiorare i rapporti tra l'Italia ed altri Paesi, quali la Slovenia e la Croazia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ZANETTA (PdL). C'è bisogno da tempo in Italia di una disciplina organica del settore delle case da gioco, anche al fine di contrastare con più efficacia il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino e le attività malavitose ad esso connesse. L'emendamento 2.0.600 mira a colmare tale lacuna, riprendendo una proposta già presentata nella XIV legislatura. Il testo dell'emendamento prevede che ulteriori otto Comuni siano autorizzati all'esercizio del gioco d'azzardo, sulla base di un'equilibrata ripartizione territoriale e a seguito dell'emanazione di un decreto e di un successivo regolamento di attuazione da parte del Ministero dell'interno; alle società che gestiscono le case da gioco esistenti è riservato un diritto di prelazione per la gestione delle nuove case. Trattandosi della proposta più equilibrata e moderata tra quelle finora presentate, ne auspica l'approvazione da parte dell'Aula. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

LUMIA (PD). L'emendamento 2.86 dispone la riallocazione di risorse attualmente stanziare per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, destinandole alla realizzazione di infrastrutture ferroviarie e ad interventi di adeguamento sismico e risanamento idrogeologico nelle regioni Sicilia e Calabria. Tale proposta è basata sulla convinzione, condivisa dal mondo imprenditoriale, che il ponte sullo Stretto non rappresenti affatto una priorità per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, ma solo un'opera propagandistica voluta dal Presidente del Consiglio.

DELLA SETA (PD). L'emendamento 2.170 propone di prolungare per i prossimi anni la possibilità di destinare il 5 per mille dell'IRPEF ad associazioni di volontariato o ad enti di ricerca, secondo quanto auspicato anche da molti esponenti della maggioranza. È grave che il Governo non intenda rinnovare tale importante strumento, che finora ha dato ottimi risultati, considerato che molte delle associazioni beneficiarie svolgono funzioni di rilevanza pubblica, alleggerendo in tal modo i compiti degli stessi enti pubblici. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FERRANTE (PD). La detrazione fiscale del 55 per cento delle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie finalizzate al risparmio energetico si è rivelata uno strumento molto utile ed ha consentito significativi risultati, con positive ricadute sia sul fronte della tutela ambientale, sia su quello del sostegno all'edilizia. Il Partito Democratico propone pertanto di prolungare tale strumento fino al 2012, laddove attualmente è previsto che esso rimanga in vigore fino all'anno 2010. (*Applausi dal Gruppo PD*).

TREU (PD). L'emendamento 2.900 è volto a rafforzare e ad estendere gli ammortizzatori sociali, sulla base di quanto sta avvenendo negli altri Paesi europei. La gravità della crisi economica ed occupazionale impone l'adozione urgente di una simile misura, secondo quanto riconosciuto dallo stesso Governo, il quale tuttavia non sta facendo nulla in proposito. Pur nelle attuali difficoltà di finanza pubblica, è necessario e possibile trovare le necessarie coperture economiche. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CARLONI (PD). Illustra l'emendamento 2.0.2, che prevede incentivi per lo sviluppo e il consolidamento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi nel Mezzogiorno, sottolineando come tale strumento possa rappresentare una soluzione alle gravi difficoltà di accesso al credito incontrate dalle piccole e medie imprese, soprattutto meridionali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DI GIOVAN PAOLO (PD). La preoccupante e progressiva riduzione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo operata dall'attuale Governo rischia di danneggiare notevolmente la politica estera del Paese. È opportuno pertanto un maggiore stanziamento di risorse per la cooperazione internazionale, che possono essere recuperate attraverso un aumento delle accise sui tabacchi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Presidenza del vice presidente CHITI

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Elevare il tasso di natalità è una necessità economica oltre che un dovere sociale: la logica degli emendamenti presentati a tale fine è quella di destinare al sostegno della famiglia e dello sviluppo demografico le risorse provenienti dal graduale innalzamento dell'età pensionabile delle donne, richiesto dall'Unione europea. L'ordine del giorno G2.104 impegna il Governo ad equiparare gradualmente l'età pensionabile tra uomo e donna prevedendo una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, finì ad un massimo di cinque anni, ed estendendo il periodo di maternità e di congedo parentale. L'emendamento 2.251 prevede che sia facoltativa l'autocertificazione relativa al corretto adempimento degli obblighi a carico del datore di lavoro ai fini dell'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva. I restanti emendamenti introducono: la riduzione dell'IVA al quattro per cento sui prodotti destinati all'infanzia, la possibilità per i coltivatori diretti di aumentare i contributi previdenziali per godere di una pensione più elevata, l'estensione della detraibilità delle spese di affitto ai giovani che studiano all'estero. Invita infine il Governo ad elevare la soglia di reddito dei familiari a carico.

Saluto alla Giunta comunale di Naturno, in provincia di Bolzano

PRESIDENTE. Saluta la rappresentanza della Giunta comunale di Naturno in Val Venosta, in provincia di Bolzano, presente in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

SAIA, *relatore*. Nella consapevolezza che il Governo sta studiando provvedimenti specifici a favore delle famiglie e dei piccoli Comuni e sta verificando la possibilità di aumentare gli stanziamenti per la sicurezza, per la difesa e per la ricerca, chiede l'accantonamento di tutti gli ordini del giorno e degli emendamenti 2.31 (testo 2), 2.125, 2.147, 2.168, 2.185 (testo corretto), 2.205, 2.207, 2.142, 2.332^a, 2.379, 2.381, 2.385, 2.386, 2.391, 2.403, 2.409, 2.432, 2.433, 2.437, 2.441, 2.588, 2.459, 2.465, 2.475, 2.516, 2.517, 2.586, 2.589, 2.591, 2.597, 2.714, 2.715, 2.0.21, 2.0.29, 2.0.39 e 2.0.43. Invita a ritirare l'emendamento 2.8; invita a ritirare o a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.208. Invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 2.701, 2.108 (testo corretto), 2.172, 2.178, 2.11, 2.457 e 2.411. Invita a ritirare,

diversamente il parere è contrario, gli emendamenti 2.143, 2.183, 2.196, 2.202, 2.455, 2.704, 2.343, 2.407, 2.478, 2.493, 2.534, 2.535, 2.582, 2.583, 2.594, 2.600, 2.705, 2.709, 2.710, 2.711, 2.712, 2.0.600, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.11, 2.0.13, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.33, 2.0.38, 2.0.40, 2.0.48, 2.0.49 e 2.0.53. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Considerata l'ora, chiede di rinviare alla seduta di domani l'espressione del parere del Governo.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, la richiesta si intende accolta. Rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge n. 1790 alla seduta antimeridiana di domani.

Sullo sciopero della fame indetto dai malati di SLA

BIONDELLI (*PD*). Richiama l'attenzione dell'Assemblea sullo sciopero della fame indetto da malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) per sensibilizzare il Governo rispetto alla loro condizione. In particolare, le richieste avanzate riguardano le risorse da destinare al Fondo per la non autosufficienza e la dotazione di ausili volti ad assicurare la loro assistenza domiciliare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Associandosi all'intervento della senatrice Biondelli, la Presidenza esprime solidarietà ai malati di SLA e alle loro famiglie.

Sul passaggio del senatore Astore al Gruppo Misto

ASTORE (*Misto*). La decisione personale di abbandonare il Gruppo Italia dei Valori per entrare a far parte del Gruppo Misto è sofferta, ma dettata dalla coerenza con i propri ideali di cattolico popolare e motivata dalla volontà di continuare a perseguire la battaglia per il rinnovamento della politica. (*Applausi. Congratulazioni*).

Sui test antidroga per i parlamentari

PERDUCA (*PD*). Il sottosegretario Giovanardi e il ministro La Russa hanno avviato due distinte iniziative per la sottoposizione dei parlamentari a *test* antidroga volontari: le due demagogiche iniziative stanno creando una situazione farsesca, anche perché il Ministro della difesa si è spinto a proporre l'obbligo di rendere pubblici i risultati e l'istituzione di un comitato di garanti composto da giornalisti. Resta da chiarire se ad un eventuale esito positivo seguirebbe la comminazione delle sanzioni. (*Applausi della senatrice Poretti*).

PRESIDENTE. Invita a presentare atti di sindacato ispettivo sul tema.

Per un' informativa urgente del Governo su un grave episodio verificatosi presso lo stabilimento occupato dell'Eutelia

NEROZZI (PD). Chiede che il Governo riferisca in Aula in merito alle vicende che hanno interessato i lavoratori dell'Eutelia che stavano occupando gli stabilimenti romani del gruppo e che stamattina hanno subito un'irruzione di guardie private guidate dall'amministratore dell'azienda. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di inoltrare la richiesta al Governo, anche alla luce di altri episodi antisindacali accaduti in altre aziende.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

LUSI (PD). Chiede che il Governo venga sollecitato a rispondere alle interrogazioni 3-00551, 3-00558, 3-00603, 3-00699 e 4-01308. Sono atti che affrontano temi di grande importanza, come la disponibilità di risorse per concorrere all'acquisto di un acceleratore lineare per la cura dei tumori nella Regione Abruzzo o la condizione dei lavoratori dello stabilimento di Avezzano della Micron Technology Italia che si trovano in cassa integrazione. Chiede alla Presidenza di sollecitare, più in generale, una maggiore attenzione nei confronti degli atti di sindacato ispettivo.

ARMATO (PD). Sollecita la risposta del Governo alle diverse interrogazioni presentate sul destino dello stabilimento FIAT di Pomigliano d'Arco dal momento che ci sono preoccupazioni per la tenuta degli assetti occupazionali. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANNA (PD). Sollecita la risposta del Governo alle interrogazioni presentate dal Gruppo Partito Democratico sulla condizione di pre-chiusura delle imprese operanti nel settore dei metalli non ferrosi. Auspica altresì che il Governo si impegni in sede comunitaria a contrastare l'azione di *lobbying* portata avanti da portatori di interessi di altri Paesi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare la risposta del Governo ai numerosi atti di sindacato ispettivo richiamati. Il Presidente Schifani ha già scritto al Ministro per i rapporti con il Parlamento per sollecitare la puntuale risposta dell'Esecutivo agli atti di sindacato ispettivo. Le sedute che seguiranno la conclusione della sessione di bilancio forniranno occasione per affrontare temi delicati, in particolare quelli legati alla crisi economica e alle condizioni del mondo del lavoro.

**Sulle dichiarazioni del sottosegretario Giovanardi
sulla morte di Stefano Cucchi**

SCANU (*PD*). Gli epiteti pronunciati dal sottosegretario Giovanardi nei confronti di Stefano Cucchi suscitano indignazione e non possono essere consentiti, tanto più perché espressi da un rappresentante dello Stato nei confronti di una persona deceduta. Auspica pertanto che il Sottosegretario si scusi con la famiglia del giovane poiché ognuno ha il diritto di non essere apostrofato per le sue scelte personali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza condivide l'invito al rispetto per la dignità di ogni persona.

Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 11 novembre.

La seduta termina alle ore 20,42.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,37*).
Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 5 novembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. (*Brusìo*).

Collegli, per cortesia. Vi prego di ridurre il brusìo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,41*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli collegli, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 19 novembre 2009.

Questa settimana resta prevalentemente dedicata al seguito della discussione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. Al fine di consentire un dibattito approfondito e di concludere le votazioni finali entro la fine della settimana medesima, il calendario prevede sedute, se necessario, fino a sabato mattina. La ripartizione dei tempi residui è stata rivista in seguito a cessioni concordate tra i Gruppi, fatte salve eventuali nuove armonizzazioni da parte della Presidenza.

In coincidenza con il sesto anniversario della strage di Nassiriya, il calendario è integrato – giovedì 12 novembre, con inizio alle ore 9 – con la discussione del disegno di legge per l'istituzione della Giornata del ricordo dei caduti nelle missioni internazionali per la pace, già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore, il Governo e i Gruppi potranno intervenire per 10 minuti ciascuno. Concluso l'esame del provvedimento, riprenderanno le votazioni sul disegno di legge finanziaria.

Il calendario della prossima settimana, a partire dal pomeriggio di martedì 17 novembre, prevede al momento l'esame dei soli decreti-legge in scadenza, in materia di elezioni amministrative e di continuità del servizio scolastico.

Nella mattina di martedì 17 novembre sarà riconvocata la Conferenza dei Capigruppo per concordare eventuali ulteriori argomenti – compresi quelli fatti propri dai Gruppi di opposizione – da inserire nel calendario di tale settimana e di quella successiva.

Infine, i Capigruppo hanno convenuto di aderire a un'iniziativa per la raccolta di fondi in favore delle popolazioni colpite dall'alluvione di Messina.

I Capigruppo sono stati inoltre invitati a designare un rappresentante ciascuno al fine di costituire un comitato di lavoro per l'adeguamento del Regolamento del Senato alla nuova normativa comunitaria derivante dalla prossima entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato fino al mese di dicembre 2009:

- Disegno di legge n. 1840 e connessi – Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace».

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 19 novembre 2009:

Martedì	10	Novembre	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20,30)	} – Seguito ddl nn. 1790 e 1791 – Finanziaria e Bilancio (<i>Votazioni finali con la presenza del numero legale</i>) – Ddl n. 1840 – Istituzione della Giornata del ricordo dei Caduti nelle missioni internazionali per la pace (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (Giovedì 12, ore 9)
Mercoledì	11	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13,30)	
Mercoledì	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20,30)	
Giovedì	12	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9-13,30)	
Giovedì	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20,30)	
Venerdì	13	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13,30)	
Venerdì	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 15)	
Sabato	14	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30) (<i>se necessaria</i>)	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1840 (Giornata del ricordo) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 10 novembre. Il disegno di legge sarà discusso dall'Assemblea nella seduta antimeridiana di giovedì 12 novembre, a partire dalle ore 9. Il relatore, il rappresentante del Governo e i Gruppi potranno intervenire per 10 minuti ciascuno.

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1773-B (Decreto-legge su elezioni amministrative) e 1835 (Decreto-legge su continuità servizio scolastico) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 12 novembre.

Nella mattina di martedì 17 novembre sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo per definire ulteriori argomenti da inserire nel calendario dei lavori per la settimana 17-19 novembre.

Martedì	17	Novembre	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20,30)	} – Ddl n. 1773-B – Decreto-legge n. 131, recante norme su rinvio elezioni provincia L'Aquila e anticipo elezioni amministrative (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 20 novembre</i>)
Mercoledì	18	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13,30)	
Mercoledì	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20,30)	
Giovedì	19	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
Giovedì	19	Novembre	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

Nuova ripartizione dei tempi per il seguito della discussione dei ddl nn. 1790 e 1791 (Finanziaria 2010 e Bilancio 2010-2012)

(escluse dichiarazioni di voto finali)

	Tempi assegnati	Tempi residui
Relatori di maggioranza.....	3h	2h 08'
Relatori di minoranza.....	1h	–
Governo.....	3h	2h 46'
Votazioni.....	5h	3h 32'
<i>Gruppi</i>	<i>Assegnati: 18h</i>	<i>Residui: 11h 38'</i>
PdL.....	5h 33'	3h 03' (–50')
PD.....	4h 48'	3h 10' (+1h e 20')
LNP.....	2h 14'	1h 03' (–20')
IdV.....	1h 53'	54' (+20')
UDC-SVP-Aut.....	1h 48'	1h 35'
Misto.....	1h 43'	1h 43'
Dissenzienti.....	10'	10'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1773-B
(Decreto-legge n. 131, recante norme su rinvio elezioni provincia
L'Aquila e anticipo elezioni amministrative)*

(3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	15'
Governo	15'
Votazioni	30'

Gruppi 2 ore, di cui:

PdL	37'
PD	32'
LNP	15'
IdV	13'
UDC-SVP-Aut	12'
Misto	11'
Dissenzienti	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1835
(Decreto-legge n. 134, recante disposizioni urgenti su continuità
servizio scolastico)*

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1h
Governo	1h
Votazioni	2h

Gruppi 6 ore, di cui:

PdL	1h 51'
PD	1h 36'
LNP	45'
IdV	38'
UDC-SVP-Aut	36'
Misto	34'
Dissenzienti	5'

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 16,44)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1790.

Nella seduta pomeridiana del 5 novembre si è concluso l'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, passiamo ora al seguito della discussione del disegno di legge finanziaria.

Prima di procedere all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, avverto che con l'approvazione dell'articolo 1 risulteranno determinati i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario. Di conseguenza, tutti gli emendamenti ai successivi articoli dovranno trovare compensazione con mezzi diversi dalla variazione dei richiamati saldi differenziali.

L'eventuale approvazione di taluno di questi emendamenti non sarà considerata preclusiva della discussione e della votazione di eventuali altre proposte emendative che utilizzino, naturalmente con criteri di compensazione e fino a concorrenza, le variazioni delle spese risultanti dagli emendamenti precedentemente approvati.

Gli emendamenti parzialmente inammissibili saranno posti ai voti per le sole parti ammissibili. La valutazione definitiva degli effetti complessivi sul bilancio dello Stato delle modifiche introdotte nel disegno di legge in esame risulterà contabilmente nella Nota di variazione che il Governo presenterà al Senato subito dopo la sua approvazione.

Invito ora il senatore Segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati al provvedimento in esame.

MALAN, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 2.704 e 2.711, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.60, 2.90ª, 2.102, 2.116, 2.155 (testo 2), 2.194, 2.195, 2.457, 2.459, 2.473, 3.Tab.A.4, 3.Tab.A.6, 3.Tab.A.7, 3.Tab.A.8, 3.Tab.A.9, 3.Tab.A.10, 3.Tab.A.11, 3.Tab.A.12, 3.Tab.A.13, 3.Tab.A.14, 3.Tab.A.15, 3.Tab.A.16, 3.Tab.A.17, 3.Tab.A.18, 3.Tab.A.19, 3.Tab.A.20 e 3.Tab.A.21.

Esprime altresì parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 2.704 e 2.711, sui quali il parere resta sospeso.

La Commissione osserva, infine, che la proposta 2.716 risulta estranea per materia ai contenuti propri del disegno di legge finanziaria».

PRESIDENTE. Procediamo dunque all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MASCITELLI (*IdV*). Signora Presidente, l'emendamento 1.1 vuole dare un contributo di chiarezza a quella che deve essere la politica economica del Governo, visto che non c'è chiarezza sulle destinazioni, sia delle maggiori entrate e delle maggiori risorse derivanti dalla lotta all'evasione

e all'elusione fiscale, sia del gettito derivante dall'operazione di cassa (chiamiamola così per non usare altri termini) che risponde al nome di scudo fiscale, di cui all'articolo 13-*bis*. Signora Presidente, noi non riteniamo che vi sia chiarezza, perché l'articolo 16 della recente legge 3 agosto 2009, n. 102, prevedeva che tutte le risorse derivanti da maggiori entrate sarebbero state utilizzate per l'attuazione della manovra di bilancio relativa agli anni 2010 e seguenti, ma c'è poi confusione nel disegno di legge finanziaria. Infatti, l'articolo 3, comma 7, del disegno di legge prevede che le maggiori entrate derivanti dallo scudo fiscale siano rivolte ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi a eventi celebrativi. Sempre nello stesso disegno di legge finanziaria, l'articolo 1, comma 4, prevede, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, la destinazione delle maggiori disponibilità di finanza pubblica che si dovessero realizzare nel corso del 2010 alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di redditi medi-bassi, con priorità per i lavoratori dipendenti.

È vero che noi siamo abituati ad una certa proliferazione di proclami e annunci, perché un giorno viene detto e scritto che ogni euro disponibile in più verrà usato per il sociale, mentre in un'altra occasione viene detto che le maggiori risorse verranno utilizzate per i rinnovi dei contratti del pubblico impiego. Indubbiamente vi è confusione e fibrillazione all'interno dello stesso Governo e della maggioranza, anche perché le discordanze relative all'utilizzo delle maggiori entrate non emergono da una mia valutazione soggettiva, ma da un rilevazione messa nero su bianco dalla Corte dei conti.

Allora, per fare chiarezza sulle eventuali maggiori entrate, con questo emendamento noi proponiamo che tutte le risorse provenienti da maggiori entrate – dunque non quelle *una tantum*, delle quali cioè si può usufruire soltanto in maniera episodica – vengano impiegate a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti attraverso il meccanismo dell'incremento delle detrazioni fiscali già previste dall'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi. Per noi questo è un aspetto importante, perché l'impoverimento dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti è davanti gli occhi di tutti. Tale impoverimento è stato ancora più accentuato e aggravato dalla situazione di crisi economica che ha ulteriormente ridotto il potere d'acquisto del reddito da lavoratore dipendente. Stiamo parlando di persone, di famiglie che vivono con 1.000-1.200 euro al mese, ed è un fenomeno particolarmente diffuso e sofferto nel Mezzogiorno e nelle grandi aree urbane dove, di fronte alla precarietà dei figli che, quando sono fortunati, hanno contratti a tempo determinato, comincia ad emergere anche il problema della precarietà del potere d'acquisto del lavoro dipendente.

Per chiarire di cosa stiamo parlando citerò un dato: se la pressione fiscale fosse rimasta invariata dal 1980 ad oggi, ogni lavoratore avrebbe in busta paga 247 euro mensili in più. L'aumento di 11 punti percentuali della pressione fiscale, quindi, ha provocato l'erosione non dico del potere d'acquisto ma della possibilità di una vita dignitosa e decente in cui i pa-

dri e le madri di famiglia possano pagare l'affitto, il mutuo o l'università per i figli. È di questo che stiamo parlando.

Ecco perché il Gruppo dell'Italia dei Valori ritiene che il Governo, nell'ambito della sua politica economica, dovrebbe fare molta attenzione alle politiche attive a sostegno del reddito e del lavoro. Tra le possibili politiche attive vi sono, appunto, le detrazioni fiscali, la restituzione del *fiscal drag* e altre agevolazioni che noi consideriamo prioritarie in questo delicato momento di crisi. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

VITALI (*PD*). Signora Presidente, mi rivolgo a lei e ai colleghi per illustrare l'emendamento 1.0.5 che riguarda il patto di stabilità interno per gli enti locali, una delle questioni fondamentali che il nostro Gruppo intende sottoporre all'attenzione dell'Aula. Dico subito che nel corso della discussione in Commissione e della discussione generale in questa sede abbiamo registrato come su tale questione non siamo soli ad essere estremamente preoccupati ed allarmati. Vi sono infatti moltissimi parlamentari della maggioranza, ed anche membri del Governo, che pensano come noi che l'attuale patto di stabilità interno stia strangolando le capacità di investimento degli enti locali.

Siamo in una fase particolarmente difficile della crisi economica e sociale che attraversa il nostro Paese. Sappiamo che il 70 per cento circa degli investimenti è storicamente attivato dalle amministrazioni locali. Al momento attuale il patto di stabilità agisce impedendo a Comuni e Province di utilizzare le risorse che hanno a disposizione, per cui sono bloccati non solo gli investimenti futuri, ma anche i pagamenti degli stati di avanzamento delle opere già appaltate. Vi potete quindi immaginare quanto questo pesi negativamente sull'economia, tanto è vero che la questione è posta con forza non solo da noi e dai rappresentanti degli enti locali ma anche da tutte le rappresentanze economico-sociali del Paese.

L'emendamento 1.0.5 si rivolge in modo particolare ai Comuni virtuosi, quei Comuni cioè che hanno rispettato il patto di stabilità per il 2009 che presentano un andamento delle spese che mediamente sia inferiore a quello della media del comparto. L'emendamento tende a consentire a questi Comuni di fare i pagamenti in conto residui delle spese per investimenti; i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti; i pagamenti per le spese relative agli investimenti nel settore della sicurezza pubblica, nonché interventi volti ad alleviare gli effetti negativi dell'attuale congiuntura economica sfavorevole; i pagamenti, infine, per le spese di investimento nel campo dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità.

Si prevede anche un'altra fattispecie molto importante, che riguarda le opere assentite dal CIPE, che hanno già il finanziamento nazionale del CIPE, ma che per essere attivate necessitano di una quota di cofinanziamento locale. Siamo al paradosso che molti Comuni non possono spendere i soldi che hanno in cassa per questa quota di cofinanziamento, il che porta a bloccare anche importanti investimenti già decisi dal CIPE.

Per questo, riteniamo molto importante che vi sia da parte della maggioranza e del Governo un segnale nella direzione delle questioni contenute in questo emendamento. È stato detto che il Governo ha attivato un confronto con l'ANCI e che, non qui al Senato ma alla Camera, sarebbe disponibile ad apportare qualche modifica.

Ebbene, mi appello alla maggioranza: credo che i senatori della maggioranza come noi non possano tornare sui loro territori senza avere una risposta positiva a questo punto: dire di no qui al Senato a questa modifica significa pregiudicare anche il confronto in corso con l'ANCI e quindi possibili modifiche da parte della Camera. Per questo ci appelliamo alla maggioranza perché preme come noi sul Governo per ottenere su questo punto fondamentale una risposta positiva.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signora Presidente, vorrei soltanto dire che comprendiamo le ragioni per le quali si esprimono in forma sintetica pareri tutti contrari, però a tutto c'è un limite. Nel momento in cui si pongono questioni di enorme rilievo, quali il patto di stabilità interno per gli enti locali e i molti altri argomenti affrontati da tali emendamenti, conoscere almeno il parere del Governo e della maggioranza, con poche parole ma in un modo comprensibile, credo sia non solo un diritto dell'opposizione ma un dovere di chi rappresenta il Governo e la maggioranza.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, posso solo chiedere al relatore se ha qualcos'altro da aggiungere.

SAIA, *relatore*. Non ho altro da aggiungere, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-

brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori Mascitelli e Lannutti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.5.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

STRADIOTTO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRADIOTTO *(PD)*. Signora Presidente, l'emendamento 1.0.5 pone un problema relativo al patto di stabilità. Ebbene, cari colleghi, se esso non venisse approvato ho l'impressione che invece di chiamarlo patto di stabilità dovremmo chiamarlo patto di assurdità. Vi spiego cosa propone tale emendamento. Esso prevede che alle amministrazioni pubbliche sia consentito procedere al pagamento degli impegni assunti sulle spese in conto capitale: si tratta quindi di impegni già assunti e di soldi che già ci sono nelle casse di Province e Comuni. Da una parte, diciamo che la pubblica amministrazione non paga le imprese, poi, però, imponiamo con il patto di stabilità che, per rispettare la norma, gli enti locali siano costretti a non pagare le fatture che arrivano relativamente agli investimenti.

La seconda questione che viene posta è la possibilità di sbloccare i fondi per gli investimenti per mettere a norma le scuole, per mettere a norma il dissesto idrogeologico del nostro Paese. Ci lamentiamo quando

ci sono le vittime e i disastri, poi, però, concretamente, introduciamo norme che impediscono ai nostri amministratori di fare gli investimenti e di utilizzare i finanziamenti che gli enti locali hanno ottenuto dall'Unione europea.

Respingere questo emendamento vuol dire effettivamente che invece di un patto di stabilità vogliamo un patto di assurdità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.5, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.6, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.800.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.800, presentato dal senatore Vitali.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.801.

VITALI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(PD)*. Signora Presidente, l'emendamento 1.0.801 è stato presentato dal collega senatore Bettamio ed è analogo alle proposte avanzate dal Partito Democratico precedentemente respinte e ad altre proposte sempre relative al patto di stabilità interno presentate dal collega D'Alia dell'UDC. In quest'Aula, quindi, ci sono forze potenzialmente maggioritarie che chiedono al Governo di cambiare l'assurdità di questo patto che strangola gli enti locali e l'economia italiana.

Propongo al senatore Bettamio, se è disponibile, di chiedere l'accantonamento di questo emendamento affinché sia possibile – almeno – proporre un ordine del giorno che impegni il Governo a modificare i termini del patto di stabilità interno entro la fine dell'esame parlamentare della finanziaria. È infatti veramente assurdo procedere in questo modo e impedire ai Comuni italiani di avere ciò che è dovuto e richiesto da tutte le imprese, ovvero semplicemente la possibilità di spendere i soldi che hanno in cassa per fare investimenti. In quest'Aula ci sono forze anche della maggioranza che sono d'accordo con noi; chiedo quindi che si esprimano affinché sia possibile arrivare almeno ad un ordine del giorno che abbia queste caratteristiche.

PRESIDENTE. Senatore Vitali, siamo in fase di votazione.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.801, presentato dal senatore Bettamio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.802.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.802, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.0.803.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.0.803, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, fino alle parole «medesime risorse» del comma 7-*quater*.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.803 e l'emendamento 1.0.804.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.805, presentato dal senatore D'Alia, fino alle parole «considerate le spese».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.805 e l'emendamento 1.0.806.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.807, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.808.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.808, presentato dal senatore Vitali.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.809, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.810, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.811, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.812.

FOSSON *(UDC-SVP-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSSON *(UDC-SVP-Aut)*. Signora Presidente, siamo di fronte ad un utilizzo davvero paradossale del patto di stabilità, nel senso che ai Comuni virtuosi non è permesso utilizzare gli avanzi di bilancio per i propri lavori e per i lavori socialmente utili.

Io non capisco come alcuni membri della maggioranza, ad esempio gli amici della Lega Nord, possano votare contro un emendamento di questo tipo.

Al relatore faccio presente che l'anno scorso lo stesso emendamento aveva avuto, se non altro, il diritto ad essere trasformato in una raccomandazione. Ciò non è servito a nulla ma, almeno, l'anno scorso il parere non era stato negativo.

Chiedo la votazione nominale di questo emendamento con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Fosson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.812, presentato dal senatore Fosson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti che il Movimento per le Autonomie ha presentato a questa parte della manovra finanziaria sono concentrati su alcune tematiche che noi riteniamo essenziali ed hanno contenuto diverso.

Uno degli emendamenti più importanti – il 2.7 – riguarda l'utilizzo in forma strategica e strutturale per la nostra economia del credito d'imposta, in modo particolare utilizzandolo come strumento compensativo per le condizioni di svantaggio delle imprese nel Mezzogiorno, essendosi registrato, rispetto a una iniziativa in sede legislativa assunta dalla Regione siciliana, il via libera dell'Unione europea, alla quale il provvedimento è stato notificato.

L'Unione europea ha considerato valido questo strumento di incentivazione allo sviluppo; strumento che, nel passato, è stato fortemente utilizzato nel nostro sistema giuridico con ricadute positive per quanto concerne l'incentivazione allo sviluppo nel Mezzogiorno. Tale strumento è stato poi sostanzialmente abbandonato a causa di una riduzione drastica del finanziamento e della mancanza di qualsiasi alternativa dal punto di vista dello stimolo all'impresa, con misure differenziate sul territorio nazionale.

Rispetto al grande tema dello sviluppo del Mezzogiorno, riteniamo che il Governo, che ha preannunciato un piano straordinario, debba superare la fase degli annunci e presentare un pacchetto di misure concrete, a cominciare dall'adozione di quelli che immaginiamo siano strumenti veri-

ficati e positivi, come il credito d'imposta, strumento che consideriamo tra l'altro quale anticipazione di un meccanismo più radicale, quello della fiscalità di vantaggio. A tal proposito, in verità, preferiremmo parlare di fiscalità di sviluppo; sistema che dovrebbe consentire condizioni di stimolo, non soltanto per l'impresa autoctona del Mezzogiorno, ma anche per una delocalizzazione, all'interno del territorio nazionale, di tante aziende del Nord del Paese, al fine di garantire al sistema Italia il recupero di un'area straordinariamente importante, qual è il nostro Sud, nell'interesse dell'economia nazionale.

Rispetto alle tante analisi e ai tanti commenti dei mesi scorsi su come dovrebbe essere realizzato questo intervento straordinario nel Mezzogiorno, la nostra proposta – che l'emendamento in esame parzialmente rappresenta – vorrebbe una presenza dello Stato incisiva ed impegnativa in relazione ad una delle precondizioni assolute per lo sviluppo, che è la legalità sul territorio.

In particolare, vorremmo che il piano di infrastrutturazione straordinaria, che è parte del programma di Governo, venisse varato compensando l'abbandono di politiche di intervento sulle infrastrutture, che si registra ormai da molti anni. Per quanto riguarda poi lo stimolo all'economia, vorremmo che si rinunciassero a tutte le forme di incentivazione allo sviluppo che si realizzano attraverso meccanismi di aiuto alle imprese e che sono mediate dalla pubblica amministrazione e dalla politica, e ritenendo preferibile utilizzare semplicemente la leva fiscale ed un meccanismo di automatismo che dovrebbe eliminare qualsiasi intermediazione. L'adozione di questo meccanismo di carattere generale nel Mezzogiorno assumerebbe un valore in più rispetto al tema della legalità e alla funzione spesso frenante e corruttiva della pubblica amministrazione. Questo emendamento adotta proprio questa filosofia.

Negli altri emendamenti che mi vedono come primo firmatario, è poi affrontato il tema divenuto urgentissimo, ed anzi centrale, del dissesto idrogeologico del nostro territorio, con riferimento sia all'intero territorio nazionale, sia specificamente alla Regione siciliana. In questo senso, immaginiamo di poter utilizzare la forza finanziaria irrigidita della Cassa depositi e prestiti, trattandosi tra l'altro di spese per investimenti, quali quelle che riguardano appunto il risanamento del territorio, di cui spesso viene denunciato il degrado e l'abbandono, ma per cui solitamente mancano risorse, se si esclude l'ultimo provvedimento del CIPE, che ha stanziato un miliardo di euro a favore del Ministero dell'ambiente.

Noi vorremmo una misura specifica per la Regione Sicilia, che ha conosciuto una particolare emergenza in queste settimane, ma anche un piano strategico per l'intero Paese, utilizzando la Cassa depositi e prestiti.

Ancora, vorrei tornare sulla annosa questione delle accise sui prodotti raffinati in Sicilia. Nel nostro Paese, vi sono aree geografiche che per ragioni legittime, essendo di confine, godono di trattamenti speciali relativi alla materia degli idrocarburi. Noi abbiamo sollevato da tempo la questione dell'allocazione per gran parte in Sicilia, di questi insediamenti produttivi, dove viene raffinato quasi il 50 per cento dei prodotti petroliferi

nazionali. Il nostro territorio, che offre un contributo straordinario sia al benessere delle famiglie sia alla forza produttiva delle nostre imprese, conosce soltanto danni gravissimi: inquinamento e anche gravi patologie che sono state verificate in termini epidemiologici da ricerche scientifiche di assoluta serietà.

Da tempo, almeno dal 2006, in quest'Aula proponiamo diverse misure che consentano di ristorare in modo dignitoso quei territori che sopportano, nell'interesse dell'intero Paese, questo tipo di impianti. Fra le nostre proposte vi è anche quella, che ha un valore quasi provocatorio, di una riduzione del prezzo, che ci renderebbe simili alle aree di confine del nostro Paese. Questa norma ha conosciuto il consenso bipartisan a fasi alternate: quando la proponemmo nel 2006, la votava il centrodestra contro il Governo di centrosinistra, quando l'abbiamo proposta nel 2008 l'ha votata il centrosinistra contro il Governo di centrodestra. Se per una volta la votassimo secondo convinzione, per il buonsenso che essa porta in sé e per la giustizia delle ragioni che la assistono, avremmo compiuto un atto politicamente anche logico e coerente.

Per quanto riguarda il Movimento per le Autonomie, questa vicenda delle accise rimane una partita aperta che abbiamo, tra l'altro, chiesto al Governo di affrontare in sede di legge delega sul federalismo fiscale e dove un via libera in linea di principio è giunto. La misura proposta nell'emendamento non investe la questione strutturale del valore delle accise, della loro ricaduta e della loro distribuzione tra competenza centrale e competenza regionale; essa ha infatti un effetto limitato, e riguarda il ristoro delle aree inquinate, dove per la bonifica degli stessi siti mancano le risorse necessarie.

Per questa ragione chiedo che questo emendamento sia valutato con la dovuta cura da parte del Governo, perché noi vi attribuiamo – anche dopo l'incontro avuto con il Ministro dell'economia la settimana scorsa – un rilievo importante e ci aspettiamo, caro ministro Rotondi, che il Governo in questa finanziaria dia un segno di attenzione serio al Movimento per le Autonomie e al suo contributo leale alla maggioranza; la nostra è una lealtà che non può essere acritica, e ovviamente la disattenzione verrebbe considerata un fatto politicamente non irrilevante.

BAIO (*PD*). Signora Presidente, la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 ha affermato che la tariffa di igiene ambientale (TIA), essendo una tassa e non una mera tariffa, non è soggetta ad IVA, e quindi non è dovuto quel 10 per cento applicato fino ad oggi e impropriamente pagato dai contribuenti.

Non è una cifra simbolica, se si pensa che una famiglia paga in media 120 euro l'anno per il ritiro e lo smaltimento della spazzatura e che in Italia ci sono 18 milioni di famiglie che praticamente hanno pagato una tassa sulla tassa.

Non solo: 1.200 sono i Comuni interessati e le aziende di gestioni che ora, in ragione della sentenza della Corte costituzionale, si trovano

ad affrontare una situazione problematica, che potrebbe comportare un maggiore onere a loro carico stimato in circa 500 milioni di euro.

Il PD ha quindi previsto alcuni emendamenti e un ordine del giorno, che mirano ad evitare, da una parte, il caos burocratico-amministrativo e, dall'altra, che il peso dell'indeterminatezza creata venga interamente scaricato sulle imprese di erogazione del servizio o, peggio, che non venga realizzato il diritto del cittadino ad essere risarcito.

Chiediamo quindi, attraverso l'emendamento 2.95, di risarcire il cittadino dell'indebito, attraverso l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a circa 150 milioni di euro. Chiediamo anche, con l'emendamento 2.287, che gli eventuali maggiori oneri a carico dei Comuni che sono assimilabili a sostituto d'imposta siano a carico della fiscalità generale fino a quando non si disciplinerà in maniera puntuale la normativa al riguardo.

Attraverso l'ordine del giorno chiediamo che il Governo su questo tema emani in tempi brevi apposite disposizioni normative interpretative che chiariscano la problematica dell'assoggettabilità all'IVA della TIA, evitando così di lasciare le aziende di erogazione del servizio e i Comuni in una condizione di incertezza.

Il dato per noi sicuramente più interessante è però rimborsare al cittadino il pagamento di una tassa che è stata pagata, di una tassa su una tassa.

È corretto quindi che il cittadino venga rimborsato almeno di questo, in attesa di chiarimenti dal punto di vista legislativo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MASCITELLI (*IdV*). Signora Presidente, vorrei effettuare alcune considerazioni sull'emendamento 2.53.

Nell'economia del nostro Paese ci sono due grandi settori sistematicamente trascurati nel sostegno e nella politica di rilancio, ossia il turismo e l'agricoltura.

L'emendamento 2.53 reintroduce le agevolazioni contributive che erano state previste dalla legge n. 67 del 1988, determinandone un incremento.

Questo riguarda sia i territori montani, per i quali è previsto un adeguamento della aliquota al 75 per cento, sia le aree svantaggiate, che sono quelle comprese nei territori dell'obiettivo 1 di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, nonché i territori dei Comuni delle Regioni che oggettivamente rispondono ai requisiti di aree svantaggiate, come Abruzzo, Molise e Basilicata.

È del tutto evidente, ed è per questo che mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi, che il comparto dell'agricoltura in questo periodo sta attraversando dei momenti di drammaticità per quanto riguarda il sostegno al reddito delle migliaia e migliaia di imprese agricole: l'aumento dei costi e il crollo dei prezzi all'origine stanno mettendo in ginocchio centinaia di migliaia di famiglie di agricoltori.

A questo la politica del Governo non è stata di grande aiuto. La finanziaria 2009, lo ricordo a me stesso, ha eliminato le agevolazioni contributive per la manodopera agricola. Successivamente c'è stata anche una forte decurtazione, pari a 250 milioni di euro, del settore.

L'emendamento mira a dare una boccata di ossigeno ai problemi e alle tematiche dell'agricoltura, anche perché non ci convince la proposta avanzata dal ministro dell'agricoltura Zaia circa il fondo di ripartizione previsto dall'articolo 68 del Regolamento CE, nel quale lui orienta i maggiori investimenti sulla filiera del tabacco e sulla zootecnia, cioè su settori dell'agricoltura particolarmente presenti nelle Regioni del Nord, ma sofferenti nelle Regioni del Sud. C'è la necessità quindi di un riequilibrio della politica agricola nazionale, motivo per cui ho presentato l'emendamento in oggetto.

GIARETTA (*PD*). Signora Presidente, l'emendamento 2.98 prevede un rafforzamento delle incentivazioni fiscali per l'acquisizione di automezzi da parte di persone portatrici di handicap. Nel caso in cui il relatore ed il Governo ritenessero di non poter accogliere l'emendamento, proporrei la sua trasformazione in un ordine del giorno.

Ne approfitto per illustrare anche l'emendamento 2.115, che prevede un'incentivazione fiscale per l'acquisto di biciclette. Il Governo ha recentemente assunto un'iniziativa molto positiva, che ha avuto un notevole successo, prevedendo un contributo economico per l'acquisto di biciclette. Io propongo di rendere stabile tale iniziativa. Anche in questo caso, se relatore e Governo esprimeranno un parere negativo, proporrei la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, con il suo permesso vorrei illustrare tutti gli emendamenti di cui sono primo firmatario.

L'emendamento 2.149 provvede a prorogare fino a tutto il 2010 la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. L'agevolazione, in base alla legislazione vigente, è prevista fino a tutto il 2009, per una spesa massima di 250 euro a persona.

L'emendamento 2.151 mira a colmare un'ingiustizia conseguente ad un vuoto legislativo. La legge n. 448 del 2001 prevedeva la possibilità per l'acquirente di un'unità immobiliare facente parte di un fabbricato, oggetto di restauro o ristrutturazione edilizia, di detrarre dall'IRPEF parte del valore degli interventi eseguiti. Queste detrazioni sono state negli anni prorogate, tranne però che per gli interventi di ristrutturazione avvenuti nel 2007. Ciò significa che se la compravendita riguarda un immobile facente parte di un edificio ristrutturato nel 2007, e solo in quell'anno, l'acquirente non ha diritto di beneficiare della detrazione.

L'emendamento 2.160 chiede la proroga per il triennio 2010-2012 della disposizione, introdotta dalla finanziaria per il 2007, all'articolo 1, comma 335, per quanto riguarda i costi riferiti all'immobile strumentale del professionista. In tal modo si dovrebbe concedere la possibilità agli

studi professionali di dedurre le quote di ammortamento o dei canoni di locazione, finanziare gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione acquistati dai professionisti stessi fino al 31 dicembre 2012. Si tratta di un intervento volto ad assimilare la disciplina fiscale del professionista a quella delle imprese.

L'emendamento 2.177 provvede a prorogare anche per il 2010 a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, la detrazione IRPEF del 19 per cento in relazione alle spese documentate sostenute per l'autoaggiornamento e la formazione, ed effettivamente rimaste a proprio carico.

L'emendamento 2.178 provvede a prorogare a tutto il 2010 la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Questo è un emendamento importante – lo dico anche ai senatori della maggioranza – dato che scade a fine 2009 la norma che agevola gli acquisti di mobili ed elettrodomestici, legandoli al bonus sulle ristrutturazioni immobiliari. La norma che si intende prorogare, così com'è stato fatto nella presente finanziaria per le ristrutturazioni immobiliari, prevede la detrazione del 36 per cento per gli acquisti fino a 10.000 euro.

L'emendamento 2.337 va valutato a mio avviso con grande attenzione poiché riguarda gli interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociale e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche anche per combattere l'inquinamento.

Infine, l'emendamento 2.554 è volto a rendere stabile il meccanismo del 5 per mille a decorrere dal 2010. Ricordiamo che il 5 per mille serve a finanziare le organizzazioni *no profit* che operano nel sociale. Le risorse fino ad oggi stanziare valgono solo fino al 2009; il 2008 deve ancora essere pagato, mentre è stato pagato il 2007. Servono comunque 524 milioni l'anno per riattivare il meccanismo del 5 per mille.

Abbiamo dato atto al ministro Tremonti di essere l'inventore di questa norma del 5 per mille, però adesso non si può tirare indietro. Il Ministro ha indicato questa posta tra quelle meritevoli di essere rifinanziate nella cosiddetta fase 2 della manovra, ovviamente se si troveranno le risorse necessarie. Tali risorse provengono dal pozzo di San Patrizio dello scudo fiscale. Poiché lo scudo non ha carattere di stabilità ma di *una tantum*, chiediamo l'attenzione di tutti i senatori sensibili al terzo settore, al volontariato, a coloro che si prodigano per aiutare i vecchi, agli enti di ricerca, ai Comuni che hanno perso le entrate derivanti dall'ICI e che concorrono al 5 per mille.

Signora Presidente, invito anche i senatori della maggioranza a sostenere tale emendamento, perché il 5 per mille non è una questione che riguarda una sola forza politica, ma tutto il Parlamento, la maggioranza e l'opposizione. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

FRANCO Vittoria (PD). Signora Presidente, gli emendamenti all'articolo 2 di cui sono prima firmataria riguardano quasi tutti il lavoro femminile e il problema della conciliazione e della condivisione. Si tratta di questioni che abbiamo posto in numerose altre occasioni come sollecita-

zione al Governo. Ci saremmo aspettati che, nei numerosi decreti che il Governo ha presentato in Parlamento, fosse inserita qualche misura a favore dell'espansione del lavoro femminile e della conciliazione, ma niente è successo. Ci siamo scontrati con una sordità assoluta; abbiamo registrato soltanto annunci per un futuro indeterminato e indefinito.

I nostri emendamenti partono dalla cruda realtà, ossia dalla crisi economica che stiamo vivendo: è infatti noto che la crisi colpisce soprattutto le donne e lo fa in varie forme. Partono anche da alcune analisi che gli osservatori unanimemente ci consegnano, innanzitutto dal fatto che il lavoro femminile costituisce uno straordinario valore per lo sviluppo, un valore civile che attiene alle eguali opportunità fra uomini e donne. Per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro – è notizia di oggi – il *World economic forum* ci ha collocati al terz'ultimo posto in Europa per il *gender gap*. Siamo molto al di sotto della media europea, ossia a un insopportabile 31 per cento nel Mezzogiorno.

Il lavoro femminile ha anche un valore sociale, perché si sa che a un maggiore tasso di occupazione femminile corrisponde una maggiore coesione sociale, una maggiore serenità delle coppie e delle famiglie e, di conseguenza, una crescita della natalità, che è ancora a un tasso poco sopra lo zero nel nostro Paese, anche a causa dell'incertezza sul futuro. Soprattutto, il lavoro femminile rappresenta un valore economico. Voglio riportare un dato: ogni 100 donne che entrano nel mercato del lavoro, si creano 15 nuovi posti di lavoro. Se lavorassero tante donne quanti sono gli uomini, il nostro prodotto interno lordo crescerebbe del 17,5 per cento. Pertanto, il lavoro femminile è uno straordinario fattore di sviluppo per l'intero Paese.

Abbiamo depositato un nostro disegno di legge che mi auguro sia presto inserito all'ordine del giorno; so che anche la presidente Finocchiaro l'ha sollecitato. Tuttavia, già in questa sede, per l'importanza che la manovra finanziaria riveste, abbiamo bisogno di misure urgenti, e vorrei illustrarne due. La prima di esse riguarda il riconoscimento di incentivi sotto forma di credito d'imposta alle aziende che assumono donne nelle aree svantaggiate, quindi nel Sud. La seconda concerne l'imprenditoria femminile, prevedendo sostegni e facilitazioni soprattutto all'accesso al credito, perché questo è il maggiore problema che le imprenditrici incontrano nella loro attività.

Altri due importanti aspetti emergono dalle analisi statistiche. Mi riferisco all'aumento dell'imprenditoria femminile, che costituisce un dato molto positivo: è anche il segno che le donne vogliono investire su se stesse e sulla loro capacità di *management*. Inoltre – anche questo dato è stato registrato dalle analisi – le aziende guidate da donne, anche in questo periodo di crisi, realizzano profitti superiori alla media del 10 e del 20 per cento. Se questa è la realtà, ci chiediamo come mai ci sia tanta resistenza da parte del Governo, e ci sorprendiamo altresì della totale indifferenza dimostrata finora dalla ministra Carfagna. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'ALÌ (*PdL*). Annuncio in via preliminare che i due emendamenti a mia firma – l'emendamento 2.154 (testo 2) e l'emendamento 2.155 (testo 2) – saranno sostituiti da un ordine del giorno, che ho già provveduto a far pervenire sia alla Presidenza che al Governo. Il tema che affronto è quello del cumulo delle contribuzioni nelle opere di ristrutturazione edilizia. Io credo che anche gli episodi tragici di queste ultime settimane e giorni (penso, ad esempio, ai tragici fatti di Ischia) impongano una riflessione sull'opportunità che il nostro patrimonio edilizio venga sottoposto ad una immediata verifica, soprattutto in ordine alla sicurezza degli edifici. Nondimeno, ritengo assolutamente complementare a quanto ho detto anche l'intervento dei privati, che debbono avere la possibilità di godere di incentivi per poter riqualificare i propri immobili.

Il disegno di legge finanziaria prevede la proroga delle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, ma non stabilisce ancora il cumulo di queste agevolazioni con quelle indirizzate all'efficienza energetica, alla sicurezza e al recupero delle tipologie tradizionali, così importanti soprattutto nel grande patrimonio storico delle nostre città. L'ordine del giorno vuole pertanto invitare il Governo a prendere in considerazione l'opportunità di attivare un meccanismo di cumuli sugli incentivi in queste materie, soprattutto con riguardo all'efficienza energetica e alla messa in sicurezza degli edifici.

LATRONICO (*PdL*). L'emendamento 2.142, del cui esame chiederò l'accantonamento, affronta un tema che è comune ad altri emendamenti come, ad esempio, quello del collega Butti. Mi riferisco al tema del sostegno all'emittenza radiotelevisiva privata, che è stato oggetto di riflessione in altre circostanze e che ha impegnato quest'Aula e il Governo a cercare di reperire le risorse necessarie per sostenere un settore, che vive un momento particolare per la sua trasformazione dal punto di vista tecnologico e anche in ordine alla necessità di compiere investimenti per costruire un pluralismo informativo nel nostro Paese.

Per queste ragioni, insisterò affinché il Governo si faccia carico di questa tematica.

CARLINO (*IdV*). Con l'emendamento 2.249 proponiamo l'aumento delle risorse stanziati ai fini dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012: si tratta, complessivamente, di 3.594 milioni per il personale delle amministrazioni pubbliche, di cui 1.278 per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

Le cifre stanziati dal Governo all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria sono davvero irrisorie, di fatto appena sufficienti ad assicurare ai lavoratori il godimento dell'indennità di vacanza contrattuale. Inoltre, sulla base di quanto stabilito nel comma 16, non vi è poi alcuna certezza circa i tempi e i modi del reperimento di ulteriori risorse e di conseguenza del rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il pubblico impiego. In base al comma citato, infatti, tutto ciò viene rinviato alla successiva definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche,

processo tuttora in corso ma di cui ancora non si conoscono né i tempi né i modi di attuazione. Di fatto è un rinvio *sine die*. Considerata dunque l'incertezza e l'attuale contesto di grave crisi economica, il nostro emendamento affronta l'esigenza di assicurare ai lavoratori del pubblico impiego la fruizione di un'indennità maggiore, pur tenendo conto della ricerca di un equilibrio nella finanza pubblica.

L'emendamento 2.274 contiene un altro intervento per rendere compatibile la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e la razionalizzazione delle risorse umane con le disposizioni del Patto di stabilità interno. Inoltre l'emendamento 2.563, presentato da me e dal senatore Mascitelli, riguarda il Fondo per l'occupazione. Sappiamo, Presidente, che ci sarà un consistente crollo occupazionale e che nel 2010, purtroppo, la disoccupazione arriverà al 10,5 per cento. Chiediamo quindi che il Governo adotti ogni intervento utile al rilancio delle politiche a sostegno dell'occupazione e al reddito e quindi chiediamo di aumentare le somme a disposizione per il Fondo per l'occupazione.

Con l'emendamento 2.272 chiediamo il riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione e quindi l'estensione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria. Speriamo che questi emendamenti possano essere accolti anche dalla maggioranza, vista la grave crisi economica in cui versano tante famiglie italiane.

PEGORER (PD). Signora Presidente, intendo illustrare in particolare l'emendamento 2.253. Il ministro Maroni ha negato per mesi e mesi l'esistenza di tagli alla sicurezza. Ha ammesso tale situazione solo all'indomani della manifestazione unitaria di tutti i sindacati della polizia, sostenuti ed appoggiati dai COCER delle Forze armate, dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Ancora, nei giorni successivi il Ministro dell'interno si è detto pronto a votare, se presentate, eventuali proposte dell'opposizione per garantire più sicurezza.

Ecco, signora Presidente, le proposte ci sono e sono contenute. Per quello che riguarda le risorse contrattuali da destinare al comparto della sicurezza e della difesa, in questo emendamento si prevede infatti di raddoppiare lo stanziamento per il rinnovo del contratto di questi lavoratori che, oltre a svolgere una funzione fondamentale nell'ambito dell'ordinamento istituzionale, rappresentano inequivocabilmente un settore di eccellenza della pubblica amministrazione. Attendiamo quindi che il Ministro dell'interno sia coerente e conseguente con le proprie dichiarazioni, svolgendo la necessaria azione persuasiva sia nei confronti dell'intero Governo che del suo Gruppo di riferimento.

Il Ministro e la maggioranza non si illudano di risolvere questo problema con le parole o le promesse. Infatti, da tutti deve essere attentamente valutato il giustificato malessere presente tra il personale delle forze di polizia e delle Forze armate per le condizioni in cui è costretto ad operare, anche a causa dei tagli lineari apportati ai fondi per l'esercizio e alle risorse per il reclutamento. Allo stesso tempo si tratta di considerare la situazione che si è andata consolidando in questi mesi, ovvero che cosa si-

gnificati per gli operatori della sicurezza anticipare di tasca propria le spese di viaggio quando si è comandati in servizio fuori sede, o quando non ci sono i soldi per pagare l'affitto del commissariato dove si presta servizio, o quando le volanti non possono uscire perché non c'è benzina e per lo stesso motivo rimangono in porto le navi della Marina militare, restano a terra gli aerei dell'Aeronautica, vengono annullate le esercitazioni addestrative delle forze di terra.

In ogni caso, rammento all'Aula che nella manifestazione del 28 ottobre non era secondaria la questione dei rinnovi contrattuali. Stiamo parlando di circa 500.000 persone, l'80 per cento delle quali percepisce redditi medio-bassi. Sono lavoratori, donne e uomini, ai quali affidiamo il rispetto della legalità, la sicurezza dello Stato e la difesa della pace in Italia all'estero. A chi antepone, signora Presidente, a questa discutibile situazione l'esigenza di una razionalizzazione del settore, rispetto alla quale siamo prontissimi a confrontarci in Parlamento, diciamo con altrettanta chiarezza che non si può far pagare al personale il prezzo di riforme da fare e che vengono continuamente rinviate. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DE TONI (*IdV*). Signora Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.340, 2.377, 2.491 2.553, 2.559 e 2.575.

Quanto al Piano straordinario di edilizia pubblica, l'articolo 10 della Costituzione italiana stabilisce che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tra di esse spicca il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ratifica ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881. In particolare, è norma di legge dello Stato italiano l'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che prevede che gli Stati riconoscano il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e la sua famiglia, che includa alimentazione, vestiario ed alloggio adeguato, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita.

Troppo spesso il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali ha palesato preoccupazione nei confronti del *modus operandi* dello Stato italiano, che sembra non accettare ancora che alcuni diritti economici, sociali e culturali, vengano accolti. Il Comitato ha espresso perplessità anche per il continuo aumento degli affitti, la privatizzazione dell'edilizia popolare ed il *deficit* di edilizia sociale per le famiglie a reddito basso. La spesa statale in materia di edilizia residenziale è prevalentemente indiretta, cioè delegata a soggetti pubblici quali gli enti locali, ma il processo di decisione, dalla pianificazione all'attuazione, è statale e non appare strutturato per dare un contenuto di efficienza ed efficacia a tale delega. Le decisioni di investimento sono abitualmente assunte sulla base di accordi tra amministrazioni senza il supporto della valutazione economica che, invece, dovrebbe essere introdotta già nella fase di pianificazione, seguendo linee guida obbligatorie, standardizzate e metodologicamente solide, in modo che il soggetto finanziatore – il Ministero delle infrastrutture – possa confrontare progetti concorrenti, definire le conseguenti priorità in modo trasparente ed adottare scelte razionali.

Complessivamente prevale, a nostro avviso, una logica di processo piuttosto che di risultato: gli obiettivi dei diversi programmi di spesa ed i risultati attesi non sono chiaramente individuati e gli indicatori per misurarli non sono adeguatamente definiti e quantificati. Preliminare, tuttavia, ad un diverso processo pianificatorio in materia di edilizia residenziale è lo stanziamento di risorse necessarie per far fronte alle esigenze abitative della popolazione meno abbiente.

In questa già critica situazione il Governo ha, invece, scelto di apportare una variazione negativa agli stanziamenti previsti per il Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica. Con l'emendamento 2.340, al fine di compensare la suddetta variazione negativa, l'Italia dei Valori auspica l'incremento di 5,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

L'emendamento 2.377 fa invece riferimento al Fondo per gli interventi straordinari. Alla luce di recenti stime, in Italia ci sarebbero non meno di 80.000 edifici pubblici da consolidare e mettere in sicurezza. In particolare, circa 22.000 edifici scolastici sono in zone sismiche, 16.000 in zone ad alto rischio e circa 9.000 non sono costruiti con criteri antisismici moderni. Dall'evento sismico che ha così tragicamente colpito l'Abruzzo è emerso un imperativo categorico: provvedere alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, in particolare quelli scolastici, officine del sapere dei nostri giovani, come ha tante volte ribadito il senatore Astore nei suoi interventi. È inaccettabile che lo Stato, quasi fosse un Giano bifronte, imponga ai propri imprenditori di garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro (il pensiero corre al decreto legislativo n. 81 del 2008) e poi sia il primo a sottrarsi davvero a tale dovere. È inaccettabile che dopo i ripetuti e drammatici casi di crollo di edifici scolastici vi siano ancora scuole che non siano messe in sicurezza statica per mancanza di stanziamenti.

All'uopo, con il presente emendamento intendiamo proporre di incrementare di 25 milioni di euro il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito con decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Il suddetto Fondo è volto a contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte. Alla luce dei drammatici fatti verificatosi che hanno palesato l'inadeguatezza delle nostre infrastrutture a fronteggiare il rischio sismico, si auspica il suddetto incremento al fine di realizzare interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione e mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti ove sottoposti a rischio sismico o idrogeologico.

L'emendamento 2.491 affronta invece la questione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), cercando di porre rimedio al taglio di risorse attuato nei confronti di tale ente. In particolare, si incrementa di 7 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 lo stanziamento pre-

visto nell'ambito della missione diritto alla mobilità, programma sviluppo e sicurezza del trasporto aereo» della voce del decreto legislativo n. 250 del 1997 «Articolo 7, rubricato Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)».

L'emendamento 2.553 attiene al Fondo perequativo a favore delle autorità portuali. Il Piano generale della mobilità, riportato in sintesi nel DPEF 2008-2011, nel capitolo «Mobilità» prefigura azioni per realizzare un sistema di trasporti sicuro, efficace e sostenibile, enunciando i seguenti obiettivi su cui riprogrammare le scelte degli interventi sulle reti infrastrutturali: Mediterraneo e autostrade del mare; intermodalità, sia sotto il profilo del sostegno alle imprese per il combinato ferroviario e marittimo, sia con la realizzazione di interporti; politiche di sostegno alla portualità, attraverso servizi intermodali e piattaforme logistiche retroportuali, con la realizzazione di grandi porti di *trans-shipment*; trasporti sostenibili, con l'affidabilità dei servizi e dei diritti dei passeggeri; incremento dell'efficienza energetica e della propulsione ecocompatibile; riduzione dell'inquinamento ambientale; servizi di qualità per i passeggeri. All'uopo, si auspica l'incremento di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 del Fondo perequativo a favore delle autorità portuali.

Concludo illustrando l'emendamento 2.575, che attiene allo sviluppo del trasporto pubblico locale, argomento che riteniamo molto importante. L'assetto dei servizi pubblici locali, in particolare del trasporto, è da sempre oggetto del dibattito economico e politico. Il servizio di trasporto pubblico locale incide trasversalmente sulla vita dei cittadini, in particolare sul potere d'acquisto delle famiglie, sulla qualità dell'ambiente e sulla competitività delle imprese italiane. All'uopo, infatti, i costi tariffari del servizio di trasporto pubblico locale incidono fra il 10 e il 20 per cento sul reddito dei cittadini, a seconda dell'ampiezza, della famiglia e della zona geografica di residenza.

L'articolo 16 della Costituzione sancendo che «Ogni cittadino può circolare (...) liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale (...)», configura un diritto alla mobilità, ponendo in capo allo Stato l'onere di costituire le condizioni di diritto e di fatto che lo rendano effettivo. Alla luce dei dati forniti dal CENSIS, nel mese di marzo 2008 i pendolari in Italia ammontavano a più di 13 milioni (pari al 22,2 per cento della popolazione residente). Le deficienze più evidenti sembrano riconducibili alla scarsa pianificazione territoriale ed all'inadeguatezza del sistema infrastrutturale. Appare necessario adottare una politica programmatica di lungo periodo, al fine di incrementare la fruizione del trasporto pubblico locale, di migliorare la vivibilità dei tessuti urbani e la qualità dell'ambiente. Occorre, inoltre, conferire centralità alle specificità territoriali ed agli elementi di sostenibilità finanziaria ed ambientale dei progetti.

Nonostante le condizioni in cui versa il nostro sistema di trasporto pubblico locale, il Governo ha deciso di ridurre e tagliare i finanziamenti. Con il presente emendamento si vuole apportare un incremento di 20 milioni di euro per il 2010 ed il 2011 e di 110 milioni euro per il 2012 per il Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pub-

blico locale. In particolare, si incide nell'ambito della missione diritto alla mobilità, programma sviluppo della mobilità locale. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

VITA (PD). Signora Presidente, intervengo molto rapidamente.

L'emendamento 2.389 è dell'opposizione, ma è un soccorso alla maggioranza e al Governo che hanno esagitatamente detto che avrebbero introdotto il digitale in Italia e non ci stanno riuscendo. È un aiuto nei loro confronti e, quindi, prego di votarlo.

SERAFINI Anna Maria (PD). Signora Presidente, nei giorni scorsi il sottosegretario Giovanardi ha lamentato il fatto che in questa finanziaria avremmo avuto meno attenzione dell'anno scorso alle politiche per la famiglia. Sempre nelle settimane scorse anche il ministro Sacconi e altri esponenti del Governo hanno ammesso che il *bonus* per le famiglie e la *social card* non sono riusciti a raggiungere i destinatari: solo il 40 di essi per cento sono stati raggiunti e soprattutto non si è riusciti a raggiungere quei destinatari, come le famiglie con figli, che sono maggiormente toccati dalla crisi. In effetti, nel Sud le famiglie con figli sono impoverite ulteriormente e abbiamo il tasso di povertà minorile più alto d'Europa.

Allora, durante questa discussione sarebbe stato opportuno fare un bilancio delle politiche del Governo sulla *social card* e il *bonus* per le famiglie, come è stato ammesso dai Ministri, e forse cercare di rettificare questa politica perché, se non abbiamo più dei fondi, abbiamo dei fondi che non sono stati spesi perché i destinatari non sono stati raggiunti o lo sono stati malamente, i problemi si aggravano. Quindi decidiamo oggi se vogliamo ripristinare un sostegno alle famiglie oppure no: si tratta di cinque emendamenti che cercano di ripristinare il sostegno alle famiglie.

L'emendamento 2.360 riguarda il Fondo per l'autosufficienza e, quindi, gli anziani non autosufficienti e i disabili. Faccio rilevare che questo Fondo non avrà più finanziamento dal 2010 e che con questo emendamento lo ripristiniamo. Partiamo dal presupposto che, per esempio, in Europa si spende una media di 2,5 del PIL per l'autosufficienza e in Italia solo lo 0,12.

Un secondo emendamento riguarda l'aumento degli assegni familiari, che dovrebbero cercare di aiutare le famiglie maggiormente impoverite in termini assoluti e di impoverimento delle opportunità.

Un terzo emendamento riguarda un Fondo per l'infanzia e l'adolescenza. La prossima settimana è in programma la Conferenza nazionale per l'infanzia e l'adolescenza organizzata dal Governo. È un momento importante, a distanza di 20 anni dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'ONU il 20 novembre 1989 e da noi ratificata con la legge n. 176 del 1991. Ebbene, noi andiamo a questa Conferenza con una riduzione dei fondi per l'infanzia e l'adolescenza.

Infine, vi è un emendamento riguardante le case famiglia. Ho visitato, come molti di voi, molte case alloggio; soltanto a Palermo ne ho visitate

una decina e due di queste hanno chiuso perché il Comune di Palermo non sostiene le case famiglia. Io stessa sono stata relatrice della legge sull'adozione e l'affidamento. Quella legge ha chiuso gli orfanotrofi, ma presuppone che i Comuni intervengano a sostenere le case famiglia dove vivono bambini abbandonati o bambini che versano in condizioni molto delicate (perché abbandonati dalle proprie famiglie oppure orfani). Ora, come può un bambino, che vive anche da sei mesi in una casa famiglia, vedersi cacciato da questa casa famiglia perché il Comune non la finanzia? Faccio rilevare che a Palermo è avvenuto solo un affidamento familiare. Quindi, noi abbiamo chiuso gli orfanotrofi perché questi bambini trovassero una famiglia, ma non c'è alcun affidamento e, addirittura, vengono messe in discussione le case famiglia.

Chiedo pertanto alla Commissione e al Governo che, almeno su alcune questioni, si possa intervenire positivamente.

LATRONICO (*PdL*). Signora Presidente, l'emendamento 2.332^a si riferisce ad un'autorizzazione di spesa di 120 milioni di euro per sostenere le scuole non statali che svolgono una funzione educativa riconosciuta nel nostro Paese. L'emergenza educativa richiamata ancora ieri dai vescovi italiani rappresenta un problema centrale della famiglia e delle nostre famiglie. Il pluralismo educativo è un obbligo costituzionale che dovremmo sapere onorare effettivamente.

Chiederò pertanto al relatore e al Governo di volere almeno accantonare questo emendamento per riflettere su di un tema che è stato oggetto di convergente valutazione.

PRESIDENTE. Colleghi, la Presidenza continua a ricevere richieste di intervento da parte di colleghi che sono già stati invitati ad illustrare i propri emendamenti e ordini del giorno. In spirito di collaborazione, la Presidenza darà la parola ai senatori che l'hanno richiesta ma invita, al tempo stesso, a una maggiore attenzione per garantire un ordinato svolgimento dei lavori.

Tutti i colleghi senatori sono stati chiamati e la Presidenza ha qui un elenco dei colleghi che chiedono di intervenire dopo essere già stati chiamati.

MERCATALI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERCATALI (*PD*). Signora Presidente, la questione non sta esattamente così, perché lei chiama i primi firmatari, ma in molti casi l'emendamento viene illustrato da firmatari che primi non sono. Quindi, per evitare la procedura di chiamare emendamento per emendamento, che sarebbe lunghissima, chiederemo noi un po' di collaborazione da parte della Presidenza.

La questione, però, non è lo stare attenti oppure no. È una questione di procedura e, se concordiamo di lavorare insieme, questa si svolge meglio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Mercatali, ribadisco che non è così, perché ho qui l'elenco di primi firmatari che chiedono di intervenire dopo essere già stati chiamati. Comunque, proseguiamo nell'illustrazione degli emendamenti.

INCOSTANTE (*PD*). Signora Presidente, volevo illustrare l'emendamento 2.367 che attiene ad un provvedimento sul quale alcune finanziarie si sono già soffermate e sul quale chiediamo anche al Governo di porre attenzione. In particolare, si tratta delle vittime del dovere e della criminalità. Sappiamo che su questo punto molte disposizioni si sono ripetute negli anni. In questa finanziaria, attraverso questo emendamento, chiediamo che si sanino questioni pregresse per quanto riguarda le vittime del dovere e della criminalità, atto doveroso che spesso questo Governo ha detto di voler compiere.

Per questo invito tutti i colleghi a porre attenzione a questo emendamento, perché credo che sarebbe un gesto doveroso da parte del Senato.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, non intervengo sugli emendamenti da me presentati in materia di giustizia, che peraltro si illustrano da soli, stante i tagli costanti che sono stati operati; vorrei invece illustrare tre emendamenti ed un ordine del giorno in materia di amianto. Si tratta, in particolare, degli emendamenti 2.11, 2.457, 2.411 e dell'ordine del giorno G2.124.

L'emendamento 2.11, innanzitutto, fa riferimento all'istituzione del Fondo per le vittime dell'amianto e costituisce una delucidazione, per meglio dire un'interpretazione autentica, rispetto al Fondo per le vittime dell'amianto istituito con l'ultima finanziaria del Governo Prodi. Ricordo che entro 90 giorni dalla sua istituzione il Governo avrebbe dovuto emanare un regolamento per far partire il Fondo, con comitato amministratore, nonché organizzare la gestione dello stesso; ad oggi, invece, stiamo ancora attendendo quel regolamento. In particolare, con l'emendamento 2.11 si chiede che venga esplicitato che tra le vittime dell'amianto debbano intendersi tutte le persone che abbiano contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto, non soltanto in situazioni lavorative ma anche domestiche o ambientali. Si tratta di un dato storico, che appartiene anche alla cronaca di questo periodo – se ne farà carico tra l'altro anche il processo all'Eternit che riprenderà nei prossimi giorni a Torino – e che è stato evidenziato nell'ultimo fine settimana nell'ambito della Conferenza nazionale sull'amianto.

Tuttavia, proprio per la delicatezza e per l'ampiezza della questione – che riguarda oltre 2.000 persone che ogni anno muoiono a causa dell'amianto nel nostro Paese, e che coinvolge tutte le Regioni italiane – e dal momento che la linea del Governo e della maggioranza è quella di re-

spingere gli emendamenti che comportano delle spese, proponiamo la trasformazione in ordine del giorno di questo emendamento, così come del successivo 2.457, in materia di sorveglianza sanitaria, diagnosi precoci e terapie efficaci. Analoga considerazione vorrei fare, infine, per quanto riguarda l'emendamento 2.411, relativo alla bonifica e al risanamento degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, del naviglio civile e militare e degli uffici aperti al pubblico che sono inquinati da amianto. Ricordo, e concludo, che si tratterebbe di un atto di giustizia e per questo proponiamo la trasformazione anche di questo emendamento in ordine del giorno.

VALDITARA (*PdL*). Signora Presidente, vorrei invitare il Governo a valutare attentamente gli emendamenti 2.379, 2.437, 2.441 ed altri da me presentati in tema di università, perché si coordinano perfettamente con lo spirito del disegno di legge di riforma del sistema universitario che, tra l'altro, sta per arrivare in Senato. Essi consentirebbero di far affluire risorse anche importanti al sistema universitario, che ne ha particolarmente bisogno.

POSSA (*PdL*). Signora Presidente, vorrei illustrare brevemente l'emendamento 2.381 (testo 2). Si tratta di un emendamento importante, che consente il recupero di circa 40 milioni di euro già stanziati a favore dell'assunzione di nuovi ricercatori. Alla fine del 2006, con la legge finanziaria 2007, sono state stanziati all'articolo 1, comma 650, le seguenti cifre per l'assunzione di ricercatori: per l'anno 2007, 20 milioni di euro; per l'anno 2008, 40 milioni di euro; per l'anno 2009 e a decorrere dal 2010, 80 milioni di euro. Sono cifre importanti cui i ricercatori italiani, che aspirano ad essere inseriti nella nostra struttura di ricerca, stanno guardando con attenzione. Quel che è successo è che non abbiamo utilizzato completamente, ma solo per circa la metà, le disponibilità per il 2009.

Non desidero tediarvi con la tecnicità abbastanza complessa con cui viene recuperata la possibilità di utilizzare le risorse stanziati per il 2009 a partire dal 2010 per questi ricercatori; ma si tratta di un emendamento che favorisce la nostra ricerca, ha un'entità importante (40 milioni di euro circa) e utilizza risorse già stanziati dal Governo Prodi nella precedente legislatura.

RUSCONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI (*PD*). Signora Presidente, con il consenso del senatore Possa, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.381 (testo 2).

BEVILACQUA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (*PdL*). Anch'io desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 2.381 (testo 2).

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Anch'io vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.381 (testo 2).

PRESIDENTE. Senatore Possa, lei è d'accordo?

POSSA (*PdL*). Sì, signora Presidente.

DONAGGIO (*PD*). Signora Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G2.148 sull'emergenza abitativa. Come viene puntualmente indicato nell'ordine del giorno, vi è la necessità di destinare risorse adeguate, quantomeno corrispondenti a quelle già esistenti, al sostegno degli interventi previsti dalla legge n. 431 del 1998. Ciò non riguarda più solamente le famiglie delle fasce più deboli, ma gli effetti della crisi economica hanno iniziato ad avere pesanti ripercussioni anche sulle famiglie del ceto medio, che non riescono a far fronte alle spese per l'affitto o non riescono più a trovare un altro alloggio nel caso in cui debbano lasciare quello nel quale abitano.

L'emergenza abitativa, lungi dall'essere risolta, sta invece rivelandosi ancora più estesa e drammatica di quanto si possa percepire; i sindaci sono in prima linea ad affrontare un problema sociale per il quale non possono essere ridotte le risorse, proprio in questa fase di crisi occupazionale e di riduzione dei redditi disponibili di molte famiglie, soprattutto con figli, con persone anziane e con persone disabili a carico. Il Governo ha il dovere di prevedere un sostegno adeguato e concreto a questa situazione e non limitarsi semplicemente alle promesse di un rinvio futuro. Chiediamo quindi che il Governo prenda questo impegno a mantenere inalterate quantomeno le risorse previste dalla legge n. 431.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signora Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 2.403 e 2.208. Il primo – di cui chiederemmo cortesemente l'accantonamento al relatore – tratta una problematica molto sentita, ma sentita solo quando si verificano dei disastri: mi riferisco al trasporto del GPL (tutti ricordiamo il dramma di Viareggio), per il quale con questo emendamento proponiamo una soluzione molto semplice. C'è la possibilità del trasporto fluviale del GPL in maniera sicura (in particolare lungo il Po); si tratterebbe di riattivare una tipologia di trasporto che negli anni è andata decadendo per lasciare il posto ad altre modalità apparentemente più sicure che poi si sono rivelate tutt'altro che tali.

Per riattivare tale mercato, si prevede una forma di incentivazione; ovviamente saremmo d'accordo con il Governo e il relatore a trattare

gli importi, ma il principio ci sembra alquanto opportuno e interessante. Quindi chiediamo l'accantonamento dell'emendamento 2.403.

Dell'emendamento 2.208 chiederemmo invece la trasformazione in un ordine del giorno. Esso riguarda un tema molto semplice, che però è già oggetto di controversie giuridiche, e quando vi sono controversie giuridiche sostanzialmente si buttano soldi, in particolare Comuni e imprenditori. Mi riferisco all'ICI sugli impianti fotovoltaici: far pagare tale tributo quando poi si sovvenziona il fotovoltaico è un evidente non senso. Oltretutto si tratta di strutture in precario, su cui sono intervenute diverse sentenze, rischiando così di aprire un inutile contenzioso.

Riteniamo che un ordine del giorno che impegni il Governo ad affrontare la materia e a trovare una soluzione sia la via più opportuna. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

ANDRIA (PD). Signora Presidente, desidero intervenire per illustrare l'emendamento 2.409, d'intesa con il collega Baldassarri, che ne è primo firmatario.

La proposta emendativa in esame tende a ristabilire quanto un decreto legislativo del 2006 aveva disposto in ordine all'asseverazione dei piani economico-finanziari per il *project financing* a favore degli enti locali.

Con l'approvazione dell'emendamento verrebbe rispettato il principio di concorrenza, per cui vi sarebbe più concorrenza nell'asseverazione dei piani economico-finanziari per il *project financing*, come tempo addietro fu richiesto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riguardo all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 104. Il Garante, infatti, rilevava che il legislatore aveva ampliato lo spettro dei soggetti operanti sul mercato, prevedendo anche le società di revisione accanto agli istituti di credito.

Sta di fatto che con una modifica, contenuta all'articolo 1, lettera *ee*), del decreto legislativo n. 152 del 2008, è stata cancellata dal comma 9 dell'articolo 153 del precedente decreto legislativo n. 163 del 2006 l'attribuzione del potere di asseverazione dei piani economico-finanziari e della finanza di progetto alle società di revisione contabile operanti ai sensi della legge n. 1966 del 1939. Con l'approvazione di questo emendamento, che – si badi bene – non comporta alcun onere finanziario per lo Stato, si ripristinerebbe la titolarità del potere di asseverazione anche in capo alle società di revisione contabile.

Desidero aggiungere, d'intesa con il presidente Baldassarri e con il collega Fasano, che pure ha firmato l'emendamento in oggetto, che questa esclusione era del tutto immotivata e peraltro in completa dissonanza rispetto alla legislazione statale vigente e alle direttive europee, nonché alle citate indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza.

Il presidente Baldassarri, il collega Fasano ed io proponiamo anche una riformulazione dell'emendamento, nel senso di aggiungere alle parole: «un piano economico-finanziario asseverato da una banca» le seguenti: «o

da una società di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni». (*Applausi dal Gruppo PD*).

PARAVIA (*PdL*). Signora Presidente, avevo già presentato l'emendamento 2.432 nel corso dell'approvazione di un precedente provvedimento, quello recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia». In quell'occasione mi si disse che la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario e mi si invitò a ripresentarlo in sede di esame di un successivo provvedimento.

In realtà, si tratta di favorire l'assunzione di 25 unità da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, unità delle quali questa Autorità ha strettamente bisogno perché nel corso degli anni, dalla sua costituzione ad oggi, le sono stati attribuiti molti altri compiti (si pensi soltanto a quanto concerne la Robin *tax*). Peraltro, l'assunzione di queste 25 unità non comporta alcun costo aggiuntivo, perché all'interno del bilancio dell'Autorità si coprono esattamente i relativi oneri.

Faccio un appello alla sensibilità di tutti presenti e del Governo in particolare. Il sottosegretario Casero conosce perfettamente questa vicenda e sa benissimo che in precedenza c'era stata offerta una disponibilità ad andare incontro a questa necessità dell'Autorità, che, tra l'altro, è l'unica ad avere degli strani obblighi nascenti dall'atto di costituzione, come il fatto che debba avere almeno un terzo del personale a tempo determinato.

Mentre noi qui in Parlamento affidiamo nuovi compiti ad un'Autorità che sta operando bene e che molte risorse ha potuto trarre dalle sue attività a favore del bilancio dello Stato, rifiutiamo una sua accorata richiesta di consentirne una migliore organizzazione, obbligandola a continuare ad operare in difficoltà e mettendola in condizione di non poter ottemperare a tutti i compiti che le sono stati assegnati con diversi provvedimenti di legge.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 18,30)

(*Segue PARAVIA*). Ecco perché faccio un appello. So che in proposito l'Autorità ha inviato una lettera a tutti i Capigruppo del Senato. Gradirei che il relatore ed il rappresentante del Governo affrontassero la questione con grande senso di responsabilità, e chiedo a tutti la massima attenzione su questo aspetto.

ASTORE (*Misto*). Signor Presidente, a me dispiace tornare ancora una volta in quest'Aula su una richiesta della comunità molisana, relativa agli interventi per la calamità naturale del terremoto del 2002. Vedo che qualcuno sorride e che qualcuno considera questa richiesta alla pari di al-

tre relative a terremoti verificatisi 30 o 40 anni fa, ma tutti ricordiamo cosa è avvenuto nel 2002 nel Molise.

Credo anche che al posto mio o insieme a me a chiedere a quest'Aula l'approvazione di questo emendamento ci dovrebbe essere il Presidente del Consiglio, perché Berlusconi è stato eletto nel Molise, è deputato del Molise e nelle sue visite in quella Regione credo abbia promesso che sarebbe stata portata a termine la ricostruzione.

Una comunità come quella del Molise, sia pur piccola, ha bisogno di una risposta, perché i diritti non si misurano mai in base alla grandezza di un Comune o al numero di abitanti di una zona o alla consistenza della presenza parlamentare. Ecco perché ritengo che non ci possa essere un trattamento diverso da quello di altre Regioni.

Abbiamo lottato in quest'Aula per l'Abruzzo, Regione per la quale, sia pure nella carenza di fondi, sia pure nella diversità del disastro, si è fatta una programmazione fino al 2033. Credo che anche questa comunità abbia diritto a una programmazione perché anche i cittadini molisani e i cittadini pugliesi dei Comuni del cosiddetto cratere sismico hanno diritto di sapere quando potranno rientrare nelle proprie abitazioni; i colleghi devono sapere che si tratta della ricostruzione dei fabbricati della cosiddetta classe A, ovvero le prime abitazioni con ordinanza di sgombero totale.

I Presidenti del Molise e della Puglia hanno chiesto risorse. Il Presidente del Molise ha chiesto 350 milioni: vi sono ancora villaggi di capanne di legno in tutti e 15 i Comuni. Diversa, per esempio, dobbiamo riconoscerlo con estrema serenità, è la ricostruzione nel mio Comune, San Giuliano di Puglia, dove a causa del crollo della scuola vi sono state numerose vittime innocenti. È un Comune cui è stato dato tanto, ormai la ricostruzione è quasi completata; penso anzi sia stato dato anche un *surplus*, forse per farci perdonare alcune nostre inadempienze.

Signor Presidente, bisogna dare delle risposte. È il secondo anno consecutivo che la finanziaria non prevede un euro per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione nel Molise. Dirò di più: i diritti non si misurano in base alla presenza di rappresentanti in Parlamento. Anche il recente disastro di Messina è totalmente assente in questa finanziaria, laddove a mio avviso, come per le altre calamità naturali, ci sarebbe stato bisogno di una programmazione.

Penso che questo Parlamento debba valutare seriamente il disegno di legge che il sottoscritto, insieme ad altri parlamentari, ha presentato: bisogna smetterla di fare delle risposte alla calamità naturale un veicolo di propaganda politica. Come ho già avuto modo di dire, la sofferenza non si mostra, la sofferenza non si propaga. Le risposte vanno date in silenzio, perché sono un diritto delle popolazioni, non il favore di un Presidente del Consiglio, di un Ministro o di un parlamentare. Le calamità naturali avvengono al Nord, al Centro e al Sud e una Nazione deve essere solidale e dare una risposta, senza propaganda, senza divise, senza casco, senza clamore: una risposta seria, di forte solidarietà.

Le comunità molisana e pugliese, così come quella messinese, chiedono una risposta a questa Assemblea. I cittadini molisani la chiedono

dopo quasi otto anni. Stiamo parlando di una parte dell'osso appenninico formata da piccoli Comuni, per un totale di 20.000 abitanti, un'area molto più ristretta rispetto a quella colpita dal disastro in Abruzzo. Ebbene, anche quanti vivono in questi piccoli Comuni di 800-1.000 abitanti hanno il diritto di rientrare nelle proprie abitazioni.

Per il secondo anno questo Parlamento continua a non occuparsi della ricostruzione. Vi prego di esaminare l'emendamento 2.465. Mi rivolgo al Ministro, al relatore, a tutta la Commissione bilancio e al suo Presidente affinché lo valutino nuovamente. Non parlo egoisticamente solo per il Molise, ma per tutte quelle realtà che devono ricevere risposte, che devono essere date, senza spreco di denaro.

Presidente, il Governo deve controllare come vengono spesi i fondi. Deve controllare il sistema degli appalti e dobbiamo anche ridiscuterne in Parlamento, perché non è possibile che l'Unione europea per la decima volta ci richiami in merito al fatto che gli stati di emergenza non terminano mai nella nostra Italia. La risposta all'emergenza deve essere data nei primi anni, e la risposta deve essere la normalità, perché questi cittadini, generalmente in zone povere, devono avere gli stessi diritti di tutti gli altri.

Sono stato molto felice dell'istituzione della zona franca in Abruzzo – l'ho suggerito io a qualcuno, come gli amici abruzzesi e il senatore Mascitelli ricorderanno – poiché essa è uno strumento di rinascita di aree povere. Non solo la zona franca urbana, abbiamo inventato la zona franca delle aree montane. Mi dite perché i Comuni di altri crateri non dovrebbero avere lo stesso diritto? Il mio intervento è volto a reclamare uguali diritti per tutti. *(Applausi dai Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Aut).*

DEL VECCHIO (PD). Signor Presidente, in una recente intervista, il Ministro della difesa ha affermato, con grande preoccupazione, che se non si modifica la situazione delle risorse per il comparto sarà impossibile reclutare i nuovi necessari volontari o mantenere in servizio quelli che stanno operando nei vari teatri di crisi. Ciò è la conseguenza del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha ridotto in maniera significativa le risorse per la professionalizzazione: del 7 per cento nel 2009 e addirittura del 40 per cento nel 2010 e negli anni successivi.

La riduzione del 2009, ancorché contenuta, ha già determinato una situazione di sofferenza; quella del 40 per cento sarebbe assolutamente penalizzante per le capacità operative dello strumento militare. Diventerebbe infatti impossibile mantenere il modello di difesa che il Parlamento ha approvato nel 2000, sulla base degli impegni delle Forze armate. Sarebbe altrettanto impossibile rispettare i tempi per la riconfigurazione in senso professionale delle nostre Forze armate. Soprattutto, come ha denunciato la Nota aggiuntiva allo stato di previsione del medesimo Ministero della difesa, si determinerebbe la perdita di potenziali e qualificate potenzialità.

Ebbene, l'emendamento 2.561 intende evitare il suddetto taglio del 40 per cento e le sue gravi conseguenze, per dare alle Forze armate prospettive e possibilità adeguate ai compiti che esse sono chiamate ad assol-

vere. Chiedo pertanto alla maggioranza e a tutta l'Assemblea di sostenere tale emendamento, sottolineando che esso richiama esattamente quanto chiesto dalla Commissione difesa, che, in sede di parere sulla finanziaria per l'anno 2010, evidenziava «l'esigenza che l'Esecutivo proceda (...) a limitare al solo 7 per cento la riduzione dei fondi destinati alla professionalizzazione delle Forze armate» per il 2010.

Signori senatori, questa è l'occasione da utilizzare se si vuole effettivamente dare seguito alla sollecitazione della Commissione difesa. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una delegazione del Rotary Club di Feltre

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che è presente in tribuna una delegazione del Rotary Club di Feltre, che salutiamo. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790 (ore 18,43)

FLERES (*PdL*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 2.142 del senatore Latronico. Intervengo inoltre per illustrare l'emendamento 2.597, che prevede la proroga del cosiddetto scudo fiscale limitatamente alle operazioni scaturenti da vendite immobiliari.

La proposta è il frutto di una considerazione supportata anche dall'afflusso che si sta verificando in virtù dell'istituzione dello scudo fiscale. Stanno rientrando le somme custodite nei conti correnti; quelle scaturenti da vendite immobiliari o da vendite di pacchetti azionari, invece, difficilmente rientreranno nei termini previsti dalla legge perché lo smobilizzo e la possibilità di consentire il rientro di tali somme sono più lenti per l'oggettiva difficoltà che si registra nella vendita di questo tipo di cespiti patrimoniali.

Credo che l'emendamento produrrebbe un effetto di grande vantaggio per le casse dell'Erario e sono convinto che non altererebbe l'andamento dell'attuale rientro perché questo, come dicevo, riguarda prevalentemente risorse custodite nei conti correnti, e quindi di facile smobilizzo e trasferimento in Italia.

L'ultima considerazione che intendo svolgere è relativa all'ordine del giorno G2.147, che invita il Governo a verificare la possibilità di prorogare di un anno quella che è definita sommariamente «rottamazione del pubblico impiego». Un provvedimento di questo tipo consentirebbe un notevole risparmio per la pubblica amministrazione, ma soprattutto permetterebbe a molti Comuni e a molte amministrazioni pubbliche in genere (mi riferisco per esempio alla Sicilia, ma non solo) di collocare in questa forma di prepensionamento (che in realtà prepensionamento non è) una notevole quantità di dipendenti di cui ormai l'amministrazione non ha più bisogno, in ragione del nuovo modello di organizzazione che si è ve-

nuto a determinare non solo nella Regione siciliana, ma anche negli enti locali.

Come peraltro è già previsto fino all'anno 2011 con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ordine del giorno suggerisce al Governo di verificare la possibilità di determinare con un successivo provvedimento un'ulteriore proroga di un anno di quella che, come ho già detto, viene sommariamente definita «rotamazione del pubblico impiego». (*Applausi dal Gruppo PdL*).

DE ECCHER (*PdL*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, l'ordine del giorno G2.144 affronta una questione che personalmente reputo centrale e di assoluta importanza, ossia l'assetto proprietario della Banca d'Italia.

Forse non tutti hanno conoscenza o consapevolezza piena del fatto che gli azionisti ne risultano sostanzialmente gli istituti di credito, per le seguenti parti: Intesa San Paolo Spa (30,3 per cento), UniCredito Italiano Spa (15,7 per cento), Banca Monte dei Paschi (2,5 per cento), BNL Spa (2,8 per cento), Cassa di Risparmio di Bologna (6,2 per cento), Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli Spa (2,1 per cento), Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa (2 per cento), Banco di Sicilia Spa (6,3 per cento), Assicurazioni Generali Spa (6,3 per cento) e così via.

Si tratta di un'anomalia di assoluta evidenza e gravità, non solo in quanto la Banca d'Italia, per il suo ruolo e per la sua funzione, deve evidentemente essere pubblica, ma anche perché un ente deputato di fatto al controllo dell'intero sistema bancario non può certo rimanere in capo a quegli stessi soggetti nei confronti dei quali si dovrebbe attivare la vigilanza.

Infine, per assurdo, nel momento in cui i mercati subiscono un'azione forte e continua di penetrazione da parte dei fondi sovrani (in particolare cinesi e indiani), esiste la possibilità teorica per questi ultimi di controllare il sistema creditizio italiano e, tramite questo, anche quella quota, pari al 14,5 per cento, che è la spettanza italiana all'interno della Banca centrale europea.

Credo, quindi, che vi siano tutte le condizioni per l'accoglimento di questo ordine del giorno, anche alla luce del dispositivo che lascia ampi spazi di manovra, in quanto recita: «impegna il Governo a dare attuazione, secondo le modalità e la tempistica che riterrà più opportune, a quanto necessario e peraltro normativamente già stabilito, per riportare in mano pubblica la proprietà della Banca centrale italiana». Il riferimento legislativo è in particolare al comma 10 dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 2005, n. 262, che già prevede l'adozione di uno specifico regolamento per la ridefinizione dell'assetto proprietario e l'esclusione della parte privata. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

VIMERCATI (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 2.0.25 è relativo al blocco dei finanziamenti per la banda larga, tema del quale si sta parlando in questi giorni dato il coro di proteste che si è levato dalle im-

prese e dai cittadini per chiedere al Governo di ritornare sulla propria decisione.

Il nostro emendamento si propone di inserire, dopo l'articolo 2, un articolo *2-bis* per istituire un fondo di circa 600 milioni (200 per ogni anno finanziario da qui al 2012) per cofinanziare progetti per lo sviluppo della banda larga nel nostro Paese: progetti per gli enti locali; progetti per i Comuni delle aree montane a bassa densità abitativa; progetti per lo sviluppo di reti *wireless* nelle aree urbane dedicate all'infomobilità e alla sicurezza dei cittadini, ai servizi per gli anziani e i disabili, allo sviluppo del turismo e ai beni culturali; progetti, infine, dedicati a favorire l'accesso a Internet delle piccole e medie imprese appartenenti ai principali distretti industriali.

Ecco, come si vede, questo fondo, che noi avevamo pensato aggiuntivo agli 800 milioni del piano Romani, oggi rischia di essere l'unica possibile dotazione per lo sviluppo della banda larga.

Per questa ragione noi chiediamo ai membri della maggioranza di ripensare alla questione e di votare per questo emendamento che può aiutare lo sblocco del progetto della banda larga nel nostro Paese.

Noi vi prendiamo in parola: ci sono state tante dichiarazioni, a partire da quelle del ministro Scajola, favorevoli ad un ripensamento sulla decisione di bloccare i finanziamenti per la banda larga. Vi chiediamo di dimostrare nei fatti che accogliete il senso delle proteste e che siete disponibili a cambiare atteggiamento. Per questo vi invitiamo a votare per il nostro emendamento. In caso contrario, il popolo della rete, le imprese e gli italiani tutti avranno la conferma che questo Governo è ostile all'innovazione tecnologica, rema contro la competitività delle imprese e non ha idee e proposte serie per ammodernare il Paese e per far uscire più forte l'Italia dalla crisi economica. Per questo vi chiediamo di sostenere l'emendamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

RANUCCI (*PD*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo, del relatore e dei Capigruppo sull'emendamento 2.0.29, che noi proponiamo già dal luglio 2008, relativo alla compensazione di debiti e crediti tra la pubblica amministrazione e le aziende che offrono servizi e beni alle stesse. Ormai i crediti delle piccole e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione sono arrivati quasi a 40 miliardi di euro. Siamo in una situazione economica difficile e complicata, per cui la compensazione con gli enti locali permetterebbe di dare respiro a queste aziende che non riescono più a trovare risorse neanche sul mercato, perché sappiamo quanto sia difficile l'accesso al credito.

So che molti colleghi della maggioranza concordano con il contenuto dell'emendamento e per questo chiedo che si crei una convergenza a favore delle imprese. Si tratta di un emendamento che può dare respiro alla nostra economia: immaginate quello che potrebbe accadere se si immettessero finalmente tanti miliardi di euro. Tra l'altro, voglio ricordare che sono debiti accertati e quindi devono essere iscritti in bilancio, debiti

che la pubblica amministrazione deve pagare, ma dei quali ritarda il pagamento, a volte fino a 360-400 giorni.

Chiedo inoltre al relatore se ritiene che sia possibile eventualmente accantonare l'emendamento per fissare un tetto alla rimborsabilità delle spese, in modo da dare un segnale alle imprese, soprattutto agli artigiani e alle piccole e medie imprese.

Se mettiamo un tetto possiamo aiutare intanto quelle imprese e non mettere in discussione la parte della cassa degli enti locali.

Quindi, chiedo una riflessione profonda alla maggioranza su questo emendamento che potrebbe veramente dare un segnale vero e concreto alle imprese e al mondo economico, che lo aspetta da tempo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BASSOLI (PD). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 2.358 che tratta il tema della non autosufficienza. Tra l'altro, su questo è già intervenuta la senatrice Serafini a proposito di politiche della famiglia. Vorrei sottolineare il fatto che noi siamo il Paese più vecchio in Europa, e nel mondo siamo superati solo dal Giappone; un Paese dove le attese di vita sono sempre più elevate: siamo a 73,2 anni di aspettativa di vita per gli uomini ed 83,2 anni di aspettativa di vita per le donne. I dati ci dicono addirittura che una bambina nata nel 2009 ha oltre 100 anni di aspettativa di vita, naturalmente alle condizioni attuali.

È evidente a tutti che con l'aumento dei soggetti ultrasessantacinquenni, che costituiscono una percentuale sempre più elevata della nostra popolazione, sono in aumento anche le probabilità di diventare non autosufficienti. C'è già stato, per quello che riguarda il settore della sanità, un allarme circa l'esplosione della spesa. Eppure non c'è un programma di prevenzione della non autosufficienza, manca un'attenzione ad elaborare linee di intervento che riducano il più possibile il numero delle persone non autosufficienti.

Tuttavia, questa mancanza non è solo nella prevenzione, ma anche nel sostegno a quando ormai una persona è non autosufficiente. Manca un finanziamento adeguato ad un fondo che, come veniva ricordato, nel 2010 sarà praticamente senza risorse.

Questa mancanza di risorse fa sì che già attualmente le famiglie si debbono far carico della cura dei propri cari non autosufficienti: le Regioni e i Comuni non sono in grado oggi di rispondere ad una richiesta sempre più ampia di servizi, siano questi di carattere residenziale che di carattere domiciliare. Non a caso, nel nostro Paese, molta parte di questa assistenza è svolta da quelli che volgarmente vengono definiti badanti, extracomunitari o anche persone che vengono dai Paesi comunitari ma con gravi situazioni economiche, che si accontentano di una retribuzione per questa loro attività estremamente bassa e molte volte in nero. È questo che consente alle nostre famiglie spesso di farsi carico di questa cura, alla cui qualità non viene data alcuna attenzione. Accolgo molto favorevolmente quindi il fatto che nel Patto della salute sia stato per la prima volta inserito l'impegno ad attivare dei flussi informativi per rilevare la

qualità dell'assistenza domiciliare e residenziale agli anziani, appunto attraverso il sistema informativo sanitario.

Per concludere, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi della maggioranza sul fatto che nel Patto per la salute, sottoscritto recentemente, vi è l'impegno del Governo a finanziare con 400 milioni di euro il Fondo per la non autosufficienza. Credo ci debba essere coerenza con questo impegno che il Governo ha assunto, e ciò votando a favore del nostro emendamento, che richiede – ripeto – un finanziamento del Fondo per la non autosufficienza pari a 400 milioni di euro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BLAZINA *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ancora una volta richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo su un tema specifico, di cui più volte ho parlato in quest'Aula: si tratta della tutela delle minoranze linguistiche, sia le diverse minoranze presenti sul territorio nazionale che quelle italiana e slovena in Croazia.

Il Governo ha mostrato finora totale disinteresse verso questo tema, nonostante le diverse enunciazioni di principio. Il disinteresse del Governo si manifesta anche attraverso la finanziaria, visto che siamo al secondo anno in cui vengono drasticamente tagliati i fondi alle minoranze. Per quanto riguarda gli italiani in Istria, ci sono state a tale proposito le rassicurazioni del presidente Fini nel recente incontro con la delegazione del Parlamento croato, di cui faceva parte anche il deputato croato della comunità italiana Furio Radin.

Rispetto agli sloveni del Friuli-Venezia Giulia vorrei ribadire che l'entità del finanziamento è prevista dalla legge di tutela n. 38 del 2001 e con questa finanziaria si viola anche tale legge. L'anno scorso si è operato nello stesso modo, salvo poi recuperare 1 milione di euro con la cosiddetta legge milleproroghe.

Vorrei sentire un impegno concreto da parte del Governo, che possa dare le rassicurazioni necessarie alla comunità slovena per poter guardare con un certo ottimismo al proprio futuro. In questo momento ci sono segnali molto negativi: la grave crisi del teatro sloveno; la mancata applicazione di parti della legge n. 38; le preoccupazioni rispetto alla riforma della scuola. Se dovesse realizzarsi anche il taglio dei fondi, allora la situazione potrebbe diventare dirompente, ma soprattutto ciò significherebbe violare uno dei diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione e dai trattati e, in ultima analisi, ciò non giova al clima di pacifica convivenza tra l'Italia e la Slovenia e tra l'Italia e la Croazia e non giova alla crescita comune di questa importante area dell'Unione europea, dove la presenza di diverse culture e lingue dovrebbe rappresentare un fattore di ricchezza e una sfida culturale.

Mi auguro perciò che si possa arrivare a ripristinare i fondi della finanziaria 2008. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ZANETTA *(PdL)*. Signor Presidente, da molti anni si attende un intervento legislativo che possa disciplinare organicamente il settore delle

case da gioco. Di fatto, la normativa vigente risulta contraddittoria ed incapace di disciplinare in maniera chiara ed omogenea la materia.

Come è noto, in Italia, in deroga agli articoli 718 e 719 del codice penale, che prevedono e sanzionano come ipotesi di reato l'esercizio di giochi d'azzardo e l'apertura di case da gioco, esistono quattro casinò autorizzati. La stessa Corte costituzionale, rilevando i paradossi del sistema normativo, aveva a suo tempo sollecitato un intervento del legislatore e si è più volte pronunciata sulla questione, in particolare nella sentenza n. 152 del 23 maggio 1985, nella quale ha affermato che «mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità». Si impone quindi una legislazione organica di settore.

Nelle ultime tre legislature numerosi parlamentari hanno presentato proposte di legge riguardanti il settore delle case da gioco. Nella XIV legislatura, tra Senato e Camera dei deputati, sono state presentate ben 54 proposte di legge; nella XV legislatura i disegni di legge sono stati 20, mentre nell'attuale legislatura i progetti sono stati 29. Tali proposte si sono concentrate sull'incremento del numero delle case da gioco e, nello specifico, sull'istituzione di case da gioco territoriali o stagionali allo scopo di risollevarne l'economia turistica locale e, sull'introduzione di regole più uniformi, in un settore che, ad oggi, presenta numerose lacune. Durante la XIV legislatura, in particolare, nell'ambito del Comitato ristretto istituito durante i lavori della 10^a Commissione permanente, è stato elaborato un testo unificato sulla regolamentazione e istituzione delle case da gioco, testo che è stato recepito nella stesura dall'emendamento da me presentato unitamente ad altri colleghi.

Più recentemente, come noto, a seguito dell'approvazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», divenuto legge il 23 giugno 2009, vi è stata una miniriforma dei giochi: all'articolo 12 del suddetto decreto vengono introdotti, infatti, nuovi giochi pubblici allo scopo di reperire fondi per finanziare la ricostruzione dopo gli eventi sismici dello scorso 6 aprile.

Per tornare ai giorni nostri, il mese scorso, secondo notizie trapelate dalle agenzie di stampa, il ministro del turismo Michela Brambilla era in procinto di presentare al Consiglio dei ministri uno schema di decreto legge che intende rilanciare l'offerta turistica italiana. La bozza di testo, sempre in relazione alle suddette notizie, prevedeva, in particolare, l'apertura di case da gioco all'interno di strutture alberghiere almeno a cinque stelle. Tali ipotesi e proposte hanno lasciato dubbiose le organizzazioni del settore, che hanno evidenziato, oltretutto, la congiuntura particolarmente negativa, dovuta alla crisi economica e occupazionale, che le case da gioco stanno attraversando.

L'emendamento 2.0.600 mira, quindi, a colmare la condizione di lacunosità che caratterizza la situazione normativa attuale per ciò che concerne l'istituzione delle case da gioco e l'esercizio dell'attività del gioco d'azzardo. Inoltre, una legislazione organica in materia si impone, oggi più che mai, anche per contrastare il fenomeno del gioco clandestino, unitamente ai fenomeni malavitosi ad esso connessi, quali usura, prostituzione, estorsione e violenza privata. Appare chiaro che l'istituzione di nuove case da gioco controllate dallo Stato potrebbe porre un rimedio al ricorso, ormai sempre più preoccupante, al gioco di provenienza illecita. Una legislazione in materia è necessaria, quindi, per evitare il proliferare di giochi d'azzardo mascherati sotto varie forme, come ad esempio le *slot machine*, i *videopoker*, eccetera, e per adeguare la legislazione alle linee di tendenza espresse dalla legislazione comunitaria. Infatti, nei Paesi confinanti con l'Italia esiste da anni una regolamentazione del gioco d'azzardo che consente l'esistenza di case da gioco in un numero non limitato a poche eccezioni.

Entrando nel merito del testo, l'emendamento 2.0.600 prevede che i Comuni di Sanremo, Venezia, Campione d'Italia e Saint Vincent possano proseguire nell'esercizio del gioco d'azzardo. Ulteriori Comuni, fino ad un massimo di otto, sono autorizzati all'esercizio dello stesso, sulla base di una equilibrata ripartizione territoriale e a seguito dell'emanazione di un decreto da adottarsi entro 6 mesi da parte dei Ministeri competenti in materia. Tale decreto stabilirà le definizioni, le modalità, la durata, i divieti e la ripartizione dei proventi dei giochi ed, inoltre, nel prevedere l'individuazione dei Comuni autorizzandi, tenendo conto dei Comuni già titolari di concessione e per ciò che riguarda i Comuni non ancora titolari di concessione, si procederà sulla base di criteri di individuazione relativi alla vocazione turistica del territorio, privilegiando, in particolare, i Comuni siti in riva al mare o ubicati sulle sponde dei laghi naturali di maggior rilievo nazionale.

È riservato, inoltre, alle società – questo è importante – che gestiscono le case da gioco attualmente esistenti il diritto di prelazione per la gestione di una nuova casa da gioco. Sarà poi compito del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli operatori del settore, di emanare il regolamento di attuazione che si occuperà della previsione di specie, tipi e regolamentazione di giochi praticabili, nonché delle disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e per controllare lo svolgimento del gioco stesso.

In conclusione, tra tutte le proposte presentate fino ad oggi, quella contenuta in questo emendamento appare la più equilibrata e moderata, tenendo conto del fatto che, come detto precedentemente, il testo in esame ha recepito le linee generali contenute nel testo unificato sulla regolamentazione e istituzione delle case da gioco proposto dalla 10ª Commissione durante la XIV legislatura.

Auspico quindi che, per sanare la situazione, venga approvato l'emendamento 2.0.600. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, con l'emendamento 2.86 lanciamo ancora una volta una sfida e richiamiamo l'attenzione dell'Assemblea, perché tocchiamo il classico tema, che da decenni si rincorre, relativo al ponte sullo Stretto. Il PdL ha voluto inviare un ulteriore segnale, molto di fumo e poco di sostanza, verso la realizzazione di questa infrastruttura. Noi diciamo invece all'Assemblea, al Parlamento e al Paese di fare attenzione perché il mondo, l'evoluzione dei traffici e dei commerci, lo spostamento delle persone, la viabilità richiedono un'altra collocazione del Paese a livello di priorità e anche di investimenti nel sistema delle infrastrutture. Facciamo notare che oggi il mondo delle imprese, per ciò che attiene al Mezzogiorno e alla Sicilia, non chiede il ponte sullo Stretto (tranne, per ovvie ragioni, gli imprenditori del settore edile) ma chiede, in modo particolare, la possibilità d'investire sulle autostrade del mare e sulla infrastrutturazione dei corridoi del nostro Paese.

A tal proposito, noi avanziamo qui una proposta di finanziamento per fare in modo che il nostro Paese sia ben organizzato per rispondere a quella evoluzione, a quella crescita, a quella diminuzione dei costi dei trasporti che solo attraverso un sistema intermodale, costituito di autostrade del mare e realizzato attraverso i corridoi (che ancora non si sono realizzati) e le dorsali, ci metteranno in condizioni di poter dare una risposta vera e moderna in grado di far realmente compiere all'Italia un grande salto di qualità. Il ponte sullo Stretto, invece, risponde piuttosto alla necessità di legittimare un mito, di legittimare un'opera, di garantire al Presidente del Consiglio una sua collocazione nei libri di storia; non serve, però, al nostro Paese per essere sistema, per rispondere alle sfide della competitività mondiale e per beneficiare di un sistema moderno e avanzato di logistica dei trasporti.

Ecco perché il nostro emendamento sposta le risorse, che ad agosto avete di nuovo buttato in questo calderone senza fondo, e le ricolloca negli assi, nelle strategie e nei corridoi, che sono appunto lì indicati come priorità ma che non hanno la copertura finanziaria per diventare realtà.

DELLA SETA (*PD*). Signor Presidente, illustrerò brevemente l'emendamento 2.170 che, come un altro emendamento presentato dal mio Gruppo a firma del senatore Barbolini, affronta, anche se ipotizzando strade e strumenti diversi, l'identico tema del 5 per mille. Il 5 per mille è un'innovazione introdotta, come peraltro ricordato questo pomeriggio in Aula, dal ministro Tremonti nella finanziaria per il 2006. È uno strumento che ha dato risultati di grande e straordinaria importanza e rilevanza per il nostro Paese.

In base agli ultimi dati disponibili, quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2008, circa 15 milioni di italiani (cioè più della metà di tutti i contribuenti) hanno destinato il 5 per mille ad organizzazioni *no profit*, per un importo che, sempre in base agli ultimi dati disponibili, è stato superiore ai 350 milioni di euro, di cui sono state beneficiarie circa 30.000 associazioni di volontariato e utilità sociale. Gran parte di questo

importo è andata al volontariato, ma una parte rilevante (63 milioni) è andata alla ricerca sanitaria e quasi 60 milioni alla ricerca scientifica.

Ad oggi, la finanziaria per il 2010 non prevede il rinnovo di questo strumento. Tale fatto, senza contare i cronici ritardi nel pagamento del 5 per mille per gli anni scorsi, riveste una gravità straordinaria, soprattutto per la sopravvivenza del sistema delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che svolgono una funzione squisitamente pubblica. Spesso in quest'Aula – come anche fuori di qui – ci si riempie la bocca con la parola sussidiarietà: ebbene, queste associazioni, che si occupano di tante cose diverse (di assistenza sociale, di ambiente, di ricerca, di assistenza alle persone), svolgono funzioni che, ove se ne occupasse direttamente la pubblica amministrazione, costerebbero ai contribuenti molto di più.

So che anche colleghi della maggioranza e del centrodestra – a cominciare dal senatore Gasparri, che si è occupato della questione – hanno chiesto la reintegrazione il più rapidamente possibile, anche per il prossimo anno, dello strumento del 5 per mille, togliendo il mondo del volontariato e del *no profit* da un'incertezza nella quale non può permettersi invece di vivere.

Mi auguro allora davvero che l'emendamento da me presentato, insieme a quello del senatore Barbolini, possano essere accolti dal Governo e dalla maggioranza e che nei prossimi mesi, il più rapidamente possibile, lo strumento del 5 per mille esca da quell'incertezza che chiede poi, alla fine di ogni anno, in occasione di ogni finanziaria, di rincorrere i tempi del rinnovo del rifinanziamento, e che esso venga invece stabilizzato, come chiesto anche in diversi disegni di legge presentati nel corso di questa legislatura.

Per il momento, anche a nome del mio Gruppo, chiedo caldamente a tutta l'Assemblea – trattandosi di un tema che non può prestarsi a logiche di schieramento – di fare uno sforzo straordinario, ottenendo dal Governo immediatamente il reintegro del 5 per mille per l'anno che sta per cominciare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FERRANTE (PD). Signor Presidente, colleghi, illustro gli emendamenti presentati dal Partito Democratico volti a ridare certezza ai cittadini e agli operatori – parliamo di moltissime imprese – riguardo allo sconto fiscale del 55 per cento in materia di ristrutturazioni edilizie che tengano conto del risparmio energetico. Com'è noto il relativo provvedimento, inserito nella finanziaria nella scorsa legislatura, sarà in vigore fino al 31 dicembre 2010; in questa manovra finanziaria, però, nulla si dice e nulla è previsto, lasciando quindi nell'assoluta incertezza chi volesse realizzare il prossimo anno un intervento di questo tipo, siano essi semplici cittadini o imprenditori, moltissimi dei quali (artigiani e non solo) hanno investito in tal senso, promuovendo anche nuove imprese.

I nostri emendamenti quindi mirano, da una parte, a prolungare l'efficacia del provvedimento fino al 31 dicembre 2012, cioè per l'arco temporale al quale fa riferimento questa manovra finanziaria; dall'altra, sono

rivolti soprattutto a trovare le risorse, in modo tale che, anche il prossimo anno, vi sia una certezza in questo campo.

Vorrei raccomandare all'attenzione di quest'Aula che il provvedimento, già nei primi due anni di vita, quindi in una fase per così dire di sperimentazione e di avvio, ha permesso il risparmio di circa 2.800 gigawatt/ore di energia elettrica, l'equivalente della produzione media di una centrale da 400 megawatt; è quindi una norma che ha iniziato a dare immediatamente dei risultati concreti sia sul piano del rispetto ambientale, perché appunto si risparmia energia, sia sul piano del supporto ad un settore, quello dell'edilizia, che avrebbe bisogno di un sostegno economico e che nella ristrutturazione trova il completamento migliore di quel sostegno, perché ovviamente si premia l'industria edilizia più innovativa, quella in grado di fare questi interventi che permettono il risparmio energetico.

È già avvenuto lo scorso anno, durante l'esame della legge finanziaria, che la prima proposta di legge cancellasse lo sconto fiscale del 55 per cento per interventi legati alla riqualificazione energetica degli edifici; poi il Governo ha dovuto recedere da quell'impostazione per la protesta delle associazioni ambientaliste, ma soprattutto delle imprese e dei cittadini, che in questo settore investivano, e quindi alla fine quel 55 per cento di incentivi fiscali è stato reinserito. Dai giornali e anche dalle dichiarazioni di esponenti di questo Governo sento, inoltre, che si sta ripensando questa norma e che quindi in qualche maniera si darà atto della sua importanza: credo quindi che fareste più bella figura a non rinviare quest'intervento magari alla Camera dei deputati, ma accettando il nostro emendamento e accogliendolo già ora qui in Senato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

TREU (PD). Vorrei richiamare l'attenzione, o per lo meno cercare di ridurre la disattenzione, sull'emendamento 2.900, che riguarda gli ammortizzatori sociali cassa integrazione e disoccupazione. È inutile che parli del merito, perché è noto, sono anni che se ne discute ed è sempre sorprendente che, nonostante il consenso ampio (ci sono stati accordi unitari tra industriali e sindacati su questo argomento) e nonostante negli ultimi tempi anche da parte del Governo venga riconosciuta la necessità di rafforzare e universalizzare questi ammortizzatori, non succeda nulla.

Vorrei solo dire che ora più che mai un tema del genere va reso attuale, perché tutti i Paesi europei, anche quelli che hanno un sistema di ammortizzatori universali, li stanno rafforzando ed estendendo verso aree di lavoro deboli e di imprese deboli che sono dalla crisi messe a rischio. Sappiamo che la crisi, anche se quella produttiva sta finendo, per la parte occupazionale continua, quindi dovremo prendere in considerazione un intervento del genere. Non ha senso dire che non è il momento perché la crisi impedisce di fare degli interventi organici, perché si sa come un intervento di questo tipo può essere fatto (noi lo abbiamo discusso più volte senza costrutto) e si sa anche che può essere messo a regime progressivamente, il nostro è l'unico Paese d'Europa che non sta facendo niente in questo senso.

Le casse in deroga hanno avuto un iniziale senso positivo: all'inizio della crisi, ad esempio, più di un anno fa, si poteva immaginare che fosse l'unica misura che andava presa, era un intervento tampone, ma ormai è passato un anno: le casse in deroga, anche quelle ordinarie, in molti casi si stanno esaurendo. E non lo dice solo la Banca d'Italia, che lo sostiene da tempo, ma anche inchieste di organi di stampa certo non sospetti proprio oggi sostengono che la gravità di molti casi scoperti è tale che c'è un milione di piccole imprese artigiane ed industriali che sono a rischio, che ci sono centinaia di migliaia di lavoratori (altro che posto fisso!) che stanno uscendo dalla protezione, magari sotto il titolo delle partite IVA: mi pare che questi siano motivi di urgenza sufficienti. Abbiamo poi detto più volte che per quanto riguarda la cassa integrazione i costi si possono coprire, almeno nella prima fase, con il *surplus* della stessa cassa, e poi – ripeto – si può mettere a regime progressivamente. Per altri versi, possiamo pescare in diversi capitoli, e basterebbe sentire il collega Mario Baldassarri.

Per questo motivo, insistiamo su tale emendamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CARLONI (PD). Signor Presidente, desidero illustrare la proposta emendativa relativa agli incentivi per lo sviluppo del sistema dei Confidi nel Mezzogiorno. Si tratta dell'emendamento 2.0.2 che può realizzare una larghissima maggioranza di consensi, poiché, mentre ancora non si diradano le nubi relative all'annunciata Banca del Sud, attraverso un sostegno al sistema dei Confidi, dei consorzi di garanzia fidi e delle cooperative di garanzia, siamo in grado di rispondere in modo molto concreto ed efficace ad un problema gravissimo, che riguarda le piccole e medie imprese del nostro Mezzogiorno, e alla stretta creditizia che tutti conosciamo e denunciavamo. In Commissione bilancio, durante le audizioni in vista della legge finanziaria, abbiamo potuto ascoltare il Presidente dell'ABI, il quale ci ha riferito incredibilmente di non riconoscersi in una grave stretta di credito per il Mezzogiorno. La realtà non è così: sappiamo tutti che le banche vogliono rischiare sempre meno, per cui esiste innanzi tutto un problema di accesso al credito, come alle garanzie, in particolare per le piccole e medie imprese.

Con questo emendamento – che potrebbe essere votato da tutta l'Aula del Senato, perché sono certa che tutti i senatori di maggioranza lo condividono – sosteniamo lo sviluppo dell'aggregazione del sistema dei Confidi. È un processo già in atto nel Mezzogiorno: finora i Confidi non si sono mai sviluppati, ma è molto interessante vedere come si stia diffondendo un sistema di associazioni d'impresa e di Confidi. Si tratta dunque di sostenere in modo virtuoso un processo reale e di non dilapidare in modo indistinto e a pioggia le nostre agevolazioni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, intervengo solo pochissimi secondi, non tanto per illustrare, che è una parola grossa, quanto

piuttosto per ricordare due emendamenti, il 2.523 e il 2.524, che riguardano il piccolo mondo della cooperazione internazionale, di cui discuteremo anche con riferimento alle missioni all'estero.

Vorrei solamente segnalare alcuni numeri crudi, per stare nei tempi: nel 2008, ci sono stati 760 milioni, con il Governo Prodi; nel 2009, con la prima legge finanziaria del Governo Berlusconi, vi sono stati 400 e passa milioni in meno: è uno dei rari casi in cui quello che rimane è meno del taglio effettuato, per cui si ha un totale di 326 milioni, che sono stati confermati per quest'anno e che erano già finiti a marzo; per il prossimo anno, sono previsti 210 milioni. In conclusione, siamo di fatto di fronte ad una privatizzazione della cooperazione allo sviluppo internazionale; ma attenzione, colleghi della maggioranza (alcuni dei quali so essere sensibili anche a questo aspetto): così, in breve tempo privatizzeremo anche la politica estera di questo Paese.

Vi chiedo pertanto di riflettere su questi due emendamenti, tenendo conto che vertono sull'aumento delle accise dei tabacchi. L'anno passato – sono peraltro anch'io un fumatore – chiesi questo, ma il sottosegretario Vegas mi rispose che era impossibile; eppure, pochi mesi dopo è stato aumentato il prezzo di sigari e sigarette, ma non sappiamo a che cosa sia servito.

Vi prego, allora, di fare in modo che almeno quest'anno serva alla cooperazione allo sviluppo e alla difesa della politica estera di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, i nostri emendamenti e un ordine del giorno che mi permetto di illustrare puntano soprattutto sulla promozione della famiglia e delle nascite.

Abbiamo vissuto in quest'Aula, nel marzo scorso, in occasione dell'esame della legge comunitaria, la discussione attorno all'aumento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego. Sappiamo tutti che il Governo era ed è obbligato ad aumentare gradualmente l'età pensionabile delle donne per portarla dai 60 ai 65 anni, equiparandola a quella degli uomini. Un atto dovuto cui si è fatto seguito con il decreto anticrisi il 1° agosto di quest'anno. Così l'Italia si è allineata all'Europa. E si dovrà pure allineare per quanto riguarda il settore privato. Questo significa che anche le donne in Italia dovranno arrivare ad un'età pensionabile più avanzata, cioè a 65 anni. Fin qui tutti conoscono la situazione.

Quello che vorremmo sottolineare in questo contesto è che nella fase dell'aumento dell'età pensionabile delle donne si devono usare i relativi risparmi che si possono portare in bilancio per investire sulla famiglia. È già stato detto in quest'Aula, mi pare che prima di me lo dicesse la senatrice Bassoli, che l'Italia si annovera tra i Paesi più vecchi del mondo dopo il Giappone. Inverto i termini, l'Italia si annovera tra i Paesi con il minor tasso di natalità del mondo: siamo passati a 1,2 figli per donna, quindi con un leggero aumento, ma non per merito nostro, cioè degli italiani, bensì per merito degli immigrati che hanno portato una natalità più alta di quella degli italiani. Sappiamo benissimo che con un tasso di na-

talità di 1,2 bambini per donna – ripeto, tra i più bassi d'Europa e del mondo – non riusciremo più a sostenere a lungo termine il sistema pensionistico, non riusciremo a sostenere a lungo termine il sistema sanitario e non riusciremo a pagare le spese per le badanti e per le persone che diventano sempre più anziane. Questo perché una fascia sempre minore di giovani dovrà prendere sulle proprie spalle una spesa sempre maggiore di una popolazione sempre più vecchia. Pertanto promuovere al massimo lo sviluppo della famiglia e le nascite non è solo un atto dovuto verso la famiglia, di cui tutti predicano nei loro discorsi della domenica, ma è anche un atto dovuto verso il bilancio economico di questo Stato.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 19,32)

(Segue PETERLINI). Su questo obiettivo abbiamo anche trovato consenso grazie all'attenzione del Governo – adesso mi pare stia seguendo attentamente il nostro dibattito il sottosegretario Casero – e credo sia il caso di rafforzare in quest'Aula quanto, l'11 marzo 2009, in occasione dell'esame della legge comunitaria, abbiamo già deliberato in forma di raccomandazione. L'ordine del giorno puntava proprio su questo. Si chiedeva che i risparmi incamerati grazie all'innalzamento graduale dell'età pensionabile delle donne venissero nuovamente investiti sulla famiglia e sulle donne per promuovere la natalità e per rendere più compatibile con il lavoro il compito della donna nella famiglia, che comprende la procreazione, la cura e l'educazione dei figli, la cura delle persone anziane e non autosufficienti, in continuo in aumento.

Pertanto, abbiamo ripresentato questo documento anche per sottolineare l'attenzione che l'Aula dovrebbe prestare a questo tema importante. L'ordine del giorno G2.104 impegna pertanto il Governo ad «equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna prevedendo una riduzione dell'età pensionabile per la donna per un anno per ogni figlio, con un limite massimo di 5 anni». Ricordo a quest'Assemblea che già la legge attuale prevede per ogni figlio un'anticipazione dell'età pensionabile di quattro mesi. Mi sembra poco; mi sembra giusto aumentare questa misura, non solo come aiuto sociale alle famiglie ma anche come aiuto alla sostenibilità del sistema pensionistico e sociale di questo Paese.

Si chiede inoltre l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente sia di quello sostenuto al 30 per cento, e la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni senza retribuzione ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali.

Signor Presidente, abbiamo presentato una serie di emendamenti che purtroppo, in questo dibattito troppo limitato in Aula, hanno difficoltà a

trovare non solo accoglimento ma anche attenzione. Mi limiterò ad illustrare le proposte emendative che ritengo più rilevanti.

Si chiede per esempio per i coltivatori agricoli diretti di poter aumentare liberamente il proprio contributo previdenziale per poter usufruire in età pensionistica di una pensione un po' più alta di quella prevista. Al momento infatti è stabilito un limite massimo del proprio contributo; non capisco perché si debba negare la possibilità di pagare di più per avere una pensione più alta.

Il nostro Gruppo, presieduto dal senatore D'Alia, più volte ha ribadito la necessità di ridurre l'IVA almeno per i prodotti necessari per l'allevamento dei figli in tenera età al 4 per cento, laddove attualmente è al 20 per cento per i prodotti per l'infanzia quali per esempio pannolini, biberon e tettarelle, prodotti alimentari come latte in polvere e liquido. È qui che il Governo potrebbe dimostrare la sua attenzione verso la famiglia. A tal fine abbiamo presentato l'emendamento 2.500.

Altri emendamenti prevedono per esempio alleggerimenti burocratici per i piccoli imprenditori. Tra l'altro abbiamo provveduto a rendere volontaria e non più obbligatoria l'autocertificazione ai fini del DURC (emendamento 2.251).

Misure a nostro avviso importanti, signor Presidente, riguardano gli studenti che possono usufruire di agevolazioni fiscali detraendo l'affitto che pagano se studiano fuori sede. Abbiamo presentato al Governo, tramite lettere, interrogazioni ed emendamenti, il seguente problema, dal momento che parte di studenti altoatesini sudtirolesi studia in Italia, a Bolzano, a Trento, a Padova o comunque in altre città italiane, ma altrettanti studiano all'estero, a Innsbruck o in altre città austriache, anche per poter seguire gli studi nella propria madrelingua. Ebbene, mentre gli studenti italiani o coloro che studiano in Italia possono usufruire di agevolazioni fiscali non è possibile fare altrettanto per coloro che studiano all'estero. Mi sembra una palese disattenzione, oltre che un'ingiustizia.

Ancora, la soglia per i figli a carico per le famiglie è rimasta ferma da decenni: un figlio è a carico solo se guadagna meno di 2.840,51 euro all'anno. Tanti ragazzi vorrebbero lavorare d'estate, fare qualcosa per aiutare i genitori, per incrementare il reddito della famiglia, oltre che per avere qualche soldo in tasca durante il periodo degli studi. Chiunque superi questa cifra non è più considerato a carico. Ad ogni modo, se non sarà in questa sede, chiediamo almeno che in altra sede se ne tenga conto e si aumenti, così come avevamo proposto con altro emendamento all'articolo 3, questo tetto di detrazione per i figli a carico.

Saluto alla Giunta comunale di Naturno, in provincia di Bolzano

PRESIDENTE. È presente in tribuna per assistere ai nostri lavori la Giunta comunale di Naturno in Val Venosta (Bolzano), che salutiamo. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790 (ore 19,40)

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.7, 2.2, 2.4, 2.1, 2.5 (testo 2) e 2.6. Vorrei far presente al collega Pistorio che alcuni di tali emendamenti sono dichiaratamente contrari alle indicazioni delle direttive europee; pertanto, essi sono ammissibili ma ci metterebbero in difficoltà.

Quanto alla parte relativa alla famiglia, affrontata anche da altri emendamenti, desidero ricordare che sul quoziente familiare il Governo si è già impegnato, nei giorni scorsi, a provvedere gradualmente a un intervento in questo senso. Sappiamo che il rinvio è legato anche allo scudo fiscale, ma non solo. Ad ogni modo, su tale aspetto c'è attenzione, come pure su moltissimi altri temi sollevati da altri colleghi, soprattutto dell'opposizione. (*Brusì*).

PRESIDENTE. Colleghi, così non va bene. Invito i senatori che vogliono colloquiare ad uscire dall'Aula, in modo da consentire al relatore di esprimere il parere sugli emendamenti.

SAIA, *relatore*. Devo una risposta al collega Vitali a proposito del patto di stabilità; un tema contenuto anche in altri emendamenti all'articolo 2. Vorrei ricordare che nella scorsa finanziaria il Governo è andato incontro alle esigenze dei Comuni e degli enti locali con un sostegno di 3,9 miliardi. A tal riguardo, siamo tutti perfettamente coscienti delle difficoltà, soprattutto dei piccoli Comuni. Il Governo si è impegnato in Commissione – e penso lo farà anche in Aula – a rinviare tale questione a un provvedimento specifico, di grande equilibrio e di grande attenzione. Voglio pertanto anticipare che il parere contrario su alcuni emendamenti, a cominciare da quello, forse più ovvio e banale ma urgente, legato alle sanzioni per chi sfora il patto di stabilità o a quello relativo all'impossibilità di fare pagamenti ai privati pur avendo in cassa denaro, non significa l'assenza di attenzione su determinate problematiche. Sappiamo che il Governo sta predisponendo un provvedimento, e ci auguriamo che a breve sarà presentato, per andare incontro alle difficoltà soprattutto dei piccoli Comuni. Quanto ai Comuni medio-grandi, come molti di voi sono un ex amministratore, e credo ci sia ancora spazio per razionalizzare meglio la cassa all'interno dei Comuni e i bilanci.

Invito al ritiro dell'emendamento 2.8. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 2.9, 2.10, 2.20, 2.21, 2.23, 2.24, 2.25, 2.28, 2.29 e 2.30. Chiedo che l'emendamento 2.31 (testo 2) sia accantonato. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 2.32, 2.33, 2.37, 2.44, 2.47, 2.49, 2.56, 2.36 (testo 2), 2.39, 2.41, 2.42, 2.46 e 2.52.

L'emendamento 2.53, su cui il parere è contrario, fa un riferimento anche alle pensioni nell'ambito dell'agricoltura. So che il Governo sta ragionando su questo tema e ci sono anche altri emendamenti della maggioranza, su cui c'è un invito al ritiro. Siamo in attesa di un provvedimento nell'ambito specifico delle pensioni, non necessariamente solo quelle nel campo dell'agricoltura.

Chiedo l'accantonamento di tutti gli ordini del giorno riferiti all'articolo 2, al fine di poterli esaminare con più puntualità e per evitare di dare pareri troppo sommari.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.67, 2.68, 2.77, 2.80, 2.81, 2.79, 2.507, 2.82, 2.83, 2.545, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90^a, 2.107, 2.94 (testo 2), 2.287, 2.288, 2.289, 2.95, 2.97, 2.98, 2.105, 2.700, 2.500, 2.99, 2.103, 2.106, 2.102, 2.100, 2.101, 2.109, 2.118, 2.124, 2.119, 2.113, 2.110, 2.123, 2.115 e 2.125. In relazione a quest'ultimo emendamento, vorrei anticipare al collega Morando che, pur non chiedendone l'accantonamento, vorrei tenere aperta la questione sul tema trattato prima del voto finale.

PRESIDENTE. Senatore Saia, non ho capito, chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.125, oppure il parere è contrario?

SAIA, *relatore*. Chiediamo l'accantonamento.

Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti 2.129, 2.126, 2.114, 2.128, 2.313, 2.111, 2.112, 2.116, 2.132, 2.133, 2.134, 2.135, 2.138, 2.139 e 2.140.

Chiedo di trasformare l'emendamento 2.701 in ordine del giorno.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.144, 2.149 e 2.152 mentre chiedo l'accantonamento dell'emendamento 2.147.

Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento 2.146 e invito a ritirare l'emendamento 2.143, altrimenti il mio parere è contrario.

Chiedo di trasformare l'emendamento 2.108 (testo corretto) in ordine del giorno ed esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.222, 2.160, 2.159, 2.157, 2.156, 2.150, 2.151 e 2.801.

Chiedo al senatore D'Alì di trasformare gli emendamenti 2.154 (testo 2) e 2.155 (testo 2) in un unico ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il senatore D'Alì ha già provveduto a ritirare i suoi emendamenti per presentare un unico ordine del giorno.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.145.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.93, relativo alla questione delle forze dell'ordine e delle Forze armate, il mio parere è contrario, ma volevo dire che il Governo sta preparando un intervento sul quadro generale delle forze dell'ordine per verificare la possibilità di prevedere uno stanziamento ulteriore rispetto alle risorse previste in finanziaria. In particolare, per quanto concerne il riordino delle carriere, credo che si possa preparare un ordine giorno perché il Governo sta predisponendo i fondi per

intervenire. Sappiamo che il provvedimento, nel 2005, passò solamente alla Camera e furono accantonate alcune risorse che, in minima parte, sono rimaste in quel capitolo. Ripartiremo proprio da quelle risorse per preparare, a breve, un provvedimento specifico sul riordino delle carriere.

Allo stesso modo, l'emendamento 2.161, senatore Morando, si occupa di ricerca, un tema importante compreso tra quelli che il Governo intende affrontare immediatamente, appena ci saranno i fondi. Per il momento il mio parere è contrario.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 2.163, 2.164 e 2.166.

Chiedo invece l'accantonamento dell'emendamento 2.168, se il senatore Legnini è d'accordo.

Per l'emendamento 2.170, relativo al tema del 5 per mille, vale lo stesso discorso che facevo in precedenza e dunque il mio parere è contrario. Peraltro sullo stesso tema è stato presentato anche un emendamento importante dal Presidente del Gruppo del PdL che inviterò a ritirare perché questo è uno dei temi di attenzione immediata per il Governo, che sarà affrontato, se non in finanziaria, subito dopo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.171, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.179, 2.180, 2.184, 2.186, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.198, 2.209 (testo 2), 2.210, 2.211, 2.215, 2.221, 2.225, 2.232, 2.233, 2.234, 2.244, 2.246, 2.702, 2.703, 2.248, 2.249, 2.250, 2.251, 2.252, 2.253, 2.261, 2.265, 2.271, 2.273, 2.274, 2.294, 2.297, 2.296, 2.299, 2.302, 2.306, 2.307, 2.309, 2.310, 2.312, 2.314, 2.317, 2.316, 2.318, 2.321, 2.322, 2.323, 2.324, 2.327, 2.330, 2.900, 2.563, 2.272, 2.333, 2.334, 2.335, 2.336, 2.337, 2.338, 2.339, 2.340, 2.341, 2.342 e 2.231.

Invito a ritirare gli emendamenti 2.183, 2.196, 2.202 e 2.455, altrimenti il parere è contrario.

Chiedo di trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 2.172, concernente il tema cui ho già accennato del blocco relativo al patto di stabilità (in questo caso proprio la sospensione delle sanzioni per chi ha sfiorato il patto), 2.178 e 2.208 (oppure invito a ritirarlo).

Chiedo l'accantonamento degli emendamenti 2.185 (testo corretto), 2.205, 2.207 e 2.142; 2.332^a, 2.379, 2.381, 2.385 e 2.386.

Invito poi a ritirare gli emendamenti 2.704 e 2.343, altrimenti il mio parere sarà contrario.

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 2.357, 2.358, 2.359, 2.360, 2.361, 2.363, 2.364, 2.365, 2.366, 2.367, 2.368, 2.371, 2.372 e 2.373.

Propongo poi di accantonare gli emendamenti 2.379, 2.381, 2.385 e 2.386.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 2.389 e propongo di accantonare l'emendamento 2.391.

Il parere è poi contrario sugli emendamenti 2.394, 2.395, 2.396, 2.397, 2.401 e 2.402.

Chiedo invece di accantonare l'emendamento 2.403.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 2.404 e 2.406.

Invito poi a ritirare l'emendamento 2.407, altrimenti il mio parere sarà contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.409 chiedo l'accantonamento per una riformulazione su cui potrà essere espresso un eventuale parere favorevole.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.11, 2.457 e 2.411 chiederei al collega Casson di trasformarli in un ordine del giorno (che so sta già predisponendo). Tali proposte emendative trattano dell'amianto, tema assolutamente importante e sul quale va dato un segnale.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 2.420, 2.421, 2.422 e 2.424.

Chiedo poi l'accantonamento degli emendamenti 2.432, 2.433 e 2.437.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 2.438 e 2.439.

Chiedo poi l'accantonamento dell'emendamento 2.441, mentre esprimo parere contrario agli emendamenti 2.444, 2.447 e 2.448.

Chiedo poi di accantonare gli emendamenti 2.588 e 2.459.

Esprimo quindi parere contrario anche sugli emendamenti 2.460, 2.901, 2.466, 2.461, 2.467, 2.240, 2.216, 2.217, 2.462, 2.463, 2.188, 2.910, 2.189, 2.911, 2.378, 2.377, 2.464 2.468 e 2.187.

Chiedo che l'emendamento 2.465 venga accantonato. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.469 e 2.473 e chiedo l'accantonamento dell'emendamento 2.475. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 2.478, altrimenti il parere è contrario. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 2.482, 2.483, 2.484, 2.485, 2.486, 2.487, 2.488, 2.489, 2.490, 2.491 e 2.492.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 2.493, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.504, 2.508, 2.509, 2.510, 2.511, 2.512, 2.514, e 2.515. Chiedo, invece, che venga disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.516 e 2.517. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.518, 2.523 e 2.524. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.534 e 2.535, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.536, 2.538, 2.541, 2.542, 2.547, 2.548, 2.553, 2.554, 2.557, 2.559, 2.561, 2.564, 2.565, 2.566, 2.567, 2.568, 2.569, 2.570, 2.571, 2.572, 2.573, 2.574, 2.575, 2.576, 2.577, 2.578, 2.579, 2.580 e 2.581. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.582 e 2.583, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.584 e chiedo l'accantonamento degli emendamenti 2.586, 2.589 e 2.591.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.592 e 2.593. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 2.594, altrimenti il parere è contrario. Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 2.597.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.598. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 2.600, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.601 (testo corretto) e

2.602. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 2.705, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.706, 2.707 e 2.708. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.709, 2.710, 2.711 e 2.712, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.17 (testo corretto), 2.18 (testo corretto) e 2.713.

Chiedo l'accantonamento degli emendamenti 2.714 e 2.715. Invito al ritiro dell'emendamento 2.716, altrimenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.716 è già stato ritirato.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3. Invito al ritiro dell'emendamento 2.0.600, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.0.4. Invito al ritiro degli emendamenti 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.11 e 2.0.13, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.0.14. Invito al ritiro degli emendamenti 2.0.17, 2.0.18 e 2.0.19, altrimenti esprimo parere contrario. Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 2.0.21.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.25, 2.0.26 e 2.0.28. Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 2.0.29.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.30 e 2.0.31. Invito al ritiro dell'emendamento 2.0.33, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.34, 2.0.35, 2.0.36 e 2.0.37. Invito al ritiro dell'emendamento 2.0.38, altrimenti esprimo parere contrario. Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 2.0.39. Invito al ritiro dell'emendamento 2.0.40, altrimenti esprimo parere contrario. Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 2.0.43. Invito al ritiro degli emendamenti 2.0.48, 2.0.49 e 2.0.53, altrimenti esprimo parere contrario.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, considerata l'ora e le circostanze, il Governo chiede di rinviare alla seduta antimeridiana di domani l'espressione del parere.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sullo sciopero della fame indetto dai malati di SLA

BIONDELLI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDELLI (*PD*). Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione e quella dell'Assemblea sullo sciopero della fame che è stato indetto da parte di molti malati di SLA, una malattia invalidante con prognosi infausta.

Questi malati, che purtroppo non possono essere abbandonati neppure per un giorno, chiedono il fondo per la non autosufficienza; sostegno per le loro famiglie; un numero più elevato di ore per l'assistenza; erogazioni degli ausili, soprattutto dei comunicatori, importantissimi per questi malati.

È vero che sono stati stanziati ultimamente 10 milioni dal vice ministro Fazio e che, a quanto pare, in questi giorni il Ministero intende convocare la Consulta per le malattie neuromuscolari per affrontare il problema. Voglio però ricordare che questi malati hanno veramente bisogno di assistenza e di fondi, perché le loro famiglie continuano a pagare cifre davvero esorbitanti (circa 1.500 euro al mese) per poter avere un minimo di assistenza che ancora lo Stato non riesce ad assicurare loro.

Chiedo quindi veramente un'attenzione particolare su questo tema, perché gli ammalati di SLA hanno purtroppo una vita breve: che almeno questa vita possa essere vissuta in modo degno. Credo che questa sia una priorità per il Paese: per un Paese che si definisce civile queste sono le priorità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Biondelli.

Naturalmente la Presidenza si associa al suo intervento, esprimendo solidarietà ai malati di SLA e alle loro famiglie, con l'impegno che vi sia conoscenza, attenzione e sensibilità su questo tema.

A tal fine si invitano tutti i colleghi, ove se ne ravvisi la necessità ricorrendo anche agli strumenti dell'interrogazione, dell'interpellanza e della mozione, a sollecitare la trattazione di questo tema rilevante, sul quale è stata ora richiamata la nostra attenzione.

Sul passaggio del senatore Astore al Gruppo Misto

ASTORE (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORE (*Misto*). Signor Presidente, come lei sa, oggi, con molta amarezza, ma con determinazione, ho inviato una comunicazione alla Presidenza circa la mia decisione di passare dal Gruppo dell'Italia dei Valori al Gruppo Misto.

Ci sono momenti nella vita di tutti noi, di un politico in particolare, in cui bisogna prendere il coraggio a quattro mani, portando fino in fondo le proprie scelte: questo è uno di quelli.

Vorrei ricordare ai presenti – lo dico per quelli che sorridono – che già nel 2000, quando ci fu il primo ribaltone in Molise per cui il Parla-

mento fu costretto ad intervenire, sono stato l'unico «popolare» rimasto al suo posto nel centrosinistra, anche senza sedia; poi non mi ricandidai per coerenza.

Quella di oggi è veramente una scelta sofferta perché, quando nel 2004, dopo il terremoto nella mia terra, colui che mi aveva richiamato a fare politica, Di Pietro, mi aveva trasmesso nuovamente l'entusiasmo di poter contribuire ad un cambiamento nella politica, innanzitutto nella mia Regione, con l'illusione di poter cambiare la politica anche nel centrosinistra. Così non è stato.

All'interno del mio Gruppo ho notato alcune contraddizioni e alcuni vecchi vizi e liturgie che appartengono a tutti i partiti storici; pertanto, alla fine, guardando in faccia la realtà, ho ritenuto che fosse meglio uscire e ricominciare da capo una battaglia per il cambiamento della politica.

Credo che queste riflessioni dovremmo farle assolutamente tutti e non vorrei che qualcuno sorrisesse o non capisse il mio dramma.

Ringrazio tutti i colleghi e quanti mi hanno ridato entusiasmo nella vita politica, ma penso che la politica debba avere alcuni obiettivi, primo fra tutti il rinnovamento, certamente non solo generazionale, ma anche nei metodi: questo è un obbligo per tutti.

Ecco perché nel Gruppo Misto oggi, nel rispetto assoluto dei colleghi, che ringrazio per la stima e l'amicizia che mi hanno dato, spero di poter lavorare nell'interesse della nostra comunità e della mia comunità regionale, con un unico discrimine però: sono nato cattolico popolare e come tale credo che dovrò continuare e infine morirò in politica, perché credo che la coerenza della storia dei cattolici nel recinto di un centrosinistra sia pure modificato ed allargato, sia la mia dichiarazione di appartenenza.

Oggi nel Gruppo Misto con questo recinto, domani chissà, con una forza politica nuova che mi possa permettere, ancora più di adesso, di portare avanti il mio discorso politico. (*Applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Astore. La Presidenza prende atto di questa sua comunicazione.

Sui test antidroga per i parlamentari

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, segnalo a tutti i senatori che nella casella di posta c'è una lettera dell'onorevole La Russa che ci informa di avere rilanciato nei giorni scorsi la proposta di invitare tutti i parlamentari e gli altri eletti a sottoporsi ad un test antidroga volontario attraverso l'analisi del capello, in grado – scrive il ministro La Russa – di accertare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti negli ultimi mesi. Sappiamo da notizie stampa che anche il senatore Giovanardi, che po-

c'anzi era in Aula, ha lanciato la stessa iniziativa e bisognerebbe capire se si tratta della stessa.

Da una parte, infatti, il senatore Giovanardi ha detto che l'iniziativa era portata avanti nel pieno rispetto della *privacy*, dall'altra invece il ministro La Russa, il cui Dicastero di tutt'altro si dovrebbe interessare, ha detto che chi aderirà all'iniziativa si impegna a consentire di rendere pubblico l'esito del test ed accetta che l'iniziativa abbia un comitato di garanti composto, niente di meno, da almeno tre giornalisti. Resta la pienezza della demagogia e del populismo di questa iniziativa. Invito i senatori che volessero sottoporsi a questo tipo di test, che inizierà dal 12 novembre – se avessero mai assunto delle sostanze proibite negli ultimi sei mesi sono avvisati che vanno incontro da una parte al trattamento della tutela della *privacy*, dall'altra al pubblico ludibrio – di associarsi alla richiesta di capire quale dei due parlamentari e rappresentanti del Governo è titolare di questa incredibile iniziativa, ma soprattutto di capire se a seguito della eventuale pubblicazione del risultato del test vi sarà anche una valutazione ai fini della comminazione di sanzione amministrativa nei confronti della persona che ha consumato una sostanza illegale. Stiamo raggiungendo veramente, anche se siamo molto lontani dal Carnevale, la farsa. (*Applausi della senatrice Poretti*).

PRESIDENTE. Senatore Perduca, naturalmente il suo è un intervento legittimo, ma non può chiedere certo alla Presidenza di sciogliere il nodo dell'iniziativa. È un'informazione che lei ha voluto dare ai senatori e resterà al verbale la sua valutazione, dopodiché se vuole che sia sciolto il nodo, può ricorrere allo strumento della interrogazione.

Per un'informativa urgente del Governo su un grave episodio verificatosi presso lo stabilimento occupato dell'Eutelia

NEROZZI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEROZZI (PD). Signor Presidente, questa mattina nello stabilimento occupato della Eutelia l'ex amministratore delegato Landi e altri 15 signori sono intervenuti con spranghe ed altri strumenti non legittimi intimando agli operai che occupavano di consegnare i documenti e di rivelare le loro identità, spacciandosi per rappresentanti delle forze dell'ordine. Abbiamo richiesto al Ministro del lavoro ed al Ministro dell'interno – ed invitiamo la Presidenza a sollecitarli in tal senso – di riferire rapidamente su questo episodio di gravità inaudita sia per i lavoratori, sia per una situazione aziendale assai complessa che temo porterà a molti licenziamenti ed alla chiusura degli stabilimenti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Nerozzi, la Presidenza è d'accordo con la sua sottolineatura, che ricorderemo al Governo. Tra l'altro, ieri in una azienda della mia città, l'Answers Spa, è stato denunciato il fatto che a Catanzaro un delegato sindacale risulta essere stato minacciato di morte (anche lì, in una fabbrica occupata). Vi sono dunque situazioni veramente inquietanti, per cui penso che si debba richiedere al Ministro dell'interno di venire al Senato – e la Presidenza lo farà – per poter rispondere ad interrogazioni che si possono anche raggruppare, perché riguardano vicende simili nella loro gravità.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signor Presidente, poco fa, in risposta ad un intervento del collega Perduca, lei lo ha invitato a presentare un'interrogazione. Le chiedo di farsi carico, come autorevole rappresentante della Presidenza in questa fase della seduta, di intervenire nelle forme e nei modi che ritiene più opportuni sul Governo perché risponda alle interrogazioni, visto che in questa legislatura, fra i tanti primati, onori e punti che porta incoltati sul petto, sta superando quello di non rispondere alle interrogazioni presentate dai parlamentari.

Mi permetto di segnalarne alcune, non soltanto – se fosse possibile – perché rimanga nel verbale di questa seduta, ma per ottenere le relative risposte: si tratta di quattro interrogazioni a risposta orale e una a risposta scritta, presentate da febbraio fino ad ora. Quella a risposta scritta è contraddistinta con l'atto n. 4-01308, mentre le quattro a risposta orale sono invece contraddistinte dai n. 3-00551, 3-00558, 3-00603 e 3-00699. Sono tutte interrogazioni, come quella che fece scattare le manette alle infiltrazioni mafiose in Abruzzo due anni fa, che avrebbero la presunzione di avere una risposta da questo Governo.

La prima riguarda la disponibilità – in una Regione dove non vi sono soldi per la sanità perché si sta pagando il debito sanitario – di un acceleratore lineare per la cura dei tumori, offerto da una società che paga il 75 per cento del suo costo e chiede allo Stato o agli enti sottoposti di pagare il restante 25 per cento. Perché non si utilizza un'occasione simile per curare i tumori in una realtà dove tutto l'impianto sanitario, a causa del terremoto nell'aquilano, non esiste più? È dal 24 marzo che aspettiamo una risposta dal Governo.

Con riferimento allo smottamento delle strade a causa di eventi atmosferici particolarmente calamitosi nella provincia e nel comune di Genova: è dal 18 febbraio che aspettiamo una risposta che non arriva.

Sulle 1.500 persone in cassa integrazione: è dal 19 febbraio che aspettiamo la risposta del Governo, con riferimento alla Micron Technology Italia.

Sul materiale tossico di cui qualcuno ha parlato prima nei vari interventi, è dal 10 marzo che nella fabbrica Domus Lavori S.r.l. di Sulmona vi è un problema non risolto e infine, sulla questione dei dipendenti della Polizia di Stato in pensione. Sono quasi sette mesi che il Governo deve rispondere a questa interrogazione del 23 aprile e non lo fa.

Signor Presidente, penso che se non si riesce a trovare una soluzione, a questo punto d'ora in poi sarà inutile presentare interrogazioni, perché tanto il Governo non ha alcuna intenzione di dare risposte chiare.

PRESIDENTE. Senatore Lusi, posso dirle che la Presidenza sollecita costantemente il Governo per la risposta alle interrogazioni: lo stesso presidente Schifani ha scritto una lettera formale al Ministro per i rapporti con il Parlamento per richiamare l'attenzione sulla necessità che ci sia una risposta alle interrogazioni che hanno particolare urgenza e che sono state segnalate. Continueremo a farlo, magari anche in occasione della prossima Conferenza dei Capigruppo.

ARMATO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Signor Presidente, richiamo nuovamente l'attenzione dell'Aula sulla questione della FIAT di Pomigliano d'Arco. Dopo mesi di silenzio, oggi vi è stato un incontro tra i sindacati e la FIAT sul tema della cassa integrazione, che non è andato a buon fine: tutti i sindacati presenti hanno ribadito il dissenso sulla gestione della FIAT di Pomigliano d'Arco, e in particolare hanno sottolineato le gravi mancanze di anticipazione delle spettanze ai lavoratori e i problemi sulle garanzie per gli attuali organici in forza.

Abbiamo la preoccupazione che si apra uno scenario molto pericoloso per i lavoratori di Pomigliano, dopo mesi e mesi di cassa integrazione a singhiozzo, di mancanza di garanzie, di mancanza di una prospettiva sulla missione industriale di quell'impianto FIAT, di mancanza di incontri e di tavoli istituzionali. Presidente, glielo ripeto ancora una volta, abbiamo presentato 4 o 5 interrogazioni sulla questione di Pomigliano. Lo diceva prima il collega Lusi ed è inutile che lo ripeta anch'io. È da un anno e mezzo che sono qui e non ho avuto alcuna risposta, né su questa né su altre questioni.

Come Gruppo del Partito Democratico presenteremo un'interrogazione non solo su Pomigliano, ma anche sulle altre aziende in crisi in settori strategici della regione Campania, quali la cantieristica e il tessile, oltre all'*automotive*. La presenteremo e porteremo qui ancora una volta la sofferenza e la difficoltà dei lavoratori. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatrice Armato, grazie per questo richiamo. Credo che lo strumento che lei indicava per affrontare questi temi, al fine di farli diventare centrali anche nell'attività parlamentare, sia quello giusto.

SANNA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare ancora una volta il Governo, a mezzo della Presidenza del Senato, affinché fornisca una risposta alle ormai tante interrogazioni che da questa primavera in poi sono state presentate dal Gruppo parlamentare del Partito Democratico circa le condizioni di prechiusura delle imprese che operano in Italia nel settore dei metalli non ferrosi.

Colgo l'occasione di questa sera, perché stamattina la città di Cagliari è stata occupata dagli operai dell'Alcoa, che producono l'alluminio nel Veneto e in Sardegna per tutta l'Italia. Le nostre Ferrari sono fatte dall'alluminio prodotto in Italia e il 17 novembre rischiano di non essere più prodotte attraverso l'alluminio italiano e quindi di essere un prodotto promiscuo rispetto alla tecnologia di questo metallo, usato negli impieghi ad altissimo livello tecnologico, nelle automobili, negli aerei. Ciò è dovuto al fatto che non arriva una risposta del Governo sul tema di come trattare la questione del caro energia per le produzioni energivore di questi metalli non ferrosi. Si potrebbe obiettare che è una questione come tante altre. No!

Oggi la nave che arrivava da Civitavecchia non ha potuto attraccare a Cagliari perché occupata dagli operai dell'Alcoa, disperati per la perdita del posto di lavoro, che ne hanno impedito l'attracco. Analoghe situazioni si vivono a Porto Marghera, nel Veneto, come sa bene il collega Stradiotto che ha sottoscritto con me l'ultima delle interrogazioni. Il Governo deve venire e rispondere di questo. È una questione che sta diventando non solo di competenza del ministro Scajola ma anche del ministro Maroni, se non si interviene. Noi non siamo in grado di reggere il colpo di una crisi che vede *d'emblée* sparire un settore produttivo.

A Bruxelles, in queste ore, il Governo dovrebbe essere impegnato ai massimi livelli – e non lo sta facendo – nel fronteggiare *lobby* di altri Paesi ed interessi macroscopici che intervengono nella determinazione anche di questi aspetti delle politiche industriali. Ci sembra invece che esso sia totalmente distratto nelle responsabilità assegnate ai singoli Ministri.

Presidente, il Parlamento muore lentamente se non riceve una parola in queste Aule circa il compito e l'esercizio della funzione di Governo da parte di chi ha ricevuto la fiducia del Parlamento. Non è più possibile tollerare il fatto che siamo immersi e sommersi dai decreti-legge, chiamati alla frusta e alla stanga a fare i legislatori a *jukebox*, mentre sulle questioni di indirizzo politico, che attengono alla vita della nostra economia e del nostro popolo, non riceviamo risposte nelle Aule parlamentari. Credo che il Parlamento, a questo punto, dovrebbe trovare qualche forma di rap-

presaglia in termini regolamentari. Non è possibile che il Governo possa fare tutto ciò che vuole e che si taccia di fronte alla continua diminuzione di ruolo del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Sanna, questa sera diversi interventi hanno sollevato questioni serie, a volte drammatiche, relative alla crisi economica e a situazioni del mondo del lavoro e dei lavoratori. La Presidenza certamente si farà carico, subito dopo il termine dei lavori dedicati alla manovra finanziaria, dell'impegno a sollecitare il Governo perché alle interrogazioni presentate sia data risposta e affinché sul tema da lei sollevato ci sia maggiore prontezza.

Subito dopo la conclusione dei lavori dedicati al disegno di legge finanziaria sono previste sedute e spazi, concordati anche in Conferenza dei Capigruppo, dedicati ai temi sollevati dalle forze di opposizione, con possibilità di proposte di legge o mozioni; c'è anche il *question time*. Credo che tali temi siano effettivamente rilevanti e potranno pertanto essere oggetto di diverse iniziative. È importante che alle dichiarazioni fatte corrisponda la coerenza di considerarli prioritarie, affrontandole negli spazi previsti nel lavoro parlamentare. Credo che questa sia una delle vie principali per fare in modo che il Parlamento si occupi di simili temi, che stanno evidenziando ovunque in Italia le preoccupazioni di chi lavora e le tensioni della popolazione.

Sulle dichiarazioni del sottosegretario Giovanardi sulla morte di Stefano Cucchi

SCANU (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCANU (*PD*). Signor Presidente, le ho chiesto la gentilezza di svolgere qualche breve considerazione per manifestare (per quanto possa essere importante, ma tale è per la mia coscienza) la mia profonda indignazione per gli epiteti che il sottosegretario alla famiglia Giovanardi ha ritenuto di dover rivolgere ad un povero giovane che non è più tra noi e che si chiamava Stefano Cucchi, apostrofandolo con le espressioni «drogato», «sieropositivo» e «anoressico». Tutto questo credo sia inquietante. Tutto questo trovo rappresenti la cifra di un imbarbarimento che non può essere consentito neppure al più distante dalle normali consuetudini con il diritto e con la *pietas* e che tantomeno può essere accettato quando viene espresso da un uomo di Governo.

Nel veder girovagare questa sera il sottosegretario Giovanardi ho avuto la speranza che fosse venuto qui per proporre uno strappo procedurale, magari perché colto da un irrefrenabile bisogno di chiedere perdono. Invece questo non è accaduto. Allora io vorrei, signor Presidente, che senza esercitare atteggiamenti, o di paternalismo o di censura, nei con-

fronti di quest'uomo, si trovasse almeno il modo per rivolgersi a Stefano Cucchi manifestandogli rispetto, riconoscendogli, se era drogato, il diritto delle proprie scelte, e se era anoressico o sieropositivo, il diritto della propria malattia; e nell'occasione, Presidente, chiedere al Sottosegretario se alla stessa stregua di Tito, crocifisso insieme a Dimaco a fianco a Gesù, non sia il caso di cimentarsi per cercare l'amore superando la pietà che non cede al rancore.

Avere un Sottosegretario di questo lignaggio è un problema, non soltanto per le istituzioni, ma anche per le coscienze e se questo signore non dovesse decidere di andar via per ciò che ha fatto, sarebbe bene comunque che, anche a mezzo posta, facesse pervenire alla famiglia di Stefano Cucchi e quindi agli italiani che di questa notizia hanno avuto coscienza le proprie scuse più profonde affinché queste cose non si verificino mai più. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Scanu, è difficile in questo caso un commento dal punto di vista della Presidenza per il ruolo che essa deve svolgere. Penso di poter dire che sono d'accordo con lei quando dice che ci vuole rispetto nei confronti di qualsiasi persona, così come condivido il fatto che vi sia un dovere di pietà per chi è morto. Mi consenta invece di non trovarmi d'accordo con lei perché non credo che si possa parlare di un diritto alla droga. La droga è una devianza ed è giusto che ci sia un impegno per recuperare chi vi cade; mi pare un aspetto diverso rispetto a quelli che lei sottolineava.

SCANU *(PD)*. Presidente, forse mi sono espresso male. Volevo alludere al diritto di ogni persona a non essere apostrofato pubblicamente se drogato o se sieropositivo.

PRESIDENTE. Su questo conveniamo. Magari ho capito male, ma visto che ogni intervento resta a verbale, controlli bene che sia stato riportato esattamente quello che ha detto. Comunque sia, la formulazione che dice è ben diversa e su questa certamente vi è un punto di condivisione al di là delle collocazioni politiche.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 11 novembre 2009**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 11 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (1790) (legge finanziaria 2010) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (*ore 20,42*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790)**

(*) N.B. Per il prospetto di copertura riprodotto nel testo originario, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione, le regolazioni contabili e debitorie, il testo proposto dalla Commissione per le Tabelle A, B, C ed F e le Tabelle A, B, C, D, E ed F nel testo originario si rinvia allo stampato Atto Senato nn. 1790 e 1791-A.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato*(Risultati differenziali)*

1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2010.

2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

EMENDAMENTI

1.1

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2010, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni».

1.2

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 4 dopo le parole: «al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna», inserire le seguenti: «nonché ad assicurare interventi imprevisti e urgenti a favore delle popolazioni che, a partire dal 2009, sono state colpite da calamità naturali».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1****1.0.5**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera;

d) i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità, effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2009;

e) i pagamenti per le spese relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni e quelle correlate a finanziamenti dell'Unione Europea;

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008,

n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: "88 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art.2-bis

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come de-

finiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012,

per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

1.0.6

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuati dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;

b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera *b)*, numero 1), del presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere *a)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *a)*.

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere *b)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmati ci 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *b)*.

8. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

10. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30% del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008.

11. Qualora il comparto dei Comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

12. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovra-dimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C: alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

1.0.800 (già 2.19)

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

«1. Il comma 1 dell'articolo 9-bis del D.L. 1 luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: "le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno all'anno 2009"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

1.0.801 (già 2.14)

BETTAMIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 77 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinqües*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

1.0.802 (già 2.15)

VITALI, GHEDINI, NEROZZI, SANGALLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 77 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi enti locali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel pe-

riodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

1.0.803 (già 2.12)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola
Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «medesime risorse» del comma 7-quater, respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter, sono aggiunti i seguenti:

"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per

opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

4-ter. Per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 16, 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano ai Comuni che superano i vincoli del Patto di stabilità per spese sostenute per la realizzazione di opere pubbliche».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori en-

trate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture

che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C:

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

1.0.804 (già 2.13)

SANGALLI, GHEDINI, NEROZZI, VITALI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture della mobilità. L'esclusione delle

spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C:

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-

2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

1.0.805 (già 2.345)

D'ALIA

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «le spese» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

1.0.806 (già 2.347)

D'ALIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sociali per interventi e servizi"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

1.0.807 (già 2.346)

D'ALIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

"7-quater. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

1.0.808 (già 2.16)

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 16, 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano ai Comuni che superano i vincoli del Patto di stabilità per spese sostenute per la realizzazione di opere pubbliche».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro»;

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento»;

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinqüies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

1.0.809 [già 2.0.27 (testo 2)]

D'ALIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto di stabilità interno)

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, dopo il comma 7-ter aggiungere i seguenti:

"7-quater. Le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute nell'esercizio finanziario 2009 dai Comuni e dalle Province per i danni causati da calamità naturali, nonché le relative risorse eventualmente provenienti dallo Stato e dalle Regioni, non sono considerate nel saldo finanziario di cui al comma 5.

7-quinquies. Le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai Comuni e dalle Province per la messa in sicurezza del territorio, nonché le relative risorse eventualmente provenienti dallo Stato e dalle Regioni, non vanno considerate nel saldo finanziario di cui al comma 5. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

1.0.810 (già 2.344)

D'ALIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta la seguente lettera:

"c) spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C

in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

1.0.811 (già 2.348)

D'ALIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta la seguente lettera:

"c) spese sociali per interventi e servizi».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

1.0.812 (già 2.350)

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7-bis:

"7-bis. Per il triennio 2010-2012, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, che abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente, in sede di definizione dell'accordo con il Ministro dell'Economia di cui al comma 6, possono condividere con lo Stato, oltre i limiti di cui al comma 3, specifici investimenti, o interventi di contenimento degli effetti derivanti dalla crisi, da finanziarsi con le risorse del bilancio della regione o della provincia autonoma, derivanti dai risparmi prodotti dal rispetto del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Disposizioni diverse)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (EN-PALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

6. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;

c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».

8-bis. Non si applicano agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all'articolo 86, comma 10, e all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all'articolo 1 del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre

2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.

9. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

12. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 9 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

13. Fermo restando quanto previsto al comma 12, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

14. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 9 a 12 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 9 a 16 del presente articolo.

16. Al termine della fase di cui al comma 9, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

17. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.

18. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-ter. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

18-quater. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento

dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

18-quinquies. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

18-sexies. La società di cui al comma *18-quinquies*, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

18-septies. La società di cui al comma *18-quinquies*, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

18-octies. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma *18-quinquies*. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

18-novies. Gli utili netti della società di cui al comma 18-*quinquies* sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

18-decies. La pubblicazione del decreto di cui al comma 18-*octies* nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi da 18-*quinquies* a 18-*novies* del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

18-undecies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle poli-

tiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

18-duodecies. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».

18-terdecies. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-quaterdecies. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

18-quinquiesdecies. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono

dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.7

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Entro il 31 dicembre 2013, è concesso un contributo in favore di progetti di investimento iniziale, nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo, nonché dei servizi, che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2015 nuovi investimenti nelle regioni di cui all'Obiettivo 1, regolamento CE n. 1260/1999, per un importo agevolabile per le imprese del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni e per le altre imprese così determinato:

a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;

b) piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione;

c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.

1-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 1-*bis* compete nelle seguenti misure:

a) per le imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE l'85 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;

b) negli altri casi: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. L'applicazione del presente comma è subordinato alla positiva definizione della procedura di cui all'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

1-*quater*. Le risorse finanziarie per il credito d'imposta di cui al comma 8-*bis* non possono superare, nel periodo 2010-2013, i seguenti importi:

a) 400 milioni per ciascuno dei quattro anni per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi;

b) 125 milioni di euro per ciascuno dei quattro anni per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli;

c) 100 per ciascuno dei quattro anni per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

1-quinquies. Con decreto del ministro dell'economia vengono determinati di criteri applicativi della disciplina di cui ai commi da *1-bis* a *1-quater*.

1-sexies. Una quota del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativo alle aree sottoutilizzate, pari a 1.975 milioni di euro per ciascun anno del quadriennio 2010-2013 è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui al comma *1-quater*, pari a 625 milioni di euro per ciascun anno del quadriennio 2010-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.2

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle regioni di cui all'Obiettivo 1, regolamento CE n. 1260/1999, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento.

1-ter. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.

1-quater. Alla copertura degli oneri di cui al comma *1-bis* pari a 3 miliardi a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C».

2.4

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota non inferiore al 25 per cento del gettito delle ac-cise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, utilizzati in Sicilia è finalizzata alla bonifica dei territori ove sono localizzate le raffinerie per il trattamento e la lavorazione di tali prodotti petroliferi e che nel tempo hanno subito una grave compromissione del suolo, delle falde acquifere, delle coste e dell'atmosfera».

Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri.

2.1

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire continuità alle politiche di incentivazione a favore delle imprese che operano nelle aree svantaggiate, all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sostituire le parole da "di 725 milioni di euro per l'anno 2010" alle parole "per l'anno 2012" con le seguenti: "810 milioni di euro per l'anno 2010, di 940 milioni di euro per l'anno 2011, di 872 milioni di euro per l'anno 2012"».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 85 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 165 milioni di euro per l'anno 2012.

2.5 (testo 2)

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il finanziamento di un piano straordinario di infrastrutture ed opere dirette ad assicurare la sistemazione idrogeologica e il risanamento ambientale del territorio, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con le altre istituzioni finanziarie, a favore della Regione Siciliana per provvedere agli studi, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione degli interventi

individuati nel piano, mediante un mutuo quindicennale nel limite complessivo di 3 miliardi di euro con oneri di ammortamento, per capitali e interessi, a carico della Regione stessa».

2.6

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'immediato avvio di un piano straordinario di infrastrutture ed opere dirette ad assicurare la sistemazione idrogeologica e il risanamento ambientale del territorio nazionale, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con le altre istituzioni finanziarie, per provvedere agli studi, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione degli interventi individuati nel piano, mediante un mutuo quindicennale nel limite complessivo di 3 miliardi di euro con oneri di ammortamento, per capitali e interessi, a carico dello Stato».

Conseguentemente alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri.

2.8

COSTA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 67 dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sostituire le parole da: "Con effetto dal 1° gennaio 2008" fino a: "del predetto Fondo", con le parole: "Con effetto dal 1° gennaio 2009 è concesso"».

Conseguentemente il comma 68 è sostituito con il seguente: «Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo di cui al comma 67, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sono depositati presso la Direzione regionale o provinciale del lavoro territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce. I contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 67 e 68, si provvede mediante riduzione, pari a 1,3 miliardi di euro per gli anni 2009 e 2010, delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni».

2.9

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 2, inserire, infine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale"».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2010-2012.

2.10

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1º gennaio 2009, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.20

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 96 della legge 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente: 01 Per le aziende con sede legale nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sottoposte alla normativa sugli studi di settore gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri

di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 163 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2010-2012.

2.21

GHEDINI, TREU, ROILO, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, BARBOLINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente.

«4-bis. All'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole "1.725 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.940 euro"; le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "8.435 euro";

2) alla lettera b), le parole: "1.255 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.411 euro"; le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "8.435 euro";

3) alla lettera c) le parole: "1.255 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.411 euro";

b) al comma 4:

1) alla lettera a) le parole; "1.783 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.140 euro"; le parole: "7.750 euro" sono sostituite dalle seguenti: "9.340 euro";

2) alla lettera b), le parole: "1.297 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.556 euro"; le parole: "7.250 euro" sono sostituite dalle seguenti: "8.737 euro"; le parole: "7.750 euro" sono sostituite dalle seguenti: "9.340 euro";

3) lettera c) le parole: "1.297 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.556 euro".»

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25

milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".»

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il

rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 10 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.23

ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 4-ter.

4-ter. A decorrere dal periodo di imposta 2010, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

4-quater. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".»

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.24

NEROZZI, ROILIO, PASSONI, BAIO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna e sostenere il potere d'acquisto di lavoratori dipendenti e pensionati con redditi medio-bassi, per l'anno 2010 l'importo di ciascuna delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato nella misura del 20 per cento. Qualora la detrazione applicabile ai sensi del presente comma risulti di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni

di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione.

4-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, anche ai fini del riconoscimento della facoltà di concentrare sulle tredicesime mensilità il beneficio derivante dalla prevista riduzione del prelievo fiscale su salari e pensioni».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".»

2.25

GHEDINI, TREU, ROILO, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente.

«4-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, la Tabella A di cui all'alinea è sostituita con la seguente:

"TABELLA A

Lavoratori dipendenti anni di contribuzione	Lavoratori autonomi anni di contribuzione	Somma aggiuntiva in euro nel 2010
fino a 15	fino a 18	336
oltre 15 fino a 25	oltre 18 fino a 28	420
oltre 25 fino a 30 anni	oltre 28 fino a 33	504
oltre 30 fino a 35 anni	oltre 33 fino a 38	550
oltre 35 anni	oltre 38	600

"»

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento."

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.28

BAIO, BARBOLINI, SANGALLI, DEL VECCHIO, ADRAGNA, BASSOLI, SERAFINI Anna Maria

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno 2010, i trattamenti pensionistici in favore dei superstiti delle forme pensionistiche obbligatorie di base sono soggetti a imposta sostitutiva pari al 20 per cento. I redditi derivanti dai trattamenti di cui al presente comma sono esclusi dalla base imponibile

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *a*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

2.29

BAIO, DEL VECCHIO, SANGALLI, BARBOLINI, BASSOLI, ADRAGNA, SERAFINI Anna Maria

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario.";

b) la tabella F è soppressa.

4-ter. Il regime di cumulo di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 4-bis, si applica ai trattamenti corrisposti a decorrere dall'anno 2010.».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

2.30

MONGIELLO, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "6 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della sa-

lute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.31 (testo 2)

PICCHETTO FRATIN

All'articolo 2, comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio dello Stato, l'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, determinato secondo le modalità stabilite nello stesso articolo, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali».

2.32

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

*«5-bis. Entro il 30 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati da banche e società di *leasing* ad imprese anteriormente al 31 dicembre 2009, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento, allo scopo di consolidare e dilazionare il debito a medio e lungo termine e di ridurre il tasso di interesse sui prestiti concessi alle medesime imprese.*

5-ter. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione speciale per la rinegoziazione dei prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, ed euro 100.000.000,00 per l'anno 2012, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, come definita dal decreto del ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

5-quater. La Sezione di cui al comma *5-ter* è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche contro garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

5-quinquies. La rinegoziazione è concessa dalle banche e dalle società di *leasing*.

5-sexies. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

5-septies. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

5-octies. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

5-novies. La garanzia di cui al comma *5-ter* resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a Imprese.

5-decies. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma *5-bis*, sono a carico della Sezione speciale».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2.33

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione e di fornire servizi ai confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione. Il fondo è destinato, inoltre, a fornire ai confidi i servizi di: potenziamento patrimoniale dei confidi; ampliamento dimensionale; sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito di credito; informatizzazione gestionale; formazione professionale; marketing associativo; erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito; servizi di controlli di qualità e dei rischi.

5-ter. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinate ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia».

Conseguentemente,

all'articolo 2, aggiungere in fine, il seguente comma: «18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento»;

alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.37

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Meridione, le Regioni, di cui all'Obiettivo 1, regolamento CE n. 1260/1999, sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013.

5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del comma 1».

Conseguentemente alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri.

2.44

ANTEZZA, PERTOLDI, BERTUZZI, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010 gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009; n. 78, convertito con modificazioni con legge

3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, entro il limite massimo del 5% del valore della produzione dell'anno 2009.

5-ter. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5%. Il comma 274 della legge 27 dicembre 2006 e i commi 2, 3, 3-*bis* e 4 dell'articolo II del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

5-quater. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge l'Agenzia delle Entrate attiva le procedure necessarie all'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

2.47

DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un credito d'imposta complessivo pari a 10 euro per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente.

5-ter. Ai fini di cui al comma 5-*bis* sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "«0,27 per cento»".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.

alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo II della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 35.000;
2011: - 35.000;
2012: - 35.000.

2.49

MONGIELLO, ANDRIA, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI, FIORONI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 220 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

5-ter. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi».

Conseguentemente

all'articolo 2, aggiungere in fine, i seguenti commi:

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al [me di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.].»

alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.

alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo II della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 35.000;
2011: - 35.000;
2012: - 35.000.

2.56

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, effettuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, dei beni nuovi indicati al comma 5-*quater*, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.

5-ter. Per le imprese ubicate nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, la percentuale di cui al comma 5-bis è aumentata al 30 per cento.

5-*quater*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 5 milioni di euro per cia-

scun periodo d'imposta. Il predetto importo, per le imprese ubicate nelle aree sottoutilizzate del mezzogiorno, è aumentato del 30 per cento.

5-quinquies. Ai fini del comma *5-bis*, si considerano agevolabili le acquisizioni di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) pannelli fotovoltaici di cui alla classificazione ATECO 27.11.00.

5-sexies. Il credito d'imposta di cui al comma *5-bis* è determinato con riguardo ai nuovi investimenti effettuati e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal terzo mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

5-septies. Se entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa l'agevolazione è revocata».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«*18-bis.* All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al

fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"»;

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C,

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.36 (testo 2)

GHEDINI, FONTANA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto legge 10 febbraio 2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, anche per il sostegno delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996. Le Province possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzie fidejussorie riferite alle operazioni a favore delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996,. Gli interessi relativi alle stesse non impegnano il limite di cui all'articolo 204

del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Le predette operazioni sono escluse dai vincoli per il patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo II della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 35.000;

2011: - 35.000;

2012: - 35.000.

2.39

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, fino al 10 per cento per l'anno 2010».

2.41

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2011-2012».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 3.000;
2011: + 3.000;
2012: + 3.000.

2.42

BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. AI fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.

alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 35.000;
2011: - 35.000;
2012: - 35.000.

2.46

ANTEZZA, PERTOLDI, BERTUZZI, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"»

alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.

alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 35.000;
2011: - 35.000;
2012: - 35.000.

2.52

PIGNEDOLI, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, BARBOLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: "1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Co-

munità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n.1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti";

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: "1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore 'de minimis', pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 L379";

c) al comma 1090, all'ultimo periodo, dopo le parole: "e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009" sono inserite le seguenti: ", e 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 10.000;

2011: - 10.000;

2012: - 10.000.

alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 35.000;
2011: - 35.000;
2012: - 35.000.

2.53

MASCITELLI, DI NARDO, LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge Il marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

G2.200

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

«Il Senato,

premesso che:

l'andamento climatico dei mesi scorsi ha provocato una sovrapposizione dei calendari di maturazione delle principali produzioni frutticole italiane, con consistente forte offerta di prodotto concentrata in un periodo ristretto;

si registra un calo dei consumi di frutta in Italia ed in Europa, peraltro in diminuzione a causa della recessione generale;

questo insieme di circostanze ha determinato un forte deprezzamento, con prezzi all'origine particolarmente bassi, tali da non assicurare - in assenza di un adeguato recupero - la remunerazione dei costi di produzione;

si rileva una forte preoccupazione per le ripercussioni di questo stato di cose sull'agricoltura, sul lavoro e sui redditi delle imprese agricole, sull'occupazione, sull'indotto e sull'economia in generale,

impegna il Governo:

in questo particolare momento, a valutare l'opportunità di affiancare le organizzazioni dei produttori e le regioni nell'avvio di un'efficace ed immediata campagna di promozione dei consumi di frutta che coinvolga anche la grande distribuzione, valorizzando le caratteristiche nutrizionali e la qualità delle nostre produzioni e, nel contempo, a proporre all'Unione europea una modifica dei regolamenti comunitari relativi al settore ortofrutticolo per introdurre, a partire dal prossimo anno, la possibilità di assicurare il reddito delle imprese ortofrutticole utilizzando, a questo scopo, le risorse del fondo per la prevenzione e la gestione delle crisi di mercato;

ad adottare in tempi rapidi iniziative volte a reintegrare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'anno 2010;

ad attuare, di concerto con le regioni, efficaci e straordinarie politiche di sostegno e valorizzazione del settore agricolo, utili a contrastare la crisi e a creare le premesse per il rilancio dell'economia nazionale, nella quale l'agricoltura deve mantenere un peso di assoluto rilievo».

G2.201

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2010 non contiene misure specifiche per il settore agricolo e della pesca, e non garantisce alle imprese e ai lavoratori quell'insieme di interventi necessari per il consolidamento e lo sviluppo del sistema agro alimentare italiano sulla base delle esigenze del settore;

all'interno del disegno di legge atto Senato n. 1791 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio plu-

riennale per il triennio 2010-2012, nella tabella 12 "Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", il saldo tra le misure introdotte e i tagli risulta negativo e rivela forti riduzioni di spesa;

nel 2010, gli stanziamenti previsti nella missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" ammontano complessivamente a 710,3 milioni di euro e diminuiscono di un quinto (- 20 per cento) rispetto alle previsioni assestate del 2009;

il programma "Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agro alimentare, agro industriale e mezzi tecnici di produzione", nel quale si trovano gran parte delle autorizzazioni di spesa destinate agli investimenti, subisce un taglio di oltre 171 milioni di euro (di cui ben 164,7 milioni riguardano la spesa in conto capitale), che vanno a sommarsi ai 423 milioni di euro tagliati nel 2008;

anche per il 2010, dunque, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al di fuori di una gestione ordinaria, peraltro anch'essa ridimensionata, non potrà dunque fare alcun investimento di rilievo in un settore che per competere ha bisogno di innovazione, di crescita dimensionale, di sostegno alle imprese colpite da calamità e da crisi di mercato;

la profonda crisi che il settore dell'agricoltura e della pesca sta attraversando, al pari di molti altri comparti del nostro sistema produttivo, richiede l'elaborazione e l'applicazione di un insieme articolato di misure e interventi, per garantire al settore agroalimentare il necessario rilancio competitivo, ed offrire una risposta concreta alle criticità del comparto;

gli elementi di debolezza del settore, infatti, sono oggi amplificati dalla volatilità dei prezzi, dalle inedite difficoltà di accesso al credito e da un ruolo sempre meno incisivo del sostegno pubblico,

impegna il Governo:

ad istituire un Fondo a sostegno dell'accesso al credito per le imprese operanti nel settore agroalimentare, con dotazione pari ad almeno 50 milioni di euro a decorrere dal 2010, al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agro alimentare, e a prevedere che alle risorse del Fondo possano accedere le regioni e le province autonome per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agro alimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito».

G2.202

ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

il disegno di legge finanziaria per il 2010 non contiene misure specifiche per il settore agricolo e della pesca, e non garantisce alle imprese e ai lavoratori quell'insieme di interventi necessari per il consolidamento e lo sviluppo del sistema agro alimentare italiano sulla base delle esigenze del settore;

anche per il 2010, dunque, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al di fuori di una gestione ordinaria, peraltro anch'essa ridimensionata, non potrà dunque fare alcun investimento di rilievo in un settore che per competere ha bisogno di innovazione, di crescita dimensionale, di sostegno alle imprese colpite da calamità e da crisi di mercato;

la profonda crisi che il settore dell'agricoltura e della pesca sta attraversando, al pari di molti altri comparti del nostro sistema produttivo, richiede l'elaborazione e l'applicazione di un insieme articolato di misure e interventi, per garantire al settore agro-alimentare il necessario rilancio competitivo, ed offrire una risposta concreta alle criticità del comparto;

gli elementi di debolezza del settore, infatti, sono oggi amplificati dalla volatilità dei prezzi, dalle inedite difficoltà di accesso al credito e da un ruolo sempre meno incisivo del sostegno pubblico,

impegna il Governo:

ad autorizzare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa a rinegoziare i mutui accesi dai giovani imprenditori entro il 30 giugno 2010, al fine di assumere una delle iniziative necessarie ad affrontare l'emergenza credito in agricoltura».

G2.203

BERTUZZI, ANDRIA, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

la filiera bieticolo-saccarifera in Italia è interessata da una gravissima crisi, che rischia di compromettere definitivamente il futuro del settore e di provocare l'abbandono di una consistente superficie di terreno coltivato e la perdita di numerosi posti di lavoro;

le difficoltà del settore bieticolo-saccarifero, in passato tra i più attivi del comparto agricolo nazionale, sono sorte a seguito dell'approvazione della riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) dello zucchero adottata dalla Commissione europea nel 2006, in conseguenza della quale l'Italia ha dovuto rinunciare al 67 per cento della quota di produzione nazionale di zucchero;

la forte riduzione della quota di produzione assegnata al nostro Paese, nonché il contributo concesso per la dismissione delle infrastrutture di 730 euro a tonnellata di quota di produzione di zucchero dismessa, ha provocato la chiusura di quindici zuccherifici su un totale di diciannove presenti su tutto il territorio nazionale, con ciò distruggendo un patrimonio impiantistico di grande valore. Gli zuccherifici dismessi erano stati ammodernati ed aggiornati da pochi anni ed erano tra i più avanzati nel contesto comunitario;

l'Italia si trova ora con solo quattro strutture di produzione di questa importante derrata alimentare, in presenza di condizioni del mercato mondiale che, in forza dei crescenti consumi dei Paesi in via di sviluppo, porteranno ad un inevitabile aumento dei prezzi dello zucchero;

impegna il Governo:

ad autorizzare la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

a contrattare in sede comunitaria il riconoscimento degli aiuti alla ristrutturazione degli impianti di produzione di zucchero anche per la campagna produttiva 2010-2011;

a verificare lo stato di attuazione del processo di riconversione produttiva degli impianti bieticolo-saccariferi dismessi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

G2.204

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premesso che:

il Fondo di solidarietà nazionale è lo strumento immediatamente operativo per prevenire ed aiutare le imprese agricole in difficoltà economiche quando si verificano calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali che compromettono i raccolti e danneggiano le strutture produttive o le infrastrutture connesse all'attività agricola, come le opere irrigue, di bonifica e le strade interpoderali;

pur troppo tali fenomeni al giorno d'oggi sono sempre più frequenti mettendo sempre più in seria difficoltà tutta la filiera e il comparto agricolo bisognoso di serie politiche di rilancio;

sino ad oggi il Governo ha dimostrato scarsa o nessuna attenzione alle pressanti problematiche del mondo agricolo, mancano infatti interventi straordinari ed urgenti a sostegno del settore che versa in una profonda crisi;

infatti l'indice dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli è in con-

tinuo calo ed ha fatto segnare, nel mese di settembre, una variazione negativa del 12,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno (- 16,7 per cento per i prodotti vegetali, con ribassi per i cereali del 26 per cento, e - 7,7 per cento per i prodotti della zootecnia). Su base congiunturale evidenti cali nei prezzi all'origine si sono avuti per cereali (- 5,1 per cento), colture industriali (- 9 per cento), ortaggi (- 3 per cento) e vini (- 1 per cento). I costi di produzione agricoli (indice ISMEA dei prezzi dei mezzi correnti di produzione), si sono contenuti in maniera minore rispetto a quanto fatto registrare dai prezzi all'origine. Ad agosto 2009, infatti, su base tendenziale il calo dei costi è stato del 3,8 per cento mentre, rispetto al mese precedente, la riduzione è stata dello 0,5 per cento. Il reddito agricolo reale per addetto, secondo le rilevazioni dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), si è ormai ridotto del 20 per cento rispetto all'anno 2000 contro una crescita europea che, seppur influenzata positivamente dal processo di allargamento dell'Unione, è stata del 15,2 per cento (- 0,2 per cento nell'Unione europea a quindici);

in tale quadro il disegno di legge finanziaria per il 2010 non presenta disposizioni di interesse per il settore delle politiche agricole infatti non risulta nessun accantonamento per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'interno delle tabelle A (fondo speciale di parte corrente) e B (fondo speciale di conto capitale). Il totale degli stanziamenti per il suddetto Ministero presenti in tabella C (stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) risulta essere pari a 109,3 milioni per il 2010 e a 105,1 milioni per ciascuno degli anni 2011 e per il 2012 (246,7 milioni per il 2010 e 238,8 milioni per ciascuno degli anni 2011-2012 se si aggiungono gli stanziamenti presenti in tabella C nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura); la tabella D (rifinanziamento di leggi di spesa in conto capitale), e la tabella E (riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa) non presentano voci direttamente riconducibili alle aree di interesse agricolo e della pesca; la tabella F (leggi di spesa pluriennale) non opera variazioni allo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

a ciò si aggiunge che all'interno del disegno di legge atto Senato n. 1791 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, nella tabella 12 "Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", il saldo tra le misure introdotte e i tagli risulta negativo e rivela forti riduzioni di spesa;

quindi, tra le altre cose, dall'analisi dei documenti di bilancio si evince il mancato rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per il nuovo anno; né tanto meno in essi si prevede la copertura del pregresso 2008 e 2009;

impegna il Governo:

nell'ambito degli interventi immediati ed urgenti a garanzia della tenuta competitiva del settore agroalimentare, a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi tesi a rifinanziare la dotazione del Fondo in questione, ai fini della prosecuzione della positiva esperienza del sistema agevolato per i danni all'agricoltura derivanti da calamità naturali ed eventi eccezionali;

a prorogare per il 2010 le agevolazioni contributive agricole in zone svantaggiate e di montagna; a rifinanziare risorse del Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura ed estensione del 40 per cento al settore ittico; ad estendere il credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura a tutto il territorio nazionale; a prorogare le agevolazioni per il gasolio agricolo ed a disporre l'estensione all'intero settore».

2.60

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni" aggiungere, in fine: "o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

2.61

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'importo della pensione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: euro 280,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010; euro 294,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e euro 310,00 a decorrere dal 1° gennaio 2012. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo

130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Consequente all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012».

2.62

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il triennio 2006-2008" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2006 al 2011";

b) il comma 7 è abrogato».

Consequentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.63

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, le parole: "per la fascia superiore" sono sostituite dalle seguenti: "per una fascia superiore"».

Consequentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.64

PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 36 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1 fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

2.67

GIAI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis). A decorrere dall'anno 2010 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.68

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, MORRI, MERCATALI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2010 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-ter dell'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2 dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.77

GARAVAGLIA Mariapia, MERCATALI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, BLAZINA, ADAMO

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

6-ter. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991,

n. 243, è incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 6-*bis*.

6-*quater*. All'articolo 5, comma 7, lettera *d*), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

6-*quinquies*. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

6-*sexies*. Una quota del fondo di cui al comma 6-*bis*, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

6-*septies*. Una quota del fondo di cui al comma 6-*bis*, pari al 5 per cento negli anni 2010 e 2011, al 7,5 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 10 per cento per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriale annuale, in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento."».

2.80

PITTONI

Dopo il comma 6, inserire, in fine, i seguenti:

«6-bis. L'acquisto di beni e servizi ai fini della didattica e della ricerca, effettuato dai centri di spesa delle università, è sottoposto al regime I.V.A. del 4 per cento.

6-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge Finanziaria 2010».

2.81

PITTONI

Dopo il comma 6, inserire, in fine, i seguenti:

«6-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, la base imponibile IRAP alle Università statali più virtuose è assoggettata all'aliquota ordinaria del 4,25 per cento.

6-ter. 1. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in fase di prima attuazione in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012

6-quater. 1. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce i criteri e le modalità per accedere ai benefici di cui al comma 6-bis».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 3, comma 2, sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare per ciascuno degli anni, 2010, 2011 e 2012 una minore spesa annua di 60 milioni di euro.

2.79

GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, MERCATALI, RUSCONI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, BLAZINA, ADAMO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2015, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro, ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti nel presente comma, i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso *5-bis*», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento"»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

2.507

D'ALIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.82

RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, MERCATALI, LEGNINI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, BASTICO, ADAMO, BARBOLINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado."».

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".»;

b) alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.83

GARAVAGLIA Mariapia, SERAFINI Anna Maria, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, BASTICO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, BARBOLINI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) le spese per l'acquisto di libri, inclusi quelli audiovisivi, di corredi e di attrezzature scolastici, indicati negli elenchi approvati dagli istituti delle scuole superiori di primo e secondo grado, dalle facoltà universitarie, dai Conservatori di musica, dalle Accademie di belle arti, per l'ottenimento di diplomi e lauree statali o riconosciuti dallo Stato. L'eventuale attrezzatura di costo elevato deve essere individuata come necessaria da una specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, Conservatorio o Accademia ed il suo importo è detraibile nella misura massima stabilita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai fini della detrazione le spese devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del soggetto che opera la detrazione, nonché corredate da un documento o nota contenente l'elenco dei libri e del materiale individuato in apposita delibera dell'istituto, facoltà, Conservatorio o Accademia, per ogni anno e per singolo corso, e, per il materiale e l'attrezzatura di costo elevato, altresì, da copia della suddetta specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, Conservatorio o Accademia. Nel caso in cui vi siano due ovvero tre o più figli frequentanti uno degli istituti di cui alla presente lettera, l'aliquota detraibile applicata alla fattispecie di cui alla presente lettera è elevata, rispettivamente, al 27 e al 38 per cento"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".»;

b) alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.545

D'ALIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«18-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei loro figli minori presso le scuole paritarie nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

G2.138

GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, BLAZINA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

la normativa prevista dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (cosiddetta "manovra d'estate") relativa alle nuove caratteristiche dei libri di testo scolastici e alle modalità ai tempi per la loro adozione, è finalizzata a contenere la spesa in capo agli studenti e alle loro famiglie;

pur riconoscendo la promozione dello sviluppo tecnologico nell'ambito della scuola ed in particolare in un settore delicato e spesso arretrato come quello dei libri di testo; auspicando che a tali indirizzi non si disgiunga un rafforzamento di strumenti tesi a favorire il diritto allo studio, adeguando gli stanziamenti statali per gli alunni appartenenti a famiglie bisognose ai nuovi livelli del diritto - obbligo formativo, ai conseguenti nuovi tetti di spesa, appare preoccupante che, obbligando tutte le scuole e le università a cambiare nel 2011 tutte le adozioni di testi, anche in materie con mercati minori, si possa determinare un aggravio o di spesa per gli studenti e per le loro famiglie, che non potrebbero, per quei libri, fare come oggi ricorso al mercato dell'usato;

il Paese si trova ad affrontare una crisi economica che sta mettendo a dura prova soprattutto le famiglie;

impegna il Governo:

ad assicurare la totale gratuità dei libri di testo per tutti gli alunni della scuola primaria e il rimborso delle spese, secondo i criteri già in vigore, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio delle scuole secondarie superiori;

a prevedere le iniziative necessarie a garantire una detrazione di imposta per un ammontare non inferiore al 30 per cento per le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo;

ad affiancare, in sede di attuazione della norma, al rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore (al singolare), la salvaguardia del diritto, anche morale, di tutti gli autori plurali (autori dei testi, eventuali traduttori, illustratori, fotografi), i cui contributi sono inclusi nell'opera collettiva usualmente designata come libro di testo».

G2.134

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato, premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare le risorse che si renderanno disponibili a seguito della introduzione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero, alla regolarizzazione del personale precario della scuola, docente ed ausiliario, cui non verrà, per questo anno, rinnovato il contratto».

G2.135

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, DELLA SETA, CERUTI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, MERCATALI, LEGNINI, VITA, BASTICO, ADAMO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

rispetto alla legge di bilancio 2009 è prevista la riduzione di 135 milioni di euro per le istituzioni scolastiche non statali;

rispetto alla legge di bilancio 2008 già la scorsa legge di bilancio 2009 recava la riduzione di spesa di 133,4 milioni di euro per le istituzioni scolastiche non statali;

dal 2002 il contributo alle scuole paritarie è fermo a 536 milioni di euro, per l'80 per cento destinato alla scuola dell'infanzia che in molti piccoli comuni è l'unica risposta alle famiglie ivi residenti e dunque ne riafferma la funzione pubblica;

nel disegno di legge finanziaria 2010 risulta un "taglio" ingiustificato di oltre 135 milioni di euro all'anno, che metterebbe anche le scuole aderenti alla Federazione italiana scuole materne (FISM) - che rappresentano il 60 per cento delle scuole paritarie - in condizione di non assicurare la prosecuzione del servizio per i 500.000 bambini che la frequentano e comprometterebbe l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli oltre 40.000 dipendenti;

in questi anni, inoltre, causa l'aumento di istituti accreditati, la somma versata dallo Stato a ogni sezione di scuola dell'infanzia o paritaria è diminuita progressivamente; tali contributi non sottraggono comunque risorse alle scuole statali;

premesso inoltre che:

la FISM, che rappresenta oltre 8.000 scuole materne paritarie cattoliche, ha denunciato la mancata erogazione di parte dello stanziamento previsto nel bilancio 2008, per circa 100 milioni di euro;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per assicurare il funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie, consentendo così il servizio educativo al 35 per cento dei bambini italiani;

a dare conto della mancata erogazione dei finanziamenti, già approvati nel bilancio 2008, al fine di garantire il funzionamento delle scuole paritarie, già fortemente penalizzate dal taglio di oltre 133 milioni di euro in ragione d'anno, che rischia di compromettere in modo definitivo la possibilità che la scuola dell'infanzia sia assicurata a tutti gli alunni del nostro Paese;

a provvedere al più presto all'erogazione dei finanziamenti già autorizzati per l'anno 2008».

2.86

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, FILIPPI Marco, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, ROSSI Nicola, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole da: "è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro" fino a: "e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario" sono sostituite con le seguenti: "sono assegnati, per il triennio 2010-2012, 650 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e trasporti per il finanziamento delle opere di completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee relative al corridoio ferroviario n. 5 e al corridoio ferroviario n. 8, e i relativi collegamenti trasversali, e 650 milioni di euro per la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi di adeguamento sismico e risanamento idrogeologico nelle regioni Sicilia e Calabria».

2.87

DELLA SETA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro" fino a: "e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario" sono sostituite con le seguenti: "sono assegnati, per il triennio 2010-2012, al finanziamento del trasporto pubblico locale".

6-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge il 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011" sono aggiunte le seguenti: "e 2012";

b) al comma 3 dopo le parole: "All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011" sono aggiunte le parole: "e 2012"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.88

DELLA SETA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tale scopo sono stanziati 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.89

DELLA SETA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011" sono aggiunte le seguenti: "e 2012";

b) al comma 3 dopo le parole: "All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011" sono aggiunte le parole: "e 2012"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.90a

MERCATALI, CARLONI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimo-

nio artistico e monumentale della città di Palermo, previsti dal decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 10.000;

2011: - 10.000;

2012: - 10.000.

2.107

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "lire 100 milioni" con le seguenti: "300.000 euro".

8-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui.».

2.94 (testo 2)

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche all'Irap e all'Iva e alle altre imposte dirette ed indirette"».

2.287

BARBOLINI, VITALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«17-bis. Al fine di assicurare stabilità e continuità al prelievo relativo ai servizi di igiene urbana, con particolare riguardo alla gestione del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nelle more di una completa revisione della normativa in materia, nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale e tenuto conto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 circa la natura tributaria della tariffa istituita a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, per l'anno 2010 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

17-ter. Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati adottato in ciascun Comune nel corso del 2009 resta invariato anche per l'anno 2010.

17-quater. Nel caso in cui l'applicazione della TIA sia affidata in concessione al soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il concessionario agisce quale ente impositore e le somme riscosse a titolo di TIA e di addizionali sono di competenza del concessionario stesso. Eventuali rapporti finanziari tra il comune e il concessionario debbono essere regolati nell'atto di concessione.

17-quinquies. Le attività di riscossione, accertamento, rimborso, irrogazione delle sanzioni in materia di TIA si uniformano ai principi generali vigenti per i tributi locali e possono essere oggetto di affidamento nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti comunali e dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.288

BARBOLINI, VITALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«17-bis. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

17-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione, sono disciplinate le modalità ed i termini di compilazione del modello F24, nonché le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie per i controlli».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.289

POLI BORTONE

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia, istituisce un fondo per il sostegno alle PMI in crisi con sede legale e impianti produttivi nei territori svantaggiati. Il fondo ha una dotazione iniziale di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2010. Il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia, è autorizzato ad emanare un decreto attuativo per la regolamentazione degli interventi di sostegno, anche mediante forme di partecipazione al capitale di rischio, per le PMI che, attraverso un piano industriale di rilancio, si impegnino a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali. Inoltre, nel decreto attuativo saranno definite le modalità di condivisione del piano di rilancio da parte delle rappresentanze dei lavoratori, delegando le stesse anche alla individuazione dei soggetti che dovranno rappresentare il Ministero negli organi sociali».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte per un importo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.95

BAIO, BARBOLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di garantire il recupero, per i cittadini utenti, dell'IVA relativa alla Tariffa di igiene ambientale impropriamente versata ai Comuni e alle Aziende di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interamente incassata dallo Stato, in ossequio alla sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di rimborso dell'Iva ai cittadini».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

G2.100

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha stabilito che la tariffa di igiene ambientale (TIA), relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani attualmente in vigore in quasi 1.200 comuni italiani, non può essere assoggettata al pagamento dell'IVA, avendo natura tributaria come la vecchia tassa sui rifiuti (TARSU), in ciò contraddicendo precedenti pronunce giurisprudenziali;

i 1200 comuni interessati e le aziende di gestione si trovano ora, in ragione della sentenza della Corte costituzionale, ad affrontare una situazione problematica che potrebbe comportare un maggiore onere a loro carico stimato in circa 500 milioni di euro;

considerato che,

i 1200 comuni si erano allineati ad assoggettare la TIA all'imposta sul valore aggiunto anche in forza della risoluzione dell'Agenzia delle en-

trate n. 250/E del 17 giugno 2008 con cui si confermava l'imponibilità della tariffa ai fini IVA con aliquota ridotta al 10 per cento, come stabilito nella tabella A, parte III, n. 127-*sexiesdecies*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla istituzione e alla disciplina dell'IVA;

la sentenza, pur concludendo un dibattito che si trascina ormai da anni, ha introdotto un ulteriore elemento di complessità in un quadro normativo, quale quello del settore dell'igiene ambientale, ancora caotico e di assai difficile gestione;

è necessario che il Governo assuma l'iniziativa di un provvedimento che eviti, in difetto di un riordino dell'intera materia e del regime normativo che la concerne, il caos burocratico-amministrativo onde evitare che il peso di questa indeterminatezza venga interamente scaricato sulle imprese di erogazione del servizio, già a partire dalle prossime attività di fatturazione;

i comuni, che costituiscono il soggetto attivo del prelievo, debbono poter procedere alle modifiche regolamentari e dei criteri per assicurare lo svolgimento del servizio su basi certe, e le aziende di gestione, nella riscossione dell'IVA, agiscono esclusivamente come sostituto d'imposta in forza delle normative fiscali vigenti, per cui riscuotono per conto dello Stato l'IVA versata dai cittadini, che poi riversano interamente allo Stato,

impegna il Governo:

ad emanare, entro brevi termini, apposite disposizioni normative o interpretative che chiariscano la problematica dell'assoggettabilità all'IVA della TIA, evitando di lasciare le Aziende di erogazione del servizio e i comuni nell'incertezza e nella prospettiva di probabili contenziosi, in ragione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009;

a stanziare adeguate risorse finalizzate a garantire il recupero, per i cittadini utenti, dell'IVA impropriamente versata, e interamente incassata dallo Stato, in ossequio alla citata sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale».

2.97

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai numeri 8-bis e 8-ter le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione" sono sostituite con le seguenti: "entro sei anni dalla data di ultimazione"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.98

GIARETTA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nella parte II della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla fine del n. 31) sono aggiunte le seguenti parole: "Per le autovetture ibride, bi-fuel, elettriche, a metano, gpl o idrogeno le agevolazioni di cui al presente numero si applicano senza limitazione di cilindrata"»

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.105

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:

"29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggio lini per automobili, girelli, destinati all'infanzia."».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere da 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai

prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui».

2.700 (già 1.4)

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:

"29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, giarelli, destinati all'infanzia.

29-ter) abbigliamento e calzature per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età"».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.500

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«18-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-quater, è aggiunto il seguente:

"41-quinquies) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.99

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, MERCATALI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121), è aggiunto il seguente:

"121-bis) prestazione di servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.103

COSTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121), è aggiunto il seguente:

"121-bis) prestazione di servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare"».

Conseguentemente:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uni-

formemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.106

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Si considerano accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, di cui al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.102

LEGNINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 10, primo comma, n. 8), le parole: "le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

b) all'art. 10, primo comma, n. 8-bis), le parole: "o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata" sono sostituite dalle seguenti: "o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

c) il n. 127-duodevicies), della Tabella A, Parte III, allegata al suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è sostituito dal seguente:

127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 10.000;

2011: - 10.000;

2012: - 10.000.

2.100

LEGNINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono introdotte le modifiche di seguito indicate:

a) al n. 8), le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni" sono soppresse;

b) al n. 8-bis), le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata" sono soppresse;

c) al n. 8-ter), lettera a) le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento," sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 17,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.101

LEGNINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In via transitoria, l'articolo 10, primo comma, numero 8-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica se il termine dei quattro anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero del fabbricato scade, o è scaduto, entro il 31 dicembre 2012.».

Conseguentemente alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte cor-

rente, per l'importo complessivo di 17,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.109

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, NEGRI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

8-ter. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 8-bis sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

8-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 8-ter».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 800 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.118

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250.000" aggiungere le seguenti: "La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.124

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.119

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato anche da uno o più figli minori l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.113

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera *b*) inserire la seguente:

"*b-bis*) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente

con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per etto litro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per etto litro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro"».

2.110

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica", sono aggiunte le parole: "nonché associazioni musicali e artistiche,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui».

2.123

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-*bis*), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva nel limite di:

a) 600 euro per il primo figlio più 400 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

b) 500 euro per il primo figlio più 350 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

c) 450 euro per il primo figlio più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

1-*sexies*. In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante di cui al comma 1-*quinquies* è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli».

8-*ter*. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 8-*bis* non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

8-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

8-*quinquies*. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle donne lavoratrici con contratto di lavoro a progetto il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 50 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.115

GIARETTA

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di biciclette".

8-ter. Le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 8-bis sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.125

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LEGNINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'articolo 16 di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Detrazioni per oneri di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro"».

Conseguentemente,

all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

2.129

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 37, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Il canone, risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo neanche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".

b) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*.1. Per fruire dei benefici di cui al comma precedente, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

4-*bis*.2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*bis*.1"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 3.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.126

MUSI, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, STRADIOTTO, GARRAFFA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-*bis*) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 108, o ammessi a fruire di erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172"».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.114

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) Le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto".

8-ter. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRRES e l'IRAP».

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.128

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis, le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.313

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 60 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.111

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.112

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sostituire le parole da: "fino a concorrenza degli interessi passivi" fino alla fine del comma, con le seguenti: "ai sensi dell'articolo 109"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 1.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.116

LEGNINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 110, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserire, alla fine, le seguenti parole: "dal momento dell'acquisto dell'area soggetta a valorizzazione urbanistica e sino a quattro anni dall'ultimazione dei lavori"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 1.400;
2011: - 1.400;
2012: - 1.400.

2.132

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le società che affittano l'unica azienda sono escluse dalla disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.133

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 la disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.134

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.135

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010".

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 2011 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2010"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.138

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 l'applicazione degli studi di settore e degli indicatori di normalità economica sono sospesi nei confronti di tutti i contribuenti.».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente del 7 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.139

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.140

MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI, MERCATALI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di garantire il contributo dello Stato al finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.

alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

ministri, a norma dell'articolo II della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 35.000;

2011: - 35.000;

2012: - 35.000.

2.701 (già 2.141 (testo 2))

GERMONTANI, FLERES

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Per gli Istituti di credito che adotteranno un piano di incentivazione all'uso della moneta elettronica, è riconosciuto uno sgravio fiscale pari al costo sostenuto per sopportare lo stesso e nella misura massima dello 0,04% del valore totale delle transazioni avvenute sugli strumenti di moneta elettronica (di seguito definita monetica) oggetto del piano.

8-ter. Per piano di incentivazione all'uso della monetica si intende una polizza di assicurazione, con beneficiario il titolare o l'utilizzatore dello strumento di monetica, che contemplice obbligatoriamente fra le proprie prestazioni una garanzia di soddisfazione d'acquisto pari alla prassi di mercato «soddisfatti o rimborsati» ed una garanzia di estensione temporale della tutela legale di Legge offerta ai consumatori sulla difettosità dei prodotti acquistati in Italia.

8-quater. Ai fini del godimento dello sgravio il programma di incentivazione all'uso della monetica, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche specifiche:

a) le garanzie obbligatorie del programma non potranno avere franchigie o scoperti a carico del beneficiario della prestazione;

b) la garanzia di soddisfazione dovrà avere una capienza di rimborso di almeno 4000,00 euro (quattromila) per carta e titolare, senza la possibilità di poter escludere dall'indennizzo beni durevoli di largo consumo, quali articoli di elettronica, per la casa, elettrodomestici, articoli sportivi, ricambi meccanici ed elettronici, abbigliamento;

c) la compagnia di assicurazione erogatrice delle prestazioni di polizza, all'atto della stipula del contratto o dell'entrata in vigore della disposizione per polizze già in essere, dovrà rilasciare all'Istituto di Credito una dichiarazione certificante l'avvenuta erogazione continuativa negli ultimi 5 anni di almeno una delle prestazioni obbligatorie oggetto del programma verso propri assicurati; oppure dichiarazione di non aver subito negli ultimi 5 anni provvedimenti sanzionatori dall'Autorità di Vigilanza (ISVAP) relative all'indennizzo dovuto a propri assicurati, su polizze collettive. La dichiarazione rilasciata sarà considerata valida fino a cessazione della polizza;

d) qualora la dichiarazione di cui al punto c) venga riscontrata in sede di verifica fiscale quale non veritiera, sarà erogata sanzione fiscale

alla compagnia di assicurazione dichiarante, solidalmente con l'Istituto di credito, per un importo pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione);

e) il monte delle transazioni sulle quali è calcolato lo sgravio, è quello relativo alle transazioni avvenute sugli strumenti oggetto del piano nell'anno solare antecedente a quello in cui è effettuato il versamento di imposta.

8-quinques. Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 22 mln di euro si provvede, per il 50%, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C e, per l'altro 50%, mediante riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».

2.144

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 34 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti parole: "per i primi tre periodi d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000, a 50.000 e a 40.000 euro.".

8-ter. Nell'articolo 96, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "del risultato operativo lordo della gestione caratteristica" sono aggiunte le seguenti: "aumentato di un importo pari a 30.000 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.149

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, CARLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

locale, regionale e interregionale, prorogato al 31 dicembre 2009 dal comma 7 dell'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.152

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2010».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.147

ALLEGRI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008"».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 500 mila euro per il triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

2.146

FRANCO Vittoria, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ADAMO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, SERAFINI Anna Maria, LEGNINI, CARLONI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: »In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2011, nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

2.143

VICARI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007 è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al fine di consentire la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 539 della legge n. 244 del 2007, anche ai soggetti che, pur avendo presentato la domanda di ammissione al beneficio tra il 1° di ottobre 2008 e il 31 dicembre 2008, non sono stati ammessi al medesimo per esaurimento dei fondi stanziati. Il medesimo credito d'imposta è altresì riconosciuto, nei limiti dello stanziamento, anche ai soggetti che presentano analoga istanza per gli assunti a decorrere dal 1° gennaio 2010. Restano fermi i requisiti e le condizioni per l'accesso al beneficio già previsti dal medesimo articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

2.108 (testo corretto)

GERMONTANI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al fine di consentire la concessione del credito d'imposta anche ai soggetti che, pur avendo presentato la domanda di ammissione al beneficio tra il 6 maggio 2009 e il 5 giugno 2009, non sono stati ammessi al medesimo per esaurimento dei fondi stanziati. Restano fermi i requisiti e le condizioni per l'accesso al beneficio già previsti dal medesimo articolo».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

2.222

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di estendere i benefici del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi da 281 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle imprese che, avendone i requisiti, abbiano inoltrato la richiesta telematica all'agenzia delle entrate, nei termini previsti, e non siano state accolte per esaurimento dei fondi stanziati, gli stanziamenti di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rimodulati come segue: 754 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012. Avranno precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le richieste delle piccole e medie imprese e, successivamente, le altre domande».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2010, in 450 milioni di euro per l'anno 2011 e in 300 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di con-

sumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010 e in 200 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012».

all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per l'anno 2011 e di 150 milioni di euro per l'anno 2012;

2.160

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DI NARDO, DE TONI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 335 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2009" con le seguenti: "al 31 dicembre 2012"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.159

DELLA SETA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "per la sostituzione di frigoriferi," sono aggiunte le seguenti: ", lavastoviglie, lavatrici,"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.157

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della medesima legge».

Conseguentemente:

all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.156

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, al Fondo finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento di interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese e al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».

Conseguentemente:

all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012»;

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.150

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A far data dal 2010, le agevolazioni fiscali di cui al comma 8 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura».

2.151

LANNUTTI, BUGNANO, PARDI, DE TONI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Il diritto alle detrazioni del 36 per cento, a favore dei soggetti e per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e sue successive modificazioni e integrazioni, è altresì riconosciuto agli interventi eseguiti dallo gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che abbiano provveduto o provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 31 dicembre 2008.

8-ter. Con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero dell'economia individua i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8-bis».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.801 (già 1.0.4)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, BUBBICO, MERCATALI, BRUNO, DE LUCA, BONINO, CHITI, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, FERRANTE (*)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. 1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-ter. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quinquies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» con le seguenti: «12,5 per cento.»

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.154 (testo 2)

D'ALÌ

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.155 (testo 2), nell'odg n. G2.600

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, al fine di assicurare il recupero del patrimonio edilizio tradizionale, gli interventi di ristrutturazione conservativa in linea con le tipologie abitative locali tipiche usufruiscono cumulativamente dei benefici fiscali di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, i Comuni sono tenuti ad indicare le caratteristiche delle tipologie abitative locali tipiche entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, al relativo onere, pari a -150 milioni di euro per il 2012 e a -300 milioni di euro per il 2013, si provvede, per il 50 per cento mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C e, per altro 50 per cento mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

G2.600 [già emm. 2.154 (testo 2) e 2.155 (testo 2)]

D'ALÌ

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010),

considerato che:

il regime di agevolazioni fiscali previsto per le ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede percentuali di deducibilità inferiori e non cumulabili rispetto al regime fiscale previsto per le ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

nell'attuale situazione economica, appare necessario sostenere le piccole e medie imprese che operano nel settore delle ristrutturazioni edilizie, incoraggiando il recupero delle tipologie abitative tipiche presenti all'interno dei centri storici e nell'ambito più ampio degli insediamenti abitativi locali, favorendo al contempo l'emersione di una parte significativa del fatturato sommerso legato a tali attività;

l'emersione e quindi l'assoggettamento al prelievo fiscale di una parte considerevole dell'economia connessa alle ristrutturazioni edilizie possono essere favoriti dalla possibilità di cumulare i benefici fiscali pre-

visti dalla legge n. 449 del 1997 e con quelli disposti dalla legge n. 244 del 2007;

il cumulo dei benefici può costituire un elemento di stimolo per i possessori di abitazioni con caratteristiche architettoniche tipiche dei contesti locali in cui sono inserite, inducendoli a realizzare lavori di ristrutturazione rispettosi delle caratteristiche architettoniche tipiche di tali abitazioni nonché conformi a criteri di sicurezza antisismica e di difesa dalle criticità legate al problema del dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 gli interventi di ristrutturazione in linea con le tipologie abitative locali tipiche usufruiscano cumulativamente dei benefici fiscali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

a valutare, altresì, l'opportunità di estendere a dicembre 2011 il termine ultimo per fruire dei benefici fiscali in materia di ristrutturazione edilizia con recupero energetico previsti dal citato articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007;

a prevedere inoltre una specifica normativa per l'adeguamento ai criteri di sicurezza antisismica e di difesa dalle criticità legate al problema del dissesto idrogeologico, stabilendo contestualmente per ognuna delle suddette previsioni i limiti di importo della spesa complessiva e del relativo incentivo.

2.145

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, MERCATALI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) al secondo paragrafo, dopo le parole: "31 dicembre 2009" inserire le seguenti: ", nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 550 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.93

COSTA

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) al secondo paragrafo, dopo le parole: "31 dicembre 2009" inserire le seguenti: ", nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna"».

Conseguentemente, alla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, legge n. 5 del 1993 (art. 5, comma 1, lettera a), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 550.000;

2011: - 550.000;

2012: - 550.000.

2.155 (testo 2)

D'ALI'

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.154 (testo 2), nell'odg n. G2.600

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti "dicembre 2011"».

Conseguentemente, al relativo onere, pari a -20 milioni di euro per il 2011, a -100 milioni di euro per il 2012 e a -200 milioni di euro per il 2013, si provvede, per il 50 per cento mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C e, per altro 50 per cento mediante riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

G2.101

SBARBATI, MUSI, MAGISTRELLI, GRANAIOLA, AMATI, CHIAROMONTE, FIORONI, CARLONI

«Il Senato,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) all'articolo 1, comma 17, stabilisce che sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari a 36 per cento delle spese sostenute, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (per ristrutturazioni eseguite direttamente dai privati proprietari);

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (per coloro che acquistano un immobile ristrutturato da un'impresa edilizia);

le suddette agevolazioni esistono sin dalla legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002), e vanno ripartite in 10 anni per un importo massimo di 48.000 per unità immobiliare;

nella legge 27 dicembre 2006, n.296, (legge finanziaria 2007) è prevista solo l'agevolazione di cui alla lettera *a)* e non compare più quella descritta alla lettera *b)* che invece era prevista nelle leggi 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005), 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria 2004) e legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002);

visto che nella citata legge n.244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e 22 dicembre 2008, n.203 (legge finanziaria 2009) si parla di proroga delle agevolazioni previste sia alla lettera *a)* che alla lettera *b)*;

solo chi avesse acquistato da un'impresa un immobile ristrutturato nell'anno 2007 non avrebbe diritto allo sgravio che esisteva nelle annualità precedenti al 2007 e in quelle successive fino al 2010;

il *call center* dell'Agenzia delle entrate e una nota del 15 aprile 2008 che il Ministero dell'economia e delle finanze ha inoltrato a quanti hanno evidenziato la evidente penalizzazione subita evidenziano la neces-

sità di una modifica normativa per superare il vuoto normativo relativo all'anno 2007,

impegna il Governo:

a sanare questa anomalia con la legge finanziaria 2010, consentendo così a quanti avessero acquistato un immobile ristrutturato da impresa nell'anno 2007, di godere dell'agevolazione tributaria al pari di coloro che l'hanno acquistato negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 e che l'acquisteranno nel 2010».

G2.102

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare una quota parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale ad incentivi fiscali per ristrutturazioni edilizie di immobili con tecnologie ecologiche e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente».

2.161

BUBBICO, MERCATALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, STRADIOTTO, BARBOLINI, MORANDO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito seguente: "È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni";

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi».

Conseguentemente, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incre-

mentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento."».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.163

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "È comunque fatto salvo il credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, commi da 270 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale si applica il meccanismo automatico di incentivazione previsto dalla medesima legge. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni";

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi».

Conseguentemente, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i

soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento."».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.164

BAIO, SANGALLI, BARBOLINI, DEL VECCHIO, ADRAGNA, BASSOLI, SERAFINI Anna Maria

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, è aggiunto il seguente comma:

"3. La disposizione del comma 1, anche in deroga al limite di volume di affari stabilito con il decreto di cui al precedente comma 2, è sempre applicabile alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

2.166

MUSI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative a tutte le Rubriche al fine di

assicurare una minore spesa pari a 530 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.168

LEGNINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da emanarsi entro il 30 settembre 2009, autorizza le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolate, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i consorzi tra enti territoriali e le regioni, alla rinegoziazione dei mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con priorità ai prestiti concessi e non movimentati dai predetti enti. Per i mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti da oltre 5 anni e mai erogati a province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolate, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i predetti enti possono richiederne l'estinzione.

8-ter. Le condizioni di ammortamento e le modalità di rinegoziazione da parte della Cassa depositi e prestiti sono stabilite nei decreti di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "0 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento"».

2.170

DELLA SETA, MERCATALI, BARBOLINI, BAIO

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 63-*bis* del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche in legge n. 133 del 6 agosto 2008, le parole: "Per l'anno finanziario 2009" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni finanziari 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013" e le parole: "relative al periodo di imposta 2008" sono sostituite dalle seguenti parole: "relative ai periodi di imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012".

8-*ter*. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 dopo le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2009" sono aggiunte le seguenti: "400 milioni di euro per l'anno 2011, 400 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per l'anno 2014"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.171

MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, NEGRI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "45 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.172

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, dopo il comma 21-bis, inserire il seguente comma:

"21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009. Gli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009 devono recuperare nei due anni di esercizio

successivi, il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, viene definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo programmatico per il singolo ente».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.173

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, dopo il comma 21-bis, inserire il seguente comma:

"21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.174

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, del comma 7-ter, inserire i seguenti commi:

"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione

delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.175

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 e successive modificazioni, dopo il comma 7-ter, inserire i seguenti commi:

"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.176

RUSSO, MASCITELLI, BUGNANO, PEDICA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.177

LANNUTTI, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, BUGNANO, ASTORE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 5 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è prorogata al 31 dicembre 2010».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.178

LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.179

MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, BUGNANO, LANNUTTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - legge 328/2000, art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, (4.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 287.000;

2011: + 287.000;

2012: + 287.000.

2.180

MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sostituire le parole: "compresi nella divisione 28", con le seguenti: "compresi nelle divisioni 26, 27, 28 e 31"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.184

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "in beni strumentali nuovi sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro";

b) le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

c) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: "Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

8-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 150 milioni di per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.183

ESPOSITO, LATRONICO, VICECONTE, FLERES, MAZZARACCHIO, TANCREDI, DI STEFANO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009 aggiungere, dopo le parole: "fino al 30 giugno 2010", le seguenti: ", nonché il 50 per cento dell'incremento del valore degli investimenti in beni immobili strumentali per natura effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011"».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 170 milioni di euro per il 2011 e 116 milioni per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata al presente disegno di legge.

2.185 (testo corretto)

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 25 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata al 30 giugno 2010.

2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-ter. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

2-quater. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 si applica, altresì, fino al 30 giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39,

che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009.

2-quinquies. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma *2-quater* del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-sexies. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma *2-quater* del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante:

all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:

«*18-bis.* 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.186

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nell'articolo 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2009, n. 102, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

"3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile ovvero, relativamente alle società di persone dell'articolo 2253 del medesimo codice, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si presume un rendimento del 10 per cento annuo che viene escluso da ogni imposizione fiscale della società cui è destinato il conferimento, per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. Ai fini della determinazione dell'ammontare escluso da imposizione, i conferimenti in società di persone sono incrementati del 50 per cento"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 120 milioni di per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.190

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogate le seguenti disposizioni:

"a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

8-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al precedente periodo, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2.191

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Alla lettera d-bis), comma 4-bis, dell'articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 22.650, euro 17.000, euro 11.300 ed euro 5.650"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 1,317 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento».

2.192

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo.

8-*ter*. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

8-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 marzo 2009, sono stabilite, previo espletamento delle procedure di autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, le modalità di applicazione della disciplina di cui al presente articolo».

Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura

non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "d-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.193

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di contrastare le condizioni di particolare disagio economico, per i percettori di redditi di lavoro e di pensione la cui imposta netta dovuta per l'anno precedente risulti pari a zero, è istituito, a decorrere dall'anno 2010, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei pensionati. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2010 e in 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di pensione.

8-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di pensione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 8-*bis*.

8-*quater*. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2010 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse».

Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "d-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.194

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa la conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali, è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione di una carta di pagamento a favore dei soggetti che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione per la fornitura di servizi, prestazioni ed opere, utilizzabile da parte dei medesimi per la compensazione dei crediti, fino ad un massimo di 10.000 euro, vantati nei confronti delle amministrazioni dello Stato qualora siano decorsi 90 giorni dalla data delle predette forniture, con i debiti, o altre obbligazioni da adempiere, che gli stessi soggetti hanno verso l'erario e le amministrazioni pubbliche. Con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell'ammini-

strazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata l'introduzione dei predetti sistemi di compensazione».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A, alla voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.

2.195

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. L'Agenzia delle entrate provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione relativa alla situazione tributaria relativa al mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento e alla conseguente formulazione di un elenco dei soggetti inadempienti.

8-ter. Ai soggetti individuati ai sensi del comma 8-ter, che entro il 31 gennaio 2010 non abbiano provveduto al versamento delle somme dovute all'erario per effetto dell'adesione ai condoni e alle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applica una sanzione pecuniaria pari al 100 per cento delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati.

8-quater. Il concessionario per la riscossione Equitalia Spa, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e fino al 31 dicembre 2012, provvede ad inviare ai soggetti individuati ai sensi del comma 8-ter un'intimazione a pagare quanto non versato alla prevista scadenza, maggiorato della sanzione di cui al comma 8-ter, inderogabilmente entro sei mesi dal ricevimento della medesima, a pena del venir meno dell'efficacia dei condoni e delle sanatorie e di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

8-quinquies. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, i condoni e le sanatorie e di cui al comma 1 non producono effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono ulteriormente raddoppiati.

8-sexies. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte

dei contribuenti di cui al comma 8-*bis*, comprensive di sanzioni e interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e alle sanatori e di cui al medesimo comma 8-*bis* e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva e integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2010, 2011 e 2012 in favore dell'Agenzia delle entrate».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 8-sexies, si provvede:

all'articolo 3, alla tabella A, alla voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.

2.196

COSTA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al fine di estendere i benefici del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi da 281 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle imprese che, avendone i requisiti, abbiano inoltrato la richiesta telematica all'agenzia delle entrate, nei termini previsti, e non siano state accolte per esaurimento dei fondi stanziati, gli stanziamenti di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rimodulati come segue: 754 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012. Avranno precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le richieste delle piccole e medie imprese e, successivamente, le altre domande».

Conseguentemente, alla tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione istruzione universitaria, programma sistema universitario e formazione universitaria, legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera a), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 100.000;
2011: - 450.000;
2012: - 300.000.

2.198

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2010-2012.

2.202

COSTA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis "In deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 marzo 2010"».

2.205

ALLEGRIANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010»;

b) al secondo e terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010».

2.207

BUTTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

Conseguentemente:, inserire dopo il comma 18 il seguente:

18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2.142

LATRONICO, AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.».

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

2.208

VALLARDI, GARAVAGLIA Massimo

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre, n.421, è aggiunta in fine , la seguente lettera:

"i-bis) le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici".

8-ter. Con decreto del ministro dell'Interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di rimborso ai singoli comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 8-bis».

Conseguentemente, alla tabella C voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, fino a concorrenza dei seguenti importi.

2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.

2.209 (testo 2)

FRANCO Vittoria, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, BARBOLINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 54. - (*Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile*). - 1. Il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, può concedere ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari e/o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *b)*, possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste".

8-ter. A decorrere dall'anno 2010, il "Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

8-quater. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al "Fondo nazionale per l'imprenditori a femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, inserire infine il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".»;

b) alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.210

DELLA SETA

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le pa-

role: "a decorrere dal 7 febbraio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2010".

8-ter. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2010."».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.211

DELLA SETA

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione elettrica, che comunque abbiano emissioni di CO2 non superiori a 60 grammi per chilometro, è concesso un contributo di euro 2.500.

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis ha validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra il venditore ed acquirente a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, purchè immatricolati non oltre il 31 marzo 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.215

DELLA SETA

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di incentivare l'acquisto della prima casa:

a) l'imposta di registro pari al 3 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra privati è diminuita del 50 per cento;

b) l'imposta di registro pari al 4 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra società e privato è diminuita del 50 per cento;

c) l'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra società e privato è diminuita del 50 per cento.

8-ter. Le agevolazioni di cui al comma 8-bis si applicano solo nel caso in cui gli immobili, interessati dalla compravendita, sulla base dell'attestato di certificazione energetica così come previsto dal decreto legislativo n.192 del 2005, siano inferiori agli indici di prestazione energetica come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.»

Conseguentemente:

all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.221

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, MERCATALI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 19 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche agli investimenti effettuati negli anni 2010, 2011 e 2012. A tal fine, il fondo di cui al comma 18 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito presso il Ministero delle finanze a copertura degli oneri derivanti dalle predette disposizioni, è rifinanziato per la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.225

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 marzo 2010».

2.232

VITALI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'art. 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta sulla assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1 lettera a) del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, diventa, a far data dal 1 gennaio 2010, una imposta provinciale, il gettito è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione"».

Conseguentemente: all'articolo 2, inserire infine il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

2.233

VITALI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Alla fine del comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserire il seguente periodo:

"È fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504"».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.234

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «con una dotazione di 45 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le seguenti risorse:

all'articolo 3, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.244

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

8-ter. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale.

8-quater. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del sopracitato testo unico.

8-quinquies. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

8-sexies. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.

8-septies. Per le finalità di cui ai commi da 8-bis a 8-septies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.246

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, PIGNEDOLI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, FIORONI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 480 milioni per l'anno 2010. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi di cui al periodo precedente, per un ammontare fino a 250 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi agli anni 2008 e 2009.

8-ter. All'articolo 8-octies comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

8-quater. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agro alimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alle risorse di cui al presente comma, possono essere accedute le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agro alimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al presente comma.

8-quinquies. All'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: "per il quinquennio 2007-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012".

8-sexies. Le risorse di cui al comma 8-quinquies sono destinate per il 40 per cento al settore ittico.

8-septies. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le parole: "a tutto il territorio nazionale", e le parole: "anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 2008 al 2012".

8-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono

estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,:

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della sa-

lute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.702

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

Al comma 8-bis, sopprimere il secondo periodo.

2.703 (già 1.3)

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le giacenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di calzature, abbigliamento ed accessori della moda ed ottica sono svalutate ai fini fiscali, il primo anno dopo l'acquisto del 33 per cento e il secondo anno del rimanente 67 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.248

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, NEROZZI, MERCATALI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Al comma 9, sostituire le parole: «215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012» con le seguenti: «430 milioni di euro per l'anno 2010, 740 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.070 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012», e al comma 10, sostituire le parole: «135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2010, 402 milioni di euro per l'anno 2011 e 614 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati previ-

sta dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010, a 121 milioni di euro nel 2011 e a 142 milioni di euro nel 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, alla rubrica Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2010: - 0;
2011: - 0;
2012: - 300.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2.249

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «in 215 milioni di euro» con le seguenti: «in 440 milioni di euro»

b) sostituire le parole: «370 milioni di euro» con le seguenti: «718 milioni di euro»

c) sostituire le parole: «585 milioni di euro» con le seguenti: «1158 milioni di euro;

al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «in 135 milioni di euro» con le seguenti: «in 268 milioni di euro»

b) sostituire le parole: «201 milioni di euro» con le seguenti: «396 milioni di euro»

c) sostituire le parole: «e 307 milioni di euro» con le seguenti: «e 614 milioni di euro»

d) sostituire le parole: «, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195» con le seguenti: «, rispettivamente, di 157,268 e 426 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.250

D'ALIA

Dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

"*c-quater*) le spese sostenute per l'acquisto dei prodotti di prima necessità per l'infanzia. La detrazione spetta fino al compimento del decimo

anno di vita del bambino. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti alimentari e non alimentari considerati di prima necessità per l'infanzia e indicate le modalità per beneficiare della detrazione";

9-ter. Il decreto di cui alla lettera c-quater) dell'articolo 15, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 19861 introdotta dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione, pari a 228 milioni di euro.

2.251

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. L'autocertificazione relativa al corretto adempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro ai fini dell'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) interno è facoltativa».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.252

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 2, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite con le seguenti: "entro i cinque giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.253

PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SCANU, SERRA, MERCATALI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 270 milioni di euro per l'anno 2010, 410 milioni di euro per l'anno 2011 e 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 160,290 e 430 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».

Conseguentemente:

all'articolo 2, inserire in fine il seguente comma:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per l'anno 2010, di 109 milioni di euro per l'anno 2011 e di 243 milioni di euro per l'anno 2012.

2.261

NEROZZI, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, LEGNINI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini di cui al presente comma è previsto lo stanziamento di ulteriori 343 milioni di euro per l'anno 2010, 516 milioni di euro per l'anno 2011 e 788 milioni di euro per l'anno 2012».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

2.265

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008" sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: "per il 2007" sono soppresse e le parole: "nel medesimo anno 2007." sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano al settore privato, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 45.000 euro e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.";

d) il comma 6 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.271

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PARDI

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 16-ter.

16-ter. A decorrere dal periodo di imposta 2010, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge

30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, costituita dagli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali stipulati a partire dal 1° gennaio 2009. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

16-quater. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.

18-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.273

MASCITELLI, CARLINO, PARDI, LANNUTTI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2010, non concorre a formare la base imponibile contributiva, ai fini delle imposte dirette, la quota di retribuzione imponibile costituita dalla tredicesima mensilità erogata ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070 e successive modificazioni. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.

18-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.274

CARLINO, GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis Al fine di dare attuazione alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e alla razionalizzazione delle risorse umane, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, dalle progressioni verticali, dalle progressioni economiche e dalle assunzioni a seguito delle stabilizzazioni, disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da normative regionali, sono

esclusi per il periodo 2010-2012 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è sostituita dalla seguente: «7,5».

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.294

VALLARDI, GARAVAGLIA Massimo

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-septies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

2.297

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido della assi-

stenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.296

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.299

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PARDI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvederà mediante l'adeguamento degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 dicembre dell'anno precedente e si stabiliscono gli adeguamenti degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito. Il decreto ha effetto per l'anno in corso. La restituzione di cui al presente comma non può annualmente superare i 1.100 milioni di euro. La restituzione di cui al presente comma sostituisce, per gli anni dal 2010 al 2012, quella prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. La differenza tra il complesso degli incrementi delle detrazioni di cui al presente comma e la parte di essi non utilizzata per abbattere l'imposta lorda viene rimborsata tramite l'INPS agli aventi diritto».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

18-quater Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008».

2.302

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Sono prorogate per il triennio 2010-2012 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Soccorso civile";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione "Fondi da ripartire" legge n. 385 del 1972 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo" programma "Cooperazione allo sviluppo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca" programma "Sostegno al settore agricolo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali, la famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Politiche per il lavoro";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Ricerca e innovazione" del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, relative alla missione "Ricerca e innovazione" decreto legislativo 204 del 1998 e quelle relative alla missione "Istruzione universitaria";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo alla missione "Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca"».

2.306

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito dell'attività alberghiera si considerano prestazioni o cessioni accessorie all'alloggio"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.307

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 19-bis¹ del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione [...] dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.

La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico-alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi.

La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo

10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.309

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Nella tariffa, parte II, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente articolo:

"2-ter. Affitto di fondi turistici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.310

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-bis, All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa;

17-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.312

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato".».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.314

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Le dispo-

sizioni di cui al presente comma hanno efficacia a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2009"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.317

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis. i segnali stradali di indicazioni turistico-alberghiere"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.316

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 10 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 10 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.332a

LATRONICO

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge n. 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, ad esclusione di quelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010».

2.318

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 52, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "non superiore a 20 kW" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 30 kW"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.321

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è soppresso;
- b) dopo l'articolo 5-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-ter. - 1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 nell'ambito familiare, i trasferimenti a qualsiasi titolo dei beni e diritti costituenti l'azienda, compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali nonché le attività connesse, effettuati tra parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, sono esenti da qualsiasi imposta e soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa, qualora l'assuntore del maso dedichi abitualmente la propria attività manuale

alla lavorazione della terra e si obblighi, con contestuale specifica dichiarazione, a condurre il maso con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno dieci anni.

2. L'assuntore al momento della registrazione deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dall'assessorato per l'agricoltura, attestante l'avvenuta richiesta di parere in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l'assessorato rilascia detto parere entro 18 mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.

3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.

4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentari percepiti dal cedente del maso e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma 1, sono esenti dalle imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica, il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17 e successive modificazioni"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.322

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, la lettera f) è soppressa».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.323

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.324

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 è prorogato di ulteriori 3 anni».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

2.327

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) A decorrere dal periodo d'imposta in corso allo gennaio 2010 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella

zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

- 1) per consumi fino a 220 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
- 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
- 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
- 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.330

VITALI, BARBOLINI, MERCATALI, STRADIOTTO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010, 2011 e 2012"».

2.900 (già 1.0.10)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, ROSSI Paolo

Dopo il comma 18-decies, inserire il seguente:

«18-undecies. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

18-duodecies. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

18-terdecies. 3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

i) previsione delle modalità di decadenza dai benefici dei trattamenti di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore non aderisca alle politiche attive per il lavoro;

l) individuazione delle modalità di partecipazione dei datori di lavoro alla copertura parziale dei maggiori oneri derivanti dal riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione.

18-*quaterdecies*. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010, la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi».

18-*quinquiesdecies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*sexiesdecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*septiesdecies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*octiesdecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*noviesdecies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» con le seguenti: «12,5 per cento.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.563

MASCITELLI, CARLINO, ASTORE

Dopo il comma 18-decies, aggiungere i seguenti:

«18-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".».

18-*terdecies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.».

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione: Politiche per il lavoro, programma Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, voce: Decreto-legge n. 148 del 1993 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (u.p.b. 1.2.6) con i seguenti importi:

2010: + 1.000.000;

2011: + 1.000.000;

2012: + 1.000.000.

2.272

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, BUGNANO, PARDI

Dopo il comma 18-decies, inserire i seguenti:

«18-*undecies*. In considerazione dell'attuale situazione di crisi economica, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1975 n. 164 e dall'articolo 1 comma 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223, i provvedimenti di integrazione salariale concessi a partire dal 1° gennaio 2009 sono prorogati, alla loro scadenza, fino a dodici mesi.

18-*duodecies*. A decorrere dall'anno 2010, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

18-*terdecies*. A decorrere dall'anno 2010, la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

18-*quaterdecies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 18-*undecies* e 18-*duodecies*, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di quali-

f) età, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito».

18-quinquiesdecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-sexiesdecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

18-*septiesdecies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.

18-*octiesdecies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.455

BONFRISCO

Dopo il comma 18-decies, è aggiunto il seguente:

«18-*undecies*. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

G2.103

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, ASTORE, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

considerato che:

sono circa 200.000 i lavoratori attualmente interessati da provvedimenti ordinari di integrazione salariale per i quali sarebbe prossima la scadenza del termine di dodici mesi previsto dalla attuale normativa per l'erogazione del contributo;

in base alle normative vigenti solo alcune categorie di lavoratori possono usufruire dei principali strumenti di protezione sociale quali provvedimenti ordinari di integrazione salariale e indennità di disoccupazione, mentre altre categorie, tra cui i dipendenti delle piccole imprese e i giovani lavoratori con contratti temporanei, ne sono attualmente prive;

la grave situazione dell'occupazione venutasi a determinare a seguito della crisi economica mondiale richiede di porre in essere una riforma generale del sistema dei cosiddetti "ammortizzatori sociali";

impegna il Governo:

a operare attraverso gli opportuni strumenti legislativi al fine di provvedere all'estensione da dodici a ventiquattro mesi del periodo massimo di erogazione dei provvedimenti di integrazione salariale;

ad assicurare, attraverso gli opportuni strumenti legislativi, il riconoscimento dell'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza e a prevedere l'estensione della disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private, secondo i seguenti criteri:

armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito».

G2.104

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, D'ALIA, FOSSON, CUFFARO, GIAI, POLI BORTONE

«Il Senato,

premesso che:

si fa sempre più pressante il dibattito riguardante l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini. La differenza di cinque anni - da sessanta a sessantacinque per la pensione di vecchiaia - prevista oggi non è più sostenibile, anche l'Unione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, una procedura d'infrazione per incompatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che stabilisce età pensionabili diverse per uomini e donne;

non è pensabile che la situazione muti da un giorno all'altro, ma un percorso di equiparazione deve essere comunque iniziato, ferma restando la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli;

questa tendenza è in linea con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa: Austria, Grecia e Italia non prevedono attualmente l'equiparazione dell'età pensionabile, ma tutti gli altri Paesi l'hanno già attuata oppure, come Belgio e Gran Bretagna, la realizzeranno in tempi già programmati;

la differenza dell'età pensionabile non ha più alcuna giustificazione né economica né sociale. A sessanta anni, una donna ha davanti a sé una vita media di circa venticinque anni, rispetto agli uomini che ne hanno meno di ventuno. Il tasso di occupazione femminile è attualmente, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, pari al 46 per cento contro il 70,7 per cento degli uomini. Siamo quindi ben lontani dall'obiettivo dell'Agenda di Lisbona del 60 per cento per le donne fissato per il 2010;

rimane fermo, tuttavia, il diritto della donna ad avere maggiori tutele onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità nell'età pensionabile, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione. La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, deve consen-

tire alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione;

molti Paesi, come documenta ampiamente l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), hanno avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo, per consentire a tutti di continuare a essere o di ritornare tra le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante scelta di libertà,

impegna il Governo a:

equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna, prevedendo:

una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di cinque anni;

l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30 per cento;

la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per lavoratrici autonome».

G2.105

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di utilizzare una parte delle risorse che affluiranno nelle casse dell'erario al fine di estendere tutte le tipologie di ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori con contratti a tempo determinato o con altre forme di lavoro precario che ne sono attualmente sprovvisti».

G2.106

ROILO, MERCATALI, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

gli effetti della crisi economica attesi sul mercato del lavoro sono particolarmente preoccupanti. In Italia, nel secondo trimestre 2009, l'offerta di lavoro ha registrato, rispetto allo stesso periodo del 2008, una riduzione dell'1,0 per cento (- 241.000 unità). Rispetto al primo trimestre 2009, l'offerta di lavoro si riduce dello 0,2 per cento. Nel secondo trimestre 2009 il numero di occupati risulta pari a 23.203.000 unità, in forte calo su base annua (- 1,6 per cento, pari a 378.000 unità). Il risultato sintetizza il protrarsi della caduta dell'occupazione autonoma delle piccole imprese, l'accentuarsi del calo dei rapporti di lavoro dipendente a termine e la nuova riduzione del numero dei collaboratori. Il tasso di occupazione della popolazione tra quindici e sessantaquattro anni scende dal 59,2 per cento del secondo trimestre 2008 all'attuale 57,9 per cento. Il numero delle persone in cerca di occupazione sale invece a 1.841.000 unità (+ 137.000 unità, pari al + 8,1 per cento rispetto al secondo trimestre 2008). Il tasso di disoccupazione aumenta, passando dal 6,7 per cento del secondo trimestre 2008 all'attuale 7,4 per cento. Secondo la Relazione previsionale e programmatica per il 2010, il tasso di disoccupazione nel 2009 sarà pari all'8,5 per cento e all'8,8 per cento nel 2010;

per effetto della crisi economica in atto, le ore di cassa integrazione autorizzate nel periodo che va dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009 sono aumentate del 223,3 per cento: da 190.970.862 ore del corrispondente periodo del 2007-2008 si è passati, infatti, a 615.554.894 ore negli ultimi 12 mesi. Inoltre, con la corresponsione di un importo medio annuo di circa 5.292 euro, per alleviare il periodo di disoccupazione, che può variare da 6 mesi a 1 anno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha liquidato anche 1.172.659 domande di disoccupazione con un incremento del 53 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le domande accolte hanno sfiorato il milione (984.286) con un incremento del 52,2 per cento;

impegna il Governo,

a prevedere, in conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, lo stanziamento necessario per stabilire che la durata del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, sia corrisposta fino al 31 dicembre 2010, per un periodo massimo complessivo di ventiquattro mesi, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori».

G2.107

GHEDINI, PASSONI, MERCATALI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, LEGNINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

dal 1° ottobre 2009 oltre 14.700 lavoratrici e lavoratori dipendenti da circa cento imprese e cooperative che svolgono servizi di pulizia nei plessi scolastici, di cui oltre l'80 per cento nelle regioni meridionali, sono oggetto di procedure di mobilità, che porteranno al loro licenziamento al 31 dicembre 2009;

l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha previsto, a partire dal 2000, il trasferimento nei ruoli statali del personale, amministrativo, tecnico ed ausiliario che alla data del 27 maggio 1999, risultava essere alle dipendenze degli enti locali;

la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 245, ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, la spesa di 370 milioni di euro per la proroga delle attività svolte da soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;

sulla parte maggiore di tali attività sono state regolarmente indette e svolte gare d'appalto, che hanno visto l'assegnazione ad imprese singole o a consorzi di imprese, attualmente titolari dei contratti di servizio;

nel corso del 2009, tramite provvedimenti successivi, sono state garantite le risorse minime necessarie alla prosecuzione dei contratti fino al 31 dicembre 2009;

l'incertezza circa la previsione nel disegno di legge finanziaria per il 2010 delle risorse necessarie a garantire per i prossimi anni la continuità degli appalti in atto per il servizio di pulizia e custodia nelle scuole ha costretto le imprese dei servizi pulizia ad avviare le procedure di licenziamento collettivo, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di oltre 14.700 lavoratori della scuola che dunque si ritroveranno a partire dal gennaio 2010 senza rapporto di lavoro;

considerato che:

né nei programmi di spesa della missione n. 22 "Istruzione scolastica", né in altri programmi coerenti è rintracciabile una previsione di spesa a copertura dei contratti citati e a garanzia della continuità occupazionale per tutte le lavoratrici ed i lavoratori interessati;

impegna il Governo,

ad integrare detta previsione di spesa prevedendo uno stanziamento di risorse in misura non inferiore a 420, 450 e 480 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011, 2012 al fine di garantire la continuità contrattuale ai soggetti impegnati in progetti di LSU di cui all'articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

G2.108

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a destinare risorse aggiuntive a valere sul gettito derivante dalla entrata in vigore dello scudo fiscale, per potenziare i controlli e le ispezioni per l'emersione delle posizioni irregolari al fine di contrastare il lavoro sommerso».

2.333

MASCITELLI, CARLINO, PARDI, ASTORE

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 90 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze - missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - voce: decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 90.000;
2011: + 90.000;
2012: + 90.000.

2.334

MASCITELLI, RUSSO, DE TONI, BUGNANO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'Ambiente, legge 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientale - articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):

2010: + 30.000;
2011: + 30.000;
2012: + 30.000.

2.335

MASCITELLI, RUSSO, DE TONI, BUGNANO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, inserire la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, voce: legge n. 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientale - articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):

2010: + 30.000;

2011: + 30.000;

2012: + 30.000.

2.336

RUSSO, DE TONI, MASCITELLI, BUGNANO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 20 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, inserire la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 - Piano regolatore generale degli acquedotti con i seguenti importi:

2010: + 20.000;

2011: + 20.000;

2012: + 20.000.

2.337

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, BUGNANO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Per l'esercizio 2010, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 20 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione: Energia e diversificazione delle fonti energetiche programma: Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico rubrica: Ministero dello sviluppo economico voce: Legge finanziaria n. 296 del 2006, articolo 1, comma 363, interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche u.p.b. 5.1.6. - Interventi - cap. 7655 con il seguente importo:

2010: + 20.000.

2.338

MASCITELLI, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'interno missione: Soccorso civile apportare le seguenti variazioni: programma Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico voce Legge n. 968 del 1969 e decreto legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4.2.1. - Funzionamento - cap. 1916):

2010: + 15.000;

2011: + 15.000;

2012: + 15.000.

G2.109

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare una parte delle disponibilità finanziarie derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento delle dotazioni a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stante la mancanza di adeguate risorse umane e materiali necessarie allo svolgimento del ruolo ad essi affidato a protezione della incolumità e sicurezza dei cittadini».

G2.110

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, PEGORER, SOLIANI, DELLA MONICA,
GHEDINI, ROILO, VITA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (atto Senato n.1790),

premessi che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è immediatamente intervenuto ed è tuttora impegnato nelle operazioni di salvaguardia dell'incolu-

mità dei cittadini e per la messa in sicurezza delle aree urbane e territoriali colpite dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo;

i vigili del fuoco provenienti dai Comandi provinciali sono allocati presso tre campi base distribuiti sui comuni direttamente interessati dal sisma;

le attività di coordinamento delle operazioni sono svolte dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco Abruzzo e dalla DICOMAC (Direzione comando controllo) istituita presso la Scuola della Guardia di finanza de L'Aquila;

con riunioni quotidiane, a cui partecipano i responsabili di ogni singolo campo base e i responsabili del Comando provinciale de L'Aquila, dei Centri operativi misti (COM) e delle altre funzioni di supporto operativo, vengono affrontate le criticità e i problemi che si sono evidenziati nella giornata e programmati gli interventi da svolgere nei giorni successivi;

le riunioni hanno, tra l'altro, indotto alla standardizzazione delle procedure operative per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma e per le demolizioni urgenti di fabbricati non più recuperabili;

in tal modo, operano sulla base di indirizzi condivisi tra tutte le forze in campo, con risultati apprezzati da tutta la popolazione colpita dal sisma;

considerato che:

nella prima fase, sono stati utilizzati 2.700 vigili del fuoco in operazioni di emergenza, mentre attualmente il contingente utilizzato nelle operazioni di messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture del territorio è formato da 1.000 unità;

le operazioni vengono svolte con l'ausilio di 300 mezzi, molti dei quali con più di venticinque anni di vita;

le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in via prioritaria nel puntellamento delle strutture pericolanti, nella ricognizione delle abitazioni lesionate e danneggiate, e nel recupero di masserizie; a tali attività si affiancano gli interventi finalizzati all'assistenza della popolazione per il recupero dei beni personali, al ripristino della viabilità dei centri storici ed alla collaborazione con le Sovrintendenze per i beni architettonici e monumentali per la stabilizzazione e messa in sicurezza di edifici pregevoli per arte e storia (chiese, campanili, monumenti) ed il recupero, trasporto e messa in sicurezza di beni artistici mobili;

i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del territorio e di assistenza alla popolazione colpita dal sisma sono utilizzati con orari di lavoro straordinario, tanto che ciascuno ha accumulato finora una media oltre 400 ore di straordinario,

impegna il Governo:

a garantire ai vigili del fuoco impegnati in Abruzzo nelle operazioni di soccorso ai terremotati e nella messa in sicurezza del territorio

il pagamento integrale delle ore di straordinario finora svolte e a riconoscere ulteriori benefici economici in considerazione dell'impegno e delle difficoltà affrontate e da affrontare nell'opera di messa in sicurezza del territorio e di assistenza alla popolazione colpita dal sisma;

a prevedere lo stanziamento di adeguate risorse per l'anno 2010, allo scopo di garantire il pagamento degli straordinari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnate nelle attività di soccorso ai terremotati, nonché quelle destinate alla manutenzione e all'acquisto dei mezzi occorrenti per l'espletamento delle attività di soccorso».

2.339

DE TONI, BUGNANO, MASCITELLI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Per l'esercizio 2010, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 10 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione: Diritto alla mobilità, il programma: Sviluppo della mobilità locale, lo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la seguente voce Legge n. 244 del 2007 - art. 2 comma 255 punto A - Spese per l'avvio delle linee metropolitane di Torino e Bologna (U.P.B. 2.7.6. - Investimenti - cap 7411) con i relativi importi:

2010: + 10.000.

2.340

MASCITELLI, PARDI, CARLINO, LANNUTTI, PEDICA

Dopo il comma 18, inserire il seguente comma:

«18-bis. Le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, inserire la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione: Casa e assetto

urbanistico, *programma*: Politiche abitative *voce*: Legge n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - Art. 1, comma 1154: Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica (Settore n. 8) Edilizia residenziale e agevolata (u.p.b. 3.1.6 - Investimenti - cap. 7439) *con i seguenti importi*:

2010: + 5.500;
2011: + 5.500;
2012: + 5.500.

2.341

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-bis. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 5-bis:

"5-bis. Le risorse provenienti dallo Stato e le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità. L'esclusione delle spese opera anche se le stesse sono state effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.342

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono nel senso che i vincoli ivi previsti non si applicano agli enti ed agli organismi strumentali, né alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, finanziate in parte preponderante dalle Regioni a statuto speciale o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano, a loro volta, osservato i vincoli di stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 77-ter, comma 6, della legge 6 agosto 2008, n. 133, né si applica agli enti ed organismi strumentali ed alle università statali predetti, ogni altra disposizione contenente

specifici limiti di spesa a carico delle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.231

SOLIANI

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. Al fine di garantire lo sviluppo nelle acque interne del trasporto combinato, del trasporto delle merci, ivi comprese quelle pericolose, e della navigazione a fini di trasporto pubblico e turismo, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate al cofinanziamento di progetti regionali di sviluppo della navigazione nelle acque interne, con priorità ai progetti di carattere interregionale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse del Fondo.

18-ter. Alla tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-duodevicies è aggiunto il seguente: "undevicies - prestazioni di trasporto di merci e persone effettuate da imprese di navigazione operanti nelle acque interne"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

2.704

COMINCIOLI, ESPOSITO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-bis. Le somme stanziare per l'anno 2009 ai sensi dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99 possono essere impegnate anche nell'anno 2010. Tali importi costituiscono integrazione dei contributi da erogare, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2009.

2.343

COMINCIOLI, ESPOSITO

Alla allegata tabella C, alla voce: Sostegno all'editoria - legge 67 del 1987, apportare le seguenti modificazioni:

2011: + 139.000;

2012: + 139.000.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente

«18-bis. - Gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 139 milioni di euro a decorrere dal 2011. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

G2.111

VITA, LUSI, BLAZINA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premesso che,

alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione "Comunicazioni sostegno all'editoria - legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", gli stanziamenti per l'editoria relativamente agli anni 2010, 2011 e 2012 sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno in questo settore;

tagli di questa misura, che si riferiscono ai contributi diretti all'editoria, intervengono su di un fondo già del tutto inadeguato rispetto al fabbisogno, mettendo così in discussione la sopravvivenza di decine di testate cooperative, non profit e di partito che rappresentano una risorsa essenziale per il pluralismo dell'informazione;

tenuto conto che:

il Parlamento, con il concorso di tutte le forze politiche, più volte negli ultimi anni è intervenuto, con grande sensibilità su questo tema, varando provvedimenti a salvaguardia dei contributi diretti all'editoria e ribadendo la natura di "diritto soggettivo" di tali provvidenze per la tutela del pluralismo, della democrazia dell'informazione e della libertà di stampa;

considerato che:

in seguito a numerose iniziative del settore, la legge 23 luglio 2009, n. 99, ha previsto, all'articolo 56, comma 2, uno stanziamento di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009/2010, che tuttavia, sembra non ancora assegnato;

considerato, inoltre, che:

il mondo dell'editoria vive un momento di grande difficoltà, dovuto alla flessione delle vendite e alla crisi della pubblicità;

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse finanziarie stanziata nell'attuale manovra finanziaria per garantire l'erogazione di contributi diretti a favore delle imprese editrici in misura necessaria a scongiurare la crisi e la chiusura di numerose testate, anche storiche, che rappresentano una risorsa fondamentale per la democrazia e l'informazione».

2.357

MASCITELLI, ASTORE, BUGNANO, CARLINO

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.358

GHEDINI, BAIO, SERAFINI Anna Maria, BIANCHI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Per il "Fondo per le non autosufficienze", di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Conseguentemente:

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

b) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,23 per cento"».

2.359

MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, PARDI, PEDICA, BUGNANO

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. Il Fondo per le non auto sufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

18-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.360

SERAFINI Anna Maria, BAIO, GHEDINI, BIANCHI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ANTEZZA (*)

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Per il "Fondo per le non auto sufficienze", di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.361

D'ALIA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è assegnata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.363

FRANCO Vittoria, MERCATALI, LEGNINI, BASSOLI, BASTICO, BIONDELLI, BLAZINA, GARAVAGLIA Mariapia, GHEDINI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, BARBOLINI, CARLONI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento del Fondo, istituito dall'articolo

2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinato a un Piano contro la violenza alle donne».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

G2.112

FRANCO Vittoria, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, VERONESI, VITA, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, BLAZINA, ANTEZZA (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010;

premesso che:

l'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2008, destinato a un Piano contro la violenza alle donne;

si tratta di un fondo istituito in risposta ai dati drammatici sulla violenza contro le donne che vedono ben 14 milioni di vittime in Italia e che è destinato alla prevenzione, all'informazione alle donne che si sentono minacciate, ai numeri verdi, ai centri antiviolenza, alle case per le donne maltrattate e offese nonché al monito raggio delle molestie;

in Italia, secondo i dati ISTAT e del Ministero dell'interno, nel corso dell'ultimo anno, un milione di donne ha subito violenza fisica o sessuale e nei primi 6 mesi del 2007 62 sono state uccise, 141 sono state oggetto di tentato omicidio, 1.805 sono state abusate, 10.383 sono state vittime di sevizie o maltrattamenti;

si cerca di ridurre la questione della violenza sulle donne a questione legata alla sicurezza e all'immigrazione, senza tenere conto del fatto che si tratta di un fenomeno complesso che riguarda soprattutto la violenza familiare,

impegna il Governo:

a reperire ulteriori risorse per contrastare il triste fenomeno in continuo aumento della violenza contro le donne, in qualsiasi ambiente o contesto sociale questa avvenga, al fine di favorire una cultura rispettosa delle donne, della loro dignità e della loro incolumità, creando una politica di sostegno e di prevenzione e non solo di repressione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.364

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket, l'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono stanziati ulteriori 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.365

BAIO, BARBOLINI, DEL VECCHIO, SERAFINI Anna Maria, BASSOLI, ADRAGNA, SANGALLI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dall'anno 2010, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, con rivalutazione economica a partire dal 10 gennaio 1998».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

2.366

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO, ASTORE, GIAMBRONE

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati, a partire dal 3 agosto 2004, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5

comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni.

18-*ter*. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono altresì erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata.

18-*quater*. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui al comma 18-*bis*, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.

18-*quinquies*. A decorrere dal 10 gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».

2.367

INCOSTANTE

All'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere infine il seguente comma:

«18-*bis*. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata. Alle Vittime del Dovere e ai loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere, in caso di decesso ai parenti ed

affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.368

BAIO, DEL VECCHIO, SERAFINI Anna Maria, BARBOLINI, BASSOLI, ADRAGNA, SANGALLI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati, a decorrere dall'anno 2010, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, con rivalutazione economica a partire dal 3 agosto 2004».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

2.371

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, BARBOLINI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2010,

iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.

18-ter. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2010, di 40 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2010.

2.372

CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, BARBOLINI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Le somme stanziare dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2010, 2011 e 2012, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.373

D'AMBROSIO, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LEGNINI, BARBOLINI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. È autorizzata la spesa, per gli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 100 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

G2.113

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare una percentuale del gettito affluente alle casse dello Stato per effetto delle misure previste dal provve-

dimento in tema di scudo fiscale, al finanziamento delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate e di polizia».

G2.114

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a riservare una percentuale dell'ammontare di risorse che produrrà l'entrata in vigore delle disposizioni riguardante il rimpatrio dei capitali illecitamente detenuti all'estero, al settore della sicurezza e della difesa, destinando in particolare tali risorse al rinnovo dei contratti, all'incremento di personale e all'ammodernamento del materiale impiegato dalle Forze dell'ordine».

G2.115

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessi che:

la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza è significativamente compromessa dalla manovra finanziaria in esame;

segnatamente, si registrano rilevanti riduzioni di risorse per il coordinamento delle Forze di polizia; particolarmente gravi appaiono, a tal proposito, le riduzioni in riferimento ai programmi di contrasto al crimine, tutela ordine e sicurezza nonché in riferimento alle retribuzioni del personale;

appaiono altresì preoccupanti i tagli in riferimento alla gestione della Direzione investigativa antimafia nonché al programma relativo alla protezione dei collaboratori di giustizia;

considerato dunque che:

emerge, in tutta la sua evidenza, la perdurante discrepanza tra le annunciate politiche governative volte al contrasto alla criminalità ed i concreti finanziamenti connessi alle risorse economicostrumentali a concreta disposizione delle Forze di polizia,

impegna il Governo:

ad assicurare una gestione razionale e proporzionata del comparto sicurezza ed ordine pubblico, assumendolo come una delle priorità assoluta nell'ambito delle funzioni esclusive dello Stato, non delegabile a nessuna forma privatistico-associativa come sancito da norme recentemente approvate dal Parlamento;

a riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del comparto sicurezza, con particolare riferimento all'incremento delle risorse umane e strumentali, anche valorizzando e potenziando quelle esistenti».

G2.116

GASBARRI, SCANU, PEGORER, AMATI, PINOTTI, DEL VECCHIO, NEGRI, SERRA, FOLLINI, ANTEZZA (*)

«Il Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge atto Senato n. 1790, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premessi che:

il comparto contrattuale sicurezza e difesa comprende circa 550.000 operatori tra personale delle Forze armate e personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare;

la retribuzione corrisposta è legata ad un sistema parametrico direttamente collegato al grado rivestito;

una larga percentuale dei contrattualizzati del comparto sicurezza e difesa, è inquadrata nei parametri delle carriere iniziali del ruolo della truppa per le Forze armate e in quella degli agenti per le Forze di polizia;

le disposizioni contenute all'articolo 2, comma 10, destinano per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 ai miglioramenti contrattuali del comparto rispettivamente 79,135 e 214 milioni di euro con i quali sarà possibile erogare soltanto la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale con conseguenze negative sul tenore di vita di migliaia di famiglie,

impegna il Governo:

a mettere a disposizione dei rinnovi contrattuali del comparto risorse finanziarie adeguate a sviluppare pienamente le dinamiche contrattuali sia dal punto di vista normativo che economico per garantire agli operatori del comparto, chiamati a svolgere funzioni essenziali per la sicurezza e la difesa, l'adeguato riconoscimento delle loro legittime aspettative».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.117

CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MERCATALI, LEGNINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premesso che:

la manovra finanziaria in esame non solo dispone forti riduzioni delle autorizzazioni di spesa relative alle missioni sicurezza e giustizia, ma non prevede neppure alcuna misura a tutela della sicurezza dei cittadini, né norme volte a promuovere e sostenere il contrasto al crimine organizzato, anche di natura transnazionale;

nel provvedimento in esame sono del tutto assenti norme volte a contrastare e a prevenire fenomeni così gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo economico del Paese quali l'infiltrazione delle organizzazioni mafiose nell'economia e nel mercato, che pregiudicano il diritto costituzionalmente garantito alla libertà dell'iniziativa economica privata, compromettendo lo sviluppo di interi settori economici, soprattutto ma non solo nel Meridione;

considerato che:

al fine di contrastare la criminalità organizzata e contenere i gravi pregiudizi da essa arrecati allo sviluppo economico del Paese, nonché alla libertà, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, è necessario dotare le

forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la stessa magistratura, in particolare requirente, di risorse adeguate alle proprie funzioni;

la tendenza, sempre più frequente, del crimine organizzato, a strutturarsi in una dimensione transfrontaliera, dimostra la necessità di potenziare le attività di cooperazione di polizia e giudiziaria in ambito europeo e più in generale internazionale, favorendo la condivisione di informazioni ed il coordinamento delle indagini, anche avvalendosi dell'istituto delle squadre investigative sovranazionali previste dalla decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI del 13 giugno 2002,

impegna il Governo:

a stanziare risorse adeguate per la promozione e la valorizzazione delle attività investigative inerenti il crimine organizzato, nonché a promuovere, anche attraverso la previsione di appositi stanziamenti, la cooperazione di polizia e giudiziaria in ambito europeo e internazionale, con particolare riguardo alla criminalità organizzata transnazionale, e a predisporre mezzi e strutture idonei a realizzare efficacemente gli obiettivi sanciti dalla citata decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI, in riferimento alle squadre investigative sovranazionali».

2.379

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, MENARDI, TOFANI, BALDINI, SARO, COLLI, MUSSO

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Per promuovere la ricerca di alto livello e la qualità delle università italiane, rendendole più competitive a livello internazionale, viene istituita l'Iniziativa per l'Eccellenza Universitaria, nell'ambito della quale viene individuato un numero massimo di 10 strutture universitarie operanti in campi definiti con decreto del MIUR.

18-ter. Le università dovranno presentare una richiesta al MIUR, per ciascun campo cui sono interessate, indicando le strutture attualmente presenti, i rapporti con altre istituzioni e soggetti privati, i risultati ottenuti nel campo, le relazioni internazionali attive.

18-quater. La selezione verrà effettuata dall'ANVUR sulla base del livello qualitativo della ricerca effettuata nelle strutture proponenti, delle relazioni nazionali e internazionali attive, della rilevanza dei temi affrontati, della sostenibilità dell'iniziativa.

18-quinquies. Per ciascuna iniziativa selezionata potrà essere erogato un finanziamento fino a 10 milioni di euro nel biennio 2010-2011».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corri-

spondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.381 (testo 2)

POSSA, ASCIUTTI, PITTONI, VALDITARA, RUSCONI (*), BEVILACQUA (*), GARAVAGLIA Mariapia (*), POLI BORTONE (*)

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università, le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate nel 2010 per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e dell'articolo 1, commi 5, 6, 6-bis e 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.385

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, MENARDI, TOFANI, BALDINI, SARO, COLLI, CURSI, MUSSO, VETRELLA

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Le università possono stabilire contribuzioni studentesche aggiuntive da esigersi dopo la laurea in occasione della prima dichiarazione dei redditi. La misura massima dell'ammontare della contribuzione aggiuntiva non può superare il 30 per cento della tassazione massima fissata dall'università per ogni anno del relativo corso di laurea moltiplicata per il numero degli anni di iscrizione. Gli anni di iscrizione computabili sono quelli successivi alla entrata in vigore del decreto di cui al comma 18-ter. Il pagamento dell'ammontare può essere rateizzato fino ad un massimo di 20 annualità. Sono esenti dalla contribuzione aggiuntiva gli studenti che si siano laureati con una media pari o superiore a 29.

18-ter. Con decreto adottato dal MIUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze si stabiliscono le modalità di determinazione e di riscossione di detta contribuzione nonché l'anticipazione da parte dello Stato delle risorse relative. Il decreto individua: 1) le situazioni eccezionali in cui è possibile fare domanda di condono di parte o tutto il debito accumulato; 2) le penalità aggiuntive in caso di dichiarazioni dei redditi non regolari; 3) le modalità di determinazione del rimborso per coloro che risiedono all'estero al momento del pagamento delle rate.

18-*quater*. Le maggiori entrate per le università, derivanti dall'attuazione del comma 18-*bis*, sono destinate a finanziare borse di studio per studenti capaci e meritevoli, residenze universitarie, progetti di ricerca e i contratti integrativi con professori e ricercatori ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.230, al fine di valorizzare la qualità della ricerca e della didattica».

2.386

VALDITARA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al fine di sostenere la sperimentazione che favorisca il merito e l'eccellenza del sistema universitario, attraverso la rete dei collegi universitari legalmente riconosciuti, a decorrere dall'anno 2010 viene destinato il 4 per cento del fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per le concessioni dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, riservate a studenti meritevoli e privi di mezzi che abbiano fatto richiesta di iscrizione al collegi universitari legalmente riconosciuti. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca stabilisce e definisce con proprio decreto, entro il 31 marzo di ogni anno, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio"».

2.389

VITA, VIMERCATI, MORRI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per favorire la transizione alla televisione digitale, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 30.000;
2011: - 30.000;
2012: - 30.000.

2.391

LUSI, LEGNINI, TANCREDI, DI STEFANO, MASCITELLI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 con vincolo di destinazione alla tratta Avezzano-Roma. Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.394

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO, CARLONI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'adeguamento infrastrutturale della rete ferroviaria nelle aree del Mezzogiorno, da destinare esclusivamente all'adeguamento della segnaletica ferroviaria e alla messa in sicurezza dei passanti e degli incroci tra rete ferroviaria e rete stradale».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.395

FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali relative alle tratte ferroviarie AV/AC Milano-Genova, Milano-Verona e nodo di Verona, è autorizzato un ulteriore contri-

buto a favore delle ferrovie dello Stato per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.396

DONAGGIO, FILIPPI Marco, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'adeguamento infrastrutturale del Passante di Mestre, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico e di sicurezza stradale generate dall'inadeguatezza delle vie di accesso e di uscita dal Passante medesimo. A tal fine, una quota pari al 50 per cento delle risorse è destinato ai lavori per la realizzazione della terza corsia di marcia sull'autostrada A4 nei tratti di prossimità del Passante e il 25 per cento per l'adeguamento e la messa in sicurezza della strada statale E 55 nei tratti di prossimità del Passante».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

G2.118

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente

il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a riservare una quota delle risorse che l'erario incasserà dall'entrata in vigore del provvedimento riguardante lo scudo fiscale, al miglioramento della qualità del servizio offerto dalla Ferrovie dello Stato sulle tratte regionali maggiormente utilizzate dai pendolari».

G2.119

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, DELLA SETA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n.1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

il disegno di legge all'esame non prevede alcun intervento a sostegno del trasporto pendolare, ed in particolare non viene introdotta la proroga della detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale al 31 dicembre 2010;

non è pienamente garantita la copertura dei corrispettivi di servizio tra Trenitalia, Stato e regioni concernenti il servizio universale sulle tratte regionali e interregionali, con il rischio conseguente di pesanti riduzioni di servizi che penalizzano ulteriormente i cittadini utenti;

sono stati defianziati molti interventi relativi al potenziamento e allo sviluppo della rete ferroviaria italiana contenuti nel contratto di programma Stato-Rete ferroviaria italiana (RFI) 2008-2011 mentre non è stato definito lo stesso programma di finanziamento delle grandi opere previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie, anche di provenienza comunitaria, per realizzare il rilancio del trasporto ferroviario in Italia e corrispondere

alle esigenze ripetutamente manifestate in particolare dalle associazioni dei pendolari;

a garantire le risorse necessarie per il funzionamento del comparto del trasporto ferroviario regionale, al fine di evitare disagi ai lavoratori medesimi e ai pendolari».

G2.120

FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n.1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

l'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria e la linea dell'Alta velocità/Alta capacità (AV/AC) ferroviaria Napoli - Bari sono grandi priorità nella politica infrastrutturale dell'intero Paese;

per il finanziamento integrale del progetto di ammodernamento dell'autostrada A3 occorrono almeno 1,5 miliardi di euro;

tale finanziamento è necessario ed urgente per completare tutti i lavori lungo l'autostrada A3 in questa legislatura, obiettivo assolutamente irrinunciabile e prioritario;

tali risorse vanno acquisite con certezza e rapidità per garantire celerità nella definizione dei progetti e delle procedure di appalto in itinere, nonché nella rapida apertura di altri cantieri;

anche, alla luce delle intese Stato - regione Campania del luglio scorso è indispensabile garantire lo stanziamento da parte del Governo delle risorse necessarie per assicurare la realizzazione della linea dell'AV/AC destinata a congiungere le due grandi aree metropolitane di Napoli e di Bari,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire fin dal 2010 le risorse necessarie per garantire il completamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria e della linea dell'Alta velocità - Alta capacità ferroviaria Napoli - Bari».

G2.121

DONAGGIO, CASSON, FISTAROL, FILIPPI Marco, RANUCCI, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n.1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che,

la manovra per l'anno 2010 non prevede alcun adeguamento dei fondi da destinare alle opere accessorie e di integrazione del passante di Mestre, ivi compresa la realizzazione della terza corsia sull'autostrada Venezia-Trieste, delle opere per il porto di Chioggia, per il riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia, per l'adeguamento e la messa in sicurezza della Strada statale Romea nonché i fondi dell'ANAS e delle Ferrovie destinati alle infrastrutture per il territorio veneto;

tenuto conto che, negli ultimi provvedimenti, il Governo sta provvedendo ad una riallocazione di risorse per affrontare le emergenze economiche assumendo il rilancio infrastrutturale come strumento di importanza secondaria,

impegna il Governo:

ad adottare al più presto le opportune iniziative volte a provvedere al ripristino delle risorse sia per il sistema ferroviario metropolitano veneto, sia delle risorse per le opere di integrazione del passante di Mestre, del porto di Chioggia, per il riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e l'adeguamento e la messa in sicurezza della Strada statale Romea, nonché al ripristino dei fondi per le opere di competenza dell'ANAS».

2.397

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'attuazione di interventi per il miglioramento delle strutture di sicurezza delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E). Tali risorse sono destinate al cofinanziamento di programmi predisposti dai soggetti titolari o concessionari delle strade medesime per la sostituzione delle barriere di contenimento prive di adeguato livello di sicurezza. Le nuove barriere di contenimento sono individuate con apposito decreto del ministro delle infrastrutture, da emanare, d'intesa con il Ministro dei trasporti, entro cen-

tottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali. A tal fine le nuove barriere di contenimento dovranno:

- a) essere sottoposte a prove obbligatorie di *crash test* per autoveicoli e motoveicoli;
- b) essere prive di spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo per tutta la loro lunghezza ed altezza;
- c) facilitare lo scivolamento dei mezzi e delle persone in caso di impatto.

Con il medesimo decreto sono stabiliti altresì, i tempi e le modalità di assegnazione, con cadenza annuale, delle risorse stanziare in rapporto alle sostituzioni delle barriere di contenimento programmate dagli enti proprietari o concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E)».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

G2.122

FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n.1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che,

il sistema delle infrastrutture del Paese costituisce l'elemento portante del sistema economico ed è pertanto necessario che vengano portate a termine o messe in sicurezza tutte le opere la cui importanza strategica è stata riconosciuta come prioritaria;

numerose analisi e valutazioni sono state elaborate sia da esponenti del mondo economico e produttivo, sia da esperti nel settore della logistica e dei trasporti, che hanno individuato chiare priorità di intervento;

in particolare sono stati giudicati non più rinviabili gli interventi relativi alla realizzazione, al completamento o alla messa in sicurezza alle seguenti opere: completamento effettivo dell'Alta velocità e dei collegamenti con aeroporti e porti, con particolare riguardo all'Alta velocità/Alta capacità (AV/AC) Milano-Genova, Milano-Verona e nodo di Verona,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali elencati in premessa e che rivestono carattere prioritario ed indifferibile per la crescita economica del Paese;

a prevedere in ogni caso un adeguato rifinanziamento dei capitoli di bilancio di competenza dell'ANAS, al fine di garantire i necessari interventi di manutenzione e modernizzazione della rete autostradale italiana;

a destinare le necessarie risorse finalizzate al controllo e alla vigilanza delle concessionarie autostradali;

ad individuare nuove risorse a favore degli interventi previsti dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

G2.123

FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRA, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n.1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede alcun intervento, salvo le misure parziali riferite all'autotrasporto, in materia di sicurezza stradale;

con i vari provvedimenti approvati sin dall'inizio della legislatura sono stati cancellati tutti i finanziamenti dedicati agli interventi per la sicurezza stradale;

l'incidentalità stradale rappresenta in Italia la principale causa di mortalità e di invalidità derivante da incidenti stradali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti del provvedimento in esame al fine di individuare le risorse necessarie per contrastare efficacemente l'inammissibile tributo di incidenti, morti e feriti sulle strade italiane;

a ripristinare le adeguate risorse finalizzate all'incremento dei controlli stradali».

2.401

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Al fine di garantire la funzionalità operativa dell'ENAV, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Una quota non inferiore al 50 per cento delle predette risorse è destinato al potenziamento delle attività di sicurezza nel settore dell'aviazione civile e di controllo sulla progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeromobili, nonché per il controllo dell'idoneità degli operatori aerei e del personale di volo».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.402

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Al fine di garantire la funzionalità operativa dell'ENAC, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Una quota non inferiore al 50 per cento delle predette risorse è destinato al potenziamento delle attività di gestione e controllo del traffico aereo civile in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.403

GARAVAGLIA Massimo, MURA

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti, è incentivato il trasporto fluviale di GPL (Gas Petrolio Liquefatto) - con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE e dall'accordo ADN 2007 - attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto dello scafo.

18-ter. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilisce gli aspetti tecnici della materia, nonchè le modalità per la formazione e la certificazione professionale di addetti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili.

18-quater. Per l'attribuzione degli incentivi di cui al comma 18-bis, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2.404

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per la continuità territoriale con le isole, da destinare alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle compagnie marittime per garantire la continuità e la regolarità dei collegamenti con le isole, con priorità le compagnie che esercitano i collegamenti con le isole minori».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.406

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Sono stanziati 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per l'adeguamento infrastrutturale dei Porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.407

BUTTI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale».

2.409

BALDASSARRI, ANDRIA, FASANO

V. testo 2

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Al comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato da una banca" sono aggiunte le seguenti: "o da loro società di servizi o da una società di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni,"».

2.409 (testo 2)

BALDASSARRI, ANDRIA, FASANO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Al comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato da una banca", sono aggiunte le seguenti: "o da una società di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni,"».

2.11

CASSON, ROILO, PEGORER, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, FILIPPI Marco, NEROZZI, PASSONI, ANTEZZA (*)

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 241 a 246 sono sostituiti dai seguenti:

"241. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbestocorrelate per esposizione all'amianto in situazioni, lavorative, domestiche o ambientali e in caso di premorte in favore degli eredi.

242. Il diritto di cui al comma 241 non esclude e si cumula agli altri diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

243. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e/o ex aliicolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni ed integrazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

244. Il Fondo eroga la prestazione economica di cui al comma 243 a favore delle vittime e in caso di premorte degli eredi che hanno contratto patologie asbesto correlate in situazioni domestiche o ambientali i pari a quella che riceverebbero complessivamente le vittime delle esposizioni all'amianto negli ambienti di lavoro.

245. Il Fondo eroga la prestazione economica di cui al comma 243 a tutti coloro che sono stati colpiti da mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio, della vagina, nonché a tutti i colpiti da asbestosi e ispessimenti pleurici. Per coloro che sono stati colpiti da altre malattie asbesto correlate, il riconoscimento, su richiesta degli interessati, è effettuato dalla A-USL competente per territorio.

246. Il finanziamento del Fondo è a carico, per tre quarti, delle imprese e, per un quarto, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi".

18-ter. Per la gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18-*quater*. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 4-*bis* del presente articolo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

a) aggiungere, in fine, il seguente:

«18-*quinquies*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento";

b) alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.457

CASSON, ROILO, PEGORER, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, NEROZZI, PASSONI, FILIPPI Marco, ANTEZZA (*)

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di "Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci" delle persone dichiaratesi esposti all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.

18-*ter*. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate.

18-*quater*. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto.

18-*quinquies*. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 5.000;

2011: - 5.000;

2012: - 5.000.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.411

CASSON, ROILO, PEGORER, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, NEROZZI, PASSONI, FILIPPI Marco, ANTEZZA (*)

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2010 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

18-*ter*. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 18-*bis* avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.

18-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi 18-*bis* e 18-*ter*, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanzia-

mento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

18-*quinquies*. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo di cui al comma 18-*bis* è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.124

CASSON, PEGORER, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, BARBOLINI, BIONDELLI, BLAZINA, CHIAROMONTE, FILIPPI Marco, GHEDINI, FONTANA, GARRAFFA, LEGNINI, MARINO Ignazio, MERCATALI, ROILO, VIMERCATI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

per portare a compimento nei tempi auspicati l'ultima fase della lotta contro l'amianto, iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di sorveglianza sanitaria e l'efficiente funzionamento del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244);

la n. 244 del 2007 ha istituito all'articolo 1, comma 241, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e, in caso di premorte, in favore degli eredi;

al fine di disciplinare l'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, l'articolo 1, comma 246, della legge finanziaria 2008 rimandava ad un decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

ad oggi tale regolamento non risulta ancora emanato, nonostante la valenza sociale che questo atto rappresenta per il Paese;

premesso inoltre che:

secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono quasi 120.000 i decessi causati ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto. Come è stato denunciato nel corso della Conferenza mondiale sul-

l'amianto - svoltasi nel 2004 in Giappone - di questi oltre 120.000 morti, oltre 70.000 muoiono per cancro polmonare e circa 44.000 per mesotelioma pleurico;

ciò significa, ad un calcolo pur sommario, ma estremamente indicativo, che muore nel mondo "per amianto" una persona ogni cinque minuti.

se l'eliminazione, mediante bonifica, dell'amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi causati da amianto in particolare in certe realtà, da Casale Monferrato a Venezia, da Monfalcone a Sesto San Giovanni, da Livorno a Taranto, sottolinea la drammaticità della situazione. Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all'amianto e dell'anagrafe dei mesoteliomi pleurici, nonché del programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all'amianto;

considerato che:

con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 12 marzo 2008 (articolo 1, lettera *b*), e successivamente con atto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Direzione centrale prestazioni Ufficio 111, n. 60002 del 19 maggio 2008, veniva limitato l'ambito di operatività della norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ad alcuni reparti di quindici dei 500 siti, per i quali era intervenuto l'atto di indirizzo del Ministro del lavoro che riconosceva la loro qualificata esposizione a polveri e fibre di amianto, ai fini di conferire il beneficio contributivo di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, utile ai fini dell'anticipata maturazione del diritto, con il coefficiente del 50 per cento dell'intero periodo di esposizione fino all'inizio delle bonifiche e comunque non oltre il 2 ottobre 2003;

tutti i siti portuali, tra i quali quelli di Venezia, Chioggia, Trieste, Genova e Livorno e tutte le centrali geotermiche, tra cui quella di Lardello, già oggetto di atto di indirizzo del Ministro, pur essendo ricompresi nella norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ne venivano esclusi ed i diritti soggettivi a copertura costituzionale già facenti parte del patrimonio dei lavoratori venivano disattesi, ingiustamente ed ingiustificatamente, per di più senza alcun ragionevole espresso motivo che potesse giustificare un intervento governativo, su un diritto soggettivo attribuito ai lavoratori interessati dal Parlamento;

le associazioni dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto, nonché singoli lavoratori hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, accolto in data 23 aprile 2009;

attualmente l'INAIL, nonostante la citata sentenza del TAR, rifiuta il rilascio delle certificazioni, dando luogo ad una illegittima condotta: in-

fatti l'istruzione delle varie domande di rilascio di certificazione di esposizione all'amianto, indispensabili per l'erogazione della prestazione, giacciono da anni, senza risposta;

considerato inoltre che:

nella tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, le risorse destinate alla missione "Tutela della salute" subiscono un'ulteriore riduzione rispetto agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 2009;

gli stanziamenti previsti per questo settore danno la misura della penalizzazione di un settore fondamentale ed essenziale del Paese;

ed ancora, nella tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, sono previste riduzioni di spesa per la missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e nell'ambito di questa missione sono ridotti anche gli stanziamenti del "Fondo da ripartire per le politiche sociali";

nel disegno di legge di bilancio, nell'ambito della tabella n. 4 relativa allo stato di previsione del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nella missione n. 20 "Tutela della salute", per la maggior parte dei programmi è prevista una riduzione di stanziamento;

il programma n.20.3 "Programmazione sanitaria dei livelli essenziali d'assistenza" prevede un finanziamento complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2010 in termini di competenza contabile, laddove per l'anno 2009 lo stato di previsione prevedeva lo stanziamento di 87 milioni di euro, stanziamento già ridotto rispetto all'anno precedente di 6 milioni di euro;

la riduzione di stanziamento di ben 64,4 milioni di euro in un settore così delicato conferma la politica di smantellamento del settore sanitario pubblico;

il programma n. 3.2, "Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana", reca una riduzione di spesa - rispetto alle previsioni assestate per il 2009 - pari a 10,5 milioni in termini di competenza contabile e a 74,7 milioni in termini di cassa;

considerato infine che:

appare in modo chiaro e drammatico come "il problema amianto" investa diverse aree di intervento:

l'estensione dell'area di protezione sociale, essendo necessario prevedere provvidenze anche a favore dei cittadini che, pur non esposti al rischio diretto, contraggano la patologia a cagione della contiguità di vita;

i dovuti risarcimenti, non solo di carattere economico (la riapertura dei termini per accedere alle provvidenze di legge, l'ampliamento dei benefici pensionistici a favore dei soggetti a esposizione non protratta, l'elevazione media dei coefficienti, la reintroduzione, quale opzione, del beneficio temporale del pensionamento anticipato accanto a quello economico della maggiorazione di trattamento, nonché l'incremento della quota

di finanziamento del Fondo dell'INAIL per le vittime a carico delle imprese);

la bonifica del territorio, da facilitare anche attraverso agevolazioni di carattere fiscale,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per far fronte in modo adeguato ad un problema, ignorato per anni dallo Stato, che coinvolge migliaia di lavoratori e di famiglie al fine di dare una risposta - seppur tardiva - a tutti questi cittadini, nel rispetto di quei diritti costituzionali, sanciti dagli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione e da leggi dello Stato, purtroppo molte volte negati dal comportamento dilatorio e defatigante di enti previdenziali inadempienti».

2.420

DI NARDO, MASCITELLI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma 200 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

2.421

D'ALIA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. La dotazione del fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è stabilita nella somma di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.422

DI NARDO, MASCITELLI, BUGNANO

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite dalla grave crisi di mercato è autorizzata la spesa pari a 150 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 a favore del Fondo per le crisi di mercato, istituito ai sensi dell'articolo 1 comma 1072 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

18-ter. Per gli esercizi 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 150 milioni di euro».

2.424

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero:

"128. prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e censite tra le categorie da A/2 ad A/7, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.432

PARAVIA

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-bis. Fermo restando il limite contributivo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e senza oneri per il bilancio dello Stato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale complessivamente di 205 unità tra personale a tempo determinato e indeterminato; la quota di personale a tempo determinato non può eccedere le 25 unità».

2.433

BRICOLO, MAZZATORTA, VACCARI, GARAVAGLIA Massimo, MONTI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 2, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia nucleare" è aggiunta in fine la seguente lettera:

"h-bis) del sostegno e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali del mobile della Brianza e del mobile classico della pianura veneta mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei due distretti"».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: - 10.000.

2.437

VALDITARA, BALDASSARRI, AUGELLO, MENARDI, MUSSO, VETRELLA

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Gli investitori istituzionali e privati che sottoscrivono quote di società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti di ricerca a forte contenuto tecnologico o di investire in società di capitali neocostituite a forte base tecnologica, possono dedurre dal proprio conto fiscale fino al 50 per cento degli importi versati.

18-ter. Con decreto del Ministero dell'economia si stabiliscono i criteri di allocazione della somma stanziata».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corri-

spondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.438

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con dotazione pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, destinato all'anticipazione di risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo.

2. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.

4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma 3.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

7. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinq*ues. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" con le seguenti: "12,5 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.439

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di agevolazione per le imprese innovative - start up - nei settori ad alta tecnologia)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, alle imprese operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica, di seguito *start up*, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto:

a) un credito d'imposta di ammontare complessivo pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;

b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le *start up* operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica devono essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria, attive dal 1° gennaio 2007, con almeno la metà del capitale sociale detenuto da persone fisiche, piccole e medi e imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziarie di sviluppo regionale.

3. Al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 1, le imprese *start up* devono investire nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo e presentare al Ministero per lo sviluppo economico progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione nel quale siano evidenziati le modalità di conduzione e la finalizzazione dei medesimi.

4. Le misure di cui al comma 1 sono valide per un periodo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2010, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conse-

guito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento."».

all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.441

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, TOFANI, MENARDI, COLLI, CONTI, ALLEGRINI, MUSSO

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. I proventi derivanti dagli investimenti in società di capitali neocostituite, a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico, sono interamente ammessi in deduzione.

18-ter. Le plusvalenze e gli interessi relativi a titoli di debito, nonché le plusvalenze e i dividendi relativi a titoli azionari emessi per finanziare o capitalizzare società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti di ricerca a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico o di investire in società di capitali neo costituite a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico sono esenti da imposizione fiscale.

18-quater. Le emissioni di titoli di debito di cui al comma 18-ter possono accedere alle garanzie del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.444

SERAFINI Anna Maria, BAIO, FRANCO Vittoria, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA (*)

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è istituito il "Fondo per il sostegno delle comunità di tipo familiare", di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, di seguito denominato "Fondo", finalizzato alla tutela del minore nei casi di affidamento previsti dalla citata legge n. 184 del 1983.

18-ter. Ai fini di cui al comma 18-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

18-quater. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione ed i criteri per l'accesso alle risorse previste dal Fondo».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.125

SERAFINI Anna Maria, BAIO, FRANCO Vittoria, GHEDINI, BIONDELLI, BLAZINA, PEGORER, ROILO, SOLIANI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

alla tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", la dotazione finanziaria per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza subisce una ulteriore riduzione rispetto alla legge finanziaria per il 2009, dove peraltro il finanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, era stato già ridotto da 43 a 40 milioni di euro;

tali riduzioni potrebbero compromettere in misura significativa gli interventi e le attività a tutela dei minori iniziati o anche solo progettati dal citato fondo, particolarmente importante ai fini della promozione e del sostegno dei diritti dei bambini e dei ragazzi;

considerato che:

fra le attività a tutela dei minori che rischiano di essere particolarmente compromesse si segnalano quelle relative all'affidamento dei minori, disciplinate dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;

ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 184 del 1983 "il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare";

ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della citata legge n. 184 del 1993 sono le regioni, "nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" che "definiscono gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi";

considerato inoltre che:

nella realtà dei fatti molte di queste cosiddette "case famiglia", soprattutto nelle regioni meridionali, non dispongono delle risorse necessarie per continuare a svolgere al meglio la loro delicata ed importante attività;

non sono rari i casi in cui la conduzione di queste comunità è affidata solo alla buona volontà ed ai sacrifici di chi ci lavora;

accade, purtroppo, che si siano verificati casi in cui le case famiglie siano state chiuse per mancanza di fondi e che il personale addetto si siano fatto carico dei minori affidati a queste comunità,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie per far fronte a questo drammatico problema ed a prendersi la responsabilità di questi sfortunati minori che sono affidati a strutture pubbliche e che non possono affrontare anche il trauma del distacco da queste comunità in cui in molti casi trovano un vero ambiente familiare».

2.447

MASCITELLI, CARLINO, BUGNANO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Al fine di provvedere, anche per l'anno 2010, al sostegno delle famiglie dei lavoratori e dei pensionati, mediante l'assegnazione del bonus straordinario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate a tutto il 2010. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta nonché per l'erogazione del beneficio sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008. A tal fine il Fondo di cui al comma 22 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2010.

18-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento";

18-*quinquies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008».

2.448

GARAVAGLIA Mariapia, SERAFINI Anna Maria, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, BASTICO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, CARLONI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2010. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito per l'anno 2010 un fondo di 500 milioni di euro denominato "Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,23 per cento".»;

b) alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010;

c) alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per

l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per l'anno 2010».

2.588

SACCOMANNO, TOMASSINI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente.

«18-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 le parole "è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età" con le seguenti: "è stabilito al compimento del settantesimo anno di età"».

2.459

GHIGO, TOMASSINI, CALABRO', PICHETTO FRATIN, SACCOMANNO, RIZZOTTI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il triennio 2010-2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni».

Conseguentemente, al relativo onere pari a 4 milioni di euro per il 2010 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter*, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

2.460

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 18, è aggiunto il comma seguente:

«18-bis. All'articolo 22, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali il costo del servizio sanitario è a carico diretto dei propri bilanci, a decorrere dall'anno 2010 utilizzano le economie conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per la realizzazione di interventi relativi al settore sanitario sul territorio di competenza, tenuto conto delle priorità e delle indicazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 22 comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.901 (già 1.0.3)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, MERCATALI, FILIPPI Marco, BRUNO, DE LUCA, BONINO, CHITI, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. Il Dipartimento della protezione civile, con il supporto della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, e d'intesa con le Regioni, è tenuto ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza, comunque entro e non oltre il 31 dicembre del 2012, un piano di verifiche speditive finalizzate alla predisposizione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici dello scorso aprile e nelle altre aree del Paese a più elevato rischio sismico. La realizzazione di tale piano ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

18-ter. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2012, relative ad interventi di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio privato, ricadente nelle aree individuate dalla mappatura, di cui al comma 1, considerate ad elevato e medio rischio sismico, realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e del decreto ministeriale 14 settembre 2005 «Norme Tecniche di Costruzioni», spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

18-quater. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al comma 1 determina l'inutilizzabilità dell'immobile.

18-quinquies. Il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le Regioni è tenuto ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza, comunque entro e non oltre il 31 dicembre del 2010, una mappatura delle aree a più elevato rischio idrogeologico e dei manufatti abusivi ricadenti in queste aree, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 parte terza, e successive modifiche. Da tale mappatura devono emergere con chiarezza i vari gradi di insicurezza per le persone imputabile a fenomeni di abusivismo edilizio o comunque a localizzazioni improprie di insediamenti abi-

tativi e infrastrutturali. La realizzazione della predetta mappatura ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi che ricadono nelle aree individuate dalla mappatura, di cui al comma 4, sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

18-*septies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*octies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*novies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*decies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*undecies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» con le seguenti: «12,5 per cento.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro nel 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.466

RUSSO, MASCITELLI, DE TONI, LANNUTTI, ASTORE, PARDI

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Allo scopo di avviare in termini di somma urgenza un piano di verifiche finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico ed idrogeologico di immobili, strutture e infrastrutture sul territorio nazionale, con priorità per le aree a maggior rischio e per gli edifici pubblici di interesse strategico, predisposto dal dipartimento per la protezione civile in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, con le regioni e gli enti locali nonché con ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati, assicurando il coordinamento con le attività finanziate dal fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» e successive

modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-ter. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.461

RUSSO, MASCITELLI, DE TONI

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Per le finalità della difesa del suolo nonché per la realizzazione degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-ter. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.467

RUSSO, MASCITELLI, ASTORE

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Allo scopo di garantire le attività di verifica e monitoraggio delle aree ad elevato rischio sismico e idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni pubbliche centrali e periferiche per l'estensione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Stato-Città Autonomie Locali, del Piano straordinario di cui all'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui».

2.240

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, con priorità nelle aree a più alto rischio sismico. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.

18-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi.

18-quater. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse disponibili anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a carico del bilancio dello Stato.

18-*quinquies*. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati, un credito d'imposta nel limite di euro 100 milioni per l'anno 2010, di euro 150 milioni per l'anno 2011 e di euro 250 milioni per l'anno 2012, in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18-*sexies*. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

18-*septies*. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.

18-*octies*. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo II del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

18-*novies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalità di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.

18-*decies*. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

18-*undecies*. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati in 125 milioni di euro per l'anno 2010, in 175 milioni di euro per l'anno 2011 e in

275 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede, mediante le seguenti risorse:

«Agli oneri di cui al comma 8-*quinqüies*, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2010, a 175 milioni di euro per l'anno 2011 e a 275 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2.216

DELLA SETA

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. Per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012, è concessa una detrazione di imposta lorda per una quota del 55 per cento delle spese documentate, fino ad un valore massimo di detrazione di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

18-*ter*. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al presente articolo, l'entità del beneficio in funzione della pericolosità dell'area e della vulnerabilità dell'edificio, nonché le modalità di attivazione degli interventi.

18-*quater*. Per garantire la costituzione di un'efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, nel rispetto del principio di adeguatezza, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avviene in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Le Regioni stabiliscono l'entità del contributo obbligatorio a carico dei richiedenti, a parziale copertura dei costi dell'attività istruttoria per le funzioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante le seguenti risorse:

«All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento"» con le seguenti: "91 per cento"»;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.217

DELLA SETA

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente:

- aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

- alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.462

FINOCCHIARO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il recupero e il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio della Provincia di Messina interessato dall'allu-

vione del 1° ottobre 2009, nonché per gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza dell'alluvione e le esigenze abitative che da essa sono derivate.

18-ter. Agli oneri di cui al comma 18-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2.463

D'ALIA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis). Al fine di ripristinare l'assetto idrogeologico e favorire uno sviluppo sostenibile delle aree ad alto rischio di dissesto idrogeologico nella provincia di Messina si provvede per gli anni:

2010: + 200.000;

2011: + 200.000;

2012: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al quindici per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

G2.126

SOLIANI, CASSON, MERCATALI, LEGNINI, PEGORER, DELLA MONICA, GHEDINI, ROILO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

gli eventi alluvionali che si verificano ogni anno e le conseguenze catastrofiche che ne derivano in termini di danni alle coltivazioni e purtroppo, talvolta, in termini di vite umane, rendono sempre più urgenti interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione economica del territorio delle regioni fluviali;

da ultimo la violenta alluvione che ha colpito Messina ed i paesi circostanti dà la misura del tragico ritardo con cui sono – o meglio dovrebbero – essere realizzati interventi di sicurezza idraulica ed idrogeologica;

ogni anno le opere idrogeologiche, le abitazioni, le aziende agricole, soprattutto le colture, le serre e gli impianti di produzione altamente

tecnologici subiscono danni considerevoli con gravi ripercussioni, quindi, sull'attività produttiva ed economica del territorio;

le regioni dovrebbero attuare interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche;

oltre a questi interventi occorrerebbe procedere al recupero ed alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici;

tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per il ripristino e l'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio delle regioni fluviali, nonché per effettuare interventi destinati alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche e alla tutela delle risorse idriche;

a realizzare adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici che sono indifferibili, urgenti e di pubblica utilità».

G2.127

BUBBICO, DELLA SETA, PEGORER, VITA, ROILO, MERCATALI, GHEDINI, LEGNINI

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premessi che:

la legge finanziaria, e lo stesso bilancio, sono vistosamente inadeguati alla soluzione delle problematiche dell'ambiente e della tutela del territorio. In particolare, di assoluta gravità appare la fortissima riduzione delle previsioni di spesa in un campo, la conservazione dell'assetto idrogeologico, che riguarda uno degli aspetti di più acuto degrado dei nostri sistemi ambientali e che rappresenta un tema prioritario anche rispetto alla sicurezza dei cittadini. Così, al termine di un anno che ha drammaticamente confermato - con il terremoto dell'Aquila, con la tragedia di Messina - la condizione di insicurezza abitativa in cui vivono centinaia di migliaia di italiani, collegata al rischio sismico e al rischio idrogeologico e largamente alimentata da un uso spesso distorto del territorio e da standard insufficienti di sicurezza di buona parte del nostro patrimonio abitativo, nel bilancio di previsione per il 2010 gli stanziamenti per la difesa del suolo toccano il loro minimo storico (dai 510 dell'ultima legge finanziaria del Governo Prodi ai 270 di quest'anno ai 120 previsti per l'anno prossimo), e viene del tutto azzerato lo stanziamento relativo ai piani strategici

per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati. Al tempo stesso, nella legge finanziaria non vi è traccia di quel piano di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio che pure il Governo aveva inizialmente inserito nel decreto terremoto ma che poi ha inopinatamente ritirato;

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse per la difesa del suolo e per la prevenzione dei rischi idrogeologico;

a potenziare il sistema di analisi della vulnerabilità del territorio, degli edifici e delle infrastrutture al fine di migliorare la capacità previsiva di eventi catastrofici;

a sostenere tali interventi con specifiche dotazioni finanziarie e secondo protocolli condivisi in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Autorità di bacino;

a destinare tutte le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi previsti dai piani di assetto idrogeologico (PAI) approvati dalle Autorità di bacino;

a promuovere attraverso specifici programmi e risorse finanziarie, d'intesa con le regioni e gli enti locali, la cura e la manutenzione del territorio al fine di perfezionare le condizioni di stabilità, anche attraverso la manutenzione del reticolo idrografico e migliorare la qualità del paesaggio;

a rendere più efficace il sistema di allerta attraverso il potenziamento dei centri funzionali presenti nelle regioni e delle strutture centrali presso il Dipartimento della protezione civile».

G2.128

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premesso che:

il 65 per cento del territorio nazionale - con circa 4.600 comuni interessati - è sottoposto a rischio idrogeologico;

il rischio è stato talvolta determinato da un uso troppo spesso irrazionale delle risorse naturali e da una politica di sfruttamento intensivo del territorio, che è divenuto in tal modo fragile e vulnerabile;

la difesa del suolo - insieme alla tutela delle acque - e una corretta politica di manutenzione e salvaguardia, dovrebbe costituire una delle priorità nel nostro paese dal momento che gran parte del territorio nazionale è interessato con frequenza elevata da fenomeni alluvionali, da inon-

dazioni e da frane che producono danni rilevanti e causano molto spesso la perdita di vite umane, così come tristemente visto con i recenti fatti di Messina;

a fronte di questa drammatica situazione il fondo esistente, per questi importanti interventi, presso il Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare è di 737,8 milioni di euro, con una riduzione, rispetto al 2009, di 546 milioni di euro, è stato cioè ridotto del 42,6 per cento;

il taglio dei fondi del Ministero risulterebbe complessivamente di circa due terzi, scendendo da 1,6 miliardi di euro del 2008 ai 737 milioni di euro per l'anno prossimo ai 579 milioni di euro nel 2012;

l'analisi per missioni evidenzia che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione n. 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", con 595,9 milioni di euro, e nella missione n. 17 "Ricerca e innovazione", con 91,3 milioni di euro, missioni per le quali sono stati previsti tagli ai fondi stanziati per i programmi che a tali missioni afferiscono;

in particolare, il programma "Conservazione dell'assetto idrogeologico" riceve una dotazione di 120,8 milioni di euro per il 2010, con una variazione in diminuzione di 150,9 milioni di euro rispetto al 2009;

il programma "Prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento" ha uno stanziamento di 150,7 milioni di euro (-75,5 milioni di euro rispetto alle previsioni per l'assestato del 2009);

il programma "Sviluppo sostenibile" ha uno stanziamento di 66,8 milioni di euro con una riduzione di 196 milioni di euro rispetto all'assestato per il 2009.

il programma "Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche" ha uno stanziamento di 110,7 milioni di euro con una variazione negativa di 79,4 milioni di euro rispetto all'assestato per il 2009; il programma "Ricerca in materia ambientale", nell'ambito della missione n. 17, riceve uno stanziamento di 91,3 milioni di euro per il 2010 con una riduzione di 22,9 milioni di euro rispetto all'assestato per il 2009,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché la prevenzione e messa in sicurezza del territorio stia dentro una programmazione strutturata e generale e non affrontata con interventi a pioggia in risposta al verificarsi di eventi calamitosi, a ripristinare, a tal fine, gli stanziamenti relativi ai programmi affluenti alle principali missioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

G2.129

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

è stato stimato che circa 4.600 comuni sono sottoposti a forte rischio idrogeologico, cioè il 65 per cento dell'intero territorio nazionale;

tuttavia un uso irrazionale delle risorse naturali e una politica spregiudicata di sfruttamento intensivo del territorio, hanno reso fragile e vulnerabile buona parte del nostro territorio;

la difesa del suolo, insieme alla tutela delle acque, e ad una corretta politica di manutenzione e salvaguardia, dovrebbe costituire una delle priorità nel nostro Paese dal momento che gran parte del territorio nazionale è interessato con elevata frequenza da fenomeni alluvionali, da inondazioni e da frane che producono danni rilevanti e causano molto spesso la perdita di vite umane;

a fronte della drammatica situazione descritta la consistenza dei fondi riservati ad alcune attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destano grande delusione che diviene ancor maggiore nel momento in cui si assumono a parametro di riferimento le previsioni del bilancio per il 2009, anziché quelle dell'assestamento dello stesso anno;

i fondi per la tutela ambientale trasferiti lo scorso anno dallo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a quello del Ministero dell'economia e delle finanze non sono stati poi utilizzati per finalità ambientali, come si evince dall'assestamento;

lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2010, caratterizzato da una riduzione di oltre il 40 per cento in termini di competenza, evidenzerebbe la progressiva marginalizzazione di quel Dicastero rispetto alle scelte del Governo, come dimostrano in modo emblematico e vistoso i documenti di bilancio;

da una dichiarazione (ANSA) rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo il 2 ottobre a Messina dopo il nubifragio costato la vita a più di venti persone: "Quest'anno il Ministero aveva previsto per la Sicilia 16 milioni di euro, ma ora, dopo questa tragedia, la cifra dovrà essere rimodulata";

nonostante le parole del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo esistente, per questi importanti interventi, presso il Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare è di 737,8 milioni di euro, con una riduzione, rispetto al 2009, di 546 milioni di euro;

il taglio dei fondi del Ministero risulterebbe complessivamente di circa due terzi, scendendo da 1,6 miliardi di euro del 2008 ai 737 milioni di euro per l'anno prossimo ai 579 milioni di euro nel 2012;

i tagli più ingenti ricadono proprio nella fondamentale missione n. 18, relativa allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente, a subire le maggiori riduzioni sono i programmi relativi alla conservazione dell'assetto idrogeologico e allo sviluppo sostenibile;

in particolare, il programma "Conservazione dell'assetto idrogeologico" riceve una dotazione di 120,8 milioni di euro per il 2010, con una variazione in diminuzione di 150,9 milioni di euro rispetto al 2009;

il "programma sviluppo sostenibile" ha uno stanziamento di 66,8 milioni di euro con una riduzione di 196 milioni di euro rispetto all'assetto per il 2009.

nei giorni della tragedia di Messina il Governo sembra non avere alcuna consapevolezza della fondamentale importanza degli stanziamenti per la conservazione dell'assetto idrogeologico e mostra di voler ridurre la questione della difesa del suolo negli angusti termini dell'efficienza dei soccorsi di protezione civile;

viene da chiedersi se non si sia di fronte ad un disegno di sostanziale svuotamento delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ad una contestuale riduzione dei problemi ambientali a questioni di mero controllo della spesa pubblica;

impegna il Governo:

affinché le risorse stanziate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) vengano in via prioritaria destinate ad un piano straordinario per il ripristino e per la rinaturalizzazione delle aree ad alto rischio di dissesto idrogeologico delle aree nella provincia di Messina».

2.188

RUSCONI, VITALI, MERCATALI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, STRADIOTTO, BARBOLINI, CARLONI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 1° gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, assegnati come previsto all'articolo 1, comma 625, della legge 296 del 27 dicembre 2006».

Conseguentemente:

all'articolo 2, inserire infine i seguenti commi:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1° dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,

n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

2.910 (già 2.0.16)

D'ALIA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, assegnati come previsto all'articolo 1, comma 625, della legge n.296 del 27 dicembre 2006».

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 300 milioni di euro per il triennio 2010, 2011,2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nell'allegata tabella C.

2.189

GARAVAGLIA Mariapia, VITALI, MERCATALI, CERUTI, FRANCO Vittoria, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«8-bis. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, art. 80 della legge 289 del 2002».

Conseguentemente:

all'articolo 2, inserire infine i seguenti commi:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.911 (già 2.0.15)

D'ALIA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, articolo 80 della legge 289 del 2002».

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 300 milioni di euro per il triennio 2010, 2011,2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nell'allegata tabella C.

2.378

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, MERCATALI, LEGNINI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, SOLIANI, BASTICO, ADAMO, BARBOLINI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il fondo per interventi straordinari di edilizia scolastica di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio-sità. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla

missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.377

DE TONI, GIAMBRONE, MASCITELLI, ASTORE, RUSSO

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«8-bis. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove necessari a sostituire quelli a rischio sismico o idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio e vulnerabilità.

8-ter. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 8-bis, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui».

2.464

MASCITELLI, BUGNANO, RUSSO, ASTORE, PARDI

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. L'operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata per gli anni 2010, 2011 e 2012, con una dotazione di 100 milioni di euro annui, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile».

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
-

2.468

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER

Dopo il comma 18, è aggiunto il comma seguente:

«18-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente finanziato per l'anno 2010, con una dotazione di 100 milioni di euro annui. Le risorse di cui al precedente periodo sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2 bis, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.187

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. All'articolo 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: "Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle parole: "Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

«20. All'articolo 138, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunta alla fine del comma la seguente frase: "Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile, una quota del Fondo Regionale di protezione civile, pari al venticinque per cento, è trasferita dalle Regioni agli enti locali sulla base di priorità e criteri stabiliti dalle Regioni stesse".

21. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 353/2000, dopo la frase: "alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", è inserita la frase: "di concerto con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, inserire infine i seguenti commi:

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

G2.130

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di destinare parte gettito che lo scudo fiscale produrrà al reintegro del Fondo per la protezione civile di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n.142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.195».

2.465

ASTORE, MASCITELLI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con priorità alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto «cratere sismico», individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo aree sottoutilizzate».

2.469

RUSSO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, BUGNANO, LI GOTTI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Allo scopo di potenziare le attività di controllo, monitoraggio e vigilanza nel quadro del sistema nazionale di tutela e prevenzione dell'inquinamento marino, nonché di favorire la ricerca e il recupero di navigli affondati nell'ambito di attività di smaltimento illecito di rifiuti

nonché la bonifica dei tratti di mare interessati e lo svolgimento delle opportune indagini epidemiologiche nelle aree interessate, è autorizzata la spesa, a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

2.473

SOLIANI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le Regioni attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle Regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.

2.475

STIFFONI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 343 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di cui al fondo istituito ai sensi del comma 342 del medesimo articolo 2, che risultano iscritte in conto residui nell'esercizio 2009 e disponibili alla data del 31 dicembre 2009, sono conservate in bilancio per l'e-

servizio 2010 e destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla tabella 4 annessa alla citata legge n. 244 del 2007, i cui progetti risultino inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro la data del 28 febbraio 2010».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: - 2.000.

2.478

VALLARDI, VACCARI, GARAVAGLIA Massimo

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Alla lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che tenga conto delle fasce climatiche in cui sono localizzati gli impianti"».

2.482

D'ALIA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Per il periodo di imposta 2010 gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni della fascia costiera calabro-lucana interessata da fenomeni di inquinamento marino da rifiuti tossici».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

G2.131

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che

li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero;

impegna il Governo:

a prevedere di destinare una quota delle entrate derivanti dall'applicazione delle presente disciplina per la realizzazione di una bonifica radicale e sicura delle zone della provincia di Cosenza e di Crotona interessate dal ritrovamento di materiali e di rifiuti tossici pericolosi sia in mare che all'interno di scuole ed edifici privati e di procedere nella ricerca di eventuali ulteriori zone utilizzate come discariche abusive di rifiuti pericolosi al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e del delicato ecosistema del Mediterraneo».

G2.132

DE TONI, RUSSO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

«Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

considerato che la tabella C del disegno di legge finanziaria 2010 reca uno stanziamento di 31 milioni di euro nel 2010 e di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la difesa del mare (legge 31 dicembre 1982, n. 979);

impegna il Governo:

a prevedere, anche in termini di somma urgenza, l'assegnazione di adeguate risorse finalizzate ad una mappatura dei luoghi di affondamento di navi adibite al trasporto illecito di rifiuti, allo svolgimento di indagini epidemiologiche e al monitoraggio dei possibili livelli anomali di inquinamento ambientale nelle zone interessate, nonché all'effettuazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti che si rendessero necessari, favorendo a tal fine il coinvolgimento ed il coordinamento delle amministrazioni competenti, e provvedendo al potenziamento delle risorse umane e finanziarie delle Procure della Repubblica impegnate nelle indagini relative ai casi di gestione illegale dei rifiuti in questione».

G2.133

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a destinare le maggiori risorse derivanti dall'entrata in vigore dello scudo fiscale a finanziare il piano di intervento di bonifica dei siti di interesse nazionale individuati sul territorio ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, e del successivo correttivo decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».

2.483

VITALI

Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. Le disposizioni del primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono intendersi nel senso che in materia di imposta provinciale di trascrizione non possono essere fissate misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11 dello stesso articolo 56.

18-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle province autonome di Trento e Bolzano ed alla regione autonoma Valle d'Aosta.

18-quater. Dopo il comma 11, dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, inserire il seguente comma:

"11-bis. Altre esenzioni, agevolazioni e riduzioni che comportino l'applicazione di misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11, possono essere deliberate dalle Province solo se espressamente previste dalla legislazione statale. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, le Province abbiano già deliberato esenzioni, agevolazioni e riduzioni diverse da quelle previste dalla legislazione statale, queste cessano la loro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2010. Non si procede al recupero della differenza di imposta eventualmente non pagata per esenzioni, agevolazioni e riduzioni precedentemente deliberate".».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

2.484

BUGNANO, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, rubrica: Ministero dello sviluppo economico, *missione:* Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, *programma:* Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy *voce:* legge n. 549 del 1995: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (articolo 1 comma 43) (4.2.2. - Interventi - cap. 2501), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 50.000;
2011: + 50.000;
2012: + 50.000.

2.485

BUGNANO, MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 21 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, rubrica: Ministero dello sviluppo economico, missione: Regolazione dei mercati, programma: Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, voce: legge n. 287 del 1990 «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» (articolo 10 comma 7) (3.1.2. - Interventi - cap. 2275), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 21.000;
2011: + 21.000;
2012: + 21.000.

2.486

MASCITELLI, DE TONI, PARDI, LANNUTTI, PEDICA

All'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Casa e assetto urbanistico - Politiche abitative - Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo - Articolo 11, comma 1 (3.1.2. - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

2.487

BUGNANO, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 13 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, rubrica: Ministero dello Sviluppo Economico, missione: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma: Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy voce: Legge n. 68 del 1997: «Riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero» (articolo 8 comma 1 lettera b)) (4.2.2. - Interventi - cap. 2531) apportare le seguenti variazioni:

2010: + 13.000;
2011: + 13.000;
2012: + 13.000.

2.488

MASCITELLI, RUSSO, PARDI

All'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: tutela della fauna e della flora e salvaguardia delle biodiversità, voce: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2. Interventi - cap. 1551), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

2.489

RUSSO, MASCITELLI, PARDI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: tutela della fauna e della flora e salvaguardia delle bio diversità, voce: Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.5.2. - Interventi - capp. 1644, 1646/P), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

2.490

BUGNANO, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 8 milioni di euro annui.»

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, come ivi richiamata, alla tabella C, rubrica: Ministero dello Sviluppo Economico, missione: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma: Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy voce: Legge n. 68 del 1997: «Riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero» (articolo 8 comma 1 lettera a) (4.2.2.- Interventi- cap. 2530) apportare le seguenti variazioni:

2010: + 8.000;
2011: + 8.000;
2012: + 8.000.

2.491

BUGNANO, MASCITELLI, DE TONI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 7 milioni di euro annui.»

Consequentemente all'articolo 3, comma 2, come ivi richiamata, alla tabella C, rubrica: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, missione: Diritto alla mobilità, programma: Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo voce: Decreto Legislativo n. 250 del 1997: «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)», (articolo 7) (2.3.2.-Interventi-cap. 19) apportare le seguenti variazioni:

2010: + 7.000;

2011: + 7.000;

2012: + 7.000.

2.492

BUGNANO, MASCITELLI, RUSSO, DE TONI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1 milione di euro annui.»

Consequentemente all'articolo 3, comma 2, come ivi richiamata, alla tabella C, rubrica: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, missione: Ricerca ed innovazione, programma: Ricerca nel settore dei trasporti voce: Legge n. 267 del 2002: «Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)» (articolo 1 comma 2) (5.1.2.-Interventi- cap. 1801/P) apportare le seguenti variazioni:

2010: + 1.000;

2011: + 1.000;

2012: + 1.000.

2.493

BONFRISCO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003 in SOGU 29/5/2003, recante il recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003 in SOGU 29/5/2003, recante il recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, anche prodotti in serie, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo le parole: «qualora l'invalido non abbia conseguito»

sono aggiunte le seguenti: «il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, ovvero».

All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al presente comma, valutato in 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

2.504

D'ALIA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater* è aggiunta la seguente:

l-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.508

D'ALIA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "per la parte che eccede lire 250 mila" sono aggiunte le seguenti: "La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C

in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.509

D'ALIA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.510

D'ALIA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.511

D'ALIA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. L'importo massimo di interessi passivi e relativi oneri accessori, detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, lettera b) del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento per ogni figlio legittimo o naturale nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10.000 euro».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.512

D'ALIA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.514

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.515

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *i-sexies*), dopo le parole: "e comunque in una provincia diversa" inserire le seguenti: "o in uno dei paesi dell'Unione europea,"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.516

ALLEGRINI

Dopo il comma 18, inserire, infine, il seguente:

«18-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50 milioni per il triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

2.517

TORRI, GARAVAGLIA Massimo

Dopo il comma 18, inserire, infine, i seguenti:

«18-bis. All'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'articolo 1, comma 33, lettera *i*) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla fine del primo periodo, dopo la parola "assicurativi", inserire le seguenti: "e alle aziende che effettuano la stagionatura prolungata dei prosciutti, dei formaggi, e dei prodotti agricoli ed alimentari certificati ai sensi delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette».

18-ter. All'onere di cui al comma 18-bis, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni 2009, 2010-2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento

netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2009, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

18-*quater*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 6.66 milioni di euro per l'anno 2010, 13.32 milioni per l'anno 2011, 13.32 milioni per l'anno 2012 e 6.66 milioni per l'anno 2013, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.518

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 100, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. le parole: "non superiore al 5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'8 per mille"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.523

DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull'imposta dei tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico del territorio soggetto a monopolio sono incrementate del 3 per cento con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Parte delle maggiori entrate sono destinate quanto ad euro 180 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49».

2.524

DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 2010 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull'imposta dei tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico del territorio soggetto a monopolio sono incrementate dell'1 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Parte delle maggiori entrate sono destinate quanto a euro 60 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e quanto ad euro 1 milione ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 948».

2.534

BONFRISCO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n.266 di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale è del principio di economicità».

2.535

VACCARI, BRICOLO, GARAVAGLIA Massimo

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "è destinato", inserire le seguenti: ", quanto a 1,5 euro";

b) al comma 3, sostituire le parole: "disposto dal comma 2" con le seguenti: "nei limiti di quanto previsto dal comma 2".

18-*ter*. Agli effetti derivanti dall'attuazione del comma 18-*bis*, con riferimento alla rassegna delle risorse destinate ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costi-

tuito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148».

2.536

VITALI

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. All'articolo 1, comma 152 della legge n. 296 del 2006, inserire il seguente capoverso:

"Gli atti d'accertamento inerenti l'addizionale provinciale e comunale verranno effettuati direttamente dall'Agenzia delle Dogane secondo modalità proprie, con riversamento diretto agli enti interessati degli incassi di pertinenza";

18-ter. All'articolo 6 del decreto-legge n.511 del 1988 il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Le addizionali di cui al comma 1 sono versante direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.538

D'ALIA

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Al fondo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dall'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è assegnata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-ter. Le società finanziarie che effettuano partecipazioni ai sensi della legge n. 57 del 2001 possono concedere alle cooperative partecipate, a condizioni di mercato, finanziamenti nella forma del mutuo, dell'obbligazione, della fidejussione, della locazione finanziaria e dell'anticipazione.

18-quater. L'importo delle partecipazioni in cooperative che rientrano nei parametri delle PMI deve essere inferiore al capitale di rischio quale definito dall'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 4 aprile 2001. L'importo delle partecipazioni in cooperative che superano i parametri delle PMI deve essere inferiore ad un terzo del capitale di rischio.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.541

D'ALIA

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

18-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 18-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

18-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 18-bis e 18-ter».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.542

D'ALIA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. L'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi, ad eccezione di quella corrisposta per gli immobili strumentali"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C

in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.547

D'ALIA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2010 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.548

FOSSON, THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10% per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.553

DE TONI, BUGNANO, MASCITELLI, DI NARDO, RUSSO

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementata di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è sostituita dalla seguente: «7,5»;

2.554

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni si applicano anche a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è autorizzata la spesa di 524 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.557

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

a-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera *a*) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

- 1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
- 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
- 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
- 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo.»

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10% per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.559

DE TONI, BUGNANO, MASCITELLI, PARDI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 255, lettera A, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 5 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2.561

DEL VECCHIO, AMATI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA, MERCATALI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 65, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010" sono soppresse;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.».

Conseguentemente

all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma: «18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.»

All'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.564

GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.

Consequentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Sistemi stradali, autostradali e intermodali rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto-legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 92 - Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1.2.6. - investimenti - cap. 7487) con il seguente importo:

2010: + 1.000.000.

2.565

MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, PARDI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".»

Consequentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 275.000;

2011: + 275.000;

2012: + 275.000.

2.566

MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, GIAMBRONE

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5» è sostituita dalla seguente: "7,5 »;

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dello sviluppo economico, missione: Sviluppo ed equilibrio territoriale, programma: Politiche per lo sviluppo economico e per il miglioramento professionale per le aree sottoutilizzate - voce: Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (u.p.b. 2.1.6) con i seguenti importi:

2010: + 1.100.000;

2011: + 1.100.000;

2012: + 1.100.000.

2.567

GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, missione: Istruzione universitaria, programma: diritto allo studio nell'istruzione universitaria; "legge n. 537 del 1993 - Articolo 5, comma 1, lettera A - Funzionamento delle università" (2.3.2 - Investimenti), apportare le seguenti modifiche:

2010: + 60.000;

2011: + 726.000;

2012: + 800.000.

2.568

MASCITELLI, BUGNANO, LANNUTTI

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

"18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere le voci seguenti:

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera A - Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese:

2010: + 400.000;

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera B - Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa:

2010: + 150.000.

2.569

RUSSO, DI NARDO, MASCITELLI, PARDI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite con le seguenti: "7,5 punti percentuali"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione: "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", programma: "Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore", alla voce: "Legge n.353 del 2000: legge quadro in materia di incendi boschivi" (2.1.2 - Interventi, cap.2820), apportare le seguenti modifiche:

2010: + 23.000;

2011: + 23.000;

2012: + 23.000.

2.570

MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite con le seguenti: "7,5 punti percentuali".

18-ter. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammon-

tare" sono sostituite con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare"».

Consequentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 537 del 1993 - Articolo 5, comma 1, lettera A - Funzionamento delle università, apportare le seguenti modifiche:

2010: + 60.000;
2011: + 726.000;
2012: + 800.000.

2.571

GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, CARLINO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite con le seguenti: "7,5 punti percentuali"».

Consequentemente, alla tabella C, voce: Legge n. 440 del 1997 - Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap 1810), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 100.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000.

2.572

GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, BUGNANO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite con le seguenti: "7,5 punti percentuali"».

Consequentemente, alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria, programma: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, alla voce: «legge n. 147 del 1992 - Diritto agli studi universitari», (2.1.2 - Interventi), apportare le seguenti modifiche:

2010: + 40.000;
2011: + 45.000;
2012: + 70.000.

2.573

GIAMBRONE, BUGNANO, MASCITELLI, PARDI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento";

b) al comma 2, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento";

c) al comma 3 sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento" ovunque ricorrono;

d) al comma 4, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: decreto legislativo n. 204 del 1998 - Programmazione della ricerca scientifica e tecnologica, apportare la seguente variazione:

2010: + 200.000;

2011: + 200.000;

2012: + 200.000.

2.574

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento";

b) al comma 2, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento";

c) al comma 3 sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento" ovunque ricorrono;

d) al comma 4, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Soccorso civile», programma «protezione civile», voce: decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione

Abruzzo - Art. 14, comma 5: Ricostruzione Abruzzo - (Set. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7462)

2010: 100.000.

2.575

MASCITELLI, DE TONI, BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero infrastrutture e trasporti, Missione «Diritto alla mobilità», Programma: 2.7 «Sviluppo della mobilità locale» - Decreto Legge n. 112 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - Art. 63, comma 12: Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (2.7.6 - Investimenti - cap.7254):

2010: + 20.000;

2011: + 20.000;

2012: + 110.000.

2.576

GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento";

b) al comma 2, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento";

c) al comma 3 sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento" ovunque ricorrono;

d) al comma 4, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma: «sostegno e vigilanza ed attività culturali», alla voce: legge n. 163 del 1985 - Interventi a favore dello spettacolo, apportare le seguenti modifiche:

2010: + 150.000;

2011: + 150.000;

2012: + 150.000.

G2.139

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

al fine di evitare che la riduzione dell'entità del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) possa comportare ricadute negative per fondazioni lirico-sinfoniche, cinema, attività teatrali di prosa, attività musicali, danzai circhi e spettacolo viaggiante ed altro, ad assumere immediate misure per desti-

nare al FUS in via straordinaria, una quota parte del gettito che deriverà dall'applicazione della nuova disciplina riguardante lo scudo fiscale».

2.577

ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: «91 per cento»;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Casa e assetto urbanistico, programma: Politiche urbane e territoriali voce: Legge n. 296 del 2006 - articolo 1, comma 1008 - Prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia (u.p.b. 3.2.6) con il seguente importo:

2010: + 100.000;

2011: + 100.000;

2012: + 100.000.

2.578

RUSSO, MASCITELLI, DE TONI, BUGNANO, LANNUTTI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dell'economia, legge n 183 del 1989, e decreto-legge 398/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8561):

2010: + 250.000;

2011: + 250.000;

2012: + 250.000.

2.579

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:

"8-bis. - Ai fini dell'attuazione dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, il rimborso del minor gettito IeI nell'importo spettante ai comuni compresi nel rispettivo territorio è assegnato alle regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alla determinazione dei criteri di riparto e all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10% per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.580

MASCITELLI, BUGNANO, LANNUTTI, CARLINO, DE TONI

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: "500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011" con le seguenti: "1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e 800 milioni di euro per l'anno 2011" ed aggiungee il secondo periodo".

18-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

2.581

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010". All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10% per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.582

VALLARDI, VACCARI, GARAVAGLIA Massimo

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al comma 4, dell'articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole "20.000" sono sostituite dalle parole "50.000"».

2.583

MAZZATORTA, GARAVAGLIA Massimo, VACCARI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 7-*quater* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, al comma 10 dopo le parole "servizi pubblici locali" sono inserite le seguenti: "o dalla cessione dei medesimi servizi gestiti direttamente in economia"».

2.584

D'ALIA

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010";

b) al secondo periodo le parole "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010";

c) al terzo periodo le parole "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

2.586

FLERES

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente.

«18-bis. I termini e le norme di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono prorogati al 31 dicembre 2010».

2.589

ZANETTA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le basi di calcolo dei sovra-canoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 25,00 euro e 6,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste».

2.591

ZANETTA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: ", e fino alla concorrenza di esso" sono soppresse».

2.592

D'ALIA

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009 e ai pe-riodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole materne, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 80 milioni di euro per l'anno 2010 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2.593

D'ALIA

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009 e ai pe-riodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole paritarie prima-

rie e secondarie di primo e secondo grado, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 140 milioni di euro per l'anno 2010 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2.594

MAZZATORTA, GARAVAGLIA Massimo, VACCARI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 9, al comma 1, capoverso a), al n. 3, al primo periodo, sostituire le parole: "escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica." con le seguenti: "escluse le Regioni, le Province e i Comuni per i quali la presente disposizione costituisce norma di indirizzo"»

2.597

FLERES

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il termine del 15 dicembre 2009, di cui al comma 6 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 e successive modifiche, è prorogato al 30 giugno 2010 limitatamente alle operazioni scaturenti dalla vendita o dalla cessione di beni immobili o partecipazioni azionarie».

2.598

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, decorsi nove mesi dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitali e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul valore aggiunto, sul

reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero sul reddito delle società, sono liquidate, con procedura straordinaria e secondo una programmazione di rimborsi che tenga conto dell'anzianità delle richieste, nell'arco di 12 mesi.

18-ter. A decorrere dall'anno 2010, i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, ai fini dell'estinzione dei crediti possono utilizzare le relative somme a compensazione delle imposte dovute nello stesso esercizio d'imposta, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

18-quater. In caso di incapienza, gli importi residui sono ammessi a rimborso e liquidati entro i termini e con le modalità di cui al comma 18-bis.

18-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 18-bis e 18-ter».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

8-quater. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.600

MARAVENTANO, GARAVAGLIA Massimo, VACCARI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il territorio del comune di Lampedusa e Linosa è costituito in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana, individuate del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le disposizioni necessarie per l'operatività della zona franca. Nelle more dell'attuazione del regime di zona franca, a decorrere dal 1° gennaio 2009 è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcoli, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

- a) tabacchi;
- b) spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche;
- c) birra;
- d) zucchero;
- e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;
- f) olio di semi;
- g) olii vegetali liquidi;
- h) tè;
- i) surrogati del caffè;
- j) benzina;
- k) gasolio;
- l) petrolio;
- m) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;
- n) olio lubrificante.

Le quantità contingentate dei prodotti sopraelencati sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 4, alla Tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze: decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica - articolo 10 comma 5: Fondo interventi strutturali politica economica... (1.2.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 3075) apportare le seguenti variazioni::

2010: - 2.000;

2011: - 2.000;

2012: - 2.000.

2.601 (testo corretto)

MERCATALI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. In via transitoria, nel periodo fra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, al fine di armonizzare le aliquote IVA applicate nel settore turistico nazionale con quelle previste nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento.

18-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:".

18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quinquies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*septies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" con le seguenti: "12,5 per cento".

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012; alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.602

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati internazionali almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2009 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre

2008, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2009.

2. Alle imprese, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2010, 2011 e 2012 un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti realizzati nel corso degli ultimi 15 anni in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.705 (già 2.1000/1)

VACCARI

Al comma 18-bis sostituire le parole: «comma 703» con le seguenti: «commi 153 e 703».

2.706 (già 2.1000/2)

MASCITELLI

Al comma 18-quater, dopo le parole: «o di stragi di tale matrice» aggiungere le seguenti: «nonché, i medesimi congiunti delle vittime di eventi sismici».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-sexiesdecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.707 (già 2.1000/3)

LEGNINI, MERCATALI, MORANDO, PERDUCA, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, FOLLINI

Sopprimere i commi 18-quinquies, sexies, septies, octies, nonies, decies.

2.708 (già 2.1000/4)

MASCITELLI

Sopprimere i commi 18-quinquies, 18-sexies, 18-septies, 18-octies, 18-nonie, 18-decies

2.709

DI STEFANO

Apportare all'articolo 2, le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 18-quinquies con il seguente:

«18-quinquies. Al fine di assoggettare al regime di fatturazione le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi rese dal Ministero della difesa in favore di terzi, è costituita la società per azioni denominata "Difesa Servizi s.p.a.", con sede in Roma. Alla citata società sono, altresì, affidate le attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti, la stipula dei contratti di sponsorizzazione, l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le attività di cui all'articolo 7, della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

b) al comma 18-*sexies*, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "medesimo Ministero" sopprimere le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";

2) dopo le parole "La società può altresì" inserire le seguenti: "assumere partecipazioni, detenere immobili ed";

e) dopo il comma 18-*nonies* inserire i seguenti:

"18-*nonies-bis*. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.

18-*nonies-ter*. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 18-*quinquies*, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis* mediante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero mediante altri atti giuridici previsti dalla legge, con soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni.

18-*nonies-quater*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 18-*nonies bis* in violazione delle disposizioni di cui ai commi 18-*nonies-bis* e 18-*nonies-ter*, è punito con la multa da 1000 a 5000 euro.

18-*nonies-quinquies*. Le disposizioni contenute nei commi 18-*nonies-ter* e 18-*nonies-quater* non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

18-*nonies-sexies*. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis*, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

18-*nonies-septies*. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis* e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza"».

Conseguentemente:

alla rubrica Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

2010: + 10.000;
2011: + 10.100.

Conseguentemente la tabella C è ridotta in modo lineare fino alla concorrenza dei seguenti importi:

2010: - 10.000;
2011: - 10.100.

2.710

DI STEFANO

Dopo il comma 18-quinquies, aggiungere il seguente:

«18-quinquies-bis. Al fine di rendere più efficaci le attività di gestione e valorizzazione degli immobili militari da parte della Società di cui al comma 18-quinquies, all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera *a*) sono interamente riassegnati ad apposito fondo in conto capitale istituito presso il Ministero della difesa per le esigenze infrastrutturali del Dicastero".».

2.711

DI STEFANO

Dopo il comma 18-quinquies, aggiungere il seguente:

«18-quinquies-bis. Al fine di agevolare l'attività di valorizzazione e gestione degli immobili, di cui al comma 18-quinquies, all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "nel 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel 70 per cento"».

2.712

DI STEFANO

Al comma 18-sexies, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini dell'attuazione dell'articolo 14-bis, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la stessa società è autorizzata, come la Direzione generale di cui al citato articolo 14-bis, a ricorrere alla stipula di accordi quadro, ai sensi

dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con uno o più operatori economici per l'affidamento degli appalti relativi alle attività tecniche e professionali di progettazione e agli altri servizi di natura intellettuale strumentali alla alienazione e alla permuta degli immobili».

2.17 (testo corretto)

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Sostituire il comma 18-quinquiesdecies con il seguente:

«18-quinquiesdecies. Per tutti i comuni della Regione Abruzzo, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009 nella regione Abruzzo; Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera;

b) i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici scolastici e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di arte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per l'anno 2010.

2.18 (testo corretto)

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Sostituire il comma 18-quinquiesdecies con il seguente:

«18-quinquiesdecies. Per l'anno 2010, tutti i Comuni della provincia de L'Aquila, in conseguenza del sisma dell'Aprile 2009, sono esclusi dal patto di stabilità interno».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

2.713 (testo corretto)

LUSI, LEGNINI, MORANDO, MERCATALI

Al comma 18-quinquiesdecies, sostituire le parole da: «Per i Comuni» fino a: «di cui al presente comma» con le seguenti: «Per l'anno 2010, tutti i Comuni della Provincia de L'Aquila, sono esclusi dal patto di stabilità interno in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati in 15 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le seguenti risorse:

all'articolo 3, alla Tabella C, Rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

2.714 (già 2.1000/7)

LEGNINI, LUSI, MERCATALI

Al comma 18-quinquiesdecies, sostituire le parole da: «Per i Comuni», fino a: «legge 24 giugno 2009, n. 77», con le seguenti: «Per i Comuni ubicati nella regione Abruzzo che hanno subito danni per effetto del sisma del 6 aprile 2009» e sostituire le parole: «15 milioni» con «30 milioni».

2.715

TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 18-quinquiesdecies, sostituire le parole da: «Per i Comuni», fino a: «legge 24 giugno 2009, n. 77», con le seguenti: «Per i Comuni ubicati nella regione Abruzzo che hanno subito danni per effetto del sisma del 6 aprile 2009» sostituire le parole: «15 milioni» con «30 milioni».

G2.140

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI, PEGORER, SOLIANI, DELLA MONICA, MERCATALI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (atto Senato n. 1790),

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.112, stabilisce che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2009, n. 3780, per le zone colpite dal terremoto avvenga in ventiquattro rate mensili a decorrere da gennaio 2010;

la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 per le zone colpite dal terremoto avvenga in ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2010;

nessun tipo di sospensione è prevista per i soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009;

nel terremoto dell'Umbria-Marche del 1997 e del Molise-Puglia del 2002, la sospensione è avvenuta, rispettivamente, per dodici e sette anni successivi all'evento sismico, i pagamenti sono stati richiesti nella misura del 40 per cento del dovuto ed in 120 rate;

in data 27 luglio 2009 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere, anche attraverso provvedimenti urgenti, alle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici dello scorso aprile, le medesime disposizioni varate per la definizione delle posizioni fiscali e contributive previste per le popolazioni di Umbria, Marche e delle province di Campobasso e Foggia (ordine del giorno n. 9/2561-A/136, presentato dal senatore Mantini);

per le zone franche urbane, stabilite all'articolo 10, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, è stato assegnato un totale di 45 milioni di euro per quattro anni e non 45 milioni di euro per ciascun anno;

che in data 27 luglio 2009 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, già a partire dai prossimi provvedimenti di carattere finanziario, un consistente incremento delle risorse volte a finanziare la zona urbana

nelle aree del cratere sismico del 6 aprile scorso (ordine del giorno n. 9/2561-A/62);

gli ordini del giorno contraddistinti con i numeri 9/2561-A62 e 9/2561-A136 sono stati entrambi accolti dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 2009,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le modifiche necessarie per estendere alle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 - sia quelle residenti nei comuni del cratere che quelle residenti fuori dei comuni dello stesso e che abbiano subito danni, di qualsiasi ordine e grado, direttamente connessi al medesimo sisma - le stesse disposizioni varate per la definizione delle posizioni fiscali e contributive previste per le popolazioni delle regioni Umbria e Marche, nonché delle province di Campobasso e Foggia;

a rifinanziare il fondo stabilito all'articolo 10, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, e relativo alle zone franche urbane, per 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

G2.141

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero;

impegna il Governo:

a destinare una percentuale delle risorse che verranno introitate dall'erario al completamento degli interventi riguardanti la ricostruzione

delle zone colpite dagli eventi sismici del 6 aprile in Abruzzo, con particolare riferimento al centro storico de L'Aquila che risulta maggiormente carente di risorse da destinare al recupero del suo patrimonio artistico-architettonico».

G2.142

LEGNINI, PEGORER, SOLIANI, DELLA MONICA, MERCATALI, GHEDINI, ROILO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

premesso che:

con i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998, le imprese ubicate nei territori delle regioni Abruzzo e Molise venivano escluse dal campo dei soggetti beneficiari degli sgravi contributivi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

a seguito di sentenze del tribunale amministrativo (TAR) del Lazio (nn. 8374 e 8375 del 14 ottobre 2003) e del Consiglio di Stato (n. 66 e 67 del 13 gennaio 2006) i richiamati decreti sono stati annullati per carenza di motivazione per la parte afferente al mancato riconoscimento dello sgravio dei contributi da corrispondere all'INPS da parte delle imprese operanti nella regione Abruzzo;

il Governo e i Ministeri non hanno dato esecuzione alle predette sentenze ed è stato proposto ricorso per ottemperanza, accolto dal TAR del Lazio con sentenza n. 10968 del 24 ottobre 2006, che ha nominato un commissario *ad actus*, il quale con decreto n. 35860 del 15 luglio 2008, con forte sorpresa delle imprese abruzzesi beneficiarie degli sgravi contributivi, ha riconfermato il contenuto dei richiamati decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997;

le imprese della regione Abruzzo beneficiarie dei predetti sgravi hanno proposto ricorso per impugnare il provvedimento adottato dal Commissario, ad oggi ancora senza esito;

nel frattempo, l'INPS, sulla base del decreto del Commissario, ha attivato le procedure per il recupero delle somme dovute a titolo di sgravi dalle imprese beneficiarie della regione Abruzzo, delegando a tal fine la società Equitalia;

il contenzioso fra l'INPS e i datori di lavoro beneficiari dei predetti sgravi contributivi è stato affrontato con l'approvazione di una apposita

disposizione contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2007, che tuttavia rimane ancora inattuata;

l'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, infatti, ha disposto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengano disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell'INPS relativi agli sgravi contributivi concessi ai sensi dei decreti del medesimo Ministero del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997 e che in attesa dell'emanazione del decreto siano sospese le procedure esecutive nel frattempo predisposte dall'INPS,

considerato che:

ad oggi il decreto di cui all'articolo 1, comma 754 della citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) non è stato ancora adottato, lasciando aperta la questione della regolazione definitiva di debito e credito delle imprese abruzzesi beneficiarie degli sgravi contributivi nei confronti dell'INPS,

impegna il Governo:

ad emanare, entro brevi termini, il decreto previsto dall'articolo 1, comma 754 della legge n. 296 del 2006, al fine di disciplinare in via definitiva le modalità di rimborso delle maggiori somme già versate o l'estinzione delle somme ancora non versate dalle imprese abruzzesi nei confronti dell'INPS, relative agli sgravi contributivi concessi ai sensi dei citati decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e del 24 dicembre 1997».

G2.136

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (atto Senato n. 1790);

premesso che:

nella città dell'Aquila esiste una emergenza "alloggi universitari" anche per i numerosissimi studenti fuori sede;

tale emergenza rischia di rendere vanti tutti gli impegni profusi per il rilancio dell'università nella città dell'Aquila in seguito al sisma del 6 aprile;

nella città dell'Aquila esistono due case dello studente, oltre a quella crollata a causa del terremoto;

le due case dello studente in oggetto sono strutture antisismiche che non sono state scalfite dal sisma, esse sono state costruite dal Comune dell'Aquila utilizzando i fondi della regione Abruzzo;

le due strutture, terminate nel 2002 una, nel 2008 l'altra, sono completamente inutilizzate;

la prima struttura, ultimata nel 2002 si trova in zona Casale Mariangeli, quartiere Coppito. Si tratta di una struttura di 3.000 metri quadrati con trentacinque posti letto, venti camere, una sala mensa, una sala per i *computer*, una palestra e una biblioteca. La struttura è completa di tutto (servizi, tecnologie, e così via), manca solo dell'arredamento;

la seconda struttura, ultimata nel 2008, si trova nella zona di Roio Piano, dispone di 800 metri quadrati coperti, quaranta posti letto e stanze con angolo cottura. L'edificio è stato costruito sul terreno dove sorgeva una vecchia scuola elementare, alcune palazzine della quale sono state utilizzate per realizzare la nuova casa dello studente;

le opere non possono avere un cambio di destinazione d'uso poiché realizzate con fondi vincolati al diritto allo studio;

il 13 ottobre 2009 è stata approvata una mozione nella quale il Governo si impegna ad affrontare il problema degli alloggi nella città dell'Aquila valutando la possibilità di utilizzare da subito gli stanziamenti previsti per la casa dello studente;

impegna il Governo:

a riferire sullo stato di attuazione delle due case dello studente ultimate e mai utilizzate;

ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché le due case siano rese operative e poste a disposizione degli studenti già dall'anno accademico 2009-2010».

2.716

BONFRISCO

Dopo il comma 18-quinquiesdecies, aggiungere i seguenti:

«18-*sexiesdecies*. In attesa del riordino dell'ordinamento della professione di avvocato, i Consigli dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale forense in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre 2010 (opp. al 31 gennaio 2011).

18-*septiesdecies*. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 sono indette le procedure elettorali per la elezione dei Consigli dell'ordine degli avvocati.

18-*octiesdecies*. I Consigli dell'ordine degli avvocati eletti ai sensi del comma 2 procedono all'elezione del Consiglio nazionale forense.

18-*noviesdecies*. Gli organi prorogati ai sensi del comma 1 del presente articolo restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi».

G2.143

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, ANTEZZA (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che,

il sistema delle imprese italiane unanimemente lamenta la riduzione della quantità del credito ed il peggioramento consistente della sua qualità: l'offerta di credito si è dimezzata rispetto al 2008;

la gravissima crisi finanziaria ed economica che stiamo attraversando ha messo in evidenza gravi insufficienze del sistema di supervisione e limiti della regolamentazione introdotta dall'accordo "Basilea 2";

gli evidenti effetti pro-ciclici di questo accordo incidono in questa fase critica in modo estremamente negativo amplificando le fluttuazioni del ciclo economico: quando si rendono necessari interventi di espansione l'accordo impone restrizioni, mentre nelle fasi di forte liquidità non sono previsti limiti alla assunzione di rischi;

questo significa che le banche che applicano, per la concessione del credito, i *rating* di "Basilea 2" non potranno che ridurlo ulteriormente alla luce dei bilanci aziendali del 2009, anno che sta registrando un forte calo della produzione industriale con il conseguente crollo del fatturato;

le criticità che derivano dalla impostazione pro-ciclica di "Basilea 2" sono note alle autorità competenti, richiamate con preoccupazione dalla Banca d'Italia, e le correzioni sono allo studio;

tuttavia i tempi della crisi e la particolare situazione del nostro paese che vede una massiccia presenza di piccole e medie imprese particolarmente penalizzate da questa situazione, non ci consentono di attendere passivamente che si trovi l'accordo internazionale necessario e siano formalizzate le correzioni;

è indispensabile intervenire tempestivamente per arginare la svalutazione del merito di credito che l'applicazione di "Basilea 2" impone ed occorre che nei sistemi di *rating* adottati dalle banche siano inseriti meccanismi automatici di correzione delle misure del rischio,

impegna il Governo:

in attesa della formalizzazione delle modifiche agli accordi di Basilea ad attivarsi in tutte le sedi necessarie per conseguire una moratoria degli accordi di "Basilea 2" in relazione agli effetti prociclici richiamati,

senza la quale tutte le altre iniziative per far affluire credito all'economia sono ininfluenti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.144

DE ECCHER, GIORDANO, DI STEFANO, SERAFINI Giancarlo, DE FEO, SANCIU, BEVILACQUA, DIGILIO, SCARPA BONAZZA BUORA, BENEDETTI VALENTINI, SCARABOSIO, BALBONI, PASTORE, ALLEGRINI, SANTINI

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n.1790, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

il comma 10 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n.262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, prevede l'adozione di un regolamento per ridefinire l'assetto proprietario della Banca d'Italia e promuovere le modalità di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale in possesso di soggetti diversi dallo Stato o altri enti pubblici;

allo stato risultano azionisti della Banca d'Italia nell'ordine: Banca Monte dei Paschi (2,5 per cento), BNL Spa (2,8 per cento), Banca Carige Spa (4 per cento), Cassa di Risparmio di Bologna (6,2 per cento), Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli Spa (2,1 per cento), Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa (2 per cento), Intesa San Paolo Spa (30,3 per cento), UniCredito Italiano Spa (15,7 per cento), Banco di Sicilia Spa (6,3 per cento), Assicurazioni Generali Spa (6,3 per cento) etc;

la situazione in essere ha manifestato la propria anomalia strutturale anche in occasione del passaggio, all'interno del decreto anticrisi, della tassa sulle plusvalenze auree posta in discussione dal Presidente della Banca centrale europea (BCE), Jean Claude Trichet intervenuto, queste sono sue parole, per garantire l'indipendenza finanziaria della Banca d'Italia;

la stessa BCE non può dirsi indipendente in quanto gli azionisti privati della Banca d'Italia ne controllano direttamente la *tranche* riservata alla nostra Nazione, pari al 14,5 per cento, e per di più, dal punto di vista strettamente teorico, aziende di qualunque parte del mondo potrebbero acquisire nel tempo il controllo degli istituti di credito in questione;

appare contraddittorio, grave e oggettivamente insostenibile che l'azione di vigilanza e controllo sull'intero sistema bancario sia lasciata, in evidente condizione di conflitto di interesse, in capo ad una struttura che proprio da quest'ultimo si trova a dipendere,

impegna il Governo:

a dare attuazione, secondo le modalità e la tempistica che riterrà più opportune, a quanto necessario e peraltro normativamente già stabilito, per riportare in mano pubblica la proprietà della Banca centrale italiana».

G2.145

DONAGGIO, FILIPPI Marco, RANUCCI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n.1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premessi che:

il provvedimento all'esame, nel settore marittimo portuale, non prevede alcun intervento mirato;

l'attesa alla proroga dei benefici previdenziali e fiscali per la gente di mare, limitatamente alle figure impegnate nel settore della pesca marittima, lagunare e nelle acque interne non è stata ancora adottata;

l'economia portuale rappresenta uno tra i più qualificati settori di intervento per lo sviluppo del Paese;

dal 2001 la portualità italiana non ha ricevuto alcun finanziamento statale e i provvedimenti disposti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) sono stati annullati da successivi provvedimenti dell'attuale Governo,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire, nell'ambito dei contributi comunitari per le infrastrutture, almeno due miliardi di euro per il proseguimento e lo sviluppo della portualità italiana e a prevedere un contributo alla rottamazione e al riuso dei ricavi dei dragaggi dei fondali dei porti italiani, auspicando la rapida approvazione del regolamento sui dragaggi portuali di fatto già licenziato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (ex-APAT) e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2 E ORDINI DEL GIORNO

2.0.2

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, FILIPPI Marco, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, ROSSI Nicola, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi per lo sviluppo dei confidi nel Mezzogiorno).

1. Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", localizzati nel territorio delle Regioni del mezzogiorno, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2012.

2. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2012.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, definisce le

modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, comunque entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 20.000;

2011: - 20.000;

2012: - 20.000.

G2.146

CARLINO, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

in base a quanto stabilito dall'atto Senato n.1790, articolo 2, commi 9 e seguenti, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

considerato che:

le risorse stanziare risultano di fatto appena sufficienti ad assicurare ai lavoratori il godimento dell'indennità di vacanza contrattuale;

non vi è alcuna certezza circa i tempi e i modi del reperimento di ulteriori risorse e, di conseguenza, del rinnovo dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego in quanto, in base al comma 9 del medesimo articolo 2 dell'atto Senato n.1790, tutto ciò viene rinviato successivamente alla "definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pub-

bliche", processo tuttora in corso ma di cui ancora non si conoscono né i tempi né i modi di attuazione;

la generale situazione di grave incertezza causata dall'attuale grave crisi economica rende urgente la definizione in tempi certi dei livelli retributivi di ciascuna categoria di lavoratori e dunque il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente scaduti,

impegna il Governo:

a provvedere ad un aumento delle risorse stanziare ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 per il settore del pubblico impiego;

a procedere entro tempi certi all'avvio delle apposite procedure di concertazione e di contrattazione per i rispettivi comparti del pubblico impiego al fine di pervenire alla definizione dei nuovi contratti collettivi nazionali per il triennio 2010-2012».

G2.147 (già em.G/1790/87/5(testo 2))

FLERES, ALICATA, PISCITELLI, FERRARA, PICHETTO FRATIN, TANCREDI, DI STEFANO, GERMONTANI

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1790 recante «»Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)»,

premesso che:

l'articolo 72 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo) del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008, al comma 1 stabilisce che per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 165 del 2001, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni;

la suddetta norma prevede altresì che la richiesta di esonero dal servizio debba essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di assumere iniziative volte a consentire al personale di cui al comma 1 dell'articolo 72 citato in premessa la possibilità di chiedere sino al 2012 compreso, di essere esonerato dal servizio nel quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, considerato che come evidenziato dalla relazione tecnica del Governo sull'articolo 72 del menzionato decreto, una tale possibilità determina un notevole risparmio per la pubblica amministrazione».

2.0.3

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, FILIPPI Marco, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, ROSSI Nicola, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Adozione di ricercatori universitari del mezzogiorno)

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/3611CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, aventi sede legale in tutto il territorio nazionale, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche mediante l'avvio di nuovi progetti, è concesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso allo gennaio 2010, un credito d'imposta fino al 60 per cento dei costi sostenuti per il finanziamento di nuovi contratti per attività di ricerca di durata triennale, rinnovabili per ulteriori tre anni, stipulati dagli Atenei e dagli Enti di Ricerca Pubblici aventi sede legale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, per ogni nuova assunzione a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca, o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, residenti nelle citate regioni meridionali.

2. Il credito d'imposta è concesso per lo sviluppo di programmi di ricerca concordati dalle imprese con l'università medesima o con 1 Ente di Ricerca sulla base di apposita convenzione che specifichi i tempi e le modalità di impiego del nuovo assunto. Tale convenzione deve essere chiaramente orientata alla ricerca e all'innovazione, e articolata in un pro-

getto definito nei suoi termini essenziali. Ai fini del calcolo dell'importo che beneficia del credito d'imposta, si considerano l'onere del contratto stipulato dall'università o dall'Ente di Ricerca, gli oneri amministrativi direttamente connessi, e il costo, sostenuto dall'impresa, per l'utilizzo eventuale, da parte dell'impresa, di laboratori e di sistemi di collaudo. Il ricercatore collabora con l'impresa finanziatrice per un periodo di tre anni, prorogabile per un altro periodo di pari durata, su progetti di ricerca di comune interesse. Il costo, documentato e documentabile, della convenzione sostenuta dall'impresa può essere cofinanziato da risorse stanziato da leggi regionali. In tale caso, il credito d'imposta è commisurato all'onere effettivo della convenzione che grava sull'impresa, al netto del contributo regionale. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo al fine della fruizione del credito d'imposta da erogare comunque nei limiti di una spesa massima di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: – 20.000;
2011: – 20.000;
2012: – 20.000.

2.0.600 (già 2.537)

ZANETTA, FLERES, ALICATA, BALDINI, GALLO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

«1. 1. Al fine di armonizzare la normativa delle case da gioco e di disciplinare organicamente la materia su scale nazionale aderendo alle sollecitazioni formulate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 152 del 23 maggio 1985 e n. 291 del 25 luglio 2001 ed alla scopo di contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, i Comuni di Sanremo, Venezia,

Campione d'Italia e Saint Vincent sono autorizzati a proseguire nell'esercizio del gioco d'azzardo.

2. Ulteriori Comuni, fino ad un numero massimo di otto, sono autorizzati sulla base di una equilibrata ripartizione territoriale a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero per le attività produttive e d'intesa con le Regioni e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Detto decreto, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà:

a) la definizione di casa da gioco e le modalità di svolgimento dell'attività delle case da gioco e della pratica del gioco d'azzardo;

b) le modalità con le quali i Comuni inoltreranno le richieste di autorizzazione;

c) la durata ventennale dell'autorizzazione e l'individuazione dei motivi di revoca della stessa;

d) le modalità di affidamento della gestione delle case da gioco da parte dei Comuni autorizzati;

e) il contenuto della convenzione che disciplinerà la gestione prevedendo i requisiti soggettivi ed oggettivi, le garanzie prestate dai gestori e i controlli sulla gestione da parte dell'ente concedente;

f) il divieto per i gestori di esseri titolari di più di due concessioni;

g) il divieto di cessione della concessione o di delegare ad altri l'esercizio dei giochi;

h) la previsione che il collegio dei sindaci revisori sia composto dal Presidente nominato dal Comune titolare dell'autorizzazione, e da altri due componenti nominati rispettivamente dal Ministero dell'Interno e dal Presidente della Regione ove ha sede la casa da gioco;

i) la ripartizione dei proventi dei giochi, dedotta la quota riservata al gestore per la copertura dei costi, tra il Comune titolare della autorizzazione, lo Stato e la Regione ove ha sede il comune titolare dell'autorizzazione;

l) al fine di armonizzare la gestione delle istituende case da gioco e salvaguardare i livelli occupazionali, è riservato alle Società che gestiscono quelle attualmente esistenti il diritto di prelazione per la gestione di una nuova casa da gioco;

4. Il medesimo decreto stabilisce, secondo i criteri di cui sopra, l'individuazione dei Comuni autorizzandi, con particolare riguardo ai Comuni già titolari di concessione e per i Comuni non ancora titolari di concessione, si procederà sulla base di criteri di individuazione relativi alla vocazione turistica del territorio, privilegiando, in particolare, i Comuni siti in riva al mare o ubicati sulle sponde dei laghi naturali di maggior rilievo nazionale.

5. Il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli operatori del settore, emana, entro il termine di dodici mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione che deve prevedere in particolare:

a) la specie e i tipi di giochi che è possibile praticare all'interno delle case da gioco e la loro regolamentazione, stabilendo criteri di equilibrato rapporto fra giochi lavorati e giochi elettronici, garantendo l'equilibrio economico della gestione;

b) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giochi ed il divieto per i minorenni e per specifiche categorie di soggetti;

c) le disposizioni riguardanti i controlli sullo svolgimento del gioco anche con l'utilizzo di impianti audiovisivi.

6. Le obbligazioni contratte per l'acquisto di mezzi abilitativi il gioco nelle sedi delle case da gioco autorizzate legittimano i titolari delle stesse all'azione in giudizio».

2.0.4

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione di case da gioco per la promozione di attività turistiche per lo sviluppo economico del Mezzogiorno)

1. Al fine di riequilibrare, sul territorio nazionale e in ambito europeo, i flussi di risorse finanziarie provenienti da specifiche attività turistiche, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di quattro case da gioco nelle regioni Sicilia, Campania, Puglia e Calabria.

2. L'autorizzazione, su richiesta dei comuni, è concessa con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con le regioni interessate, da emanarsi secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'autorizzazione può essere concessa anche ad una società mista di cui la parte privata abbia operato nella gestione di case da gioco da non meno di un quinquennio. La società sarà partecipata per il 66 per cento in parti uguali da regione, provincia e comune interessati e per 34 per cento da soggetti privati;

b) la definizione dei requisiti di onorabilità per tutto il personale della società.

3. I revisori contabili della società sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. L'autorizzazione ha la durata massima di trent'anni ed è rinnovabile.

5. Non possono divenire sede di casa da gioco i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dall'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei cinque anni successivi all'adozione delle predette misure.

6. Entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni delle assemblee legislative, con proprio decreto emana il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

7. I proventi di pertinenza pubblica relativi della gestione della casa da gioco sono ripartiti

come segue:

- a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco;
- b) il 25 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco;
- c) il 25 per cento alla Regione.

8. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune competente, alla regione e al ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione o ad essa connessa relativo all'anno precedente».

2.0.7

COSTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Artigianato)

1. All'articolo 21, comma 6, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sostituire le parole da "per un anno" fino a "tempo indeterminato" con le parole "per l'intero periodo contrattuale previsto prima della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e, in ogni caso, per un ulteriore un anno rispetto al termine inizialmente stabilito".

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni».

2.0.8

COSTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato)

1. All'articolo 19, comma 17, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2008 e 2009", aggiungere le altre: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2010".

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

2.0.9

COSTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contratti di solidarietà)

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole "legge 19 dicembre 1984, n. 863", sono aggiunte le altre: "e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

2.0.11

COSTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Iscrizione alla liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti)

1. All'articolo 19, comma 13, del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole "31 dicembre 2009" con le parole "31 dicembre 2010" e dopo le parole "degli anni 2008 e 2009" aggiungere le parole "e 2010".

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 45 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

2.0.13

COSTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni fiscali per le reti d'impresa)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al comma 4-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"4-*quinquies*. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta".»

2.0.14

BAIO, SERAFINI Anna Maria, BASSOLI, BARBOLINI, DEL VECCHIO, ADRAGNA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per gli asili nido)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra zero e 3 anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2010 e di 200 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2011 e 2012.

2. Le maggiori risorse di cui al presente articolo sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni per l'anno 2010 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2.0.17

GARAVAGLIA Massimo

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detrazioni per lezioni individuali di sostegno)

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis). le spese sostenute per le lezioni individuali di sostegno, purchè documentate"».

Conseguentemente:

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.0.18

COSTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".

2. Il comma 781 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione Istruzione universitaria, Programma Sistema universitario e formazione universitaria, Legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera a), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 300.000;
2011: - 300.000;
2012: - 300.000.

2.0.19

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato, e comunque nell'importo massimo di 450 milioni di euro.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto dell'importo di cui al comma 3».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.0.21

ESPOSITO, AZZOLLINI, LATRONICO, FLERES, SACCOMANNO, VICARI, D'AMBROSIO LETTIERI, FIRRARELLO, PONTONE, CALABRO', SARRO, VETRELLA, FERRARA, BEVILACQUA, GENTILE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di favorire il riequilibrio sociale ed economico di aree territoriali connotate da minori indici di sviluppo produttivo ed occupazionale, favorendo la valorizzazione delle risorse qualificanti i rispettivi territori, le PMI operanti nei settori dell'agricoltura, e connesse attività di trasformazione dei prodotti agricoli, del turismo, dell'innovazione e della ricerca, dell'igiene e della tutela ambientale localizzate in zone franche individuate ai sensi del comma 5 nell'ambito delle regioni già Obiettivo 1 ai fini delle corrispondenti disposizioni comunitarie, per gli anni 2010, 2011 e 2012 usufruiscono del seguente regime di incentivazione fiscale:

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 dei redditi di impresa e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso di diritti su immobili destinati all'esercizio di attività produttive situate nei comuni inclusi all'interno delle zone franche urbane;

c) altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati all'avvio delle attività produttive;

d) riduzioni o esenzioni dal pagamento di tributi comunali e locali, nonché di corrispettivi di servizi o forniture di pubblica utilità funzionali all'avvio e all'esercizio di attività produttive, previa delibera dell'ente locale competente.

2. Il regime di incentivazione fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti di spesa complessivi di cui al comma 4, a condizione che l'impresa realizzi un incremento del numero medio degli occupati rispetto a quello del periodo di imposta precedente, a tal fine computando il personale occupato con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato, senza successive riduzioni per tutto il periodo di fruizione del predetto regime di incentivazione fiscale. Nel caso di riduzione del numero medio degli occupati, cessa il citato regime di incentivazione fiscale. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il regime di incentivazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il predetto regime di incentivazione è riconosciuto anche alle PMI operanti nel settore agricolo che in-

crementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2010, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incentivo fiscale è riconosciuto fino a concorrenza della spesa massima di 1.000 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Con delibera del Cipe, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni competenti, previa autorizzazione comunitaria, si provvede alla individuazione delle zone franche ammesse al regime di incentivazione di cui al presente articolo, alla corrispondente ripartizione delle risorse complessivamente previste ai sensi del comma 4, alla individuazione dell'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1, in proporzione all'incremento della base occupazionale realizzata, nonché alle ulteriori modalità applicative.».

2.0.25

VIMERCATI, FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VITA, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI, PERDUCA (*)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e comunicazioni è istituito un Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le cui risorse sono destinate:

a) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga presentati da enti locali e da soggetti privati, finalizzati all'utilizzo delle reti di telecomunicazione a banda larga presenti sul territorio di riferimento, nonché a migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto, a stimolare gli investimenti da parte degli operatori e il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi a banda larga;

b) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da soggetti privati finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli;

c) per un ammontare pari a 40 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* volte a garantire nuovi servizi alla cittadinanza, ad abbattere il divario digitale fra cittadini e a favorire l'inclusione e l'accesso gratuito ad *Internet*;

d) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* dedicate a specifiche funzioni di servizio relativi alla infomobilità, alla sicurezza dei cittadini e delle imprese, all'aiuto agli anziani e disabili, al turismo e ai beni culturali;

e) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da privati che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale.

2. I progetti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d) ed e) devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e comunicazioni entro il 31 marzo di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e comunicazioni, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.26

D'ALIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Armonizzazione dell'imposta di registro)

1. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, è così modificato:

"1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.

2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

7. Nei contratti in cui sono parte lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'Ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente sono lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.0.28

D'ALIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accesso alle informazioni e rafforzamento delle capacità di accertamento e riscossione delle entrate locali)

1. All'articolo 35, dopo il comma 26-*quinquies*, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, si aggiunge il seguente comma:

"26-*sexies*. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate dagli Enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, incaricati anche disgiuntamente delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate, a norma delle leggi vigenti, limitatamente per questi ultimi alle entrate effettivamente affidate. Le facoltà di cui al precedente comma 25 si esercitano ai fini esclusivi della riscossione delle entrate locali mediante l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; le facoltà di cui al precedente comma 26 si esercitano anche ai fini dell'accertamento delle entrate proprie dell'ente locale, nonché ai fini della partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali. L'Ente locale individua in modo selettivo i dipendenti propri o dei soggetti sopra indicati che possono utilizzare ed accedere ai dati".

2. L'articolo 4 comma 2-*sexies* del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpreta nel senso che l'ingiunzione di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per gli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, incaricati della riscossione delle entrate locali, ancorché non obbligati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto legislativo n.446 del 1997, ai fini di:

a) iscrivere l'ipoteca ed il fermo amministrativo sui beni del debitore e dei coobbligati e per trascrivere i pignoramenti nei pubblici registri, mobiliari ed immobiliari, in esenzione da ogni tributo o diritto;

b) richiedere ed ottenere, in forma libera e gratuita, anche per via telematica, il rilascio di visure ipotecarie e catastali;

c) procedere al pignoramento dei crediti verso terzi di cui all'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

d) richiedere la dichiarazioni stragiudiziale del terzo al sensi dell'articolo 75-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

e) adottare tutte le altre misure previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

3. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2.0.29

RANUCCI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2010, i crediti vantati dalle imprese nei confronti del Comune, della provincia e della Regione ove è ubicata la propria sede legale, possono essere compensati, anche parzialmente, con i crediti erariali vantati da ciascuno dei suddetti enti pubblici nei confronti dell'impresa medesima. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra i singoli enti pubblici e l'impresa interessata, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici».

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.0.30

RIZZI

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni per favorire la nascita di nuove imprese)

1. Al comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente: "c) una somma fino ad un massimo di 25 milioni di euro per favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali da parte di lavoratori precari della pubblica amministrazione".»

2.0.31

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Regolamentazione della corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle Amministrazioni Pubbliche del Trentino Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Per il personale degli Enti della regione Trentino- Alto Adige/Südtirol, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1° gennaio 2010.

2. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

3. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le modalità indicate nel comma 4. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 31 dicembre 2009, si ap-

plicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

4. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2009 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'art. 1 della legge 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'art. 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

5. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1° gennaio 2010 e per il quale trova applicazione il DPCM 20 dicembre 1999, il montante maturato al 31 dicembre 2009, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato DPCM, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 dello stesso DPCM ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Il quinto periodo dell'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso.«

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino all'15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.0.33

GARAVAGLIA Massimo

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione aliquota IVA per la somministrazione di alimenti e bevande)

1. Nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportata la seguente modificazione:

a) nella tabella A, parte III, il numero 121 è soppresso;

b) nella tabella A, parte II, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

"41-*quinqies*) Servizi di somministrazione di alimenti e bevande ad esclusione delle bevande alcoliche"».

Conseguentemente le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.0.34

PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, nel caso di ditte individuali, nonché dai soci personalmente responsabili oppure dai rappresentanti locali, nel caso di licenze intestate a società di persone, capitali oppure a cooperative. In ogni caso il titolare della ditta individuale nonché il rappresentante legale delle società o cooperative saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione.";

b) all'articolo 28 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le rivendite possono essere gestite temporaneamente da terzi in base a regolare contratto d'affitto d'azienda, purchè questi soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In questo caso, gli affittuari saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione."».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.0.35

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio

pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o superiore a cento: [canone in vigore per l'anno 2008: e 6.323,49 IVA compresa]

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: [canone in vigore per l'anno 2008: e 1.897,06 IVA compresa];

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: [canone in vigore per l'anno 2008: e 948,51 IVA compresa];

d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni, locande, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: [canone in vigore per l'anno 2008: e 379,40 IVA compresa];

e) soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: [canone in vigore per l'anno 2008: e 189,72 IVA compresa]

2. Esercizi pubblici (non ricettivi):

a) gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero di televisori;

b) gli esercizi pubblici rimanenti sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera d) del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero di televisori.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2010-2012.

2.0.36

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

2. Le imprese agricole debtrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 30 marzo 2010 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

4. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

5. La S.C.C.I. s.p.a. verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitori a dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La S.C.C.I. s.p.a. provvede a versare all'I.N.P.S. le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla S.C.C.I. s.p.a. In tal caso la S.C.C.I. trattiene il relativo importo, provvedendo a rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'I.N.P.S. og-

getto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità amministrativa o giudiziaria adita.

6. La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.0.37

GIAI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione dell'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani disagiati emigrati fino all'anno 1960 e residenti all'estero)

1. È istituito l'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani nati in Italia emigrati all'estero fino al 31 dicembre 1960 e residenti all'estero.

L'assegno spetta, a decorrere dall'anno 2010, ai cittadini italiani che hanno compiuto sessantacinque anni di età e che possiedono un reddito individuale annuo non superiore a 3.500 euro e, se coniugati, un reddito annuo, cumulato con quello del coniuge, non superiore a 5.000 euro.

Ai fini della determinazione del limite di reddito di cui al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, ovunque prodotti, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno.

A decorrere dall'anno 2009, le risorse rivenienti da revoche dei trattamenti pensionistici erogati ai cittadini italiani residenti all'estero, conseguenti al decesso del beneficiario, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri, che le utilizza per la corresponsione dell'assegno di riparazione storica.

Per l'anno 2010, l'assegno di riparazione storica è erogato nel limite delle risorse derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo.

A decorrere dall'anno 2011, le risorse da destinare alla corresponsione dell'assegno sono determinate annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare alle sedi consolari, anche attraverso i patronati o le associazioni italiane individuati a tal fine

dalle ambasciate italiane, le domande per il conseguimento dell'assegno di riparazione storica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'erogazione dell'assegno stesso. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) una fotocopia, autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato che certifichi la condizione di cittadino italiano residente all'estero, e di una certificazione di ingresso nel Paese ospitante in data anteriore al 31 dicembre 1960;

b) un'autocertificazione comprovante il possesso di redditi non superiori ai limiti di cui all'articolo 1, secondo periodo;

c) nel caso in cui i richiedenti percepiscano retribuzioni, rendite o pensioni, la documentazione relativa al loro ammontare, rilasciata dall'ente erogatore.

3. L'importo dell'assegno di riparazione storica è pari a quello dell'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Il diritto all'assegno di riparazione storica si estingue qualora il beneficiario:

a) stabilisca la sua residenza in Italia;

b) rinunci alla cittadinanza italiana;

c) perda i requisiti di reddito di cui all'articolo 1, secondo periodo.

5. Fermo restando quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 1, a decorrere dall'anno 2010, i consolati italiani, in collaborazione con i patronati e con le associazioni italiane di cui al comma 2, trasmettono, in tempo utile, al Ministero degli affari esteri ogni elemento utile ai fini della determinazione delle risorse necessarie per la corresponsione dell'assegno di riparazione storica nel corso dell'anno successivo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 residenti nella circoscrizione di loro competenza, sulla base delle domande pervenute presso le rispettive sedi consolari entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.0.38

BUTTI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di

cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5" che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO₂ per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.

2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettere b) categorie M1, M2 e lettera c) categorie N, N1 e N2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 47, comma 2 lettere b) categorie M1, M2 e lettera c) categorie N, N1 e N2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", è concesso un contributo di euro 2500.

3. Le case produttrici dei veicoli di cui al comma precedente sono tenute, a fronte della vendita di veicoli nuovi di cui all'articolo 47, comma 2 lettere b) categorie M1, M2 e lettera c) categorie N, N1 e N2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", a corrispondere un incentivo pari a euro 2500 da cumulare agli incentivi statali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.0.39

Izzo

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini del consolidamento del patrimonio abitativo e del suo adeguamento alle migliori tecniche costruttive antisismiche, il contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene concesso a tutti i soggetti che hanno effettuato i lavori decorrenza dallo

gennaio 2009. La medesima agevolazione è altresì concessa a coloro che effettuano fino al 31 dicembre 2011 per le finalità anzi dette lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici siti nei comuni delle zone sismiche n. 1 e n. 2. Tale contributo viene erogato in misura corrispondente all'IV A pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi anche professionali, ricevuti per i lavori anzidetti, ed è dovuto anche per i lavori eseguiti dallo gennaio 2009. Tali soggetti possono rendicontare gli oneri dei lavori entro 6 mesi dalla loro conclusione. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi del art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Il termine per la rendicontazione da parte dei comuni delle domande presentate dai cittadini entro il 31 dicembre 2008 per il rimborso IVA è stabilito in 1 anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

3. Sono ammessi al contributo di cui al comma 1 anche gli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 iniziati prima del 31 dicembre 1997.

4. A relativo onere, valutato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di natura corrente recanti dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009».

2.0.40

GARAVAGLIA Massimo, VACCARI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Redditi da locazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è istituita l'imposta unica sui redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con aliquota fissata nella misura del 20 per cento se percepiti da persone fisiche e del 25 per cento se percepiti da persone giuridiche».

Conseguentemente ridurre gli stanziamenti della Tabella C in misura lineare fino ad un importo di 1.500.000 euro.

2.0.43

AUGELLO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo nazionale per le comunità giovanili)

1. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

"556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo a decorrere dal 2010 è fissata in 5 milioni di euro"».

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli accantonamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata al presente disegno di legge.

2.0.48

COSTA

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Eliminazione della doppia imposizione fiscale sull'energia)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole "aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dell'accisa sul gas di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, e dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del medesimo decreto».

Conseguentemente, alla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione Istruzione universitaria, Programma Sistema universitario e formazione

universitaria, Legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera a), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 600.000;

2011: – 600.000;

2012: – 600.000.

2.0.49

COSTA

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni per gli investimenti ambientali delle imprese)

1. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 19 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche agli investimenti effettuati negli anni 2010, 2011 e 2012. A tal fine, il fondo di cui al comma 18 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito presso il Ministero delle finanze a copertura degli oneri derivanti dalle predette disposizioni, è rifinanziato per la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati».

Conseguentemente, alla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione Istruzione universitaria, Programma Sistema universitario e formazione universitaria, legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera a), apportare le seguenti variazioni:

2010: – 100.000

2011: – 100.000

2012: – 100.000

2.0.53

MARAVENTANO, PERDUCA (*)

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione accisa gasolio autotrazione isola di Lampedusa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato dalle imbarcazioni da pesca dei residenti nell'isola di Lampedusa sono ridotte del 50 per cento».

Conseguentemente:

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.148

DONAGGIO, FILIPPI Marco, RANUCCI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

l'emergenza abitativa costituisce ancora adesso un problema per le fasce sociali medio-basse del Paese e per il quale è necessario predisporre un piano di interventi concreto ed efficace;

la già difficile situazione di molte famiglie è stata aggravata dalla forte recessione economica in atto che rischia di produrre conseguenze molto gravi sulle disponibilità economiche dei nuclei familiari, non solo delle fasce più deboli;

le misure individuate fino ad ora dal Governo in materia non sembrano sufficienti ed è necessario un impegno maggiore, sia sotto il profilo strategico, sia sotto l'aspetto dell'individuazione delle risorse,

la legge 9 dicembre 1998, n. 431, persegue essenzialmente l'obiettivo di incrementare l'offerta di alloggi in locazione disponibili sul mercato a canoni accessibili e sostenibili da un numero crescente di famiglie; tale previsione si sostanzia in particolare attraverso l'introduzione di una doppia modalità di rinnovo o di stipula dei contratti, libera contrattazione o canone concertato, e mediante l'istituzione del fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione in favore dei nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate;

tra le evidenti e positive ricadute della norma vi è inoltre il sistema delle agevolazioni fiscali introdotto a favore dei proprietari e degli inquilini;

l'attivazione del citato fondo di sostegno ha dato un ulteriore e significativo contributo alla ricerca di una risposta alle esigenze abitative delle famiglie con un reddito mediobasso; i contributi concessi dal fondo nazionale consentono quindi alle famiglie che non riescono ad accedere al sistema dell'edilizia sovvenzionata, pur avendone i requisiti, di rivolgersi all'offerta di alloggi del libero mercato;

la difficile situazione economica di molte famiglie, aggravata dalla preoccupante congiuntura economica attuale, rende necessaria l'adozione di provvedimenti a tutela del diritto alla casa,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad individuare risorse a favore degli interventi previsti dalla citata legge n. 431 del 1998;

a mantenere invariato il livello delle risorse allo scopo destinate anche al fine di evitare pesanti contraccolpi che si ripercuotono nei confronti degli inquilini».

G2.149

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, MARINO Ignazio, GUSTAVINO, PORETTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2010 non contiene alcuna disposizione che incida su elementi decisivi per la razionalizzazione della spesa sanitaria e del sistema sanitario nel suo complesso, quali ad esempio il sistema di pagamento dei DRG (*Diagnosis Related Groups*), la revisione dei meccanismi di accreditamento e dei controlli delle strutture pubbliche e private accreditate;

sarebbe necessario prevedere risorse per incentivare la qualità del sistema sanitario e delle prestazioni sanitarie, mediche, chirurgiche al fine di integrare il sistema dei DRG;

nonostante durante la scorsa sessione di bilancio il Governo avesse accolto un ordine del giorno di uguale tenore, la situazione è rimasta identica allo scorso anno non avendo il Governo provveduto a dare seguito all'impegno assunto,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per il recupero dell'efficienza del Sistema sanitario nazionale mediante un'Agenzia nazionale di controllo quantitativo e qualitativo della spesa sanitaria regionale rispetto ai livelli essenziali e ai relativi costi *standard*;

ad adottare misure necessarie a garantire la qualità dell'assistenza prevedendo l'integrazione al sistema dei DRG di un sistema premiante, che garantisca un *rating* di qualità, parametri di *outcome* clinico che soddisfino i pazienti e responsabilizzino il personale medico».

G2.150

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, MARINO Ignazio, GUSTAVINO, PORETTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premesso che:

la crisi finanziaria in atto, lungi dall'essere risolta, sta mettendo a dura prova l'economia del nostro Paese andando a colpire l'intero sistema imprenditoriale ad ampio spettro;

in particolare le imprese che operano nel settore biomedicale, composto in gran parte da realtà di medie e piccole dimensioni a vocazione tecnologica, vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che risultano insolventi, in diverse regioni, a far data ormai da alcuni anni;

tale circostanza sta mettendo in ginocchio il futuro e l'espansione di un settore vitale, che rappresenta la punta più avanzata delle potenzialità tecnologiche in campo sanitario ed è espressione di altissima professionalità;

ad aggravare gli effetti della situazione venutasi a determinare vi sono anche le inevitabili ricadute sull'occupazione,

impegna il Governo:

a istituire un apposito Fondo nazionale di garanzia per il credito delle imprese operanti nel settore biomedicale, opportunamente ristrutturato, almeno per quanto riguarda le regioni commissariate».

G2.151

BASSOLI, BIANCHI, MERCATALI, LEGNINI, BOSONE, COSENTINO, CHIAROMONTE,
DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,
per le parti di competenza,

premessi che:

il 21 giugno 2002 a Copenhagen l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'Europa territorio "*polio free*", cioè libera dalla poliomielite, ma i cittadini colpiti dalla malattia della poliomielite e dai suoi effetti tardivi, denominati sindrome *post-polio*, si trovano ad affrontare nuove problematiche che non trovano giuste risposte nelle istituzioni;

dall'inizio degli anni Ottanta, nei portatori di esiti di poliomielite, sono continuamente aumentate le segnalazioni di tardivo e improvviso deterioramento delle funzioni necessarie alle attività quotidiane, tanto da ipotizzare che i diversi problemi, riscontrabili a distanza di anni da un episodio acuto di polio, fossero riconducibili ad un'unica eziopatogenesi capace di aggravare notevolmente la loro già invalidante patologia;

questo deterioramento, ben conosciuto negli altri Paesi, è denominato con diversi termini: "effetti tardivi della polio", "sequele *post-polio*", "*post-polio*" o "disfunzione dei muscoli *post-polio*"; questa "atrofia progressiva muscolare" oggi viene più comunemente definita dai clinici e dai ricercatori come "sindrome conseguente alla malattia della poliomielite" o più semplicemente come l'ha definita il medico Einarson "sindrome *post-polio*" (PPS);

benché oggi in Italia la poliomielite non rappresenti più un problema sanitario, vi è un numero molto elevato di persone, stimate in circa settantamila, sopravvissute alla poliomielite (*poliosurvivor*), che ne hanno subito e ne patiscono tuttora gli esiti. Dagli atti del XXXII Congresso della Società italiana di neurologia, tenutosi a Rimini nel 2001, possiamo apprendere che l'incidenza della sindrome *post-polio* sui cittadini sopravvissuti alla polio è di circa l'80 per cento, con oltre 56.000 casi stimati;

i cittadini sopravvissuti alla polio, dopo l'eradicazione della poliomielite nel nostro Paese, hanno assistito a un progressivo disinteresse, se non addirittura a una vera e propria indifferenza, nei loro confronti. Indifferenza manifestata in primo luogo nella dismissione dei vari centri di ricerca, di recupero e di riabilitazione, seguita alla totale mancanza di informazione da parte dei medici e vissuta nel quasi totale disinteresse da parte delle istituzioni, incapaci di affrontare i problemi legati alla patologia della sindrome *post-polio* che, abbiamo visto, sono in costante crescita;

gli studi effettuati in Europa hanno portato alla conclusione che la sindrome *post-polio* dev'essere considerata e classificata come una patologia progressiva;

è quindi necessario realizzare a livello nazionale almeno quattro o cinque centri in grado di studiare, diagnosticare e curare la patologia poliomielitica e i suoi effetti tardivi, in collegamento con strutture universitarie che effettuano ricerche sul secondo neurone di moto e sulle cellule staminali;

i sintomi principali della sindrome *post-polio* sono: dolori muscolari e articolari, debolezza della muscolatura residua, crampi e fascicolazioni, affaticamento, ipostenia muscolare, perdita delle capacità funzionali motorie pre-esistenti, intolleranza al freddo, nuove atrofie muscolari e presenza di disturbi psichici. Inoltre, negli esiti di polio con interessamento bulbare, la sindrome *post-polio* provoca più frequentemente disturbi cardiovascolari e respiratori;

per tali ragioni è necessario che lo Stato riconosca l'esistenza della sindrome conseguente alla malattia della poliomielite e la consideri come facente parte delle sequele ultime e ingravescenti della poliomielite stessa, ed inoltre che essa sia trattata come malattia neurologica cronica e invalidante, inserendola quindi tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie, in tal modo fornendo una risposta appropriata al problema;

a tal fine è necessaria l'individuazione sul territorio nazionale delle strutture sanitarie pubbliche idonee alla ricerca, alla diagnosi e alla riabilitazione di questa grave patologia, nonché di centri di ricerca per lo studio di detta sindrome. Questi centri dovrebbero lavorare in collaborazione con strutture sanitarie pubbliche regionali in cui verrebbero effettuati gli interventi di terapia riabilitativa in regime di ricovero;

è altresì necessaria l'istituzione di idonei corsi di formazione da inserire nel programma nazionale per la formazione continua prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la diagnosi ed i relativi protocolli terapeutici della sindrome *post-polio*,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie per l'individuazione sul territorio nazionale delle strutture sanitarie pubbliche idonee alla ricerca, alla diagnosi e alla riabilitazione di questa grave patologia, nonché di centri di ricerca per lo studio di detta sindrome al fine di dare una risposta - seppur tardiva - a queste migliaia di persone che hanno visto sempre sottovalutato il loro problema a causa della totale mancanza di informazione da parte dei medici, del quasi totale disinteresse da parte delle istituzioni, incapaci di affrontare i problemi legati alla patologia della sindrome *post-polio*».

G2.152

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a destinare risorse sufficienti, a valere sul gettito atteso dall'entrata in vigore dello scudo fiscale, per stabilizzare la misura del 5 per mille, agevolazione attesa da organizzazioni di volontariato, enti di ricerca scientifica e sanitaria, ed associazioni ambientaliste e di promozione sociale che lamentano forti ritardi nell'erogazione del contributo».

G2.153

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI,
MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premessi che:

ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche

europee comunica al Parlamento le informazioni relative alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte; alle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea; al procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;

ad oggi risultano aperte sedici procedure di infrazione ai sensi del suddetto articolo 228, due delle quali sono oggetto di disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge; due procedure di infrazione sono giunte allo stadio di ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee e sei di esse sono allo stadio di parere motivato;

considerato che:

il contenzioso comunitario può provocare serie conseguenze finanziarie dovute all'irrogazione da parte della Corte di Giustizia di pesanti sanzioni pecuniarie a carico del nostro Paese,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento su quale voce di bilancio tali sanzioni pecuniarie gravano e a quanto ammontano complessivamente».

G2.154

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI, SOLIANI, LEGNINI, GHEDINI, VITA, ROILO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010 e del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010,

preso atto che:

il Governo non ha provveduto a rifinanziare in modo adeguato i diversi fondi destinati alle attività delle minoranze linguistiche e previsti da specifiche leggi nazionali e precisamente:

legge 23 febbraio 2001, n. 38, per la minoranza linguistica slovena;

legge 21 marzo 2001, n. 73, per la minoranza italiana in Slovenia e Croazia,

considerato che:

il mancato adeguamento sopra descritto mette in grandi difficoltà l'organizzazione e l'associazionismo delle minoranze, nonché l'attività di supporto alle stesse attraverso gli enti locali;

tale situazione comporta di fatto una diminuzione del livello di tutela delle minoranze presenti in Italia in contrasto con i principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi specifiche italiane e dalle convenzioni inter-

nazionali e trattati sottoscritti dal Governo italiano, non da ultimo il Trattato di Lisbona;

la minoranza slovena nel Friuli Venezia Giulia e la minoranza italiana in Slovenia e Croazia rappresentano per tali territori una ricchezza da non disperdere e contribuiscono in modo rilevante alla crescita dei rapporti transfrontalieri;

la giusta attenzione per le rispettive minoranze comporta un tassello importante anche nei rapporti tra l'Italia e la Repubblica di Slovenia, che negli ultimi anni hanno subito una positiva evoluzione,

impegna il Governo:

a rivedere la propria politica nei confronti delle minoranze linguistiche, adottando misure necessarie alla loro tutela e valorizzazione e ad incrementare i fondi previsti per le loro attività».

G2.155

RUSCONI, BLAZINA, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, GARAVAGLIA Mariapia, BASTICO, CERUTI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

è da tempo che le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro sollecitano interventi di carattere fiscale;

le misure di contenimento della spesa pubblica adottate con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e confermate con la legge 22 dicembre 2008, n. 204 (legge di bilancio 2009) colpiscono, insieme agli altri, il settore dello sport, a cominciare dai trasferimenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

in particolare, le associazioni segnalano che è dalla legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003), recante, all'articolo 90, disposizioni per l'attività dilettantistica, che non viene adeguata la soglia massima dei proventi commerciali per accedere alla forfetizzazione di IVA e di IRES;

l'ammontare delle indennità, rimborsi, premi e compensi ai fini della formulazione del reddito; la deducibilità delle spese di pubblicità; l'ammontare delle erogazioni liberali,

impegna il Governo:

a valutare, ove lo consentano le condizioni di stabilizzazione del bilancio pubblico, nel contesto di un impegno generale per contrastare le avversità del ciclo economico, la possibilità di dare risposte positive, nei termini richiamati, a un settore di così grande importanza sociale».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

Pag. 1

Seduta N. 0276

del 10/11/2009 14.19.10

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1790. Em. 1.1, Mascitelli e Lannutti	256	255	000	122	133	128	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1790. Em. 1.2, Pistorio e altri	256	255	000	124	131	128	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1790. Articolo 1	258	257	000	134	123	129	APPR.
004	Nom.	DDL n. 1790. Em. 1.0.5, Finocchiaro e altri	265	264	000	125	139	133	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1790. Em. 1.0.800, Vitali	265	264	000	124	140	133	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1790. Em. 1.0.801, Bettamio	266	265	004	126	135	133	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1790. Em. 1.0.802, Vitali e altri	267	266	000	126	140	134	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1790. Prima parte em. 1.0.803, Finocchiaro e altri	265	264	000	126	138	133	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1790. Em. 1.0.808, Vitali	267	266	000	127	139	134	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1790. Em. 1.0.812, Fosson e altri	271	270	004	129	137	136	RESP.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0276 del 10/11/2009 14.19.10 Pagina 1

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000010									
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
ADAMO MARILENA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
AGOSTINI MAURO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRI LAURA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO										
ANDRIA ALFONSO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	A
ASTORE GIUSEPPE	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO										
BAIO EMANUELA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	C	F	C	C	A	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BASSOLI FIORENZA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO				C	C	C	C	C	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	F	C	C	A	C	C	C	A
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
BIANCHI DORINA									F	F
BIANCO ENZO		F	C	F	F	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
BONINO EMMA										
BORNACIN GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0276 del 10/11/2009 14.19.10 Pagina 3

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000010									
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
CUFFARO SALVATORE	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
CURSI CESARE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO		C	F		C	C	C	C	C	
D'ALI' ANTONIO	C		F	C	C	C	C	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO										F
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	C	C	F	C	C	M	C	C	C	C
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
DE ECCHER CRISTANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELLA SETA ROBERTO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI GIACOMO ULISSE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
DI NARDO ANIELLO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
DINI LAMBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
DIVINA SERGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	A
DONAGGIO CECILIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO										
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FERRANTE FRANCESCO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
FERRARA MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI ALBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0276 del 10/11/2009 14.19.10 Pagina 4

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000010									
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
FLERES SALVO	C	C	F	C	C	A	C	C	C	A
FLUTTERO ANDREA	C	C	F	C		C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
FRANCO PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO				C	C	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO										C
GENTILE ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
GHEDINI RITA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
GIORDANO BASILIO				C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	C	C	M	C	C	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
GRANAIOLO MANUELA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO				C	C	C	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
LENNA VANNI				C	C	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA										
LI GOTTI LUIGI	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0276 del 10/11/2009 14.19.10 Pagina 6

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000010									
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
NESSA PASQUALE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO										
ORSI FRANCO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PARAVIA ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO										
PASSONI ACHILLE	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
PEDICA STEFANO				F	F	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
PERDUCA MARCO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO										
PINOTTI ROBERTA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PISANU BEPPE				C	C	C	C	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
PITTONI MARIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PORETTI DONATELLA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO			F	C	C	C	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANDAZZO NINO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI PAOLO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO	F	F	C	F	F	F	F	F		F
RUTELLI FRANCESCO					F	F	F	F	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Barelli, Belisario, Bettamio, Calabrò, Caliendo, Casoli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Colli, Confini, Davico, De Gregorio, Della Monica, Dell'Utri, Delogu, Fazzone, Ferrara, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Massidda, Messina, Palma, Pera, Pontone, Ramponi, Saccomanno, Torri e Viespoli.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Giuseppe Astore ha comunicato che cessa di far parte del Gruppo parlamentare Italia dei Valori e che aderisce al Gruppo Misto.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo del Partito Democratico, con lettera del 6 novembre 2009, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

12^a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Soliani in sostituzione del senatore Leopoldo Di Girolamo, dimissionario dal Senato;

13^a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ferrante e cessa di farne parte la senatrice Soliani.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Molinari Claudio

Modifiche al codice civile e al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di trascrizione dei trasferimenti mortis causa (1860)
(presentato in data 06/11/2009);

senatore Legnini Giovanni

Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, recante «Ordinamento della professione di perito agrario» (1861)
(presentato in data 06/11/2009);

DDL Costituzionale

senatore Pera Marcello

Elezione diretta del Presidente della Repubblica e Capo del Governo (1862)
(presentato in data 06/11/2009);

senatore D'Alia Gianpiero

Modifica all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rilascio di concessioni edilizie ai fini di tutela e salvaguardia del territorio (1863)
(presentato in data 10/11/2009);

senatori Franco Vittoria, Ghedini Rita, Adamo Marilena, Armato Teresa, Barbolini Giuliano, Bassoli Fiorenza, Blazina Tamara, Chiaromonte Franca, Chiurazzi Carlo, Della Monica Silvia, Donaggio Cecilia, Fioroni Anna Rita, Fontana Cinzia Maria, Garavaglia Mariapia, Incostante Maria Fortuna, Marinaro Francesca Maria, Mongiello Colomba, Passoni Achille, Soliani Albertina, Treu Tiziano, Vita Vincenzo Maria, Roilo Giorgio
Misure per l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne (1864)
(presentato in data 10/11/2009).

Disegni di legge, nuova assegnazione

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
in sede deliberante*

Sen. Peterlini Oskar

Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanità)

Già assegnato, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Aff. cost.)

(assegnato in data 10/11/2009);

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
in sede deliberante*

Sen. Piccioni Lorenzo

Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Aff. cost.)

(assegnato in data 10/11/2009);

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
in sede deliberante*

Sen. Saccomanno Michele ed altri

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Aff. cost.)

(assegnato in data 10/11/2009);

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
in sede deliberante*

Sen. Bianchi Dorina

Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Aff. cost.)

(assegnato in data 10/11/2009);

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
in sede deliberante*

Sen. Zanetta Valter

Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Aff. cost.)

(assegnato in data 10/11/2009).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ª Commissione permanente Aff. cost. in data 09/11/2009 il senatore Vizzini Carlo ha presentato la relazione unica 1840, 1201, 1782 e 1789-A sui disegni di legge:

Sen. Gasparri Maurizio ed altri

«Istituzione della "Giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace"» (1201)

Sen. Torri Giovanni, Sen. Divina Sergio

«Istituzione delle "Giornate della memoria dei caduti nelle missioni di pace"» (1782)

Sen. D'Alia Gianpiero

«Istituzione della "Giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace"» (1789)

Dep. Ascierio Filippo

«Istituzione della "Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace"»

(1840) C.139 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.549, C.2799, C.2850).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 novembre 2009, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» (n. 150).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito – alla 2^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro il termine del 10 dicembre 2009. Le Commissioni 1^a, 6^a e 10^a potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 30 novembre 2009. L'atto è altresì deferito – per le conseguenze di carattere finanziario – alla 5^a Commissione che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 10 dicembre 2009.

Governmento, trasmissione di atti e documenti

Con lettera in data 2 novembre 2009, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Fondi (LT).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 3 novembre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 278, la relazione della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi sull'impiego delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge. (Doc. XXVII, n. 14).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente.

Il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, con lettera in data 4 novembre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, commi 68 e 69, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa nell'amministrazioni statali e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, aggiornata al mese di ottobre 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. CCVIII-bis*, n. 2).

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 3 novembre 2009, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale n. 830, relativo alla seduta tenutasi il 24 settembre 2009.

Il predetto verbale è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11^a Commissione permanente (n. 94).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 5 novembre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la delibera n. 18/2009/G di approvazione della relazione concernente «la Gestione delle risorse del Fondo unico dello spettacolo destinate al settore cinematografico».

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (Atto n. 266).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto del Consiglio regionale del Piemonte concernente l'esame del disegno di legge Senato n. 1611 riguardante gli atti di indagine.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 2^a Commissione permanente (n. 21).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 21 ottobre 2009, ha inviato il testo di una risoluzione, approvata dal Parlamento stesso nel corso della tornata del 7-8 ottobre 2009, sul Vertice del G20 di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 (*Doc. XII*, n. 373). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 5^a Commissione permanente.

Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale – Assemblea interparlamentare europea della sicurezza e della difesa – ha inviato, in data 1^a luglio 2009, il testo di sette raccomandazioni e di una risoluzione, approvati da quel consesso nel corso della 56^a Sessione Plenaria, svoltasi a Parigi dal 2 al 4 giugno 2009:

raccomandazione n. 835 sulle nuove prospettive di cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza tra l'UE e gli USA – replica al rapporto annuale del Consiglio (*Doc. XII-ter*, n. 24);

raccomandazione n. 836 sulla guerra in Afghanistan: quale strategia per l'Europa (*Doc. XII-ter*, n. 25);

raccomandazione n. 837 sui veicoli blindati europei: i programmi in corso (*Doc. XII-ter*, n. 26);

raccomandazione 838 sulla PESD e il futuro dei Balcani occidentali – replica al rapporto annuale del Consiglio (*Doc. XII-ter*, n. 27);

raccomandazione 839 sulle operazioni militari dell'Unione europea – Replica alla relazione annuale del Consiglio (*Doc. XII-ter*, n. 28);

raccomandazione 840 sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro la pirateria (*Doc. XII-ter*, n. 29);

raccomandazione 841 sulla sorveglianza e conoscenza dell'ambiente spaziale (*Doc. XII-ter*, n. 30);

risoluzione n. 136 sulla formazione europea e progetto Erasmus militare (*Doc. XII-ter*, n. 31).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Villari e Serafini Giancarlo hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00191 dei senatori Zanetta ed altri.

Mozioni

BRICOLO, LEONI, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI Alberto, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI. – Il Senato,

premesso che:

il 3 novembre 2009 la seconda sezione della Corte europea per i diritti dell'uomo ha accolto il ricorso, sollevato da Soile Lautsi, cittadina italiana originaria della Finlandia, che nel 2002 aveva chiesto all'istituto statale Vittorino da Feltre di Abano Terme (Padova), frequentato dai suoi due figli, di togliere i crocefissi dalle aule;

nell'accogliere il ricorso, la Corte europea per i diritti dell'uomo ha affermato che la presenza dei crocefissi nelle aule scolastiche costituisce una violazione del diritto dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni e del diritto degli alunni alla libertà di religione; secondo la Corte la presenza di un crocefisso può essere facilmente interpretata dagli studenti di tutte le età come un segno religioso e far sentire loro di essere in un ambiente scolastico che influenza le scelte legate alla religione. La libertà di non credere in nessuna religione non è limitata all'assenza di servizi religiosi o di educazione religiosa: è estesa alle pratiche e ai simboli che esprimono un credo, una religione o ateismo; questa libertà – secondo i giudici della Corte europea – merita particolare protezione se ciò che esprime un credo è piazzato in una situazione che non si può evitare, o si potrebbe farlo solo attraverso sforzo e sacrificio sproporzionato;

la pronuncia della Corte europea per i diritti dell'uomo ha radicalmente capovolto le valutazioni effettuate dai giudici nazionali aditi dalla ricorrente nei ricorsi di primo e secondo grado. Sia il Tar del Veneto che il Consiglio di Stato avevano, infatti, respinto il ricorso della signora Lautsi affermando che «il crocefisso è un simbolo della storia, della cul-

tura e dell'identità italiana» e pertanto «è diventato uno dei valori secolari della Costituzione italiana e rappresenta i valori della vita civile»;

nell'accogliere il ricorso della signora Lautsi, la Corte europea per i diritti dell'uomo ha inoltre condannato il Governo italiano a risarcire alla signora 5.000 euro per danni morali;

se la libertà religiosa, di credenza e di coscienza è un diritto inviolabile consolidato nella cultura del popolo italiano e riconosciuto in modo inequivocabile dal combinato disposto degli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione italiana, è innegabile che il patrimonio storico culturale del Paese affonda le proprie radici nella civiltà e nella tradizione cristiana;

nel nostro Paese, l'esposizione del crocefisso nei luoghi statali è tuttora regolata dall'art. 118 del regio decreto del 30 aprile 1924, n. 965 (recante «Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media»), nella parte in cui include il crocefisso tra gli «arredi» delle aule scolastiche e ne impone l'esposizione in ogni scuola e nei tribunali;

il Consiglio di Stato, nel parere n. 63 conferito in data 27 aprile 1988, ha autorevolmente avallato la suddetta disposizione, rilevando che «il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa»;

sempre il Consiglio di Stato, nel citato parere, ha argomentato che «la Costituzione repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca (...) fa parte del patrimonio storico», soggiungendo che la presenza dell'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche non può «costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa»;

nel citato parere, il Consiglio di Stato ha riconosciuto inequivocabilmente che le disposizioni (articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e l'allegato c del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297), concernenti l'esposizione del crocefisso nelle scuole sono tuttora legittimamente operanti, che le medesime non si sono mai poste in contrasto con i Patti Lateranensi, né tanto meno con l'ordine relativo all'esposizione del crocefisso nelle scuole;

il nuovo Trattato di riforma dell'Unione europea adottato in data 18 e 19 ottobre 2007 a Lisbona – il cui processo di ratifica è, ad oggi, ancora pendente – definisce, all'articolo 6, il quadro giuridico per l'adesione della UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). In particolare, è significativo osservare come l'articolo 6 del Trattato stabilisca che i diritti fondamentali della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituiscono principi generali del diritto dell'Unione, come risultanti dalla comune tradizione costituzionale degli Stati membri; inoltre, le disposizioni della Convenzione non possono determinare un ampliamento delle competenze dell'Unione, come definite nei Trattati;

l'art. II-112, comma 4, del Trattato di Lisbona, inoltre, ribadisce che, laddove la CEDU riconosca diritti fondamentali quali risultano dalle

tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti devono essere interpretati «in armonia» con dette tradizioni;

le richiamate disposizioni dell'art. 6 del Trattato di Lisbona confermano come l'Unione europea non abbia inteso prevedere un'adesione totale ed incondizionata alla CEDU; all'inverso, il richiamo ai diritti, alle libertà ed ai principi in essa disciplinati sono stati vincolati al rispetto di due fondamentali limiti, il primo (valoriale) coincidente con l'armonia con le tradizioni costituzionali degli Stati membri, il secondo (procedurale) consistente nel rispetto del riparto di competenze tra l'Unione e gli Stati membri come definito dallo stesso Trattato;

considerato che il crocefisso, oltre a rappresentare un simbolo culturale e religioso, è stato identificato con costante giurisprudenza dai giudici nazionali come uno dei valori secolari della Costituzione, e che pertanto è legittimo domandarsi se, nel caso di specie, possano ritenersi soddisfatte le condizioni previste dal Trattato di Lisbona;

in particolare, si evidenzia come la pronuncia della Corte di Strasburgo abbia interpretato il riferimento alla libertà religiosa contenuto nella CEDU in maniera non conforme alla tradizione costituzionale italiana;

il nostro Stato, attraverso il Concordato e la protezione costituzionale di cui esso gode a norma dell'art. 7 della Costituzione, riconosce alla Chiesa cattolica un fondamentale ruolo storico e sociale dato da un'antica ininterrotta tradizione che lega il popolo italiano alle vicende della Chiesa cattolica. Il Concordato del 1984, pur superando l'affermazione prevista dal Trattato del 1929 per cui «la religione cattolica apostolica romana» veniva considerata «la sola religione dello Stato», ha riaffermato allo stesso tempo che non sussiste una situazione di parità fra la Chiesa cattolica e le altre confessioni, né sul piano legislativo ordinario né sul piano costituzionale, come confermato dall'importante missione educativa affidata alla Chiesa cattolica, dalla previsione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, dal riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico e dalla riserva ai tribunali ecclesiastici, nei limiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale, delle relative sentenze di nullità;

va inoltre ricordato che la religione cattolica, rispetto alle altre fedi, gode di una maggiore protezione anche in sede penale nell'ipotesi di «delitti contro il sentimento religioso» e che la Corte costituzionale, più volte adita in materia, ha rigettato le istanze volte a mettere in luce una violazione del principio di uguaglianza e di libertà, considerata la maggiore intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese alla fede cattolica dato l'inscindibile legame tradizionale con il popolo italiano;

la particolare tutela che il nostro Paese riconosce alla religione cattolica non costituisce, per altro verso, negazione o limitazione della libertà religiosa delle altre confessioni. L'immagine del crocefisso nelle aule scolastiche, o più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il crocefisso o la croce si trovano ad essere esposti non costituisce, infatti, motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa; risulterebbe inaccettabile per la storia e per la tradizione dei nostri popoli, se

la decantata laicità della Costituzione repubblicana fosse malamente interpretata nel senso d'introdurre un obbligo di rimozione del crocefisso; esso, al contrario, rimane per migliaia di cittadini, famiglie e lavoratori il simbolo della storia condivisa da un intero popolo;

rispetto a questo sentimento religioso diffuso, si stanno da ultimo affermando tendenze laiciste che, in nome del rispetto della libertà religiosa, impongono l'abbandono di quelle tradizioni che costituiscono un punto di riferimento fondamentale per le nostre radici culturali; il riferimento, in particolare, è alle azioni avviate da alcuni insegnanti e presidi nelle nostre scuole per sospendere quei riti – come il presepe e i canti natalizi – che da sempre contraddistinguono il Natale cattolico;

la Commissione europea non ha commentato la sentenza della Corte europea dei diritti umani sul crocefisso nelle scuole, affermando che si tratta di una decisione che «viene da un'istituzione che non appartiene all'Unione europea» e ribadendo che la questione «è di esclusiva competenza dei paesi membri»;

la complessità del rapporto intercorrente tra il sistema comunitario e quello internazionale della CEDU nella tutela dei diritti impone di interrogarsi in modo strutturale sul rischio di un conflitto permanente tra le diverse tradizioni costituzionali, che sembra destinato ad incrementare soprattutto dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, compromettendo la tutela delle identità nazionali;

l'integrazione europea, per essere non solo formale, ma anche sostanziale e valoriale, deve fondarsi su un rispetto delle identità che contraddistinguono i popoli europei. L'Europa non può ignorare da dove deriva la sua stessa democrazia. È, infatti, innegabile che sia proprio la tradizione cristiana ad aver consegnato alla storia il moderno concetto di persona (cioè dell'individuo che in quanto tale, prima ancora di essere cittadino, è portatore di dignità e di diritti), principio recepito come fondante da tutte le costituzioni laiche degli Stati membri dell'Unione europea. Un'Europa che rinuncia alla propria anima è destinata a morire. Relegare la religione alla sfera privata, escludendo la tradizione religiosa dell'Europa dal dialogo pubblico, è un grave errore che rischia di far precipitare le nuove generazioni in un vuoto valoriale;

il Governo italiano, nell'esprimere un giudizio politico fortemente critico nei confronti della decisione della Corte europea, ha preannunciato il proprio ricorso nei confronti della sentenza,

impegna il Governo:

a farsi promotore, in tutte le sedi, comunitarie ed internazionali, dell'istanza di tutela dei simboli identitari che contraddistinguono il patrimonio culturale e religioso del popolo italiano, adottando gli opportuni strumenti politici, normativi e giudiziari atti a legittimare l'esposizione del crocefisso nelle scuole e negli edifici pubblici e confermandone con apposita circolare ministeriale il mantenimento tra gli arredi scolastici;

a promuovere, soprattutto nelle scuole, la tutela delle tradizioni e dei riti che contraddistinguono le festività cattoliche, a partire dal Natale, riconoscendo alle radici cristiane un valore fondante della nostra cultura.

(1-00196)

DIVINA, BRICOLO, MAURO, FILIPPI Alberto, LICASTRO SCARDINO, CARRARA, DI GIROLAMO Nicola, BETTAMIO, NESSA, GAMBA, AMATO, GALIOTO, LEONI, FRANCO Paolo, MONTANI, CAGNIN, VALLARDI, VACCARI, MARAVENTANO, MAZZA-TORTA, VALLI, BODEGA, PITTONI, GARAVAGLIA Massimo, RIZZI, MONTI, MURA, GARAVAGLIA Mariapia, STIFFONI, ADERENTI, BOLDI, TORRI. – Il Senato,

premessi che:

la scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina ha in dotazione aerei-scuola S.F. 260;

la stessa Aeronautica militare ha deciso di sostituire tali mezzi, giudicati non più adatti alle esigenze attuali, con altri aerei S.F. 260 di nuova costruzione;

contestualmente l'Aeronautica militare ha deciso di demolire gli aerei dismessi, letteralmente «tagliandoli a pezzi» e rottamando l'intero parco mezzi;

tali aerei S.F. 260 sarebbero mezzi idonei all'addestramento al volo per l'Aero Club d'Italia che già impiega tali mezzi nelle proprie scuole di volo,

impegna il Governo a considerare l'ipotesi di evitare la distruzione degli S.F. 260 che la scuola di volo di Latina intende dismettere, e nel contempo provvedere alla donazione di tali mezzi all'Aero Club d'Italia, ente vigilato, tra gli altri, dal Ministero della difesa, ed eventualmente predisporre gli atti per la vendita di quei mezzi all'acquisizione dei quali l'Aeroclub d'Italia non fosse interessato.

(1-00197)

Interpellanze

CIARRAPICO, CALIGIURI, GRAMAZIO, PARAVIA, TOTARO, SAIA, PALMIZIO, AMORUSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la legge n. 98 del 1994, recante «Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, ha definitivamente sancito che l'indennizzo per i beni perduti all'estero costituisce per i danneggiati un diritto soggettivo perfetto;

in forza di questa precisazione e nella giustificata presunzione di avere diritto ad una valutazione congrua ed equa, molti cittadini italiani, enti e società italiane rimpatriati dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia hanno presentato domanda di indennizzo al Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che agli interpellanti risulta che:

in moltissimi casi sono emerse discordanze tra le stime fatte dall'Ufficio tecnico erariale, oggi Agenzia del territorio, e gli elementi di valutazione presentati dagli interessati;

sono state altresì respinte richieste di revisione delle valutazioni dei beni immobili per riconsiderare con criteri diversi le consistenze quantitative e qualitative nonché i parametri valutativi adottati;

preso atto che in Parlamento sono all'esame delle competenti Commissioni permanenti diverse proposte di legge presentate da vari Gruppi, riguardanti gli indennizzi a cittadini e imprese italiani allontanati dalle ex colonie,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, ritengano di dover intervenire nelle sedi che riterranno più opportune e con i mezzi che riterranno più idonei, al fine di riaprire l'annosa questione relativa agli indennizzi per i beni confiscati ai cittadini italiani rimpatriati dalle ex colonie.

(2-00131)

Interrogazioni

CASSON. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nel mese di settembre 2009 diversi quotidiani hanno pubblicato l'estratto del certificato del casellario giudiziale relativo all'allora direttore del quotidiano «Avvenire», Dino Boffo, che riportava, tra l'altro, taluni dati relativi al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti per il reato di cui all'articolo 660 codice penale;

ai sensi degli artt. 24, comma 1, lett. e) e 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, il certificato del casellario giudiziale richiesto da Pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi, privati e anche dall'interessato, non comprende i dati relativi ai decreti penali di condanna, che dovrebbero invece figurare unicamente nei certificati richiesti «per ragioni di giustizia», dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

l'ufficio del responsabile dell'accesso al sistema, istituito nell'ambito dell'ufficio centrale presso il Ministero della giustizia è l'organo competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 e del decreto direttivo del Ministro della giustizia del 25 gennaio 2007, a provvedere «in conformità alle disposizioni impartite dal dirigente dell'ufficio centrale, sulle richieste di attivazione, modifica e revoca dell'accesso al sistema, nel rispetto dei profili di utenza predeterminati dall'amministrazione nella fase di definizione delle politiche di sicurezza» (art. 5, comma 3, del decreto direttoriale citato);

il Ministero è quindi l'unico organo abilitato, attraverso il suddetto ufficio, a verificare e autorizzare gli accessi al casellario giudiziale, che sono effettuati mediante tracciamento proprio al fine di evitare casi di accesso abusivo;

in ragione della rilevanza sociale e giuridica della vicenda relativa alla diffusione dei dati giudiziari riferiti al direttore Boffo, il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato al Ministero della giustizia una richiesta di informazioni per avere conferma che il casellario giudiziario sia dotato di adeguate misure di sicurezza che consentano di accertare chi ha accesso al sistema e per essere rassicurato sul fatto che ogni ac-

cesso al casellario relativo al decreto penale emesso nei confronti del direttore di «Avvenire» sia stato effettuato in modo lecito, da parte di soggetti legittimati e nel rispetto della legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa fornire adeguate informazioni in ordine ad eventuali accessi abusivi al sistema del casellario giudiziale nell'ambito della vicenda relativa al caso Boffo o in altre ipotesi;

se il sistema del casellario giudiziale sia dotato di misure tecniche idonee a prevenire accessi abusivi ai dati giudiziari dei cittadini, al fine di garantirne il diritto alla protezione dei dati personali.

(3-01026)

DELLA SETA, FERRANTE. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

75.000 ettari di territorio contaminato da fibre di amianto, in attesa della bonifica dei siti, continuano a mettere a rischio la salute dei cittadini. Molte sono state le battaglie sostenute da associazioni, comitati, sindacati per mettere in sicurezza il territorio e riconoscere i diritti delle famiglie dei lavoratori danneggiati – e in molti casi, purtroppo, uccisi – dalla sostanza estratta, lavorata, smaltita, abbandonata. Sono oltre 9.000 i casi di mesotelioma pleurico, il tumore dell'apparato respiratorio strettamente connesso all'inalazione della fibra di amianto riscontrati in Italia dal 1993 al 2004, con una esposizione che nel 70 per cento dei casi è stata di tipo professionale; questi, in estrema sintesi, i temi di «Liberi dall'amianto», il *dossier* di Legambiente presentato a Torino, nel corso della seconda conferenza nazionale non governativa «Amianto e giustizia», promossa da un vasto cartello di associazioni tra cui l'Associazione italiana esposti amianto (AIEA), Legambiente, Medicina democratica nazionale e l'associazione Medici per l'Ambiente (Isde), alla quale hanno aderito anche le sigle sindacali CISL, FIM CISL, CUB, COBAS, CGIL, FISMIC, FIOM CGIL;

l'amianto in Italia è presente in molte zone e in varie forme. Il numero eccezionale dei casi di mesotelioma alla pleura si spiegano anche con il *record* non invidiabile della produzione di amianto che deteneva l'Italia fino al 1992 di secondo produttore europeo con oltre 3,7 milioni di tonnellate di amianto grezzo estratto, prodotto e commercializzato in tutto il Paese, con alcune situazioni eccezionali, come il caso del milione di metri quadrati utilizzati nelle coperture di edifici privati di Casale Monferrato (Alessandria), ai 45 milioni di metri cubi di pietrisco di scarto contaminato utilizzato per il rimodellamento dei versanti e delle valli circostanti la miniera di Balangero (Torino), passando per i 90.000 metri cubi di fibra contenuti nello stabilimento produttivo di cemento-amianto nella città di Bari, fino ad arrivare ai 40.000 *big bags* con rifiuti d'amianto prodotti fino ad oggi nella bonifica di Bagnoli a Napoli;

a giudizio degli interroganti questi sono numeri da vera e propria emergenza nazionale, che indicano con chiarezza i rischi che con una parte significativa dei cittadini nel Paese, che vivono in quei 75.000 ettari di territorio interessati dalla presenza dell'amianto e inseriti nel Programma nazionale di bonifica del Ministero dell'ambiente. Ci sono ampie

porzioni di province come quella di Alessandria, con Casale Monferrato e 47 comuni limitrofi costruiti con l'amianto, città come Napoli (quartiere di Bagnoli) e Siracusa caratterizzate dalla presenza di stabilimenti di produzione di cemento amianto nelle loro zone industriali, comuni come Bari e Broni (Pavia) che ancora oggi ospitano nel centro abitato importanti siti produttivi dismessi che lavoravano la «fibra killer», fino ad arrivare alle miniere di Balangero (Torino), la più grande d'Europa, ed Emarese (Aosta) da dove veniva estratto il minerale prima della lavorazione nelle cementerie italiane e non solo;

sono almeno 2.000 all'anno le morti causate dall'esposizione all'amianto in Italia: circa 900 per mesotelioma pleurico, altrettanti per il tumore ai polmoni, il resto per il tumore alla laringe e alle ovaie. Ma altre fonti parlano addirittura di 3-4.000 decessi all'anno. I settori lavorativi che più hanno esposto i lavoratori all'amianto sono stati l'edilizia, i cantieri navali e ferroviari, l'industria pesante (metalmecanica e metallurgica) e ovviamente quella del cemento amianto. Tutti questi dati purtroppo sono destinati a crescere alla luce del periodo di latenza della malattia. Gli epidemiologi prevedono un aumento di alcune decine di migliaia di casi nei prossimi anni delle malattie in individui in precedenza esposti all'amianto nell'ambiente professionale ma anche in quello domestico;

proprio per l'elevato numero di persone coinvolte e per la gravità della situazione sanitaria, la questione amianto è finita nelle aule di tribunale. Nell'aprile 2009 si è finalmente aperto, a Torino, il processo a carico dei responsabili della società Eternit SpA, gestore degli stabilimenti di Cavagnolo (Torino), Casale Monferrato (Alessandria), Bagnoli (Napoli) e Rubiera (Reggio Emilia), per i danni prodotti alla salute degli operai nelle lavorazioni di amianto, ritenute responsabili della morte e della malattia di migliaia di persone;

nello specifico lo stato attuale delle bonifiche è il seguente: a Casale Monferrato sono state portate a termine le bonifiche dello stabilimento e della sponda destra del fiume Po; nello stabilimento Eternit di Bagnoli la bonifica è arrivata al 40-45 per cento dell'ultimo lotto dei lavori preventivati e la conclusione definitiva è prevista per i primi mesi del 2010, qualche passo in avanti, anche se solo negli interventi di messa in sicurezza, è stato fatto anche sull'impianto Fibronit di Bari e su quello Eternit di Siracusa. Nel sito siracusano invece sono stati eseguiti gli interventi d'emergenza sullo stabilimento, sulla scogliera e sull'area a mare con la rimozione e lo smaltimento di circa 12.500 tonnellate di materiali contaminati da amianto, per una spesa complessiva di circa 24,5 milioni di euro;

per quanto concerne invece i restanti siti di interesse nazionale, continuano gli imperdonabili ritardi sugli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, sulle caratterizzazioni e sui progetti preliminari e definitivi di bonifica. È il caso di Broni della miniera di Emarese e della miniera di Balangero, classificato come uno dei 15 siti di interesse nazionale addirittura nel 1998,

si chiede conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei gravi motivi, che nonostante l'urgenza sanitaria, stanno causando il rallentamento, e in taluni casi anche il blocco, delle bonifiche dei siti inquinati;

se non intendano, per snellire le farraginose procedure, vista l'urgenza sanitaria, a giudizio degli interroganti, oramai inderogabile, promuovere iniziative di competenza atte a spostare la gestione dell'iter in ambito locale, presso le Regioni o i Comuni, assicurando al Ministero e agli enti tecnici nazionali il compito di supportare, verificare e indirizzare il procedimento, garantendo, in tal modo, ai cittadini trasparenza e disponibilità delle informazioni sullo stato di avanzamento del risanamento ambientale;

se non intendano urgentemente individuare, e rendere immediatamente disponibili, adeguate risorse economiche che permettano finalmente di portare a completamento le bonifiche di tutti i siti individuati, comprendendo anche gli stabilimenti produttivi di aziende fallite, attraverso la creazione di un Fondo nazionale sul modello del *Superfund* statunitense;

se non intendano urgentemente predisporre una campagna informativa sui rischi derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto dovuta al deterioramento e allo smaltimento illegale delle strutture in cemento-amianto dismesse;

se non intendano immediatamente, tramite anche atti normativi, riconoscere i diritti, anche economici, delle vittime e delle loro famiglie, in modo da evitare che tutto questo possa ripetersi ancora nel futuro;

se corrisponda al vero che i verbali delle conferenze dei servizi, fondamentali per ricostruire lo stato di avanzamento dell'iter di bonifica dei siti di interesse nazionale contaminati da amianto, non abbiano alcuna forma di pubblicità e quali siano i motivi di tale restrizione.

(3-01028)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

STRADIOTTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'Agenzia delle entrate con la circolare del 10 ottobre 2009 n. 43/E avente per oggetto «Emersione di attività detenute all'estero. Articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni» ha emanato le direttive al fine di far emergere attività e beni detenuti all'estero, indicando tra l'altro i Paesi dai quali è possibile effettuare la regolarizzazione;

per i Paesi non indicati nell'allegato della predetta circolare, come ad esempio la Croazia, non è possibile ottenere la regolarizzazione ma solo il rimpatrio in quanto non vi è un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;

la lista dei Paesi collaborativi è molto ristretta; essa infatti comprende complessivamente 36 Paesi di cui 26 dell'Unione europea, escludendo la Croazia anche se è prossimo il suo ingresso nell'Unione;

migliaia di italiani possessori di beni immobili, acquistati direttamente o ricevuti in eredità, situati sul suolo croato sono tenuti a «scudare» tali beni in quanto gli stessi non sono stati indicati nel modulo RW della dichiarazione dei redditi;

i dati nel modulo RW sono richiesti solitamente per fini statistici, motivo per cui molte persone, a quanto risulta all'interrogante, talune volte consigliate in tal senso dagli stessi professionisti, non hanno ritenuto importante provvedere alla relativa compilazione;

a giudizio dell'interrogante, la predetta circolare impedisce di fatto a molti contribuenti che risiedono nelle Regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia di ereditare i beni dei propri padri istriani e dalmati solo perché la Croazia non è un Paese collaborativo con l'Italia ed invita gli stessi a liquidare tali immobili;

inoltre, ad opinione dell'interrogante i predetti contribuenti sono vittime di un trattamento fiscale particolarmente ingiusto: essi, infatti, dopo averli acquistati o ereditati in modo regolare, pagando non solo le relative tasse ma continuando a versare anche le imposte ai Paesi dove i beni sono allocati, vengono considerati dal fisco italiano degli evasori anche se tali beni non producono alcun reddito,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché venga riconosciuto l'esonero dallo scudo fiscale per le predette situazioni.

(3-01027)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PROCACCI, MONGIELLO, MARITATI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

l'agricoltura e il settore agroalimentare nei comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo di Puglia e Terlizzi, tutti nel territorio della provincia di Bari, sono tuttora settori trainanti dell'economia locale, che vede coinvolti migliaia di operatori;

le produzioni agricole, già da diversi anni, attraversano una grave crisi a causa del continuo andamento al ribasso delle quotazioni di mercato;

nella giornata di domenica 21 giugno 2009, nei territori dei comuni sopra citati si sono verificati violenti temporali e copiose grandinate;

dopo aver preso atto dei danni causati, i relativi Assessorati all'agricoltura hanno trasmesso un telegramma all'Assessorato regionale all'agricoltura ed all'Ufficio provinciale dell'agricoltura, segnalando lo stato di fatto e richiedendo appositi sopralluoghi di verifica;

i funzionari dell'Ufficio provinciale dell'agricoltura della Regione Puglia, con l'ausilio delle Organizzazioni produttive locali, hanno svolto i sopralluoghi nei relativi territori accertandone i danni;

la perdita delle produzioni e i danni causati agli impianti (oliveti, vigneti, mandorleti, frutteti ed orti) hanno determinato conseguenze economiche negative, tali da non consentire la copertura dei costi di produzione e compromesso le produzioni per gli anni successivi;

la Regione Puglia negli scorsi anni, in seguito ad altri eventi calamitosi, pur avendo accertato i danni alle colture agricole e strutture, non ha potuto trasmettere al Ministero delle politiche agricole la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale, poiché i danni sarebbero risarcibili dalle relative polizze assicurative e non direttamente dallo Stato, giusta quanto previsto dal decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e seguenti modificazioni.;

l'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2004 consente agli agricoltori, iscritti alla relativa gestione previdenziale, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento, qualora dal Ministero sia emesso opportuno decreto di declaratoria per il riconoscimento dello stato di calamità naturale;

il Fondo di solidarietà nazionale per il corrente anno non è stato rifinanziato e tutte le aziende agricole della zona colpita dall'evento non hanno potuto stipulare le polizze assicurative a causa degli alti costi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda:

a) attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il Governo dichiari lo stato di calamità naturale;

b) individuare fondi straordinari per le aziende agricole colpite dall'evento calamitoso che a causa del mancato rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, considerata l'esosità dei premi assicurativi ad esclusivo carico degli agricoltori, non hanno potuto stipulare polizze assicurative;

c) modificare il decreto legislativo n. 102 del 2004 prevedendo un sistema che consenta agli agricoltori di poter beneficiare di contributi economici, abbuoni e sgravi senza dover necessariamente stipulare polizze assicurative, ispirandosi ai criteri sanciti nell'abrogata legge n. 185 del 1992, che permetteva a tutte le aziende agricole di ottenere contributi consistenti in prestiti ad ammortamento quinquennale con tasso agevolato con restituzione del 60 per cento dell'importo erogato all'azienda che, pertanto, conservava il 40 per cento a fondo perduto dell'ammontare ricevuto;

d) promuovere iniziative finalizzate a riconoscere l'abbattimento dei contributi previdenziali ed assistenziali personali e per i propri dipendenti dovuti dalle aziende agricole in applicazione del sopra indicato art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2004;

e) sostenere risorse volte a riconoscere sgravi fiscali per i pagamenti dell'Iva e dell'Irap;

f) ad attivarsi affinché sia adeguatamente rifinanziato il Fondo di solidarietà nazionale.

(4-02217)

BUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri.* – Premesso che:

da alcune settimane il comune di Campione d'Italia, *exclave* italiana in Canton Ticino, si trova al centro di polemiche molto dure, relative ai suoi secolari rapporti con il vicino cantone svizzero;

è notizia di questi giorni che il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha deciso di ritirare il messaggio che definisce i rapporti tra l'*exclave* italiana e il cantone svizzero;

nel 1982 fu stipulata la prima convenzione di durata quinquennale, tra il cantone svizzero e Campione d'Italia, formalizzata dalle dichiarazioni unilaterali reciprocamente vincolanti. In base a tale accordo Campione si impegnava a versare al Canton Ticino la somma di 5 milioni di franchi svizzeri a titolo di compensazione per certi servizi pubblici, nonché prestazioni infrastrutturali ticinesi;

nel corso degli anni si sono succeduti numerosi accordi tra il Canton Ticino e Campione d'Italia, sempre alla luce di un approccio flessibile e giuridicamente sostenibile tra le due entità politiche, adeguando la componente economica prevista sia al contenuto dei servizi pubblici ed alle prestazioni infrastrutturali rese dal Canton Ticino, sia all'evoluzione dei rapporti internazionali;

ne è pertanto conseguito che dall'iniziale importo annuo di 5 milioni di franchi svizzeri, la convenzione deliberata nel marzo 2007 dal Commissario straordinario del Comune campionesi dottor Umberto Calandrella al termine delle trattative intercorse con le autorità cantonali, ha definito in 600.000 la somma dovuta dal Comune di Campione d'Italia per i servizi e le prestazioni effettivamente rese dal Canton Ticino;

dal contributo annuo dovuto resta esclusa la quota «*una tantum*» a carico del Comune di Campione fissata in 3 milioni di fondi svizzeri per la sistemazione della strada cantonale Bissone-Campione d'Italia, ancora non entrata in fase esecutiva;

nel corso del 2009 il Comune di Campione ha chiesto, negli incontri intercorsi con le autorità ticinesi, di ridefinire gli attuali rapporti alla luce dei vigenti accordi bilaterali tra l'Unione europea e la Confederazione elvetica; infatti, essendo venuta meno, in alcune prestazioni e servizi resi, l'equiparazione dei campionesi ai cittadini ticinesi, gran parte del contenuto della convenzione è stato svuotato della sua valenza;

certamente, la mancanza di un quadro giuridico di riferimento per Campione d'Italia nelle relazioni tra la Svizzera e l'Italia costituisce una difficoltà reale, ma cionondimeno sia le Autorità svizzere che quelle italiane presenti hanno assicurato la loro disponibilità ad avviare le discussioni in merito;

l'amministrazione comunale di Campione d'Italia ha pertanto attivato, su entrambi i percorsi istituzionali, le procedure necessarie a dare a questa realtà territoriale un solido assetto normativo che consenta stabilità alla sua peculiare posizione di *exclave* italiana e consolidi una rispettosa convivenza nella realtà geo-economica ticinese in cui è inserita;

è bene tenere in considerazione le storiche relazioni di buon vicinato e di collaborazione sempre esistite tra Campione d'Italia e il Canton Ticino, a fronte delle tensioni in atto tra lo Stato italiano e la Confederazione elvetica per il cosiddetto «Scudo fiscale»,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo di propria competenza intendano adottare per favorire un più sereno ed equilibrato confronto tra le parti coinvolte, affinché si giunga al più presto ad una so-

luzione condivisa e si ponga rimedio al *vulnus* normativo attualmente esistente.

(4-02218)

FERRANTE. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

in tempo di crisi non si investe sul futuro. È questa la morale che, a giudizio dell'interrogante, si potrebbe trarre dalla decisione del Governo di congelare lo stanziamento di 800 milioni per la diffusione della banda larga. Pur condivisibile, la necessità di impiegare le risorse per le emergenze anti-crisi, a partire dall'occupazione, sembra tralasciare gli effetti che la rinuncia a modernizzare le telecomunicazioni del Paese potrà avere in termini di mancato incremento della produttività;

mentre si invocano costantemente opere strategiche faraoniche ir-realizzabili, quali il ponte sullo stretto di Messina, si lascia nel cassetto un progetto che, con un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro, porterebbe a un incremento del prodotto interno lordo di 2 miliardi, secondo le previsioni secondo le previsioni diffuse dal Governo stesso, attraverso il Vice Ministro dello sviluppo economico Paolo Romani nei giorni scorsi. Senza contare, a proposito di occupazione, il coinvolgimento nel progetto, in quattro anni, di 4.000 ingegneri, 11.000 tecnici, 28.000 operai, 6.000 impiegati. Anche queste sono stime diffuse dal Governo, prima che i fondi fossero congelati in attesa di tempi migliori;

«i soldi non li abbiamo dirottati, sono lì, sono fermi. Quando le cose miglioreranno, quando saremo usciti dalla crisi, si potrà riprendere l'ordine delle priorità. E la banda larga è una priorità. Investiremo quelle risorse quando saremo sicuri, quando quelle risorse non dovranno essere usate per assistenza sociale o per l'occupazione, che è la nostra principale preoccupazione. »Insomma: la Banda Larga era una priorità, ma non lo è più. Tornerà ad esserlo, ma non si sa quando. La dichiarazione è quella del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta in occasione delle celebrazioni per le Giornate di studio Marconiane», come si legge da vari articoli di stampa;

ad avviso dell'interrogante, occorre richiamare l'attenzione su due aspetti principali. Innanzitutto emerge una verità da troppo tempo nascosta agli occhi degli utenti: se i fondi sono stati girati agli ammortizzatori sociali e ad altri interventi, allora i soldi non sono stati dirottati soltanto da poche ore. La scelta programmatica, quindi, deve giocoforza risalire a giorni fa, quando ancora organismi istituzionali auspicavano uno sblocco da parte del CIPE importi in realtà mai realmente stanziati allo sviluppo della banda larga, poiché mai concretamente messi a disposizione. Occorre inoltre capire se i fondi siano destinati agli ammortizzatori sociali o se invece siano bloccati, la contraddizione nei termini delle dichiarazioni di Letta sembra nascondere una verità sconcertante per il futuro della rete italiana. Secondo rilievo: decidere di non dare priorità alla banda larga presuppone la scelta di mettere da parte un investimento in grado di portare forti vantaggi a livello di prodotto interno lordo. Una scelta, quindi, che si nasconde dietro le necessità immediate annullando tutti i vantaggi del lungo periodo;

il Vice Ministro on. Romani aveva delineato una possibile politica regionale, lasciando ai Governatori la possibilità di investire sulla banda larga per ricondurre infine il tutto ad un'organizzazione nazionale. L'impronta appare difficile da seguire, ma si tratterebbe di una *extrema ratio* nel contesto di un investimento che altrimenti non potrebbe essere promosso a livello centrale. Infine solo pochi giorni or sono il ministro Brunetta aveva promesso 2Mbps per tutti i cittadini ed un obiettivo di 20Mbps in prospettiva, con banda tramite fibra al 95 per cento degli italiani. Senza più problemi per i fondi: «La fase congiunturale e la giusta esigenza di rispettare i vincoli di bilancio hanno imposto in questi mesi un'attenta revisione delle decisioni di spesa pubblica. Ora però che dai mercati internazionali giungono segnali che indicano che il peggio sembra essere passato, serve avviare subito interventi di modernizzazione del Paese – come quello per la banda larga e per lo sviluppo dei servizi di e-gov – che mettano il sistema nelle condizioni di beneficiare prontamente del nuovo trend di ripresa. Come ho già avuto modo di dire, le risorse pubbliche ci sono e verranno presto messe a disposizione per un avvio immediato dei lavori»; purtroppo anche qui la smentita è stata secca e solerte: i fondi non ci sono più, la banda larga deve attendere di nuovo,

si chiede di conoscere:

quali siano i reali motivi che hanno portato alla decisione, ad avviso dell'interrogante assurda, di congelare lo stanziamento di 800 milioni di euro per la diffusione della banda larga;

se non intendano promuovere lo stanziamento urgente, già nell'ambito della manovra finanziaria per il 2010, degli 800 milioni di euro che servirebbero a dare uno slancio per la modernizzare delle telecomunicazioni e permettere in tal modo all'Italia di incrementare la produttività che in un momento di crisi non farebbe certamente male all'economia e all'occupazione.

(4-02219)

FERRANTE. – *Ai Ministri della difesa e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il 4 novembre 2009 sulla ricorrenza del giorno dell'unità nazionale e della festa delle Forze armate il Presidente della Repubblica ha depresso una corona di alloro sulla lapide dei caduti del Quirinale sulle note del «silenzio» e si è soffermato alcuni secondi in raccoglimento, sulla tomba del Milite Ignoto, prima di abbandonare la piazza. Le celebrazioni ufficiali per il 4 novembre si sono aperte con l'alzabandiera. La cerimonia è stata salutata dal passaggio delle frecce tricolori. La giornata delle forze armate e festa dell'unità d'Italia coincidono quest'anno con il novantunesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale. Il 4 novembre 1918 entrò in vigore l'armistizio che mise fine alle ostilità tra l'Italia e l'Austria-Ungheria, concluse sul campo con la vittoriosa offensiva di Vittorio Veneto, una vittoria che costò la vita a 689.000 italiani mentre oltre un milione furono i mutilati e i feriti;

il Presidente della Repubblica ha difeso il compito dei contingenti italiani nelle zone di guerra: «Dobbiamo corrispondere – ha detto Napolitano – alla fiducia che da tutte le parti interessate è stata riposta nell'Italia

e nei militari italiani. Non possiamo rinunciare al capitale di prestigio che grazie alle prove date con la partecipazione alle missioni *peacekeeping* abbiamo accumulato sulla scena internazionale». Napolitano alle forze armate ha inviato un messaggio nel quale sottolinea il loro ruolo cruciale nella difesa di valori come libertà e democrazia. «Siamo tutti ben consapevoli che l'impegno militare italiano nelle missioni internazionali è di capitale importanza per il futuro del Paese e della comunità internazionale...»,

le dichiarazioni del Presidente della Repubblica sono quelle che meglio rappresentano il sentimento dei cittadini italiani;

non sono comprensibili all'interrogante i motivi per cui da oltre una settimana, e ancora per alcuni giorni, il Circo Massimo sia diventato un parcheggio, e un'area di manovra, per carriarmati, elicotteri, camion, blindati e tende;

il perdurare di questo stazionamento sta creando gravi problemi al traffico e limita la fruizione pubblica e turistica del monumento;

a giudizio dell'interrogante non risulta chiaro il motivo per il quale la Soprintendenza ai beni monumentali, che è giustamente molto prudente ogniqualvolta si chiedi l'uso di questo spazio, anche per brevissimo tempo, in questo caso non abbia avanzato alcuna osservazione;

inoltre accanto a tale spiegamento di forze armate sarebbe stato utile e giusto un altrettanto adeguato spiegamento di forze di pace, come la protezione civile, la croce rossa e il mondo del volontariato,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno interrompere immediatamente ogni «manovra militare» nell'area archeologica del Circo Massimo;

se non intendano comunque, per l'anno 2010, individuare un'area alternativa che non crei impatti sulle aree monumentali di Roma, problemi alla cittadinanza e al tempo stesso renda in modo adeguato omaggio alla festa delle forze armate;

quali siano le motivazioni, e le eventuali prescrizioni, che hanno portato al rilascio dei nulla osta per la realizzazione della manifestazione nell'area del Circo Massimo;

se non intendano, per l'anno 2010, dare uno spazio adeguato anche alle altre realtà quali la protezione civile, la croce rossa e il mondo del volontariato.

(4-02220)

GRAMAZIO, CIARRAPICO. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con il Parlamento.* – Premesso che:

la Regione Lazio ha provveduto alla nomina del nuovo direttore generale dell'Azienda sanitaria locale (ASL) di Viterbo in sostituzione del dottor Giuseppe Maria Antonio Aloisio che, a quanto consta agli interroganti, ha dovuto lasciare l'incarico dopo che la Magistratura e i Carabinieri hanno aperto indagini sulla gestione e la conduzione di detta ASL;

il 31 luglio 2009 l'allora direttore generale dell'Azienda di sanità pubblica (ASP), Claudio Clini, sostenuto a quanto risulta agli interroganti dall'ex Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, bandiva un con-

corso per l'assunzione di un esperto in «organizzazione e gestione dei sistemi sanitari della Regione Lazio e programmazione in sanità pubblica», di cui risulta agli interroganti vincitore il richiamato dottor Aloisio, che il 31 ottobre 2009 assumeva un incarico di collaborazione presso l'ASP della Regione Lazio;

un concorso quindi, ad avviso degli interroganti, voluto dal dottor Clini negli ultimi giorni, se non nelle ultime ore, in cui ha esercitato le funzioni di direttore generale dell'ASP della Regione Lazio, facendo sì che il dottor Aloisio assumesse l'incarico il 31 ottobre 2009;

è ben strana, ad opinione degli interroganti, la velocità con cui è stato garantito un posto e un ruolo all'ex direttore generale dell'ASL di Viterbo, da parte di un direttore giunto al termine del proprio incarico presso l'ASP della Regione Lazio,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano prendere a garanzia della trasparenza e del buon andamento dell'ASP della Regione Lazio che non è più diretta dal dottor Clini, dimissionario.

(4-02221)

FERRANTE. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

la sostituzione degli *shopper* in polietilene con sacchetti biodegradabili, che privilegino l'utilizzo di materie prime di origine agricola, contribuisce, concretamente, alla riduzione dei gas ad effetto serra alimentando, al contempo, lo sviluppo di nuovi comparti industriali strettamente collegati alle produzioni agricole locali;

si tratta, a giudizio dell'interrogante, di una misura di grande importanza ambientale che oltre a dare un efficace apporto alla riduzione dell'abbandono di rifiuti e alla tutela del territorio, ha l'obiettivo di abbattere significativamente le emissioni di gas serra e dare così un contributo al grave ritardo che il Paese ha accumulato rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;

in Italia si stima che vengano prodotte ogni anno circa 300.000 tonnellate di sacchetti di plastica, pari a 430.000 tonnellate di petrolio, con un emissione di CO₂ in atmosfera di circa 200.000 tonnellate; un sacchetto di plastica disperso nell'ambiente impiega oltre 400 anni per distruggersi mentre il nuovo *shopper* biodegradabile pochi mesi. La sostituzione dei sacchetti di plastica potrà dare un grande contributo anche all'economia del Paese, dando ai comparti industriali più maturi, minacciati dalla competizione con i Paesi asiatici, nuove prospettive di competitività e di sviluppo a livello nazionale ed internazionale;

si evidenzia, che non solo in Europa ma persino in Cina si moltiplicano le iniziative volte alla sostituzione dei sacchetti di plastica;

i commi 1129 e 1130 dell'articolo 1 della manovra finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) prevedevano l'avvio di un programma sperimentale a livello nazionale, volto alla progressiva riduzione della commercializzazione di sacchetti per l'asporto delle merci (*shopper*) che, in base alla normativa comunitaria (EN13432), non risultino biodegradabili;

tale programma, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria, mirava ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno per giungere al definitivo divieto della commercializzazione degli *shopper* in plastica, a decorrere dal 1° gennaio 2010;

si sarebbero dovuti sostenere questi sforzi di settori consistenti del sistema industriale italiano in modo da contribuire alla difesa dell'ambiente e rafforzare la capacità competitiva del Paese;

all'interrogante sembra andare invece in direzione opposta il rinvio, disposto con l'approvazione del comma 21-*novies* dell'articolo 23 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al 1° gennaio 2011 dell'entrata in vigore del divieto di produzione e commercializzazione dei sacchetti di plastica,

si chiede di conoscere:

se sia mai stato avviato il programma sperimentale a livello nazionale, volto alla progressiva riduzione della commercializzazione di sacchetti per l'asporto delle merci;

in caso affermativo, se il Governo non ritenga opportuno riferire, urgentemente, sugli esiti e sui risultati di tale programma, mentre, in caso negativo, riferire sui gravi motivi che abbiano condotto a disattendere una norma di legge;

quali provvedimenti il Governo intenda prendere per attivare da subito il suddetto programma al fine di non dovere più discutere di un'eventuale ulteriore proroga, a giudizio dell'interrogante dannosissima.

(4-02222)

MARINO Ignazio. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'articolo 20 del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) della dirigenza medica 1998/2001, relativo alla mobilità volontaria dei dirigenti, prevede il diritto degli stessi di trasferirsi presso un'altra azienda sanitaria, – anche di Regioni diverse – «in presenza della relativa vacanza di organico»;

il trasferimento avviene «a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso»;

ai fini del trasferimento, poi, occorre il nulla osta da parte dell'azienda sanitaria di provenienza che, con questo atto, rinuncia ad un posto in pianta organica;

considerato che:

quanto dovrebbe essere considerato un diritto dei medici dipendenti oggi praticamente non esiste più in quanto è difficilmente attuabile l'ipotesi che un primario conceda il nulla osta ad un «suo» medico rinunciando, così, ad un posto in pianta organica in un momento di necessità di rientro dal *deficit* del servizio sanitario regionale;

la necessità di tener conto delle esigenze di bilancio, prima ancora del diritto del dirigente medico a trasferirsi, a giudizio dell'interrogante, ha come negativa conseguenza il mancato rispetto di un diritto sancito dal CCNL sempre ribadito dai successivi rinnovi contrattuali;

a quanto risulta all'interrogante, sono molte le segnalazioni di dirigenti medici cui è stato negato il suddetto nulla osta «per motivi economici» togliendo agli stessi la possibilità di crescere professionalmente e di portare in altri ambiti la loro esperienza;

d'altra parte, si segnalano casi di alcuni direttori generali del Lazio firmatari di delibere di trasferimento che la Regione ha poi ratificato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei suddetti fatti;

quali iniziative urgenti egli intenda eventualmente adottare al fine di garantire l'applicazione di una norma contrattuale vigente ed ai dirigenti medici il rispetto di un loro diritto disatteso, ad opinione dell'interrogante, in modo soggettivo e per motivi non attinenti alla professionalità degli stessi.

(4-02223)

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la situazione delle carceri italiane sta diventando negli ultimi tempi sempre più critica in seguito all'acuirsi di diversi aspetti: il sovraffollamento dei detenuti, la fatiscenza delle strutture penitenziarie, la carenza di personale di custodia, la costante diminuzione dei fondi per le spese di gestione delle carceri;

tale situazione influisce negativamente sulle condizioni in cui sono costretti ad espiare la propria pena i detenuti; il sovraffollamento produce, infatti, condizioni di pericolosa promiscuità, creando problemi di carattere igienico-sanitario e limitando di fatto quelle attività di recupero e risocializzazione che dovrebbero contribuire alla funzione riabilitativa della pena, prevista dalla Costituzione;

ciò è stato nuovamente portato alla ribalta dell'opinione pubblica da alcuni casi drammatici avvenuti nelle ultime settimane; del resto, in seguito all'approvazione della legge sulla sicurezza che introduce il reato penale per l'immigrazione clandestina tale situazione non potrà che peggiorare;

anche in Friuli-Venezia Giulia si riscontra una difficile situazione sia rispetto al sovraffollamento delle case penitenziarie, sia rispetto ad una visibile obsolescenza degli edifici;

particolarmente grave appare la situazione del carcere di Trieste dove, a fronte del superamento dei limiti massimi di capienza, si sconta la ormai cronica carenza di personale (25 per cento in meno rispetto alla pianta organica) e di fondi per le spese correnti;

conseguentemente, le condizioni di vita nelle carceri stesse ledono gravemente la dignità delle persone e violano i loro diritti fondamentali; considerato che:

il Governo ha ripetutamente promesso che avrebbe approvato un piano straordinario per l'edilizia carceraria;

finora non è dato sapere se tale programma sia stato approvato;

tale promessa, inoltre, non trova riscontro nella manovra di bilancio dello Stato per il 2010 e nemmeno nel bilancio triennale,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia veramente l'intenzione di porre in essere tale programma straordinario;

se nel programma di nuove strutture penitenziarie siano state inserite anche le sedi degli istituti di pena presenti in Friuli-Venezia-Giulia ed in particolare di quello di Trieste, che è arrivato oltre il limite della capienza;

se sia stata valutata la possibilità di utilizzare a tale fine le tante caserme dismesse, che andrebbero opportunamente riqualificate.

(4-02224)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

sono pervenute all'interrogante numerose segnalazioni da parte di piccoli imprenditori, che lamentano di aver subito da Sviluppo Italia SpA, ora Invitalia SpA, vessazioni immotivate in occasione delle richieste di finanziamento per l'avvio della propria attività imprenditoriale;

in particolare i soggetti in questione, invece di essere agevolati nei propri progetti aziendali, si sono trovati indebitati con Invitalia, che ha loro richiesto spropositate e non fondate restituzioni di somme di denaro;

si cita, a titolo di esempio, il caso di un imprenditore pugliese che, nonostante la documentazione inviata all'allora Sviluppo Italia per dimostrare l'impossibilità di avviare l'attività commerciale, secondo i tempi previsti dal finanziamento concesso, per cause indipendenti dalla sua volontà (in particolare, lavori di riqualificazione della piazza sede dell'esercizio, che rendevano materialmente impossibile l'accesso al locale), è stato raggiunto dalla comunicazione di revoca delle agevolazioni concesse, seguito, tra l'altro, dall'accredito di due bonifici da parte di Sviluppo Italia sul suo conto corrente;

risulta all'interrogante che quasi tutte le note, corredate da documentazione, inviate dagli imprenditori a Invitalia per attestare particolari circostanze, rimangono prive di riscontro;

considerato che Invitalia agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare del Sud Italia, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo, e i suoi obiettivi prioritari dovrebbero consistere nel favorire l'attrazione di investimenti esteri, sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori, migliorare la competitività imprenditoriale e aziendale e supportare nuove iniziative e progetti aziendali,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali iniziative urgenti si intendano assumere al fine di accertare se e quanti imprenditori si ritrovino indebitati o sull'orlo del fallimento a causa di richieste, a giudizio dell'interrogante immotivate, di rientro di denaro da parte di Sviluppo Italia, ora Invitalia, per eventualmente provvedere al risarcimento;

quali provvedimenti si intendano adottare al fine di garantire anche per le regioni del Mezzogiorno l'effettiva operatività degli strumenti di politiche attive del lavoro.

(4-02225)

ROILO, NEROZZI. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

come denunciato dalla Fiom Cgil all'alba della mattina del 10 novembre 2009 una quindicina di uomini, con a capo l'ex amministratore delegato della società Eutelia, Samuele Landi, facevano irruzione all'interno degli stabilimenti di Roma da giorni presidiati dai lavoratori in agitazione;

secondo quanto riportato dagli stessi sindacalisti l'irruzione veniva compiuta con strumenti atti a divellere le porte degli uffici e i lavoratori presenti in quel momento venivano svegliati alla luce delle torce elettriche e veniva loro intimato di esibire i documenti. Quest'ultima richiesta veniva avanzata da tali individui facendo intendere di essere rappresentanti delle Forze dell'ordine,

si chiede di sapere:

se i fatti esposti in premessa rispondano al vero e se in tal caso non si sia in presenza di gravi violazioni tali da determinare l'iniziativa delle autorità giudiziarie competenti;

se non si ritenga indispensabile la convocazione urgente di un tavolo di confronto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sul futuro industriale e occupazionale di Eutelia Agile al fine di scongiurare ulteriori momenti di tensione.

(4-02226)

LANNUTTI, BELISARIO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la Procura della Repubblica di Trani ha aperto un'inchiesta con le ipotesi di concorso in truffa aggravata e usura, nei confronti dei dirigenti dell'Italia, relativamente alla carta di credito del tipo *revolving*;

con la suddetta carta di credito, secondo gli inquirenti, i clienti pagherebbero interessi più alti di quelli previsti dalla legge: la truffa sarebbe agevolata dal fatto che, a differenza di quanto avviene con le altre, con la *revolving* il debito non è determinato e pagato in unica soluzione, bensì viene rateizzato a rate fisse fino alla completa estinzione;

proprio dietro gli interessi di mora, secondo la Procura della Repubblica di Trani, si nasconderebbe l'eventuale raggiro: a fronte di un tasso d'interesse dichiarato del 16,99 per cento gli investigatori hanno riscontrato tassi di interesse anche del 77 per cento. Una cifra assurda, tanto più se confrontata con i tassi sponsorizzati dalle varie compagnie: 20,15 per cento Barclaycard; 17,23 per cento American Express; 17,52 per cento Carta Viva; 16,65 per cento Carta Tiscali; 16,49 per cento Carta Aura; 15,50 per cento Clarima e Credit Tim;

l'indagine è in fase iniziale, ma il procuratore capo ha invitato tutti i risparmiatori che hanno carte di credito del tipo in oggetto a controllare la propria situazione. Il sospetto degli inquirenti è che il sistema non sia usato solo dall', ma anche da altre società che emettono *revolving*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali siano i dati riscontrabili sul mercato italiano relativamente a diffusione, quantità e utilizzo delle carte di credito *revolving*;

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di tutelare i consumatori, sia in rapporto a quanto si verifica in merito nell'Unione europea sia in rapporto alle problematiche emerse dall'indagine di cui in premessa.

(4-02227)

LANNUTTI, BELISARIO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con una circolare del giugno 2009 dell'Agenzia delle entrate sono stati tassati i *bonus* elargiti agli studenti che hanno superato l'esame di maturità con la votazione di 100 e lode;

secondo la circolare i *bonus*, che nel 2008 ammontavano a 1.000 euro e che nel 2009 sono stati ridotti a 650 euro, non sono da considerare borse di studio, bensì redditi ottenuti in base ai risultati raggiunti, quindi assimilabili a termini di legge ai rapporti di lavoro a tempo determinato, quindi tassati a ritenuta a titolo d'acconto (il 20 per cento);

di conseguenza le scuole superiori che hanno avuto il merito di portare all'esame di maturità ragazzi capaci di ottenere la lode, dovranno trasformarsi in sostituti d'imposta, compilando e inviando all'Agenzia delle entrate il Cud, certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente;

l'obbligo riguarderà solo gli studenti che godono anche di altri redditi e che comunque superano la soglia degli 8.000 euro annui;

le scuole interessate sono venute a conoscenza della circolare solo in questi giorni,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che la tassazione dei *bonus* non sia altro che un'ulteriore complicazione, burocratica e non solo, per scuole e studenti ed insieme una mancanza di rispetto verso la cultura e l'impegno dei ragazzi quando tutti lamentano i bassissimi livelli della scuola italiana;

se non intenda intervenire per eliminare la tassazione del *bonus* a ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento, relativa al conseguimento della maturità con il massimo dei voti, e il conseguente obbligo degli istituti scolastici di predisporre il Cud in quanto sostituti di imposta.

(4-02228)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01028, dei senatori Della Seta e Ferrante, sulla bonifica dei siti contaminati da amianto.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 272^a seduta pubblica del 4 novembre 2009, a pagina 138, l'ordine del giorno G15.519 (già em. 15.519), deve intendersi sostituito dal seguente:

«**G15.519 (già em. 15.519)**

SARRO, FAZZONE, DI GIROLAMO Nicola

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che le gestioni affidate ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ormai limitate a pochissime realtà territoriali del Mezzogiorno d'Italia, hanno avuto origine dall'esigenza di favorire l'assorbimento di lavoratori socialmente utili o comunque titolari di posizioni di precariato;

rilevato che il carattere risalente di siffatti affidamenti rende compatibile la loro prosecuzione con l'obiettivo di salvaguardia dei livelli occupazionali come innanzi descritti;

impegna il Governo a valutare, nelle limitate realtà territoriali di vigenza dei suddetti affidamenti, iniziative di salvaguardia idonee a soddisfare gli obiettivi occupazionali di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997.

(*) Accolto dal Governo».

Nello stesso Resoconto, a pagina 236, sotto il titolo «Interrogazioni, da svolgere in Commissione», alla quinta riga, sostituire il numero «3-01077» con il seguente: «3-01017».